




Consonanze 21

Federico Russo

# SUFFRAGIUM

MAGISTRATI, POPOLO E DECURIONI  
NEI MECCANISMI ELETTORALI DELLA *BAETICA* ROMANA







Federico Russo

*Suffragium*

Magistrati, popolo e decurioni  
nei meccanismi elettorali della *Baetica* romana

LEDIZIONI

## CONSONANZE

Collana del  
Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici  
dell'Università degli Studi di Milano

diretta da Giuseppe Lozza

21

### Comitato scientifico

Benjamin Acosta-Hughes (The Ohio State University), Giampiera Arrigoni (Università degli Studi di Milano), Johannes Bartuschat (Universität Zürich), Maria Patrizia Bologna (Università degli Studi di Milano), Alfonso D'Agostino (Università degli Studi di Milano), Maria Luisa Doglio (Università degli Studi di Torino), Bruno Falchetto (Università degli Studi di Milano), Alessandro Fo (Università degli Studi di Siena), Luigi Lehnus (Università degli Studi di Milano), Maria Luisa Meneghetti (Università degli Studi di Milano), Michael Metzeltin (Universität Wien), Silvia Morgana (Università degli Studi di Milano), Laurent Pernot (Université de Strasbourg), Simonetta Segenni (Università degli Studi di Milano), Luca Serianni (Sapienza Università di Roma), Francesco Spera (Università degli Studi di Milano), Renzo Tosi (Università degli Studi di Bologna)

### Comitato di Redazione

Stefania Baragetti, Guglielmo Barucci, Virna Brigatti, Edoardo Buroni, Silvia Gazzoli, Maddalena Giovannelli, Cecilia Nobili, Marco Pelucchi, Stefano Resconi, Luca Sacchi, Francesco Sironi

ISBN 978-88-6705-960-7

© 2019

Ledizioni – LEDIpublishing  
Via Alamanni, 11 – 20141  
Milano, Italia  
[www.ledizioni.it](http://www.ledizioni.it)

È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche a uso interno o didattico, senza la regolare autorizzazione.

# Indice

Introduzione	7
1. <i>Ius suffragii</i> . Circoscrizioni elettorali e comunità locali della <i>Baetica</i> Romana	15
1.1 Le circoscrizioni territoriali: <i>curiae</i> , <i>tribus</i> e <i>centuriae</i> . Quali criteri di definizione?	15
1.2 Una curia particolare: la <i>curia incolarum</i> di Malaca	18
1.3 La <i>curia libertinorum</i>	22
1.4 Analogie tra il sistema elettorale malacitano e i meccanismi elettorali di Roma	27
1.5 Le <i>curiae</i> di Malaca e le <i>tribus</i> di Roma: criteri di registrazione	30
2. <i>Ius honorum</i> . La questura	41
2.1 La questura locale: <i>munus</i> o <i>honor</i> ?	41
2.2 In assenza dei questori: la gestione della cassa pubblica	44
2.3 <i>Quaestores</i> in comunità italiche	48
2.4 La questura a Roma alla fine della Repubblica	55
2.5 Attestazioni di <i>quaestores</i> locali in <i>Baetica</i> e nell' <i>Hispania Tarraconensis</i>	58
3. Le cariche non elettive: <i>interreges</i> e prefetti locali	69
3.1 <i>Praefecti</i> e <i>interreges</i> locali: la testimonianza della <i>Colonia Genetiva Iulia</i>	69
3.2 Il <i>praefectus relictus</i> della <i>Colonia Genetiva Iulia</i> . Profilo e funzioni	72
3.3 Quali <i>praefecti</i> in Italia? Il problema della <i>Lex Petronia</i>	79
3.4 <i>Praefecti</i> come sostituti di personaggi di spicco delle élites locali e non	83
3.5 Per concludere: varie tipologie di prefetti locali	91
3.6 <i>Interreges</i> e <i>praefecti</i> : differenze e analogie	94
3.7 Profilo dell' <i>interrex</i> a Roma	99
3.8 Prefetti di nomina decurionale, <i>prefetti relictus</i> e altre magistrature	103
3.9 Magistrati <i>adlecti</i>	108
3.10 Su una prerogativa particolare del prefetto ursonense	110
4. La <i>dignitas</i> dei <i>decuriones</i> e la sua perdita: <i>infamia</i> e <i>ignominia</i>	115
4.1 L'indegnità come causa d'espulsione dai senati locali. Testimonianze dalla <i>Lex</i> della <i>Colonia Genetiva Iulia</i> e dalla <i>Tabula Heracleensis</i>	115
4.2 Il capitolo 105 dello statuto ursonense: il concetto di <i>infamia</i>	121
4.3 <i>Nota censoria</i> e <i>quaestio</i>	130
4.4 Sulla dignità e l'idoneità dei decurioni	134
4.5 Accuse di indegnità: la testimonianza della <i>Tabula Larinas</i>	142
4.6 L'esercizio dell'arte scenica a Roma e lo stigma dell' <i>infamia</i>	151

5. Il <i>crimen ambitus</i> a Roma e nelle comunità della <i>Baetica</i> romana: differenze ed analogie	157
5.1 Misure legislative contro la corruzione elettorale a Roma e nei centri locali dell'impero: il capitolo 132 della <i>Lex Coloniae Genetivae Iuliae</i> e la <i>Pro Murena</i> di Cicerone	157
5.2 Disposizioni contro l' <i>ambitus</i> a Roma negli ultimi decenni della Repubblica e possibili influenze sullo statuto ursonense	162
5.3 Altre forme di distorsione del procedimento elettorale secondo il dettato della <i>Lex Malacitana</i>	166
5.4 Altre forme di corruzione elettorale previste dallo statuto ursonense: il ruolo degli aventi diritto al voto e le punizioni a loro carico	176
6. Un caso di <i>commendatio</i> locale dalla <i>Baetica</i> romana (CIL 2, 1282c)	185
6.1 Una dedica da Siarum da parte di di M. Cutius M. f. Gal. Priscus Messius Rusticus Aemilius Papus Arrius Proculus Iulius Celsus	185
6.2 Una dedica da parte del nipote di Aemilius Papus	186
6.3 Un caso di <i>commendatio</i> locale	190
Conclusioni	197
Statuti locali	201
Iscrizioni	203
Fonti letterarie	209
Bibliografia	215

## Introduzione

L'evidenza epigrafica proveniente dall'Iberia romana, ed in particolare (ma non solo) dalla provincia *Baetica*, ci restituisce un quadro tanto ricco quanto complesso dei meccanismi che regolavano ogni aspetto della vita amministrativa delle locali comunità. I due documenti più complessi, completi ed importanti, a cui ci riferiremo in continuazione nelle pagine seguenti, sono la costituzione della colonia cesariana della città di Urso (la *Lex Coloniae Genetivae Iuliae*) e la cosiddetta *Lex Flavia municipalis*.<sup>1</sup> Quest'ultima è testimoniata da una

Questo volume espone i risultati di una più ampia indagine condotta presso l'Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik dell'Università di Vienna nel quadro di un Lise-Meitner-Projekt dal titolo "Wahlgesetze von *Baetica*: Zentrale und Lokale Gesetzgebung", finanziato dal Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung austriaco (Projektnummer: M2142). Alcuni di essi (cfr. *infra*), già comparsi in altre pubblicazioni, sono stati ripresi, arricchiti e rielaborati all'interno del discorso più ampio che costituisce la struttura della presente monografia.

1. Per comodità e perché il problema della denominazione non costituisce l'argomento centrale della presente indagine, si userà qui l'espressione *Lex Flavia municipalis*, alternandola, quando necessario, alle denominazioni moderne delle singole leggi municipali che ad essa si riferiscono (principalmente: *Lex Imitana* e *Lex Malacitana*). In realtà, l'esistenza stessa di tale legge, nel senso di *lex data* emanata da Vespasiano per tutti i municipi a cui fu concesso lo *ius Latii*, è oggetto di dibattito, essendovi anche chi sostiene che in realtà non vi fu mai una legge di tale portata generale, ma solo leggi di volta in volta rifacentisi ad un abbozzo comune (Lamberti 1993, 235; cfr. Galsterer 1987). *Status quaestionis* in González 2008, 125-143, con discussione bibliografica. *Lex Ursonensis* = CIL 2, 5439 = Crawford 1996, I, n. 25, 393-454. Per quanto riguarda i numerosi frammenti, anche molto estesi, della cosiddetta *Lex Flavia municipalis*, cfr.: *Lex Imitana*, AE 1984, 454 (González – Crawford 1986), *Lex Salpensana*, CIL 2, 1963, *Lex Malacitana*, CIL 2, 1964. Per la *Lex Imitana*, rimando all'edizione di González – Crawford 1986 e di Lamberti 1993. Per la *Lex Flavia municipalis* in generale (e altri documenti epigrafici di carattere giuridico dalla *Baetica*), si veda D'Ors 1986. Un aggiornamento bibliografico sull'evidenza epigrafica giuridica spagnola è offerto da Caballos Rufino 2006. È talmente eterogeneo il contenuto normativo tramandato dagli statuti locali che è impossibile citare indicazioni bibliografiche che ne possano anche solo restituire un'idea. Ogni comparto ha infatti generato un'amplissima letteratura. In considerazione dell'argomento della presente indagine, citeremo alcuni titoli ad esso in qualche modo attinenti: per la formazione e le prerogative dei decurionati locali, cfr. Laffi 2006; Rodríguez Neila 2008; Segenni 2013; per il processo di municipalizzazione a livello provinciale, si veda Galsterer 1988, Galsterer 1988a; per la diffusione di alcuni tratti di legislazione centrale nel contesto provinciale iberico, cfr. Andreu Pintado 2004a, Laffi 2006, Rodríguez Neila 1991, 2008; sui decurionati locali iberici e la formazione delle élites locali, Andreu Pintado 2004, Curchin 1990, 2015. Per l'inquadramento della fondazione coloniale di Urso, cfr. Caballos Rufino 2006, 307-442. È tuttavia la *Lex Malacitana* ad offrirci una documentazione particolarmente ricca per quanto riguarda il funzionamento dell'istituto elettorale a livello locale. Interi capitoli della legge sono infatti dedicati a regolamentare

serie di frammenti, anche di notevole lunghezza e di disparata provenienza, ma sempre ricadenti entro i confini della *Baetica*, quali la *Lex Iritana*, la *Lex Malacitana*, la *Lex Salpensana* (per citare le più note e le più studiate, il nome delle quali proviene dal municipio a cui esse afferivano<sup>2</sup>), i quali non solo presentano parti che in tutto e per tutto coincidono, ma, in quei luoghi in cui risultano lacunosi, si completano a vicenda, cosicché, sebbene non si possa giungere ad una conoscenza completa di tali statuti (o più in generale del provvedimento flavio), si può dire che buona parte di questi è oggi a noi nota.

L'eterogeneità dei temi trattati entro le costituzioni dei municipi dell'Iberia romana ha dato l'avvio ad una serie particolarmente ricca di studi, centrati, da un lato, su specifici aspetti giuridici regolamentati dalle leggi locali, dall'altro su edizioni più o meno complete (soprattutto per quanto riguarda l'aspetto del commento giuridico, il più ostico da affrontare in uno studio complessivo) di quest'ultime.

Fra gli argomenti trattati negli statuti spagnoli (useremo questa espressione per comodità di esposizione, nella consapevolezza sia della sua genericità che del suo significato non del tutto appropriato), che spaziano dalla gestione degli spazi pubblici del centro alle istituzioni di vere e proprio *quaestiones* per determinati casi, vi è un campo che, per ampiezza e contemporaneamente per

minuziosamente problematiche di argomento elettorale; si veda, a titolo esemplificativo, il capitolo 54, che prescrive con chiarezza tutti i requisiti di cui un candidato alle magistrature cittadine deve essere in possesso: *ingenuitas*, età non inferiore ai 25 anni, non aver già rivestito la medesima carica nei precedenti 5 anni. Alla fine del capitolo si prescrive, in modo più generico (e non del tutto chiaro) che ciascun candidato non debba essere in quella posizione tale che, se fosse cittadino romano, gli sarebbe impedito correre per una magistratura. Altri capitoli sono interamente dedicati alla trattazione di fatti inerenti alla questione elettorale, quali ad esempio il capitolo 55, in cui si descrive come si deve provvedere materialmente alla raccolta di voti, il capitolo 56, che spiega come si debba procedere nel caso in cui due candidati ottengano il medesimo numero di voti. Per un sintetico inquadramento storico-giuridico dei capitoli citati della *Lex Malacitana*, cfr. il commento *ad loc.* in González – Crawford 1986. Per la comprensione dei meccanismi elettorali a livello locale è ora fondamentale lo statuto di Troesmis, che, al pari della *Lex Malacitana*, regola dettagliatamente diversi aspetti della consultazione elettorale. La vicinanza tra questo statuto e la *Lex di Malaca* è stata esplorata ed evidenziata da Eck 2016. Il contributo del 2016 è il più completo tra i vari che lo studioso tedesco ha dedicato a questo importantissimo documento. Tra questi, citiamo in particolare, perché di rilevanza elettorale, Eck 2013.

2. Per uno sguardo d'insieme sui cosiddetti statuti spagnoli (oltre alla *Lex* di Urso, statuti municipali quali, per citare quelli maggiormente noti, la *Lex Iritana*, la *Lex Salpensana* e la *Lex Malacitana*, quest'ultime tutte riconducibili alla cosiddetta *Lex Flavia municipalis*), cfr. in sintesi e con rimandi bibliografici essenziali, Mangas 2001, Galsterer 2006, González 2008, Caballos Rufino 2009. Da ultima, Das Graças Pinto De Britto 2014. Ancora essenziale, D'Ors 1953, per un'edizione e ampia analisi e commento dell'evidenza epigrafica giuridica spagnola, comprese le *leges succitate*. Per la *Lex Iritana*, integrata dai numerosi frammenti della *Lex Malacitana*, cfr. González – Crawford 1986, Lamberti 1993, Wolf 2011. Per gli statuti locali provenienti dall'Italia, quali la *Lex* di Taranto o la *Tabula Heracleensis*, oltre alle rispettive edizioni contenute in Crawford 1996, vd. in particolare Cappelletti 2011, con ampie indicazioni bibliografiche.

omogeneità, merita un'attenzione del tutto particolare e che pure è stato trattato solo saltuariamente: quello elettorale.

Grazie in particolare ad alcuni capitoli della *Lex Malacitana*, si è riusciti a ricostruire in dettaglio le operazioni di voto prescritte dal locale statuto, che altro non sarebbe stato che una replica di quanto disposto dalla *Lex Flavia municipalis* (e come tale verrà trattato nel corso dell'indagine). Tale è la minuziosità che i capitoli in questione applicano nel regolare dettagli anche minimi del meccanismo elettorale, che la legge di Malaca è stata non di rado utilizzata per colmare le lacune della nostra conoscenza relativa all'istituto elettorale dell'*urbs* di Roma. Tale approccio comparativo risulta, nella prospettiva della presente indagine, di particolare interesse, poiché ammette esplicitamente dei legami – la cui natura qui indagheremo – tra norma locale e norma centrale, ad implicare che la seconda abbia funzionato da modello, diretto o mediato, per la prima. Senza entrare in questo momento nei termini di una questione particolarmente complessa, i cui contorni dovrebbero chiarirsi alla fine di questa ricerca, preme qui sottolineare il legame, dal punto di vista legislativo, che dovette esserci tra Roma e i centri periferici del suo impero: se, infatti, a Roma era necessario fornire un centro locale, in Italia o in provincia, di una determinata norma, o, per meglio dire, se era necessario dare delle regole che permettessero alle comunità locali di gestire un determinato aspetto della vita amministrativa del centro in questione, è del tutto logico, appunto, ed anzi probabile, che il legislatore centrale (usiamo, anche in questo caso, con la dovuta cautela un'espressione di immediata comprensione, ma che non si attaglia *tout court* al complesso caso della produzione legislativa in Roma per i centri periferici) ricorresse all'ampio bacino legislativo di norme, regole, leggi recenti o antiche, vigenti o soppiantate da provvedimenti seriori, che aveva a disposizione per la regolamentazione degli infiniti aspetti amministrativi relativi all'*urbs*.

In questo senso allora, in quello cioè di un approccio di tipo comparativo tra legge locale e legge centrale, la ricerca qui proposta, concentrata proprio sull'aspetto elettorale così come è descritto in gran parte (ma non solo) dalla *Lex Malacitana*, non si limiterà, come altrove accaduto, ad una minuziosa descrizione del meccanismo elettorale malacitano; piuttosto, essa andrà oltre all'aspetto puramente formale dell'istituto elettorale, cercando quelle che si potrebbero chiamare le fonti legislative, di Roma città, da cui esso prese ispirazione, o, per meglio dire il modello a cui esso fu riferito.

Un esempio che avremo modo di sviluppare può aiutare a comprendere la differenza, sostanziale, tra i due approcci menzionati: secondo la legge di Malaca, gli *incolae* potevano votare in una sola *curia*, vale a dire distretto elettorale, di volta in volta tirata a sorte. Il capitolo, posto in questi (semplici) termini, non sembra porre problemi. E tuttavia, uno sguardo più attento fa emergere una serie di questioni che riguardano non solo questo specifico aspetto del meccanismo elettorale malacitano, ma anche la posizione politico-

sociale degli *incolae* nel tessuto della comunità locale e, soprattutto, l'applicazione di norme analoghe a quelle che troviamo vigenti a Roma ma per altri gruppi di individui (al pari degli *incolae*, giuridicamente omogenei e diversi dall'orizzonte civico di appartenenza, vale a dire i Latini). E d'altra parte, il caso appena citato non può nemmeno ridursi ad un semplice esempio di trasposizione a livello locale di una norma valida a Roma, poiché nel primo caso sussiste un elemento di grande importanza, che pare ignorato dalla legge malacitana (certo non per una svista, ma, come vedremo, per precisi motivi politici) e che è invece assente a Roma, almeno per quanto riguarda il sistema di votazione adottato per i Latini di passaggio in città, il *domicilium*.

Senza anticipare questioni su cui avremo modo di tornare ampiamente, e che richiedono ben più spazio di quello offerto da una semplice introduzione, è bene ribadire che il presente studio non costituisce un'indagine dell'istituto elettorale nelle comunità romane e latine dell'Iberia in sé, quanto piuttosto un'indagine alla luce delle testimonianze offerteci non solo dalla ricchissima legislazione vigente a Roma città, ma anche degli altri statuti locali oggi a nostra conoscenza, prevalentemente provenienti dall'Italia (ma non solo, si pensi alla *Lex* di Troesmis), che presentano sorprendenti, ed in parte ancora inesplorati, punti di contatto con gli statuti giuridici spagnoli, a suggerire l'esistenza di una sorta di *koinè* legislativa e giuridica, tutta immanente al mondo romano, che, indipendentemente dalla collocazione geografica dei centri da essa interessati (e quindi anche dalla loro posizione giuridica), influenzò, in misura non trascurabile, la vita amministrativa di tali comunità, il cui modello, con i dovuti adattamenti, dovette rimanere quello romano, anche nello specifico campo elettorale.

Si è detto che l'argomento elettorale è caratterizzato, tra tutti quelli affrontati dai bronzi giuridici spagnoli, da una certa omogeneità, riferendosi esso ai diversi aspetti della raccolta dei voti per l'elezione dei magistrati locali. In realtà, ancora una volta, se si abbandona la mera descrizione del meccanismo di raccolta dei voti, per quanto interessante e problematico esso sia, dobbiamo ammettere che anche la sezione elettorale degli statuti locali della *Baetica* pone una serie di problemi ben più complessi, che certamente esulano dalle regole relative all'espressione del voto popolare: ecco che allora abbiamo a che fare, ad esempio, con il problema della *dignitas* di coloro che potevano accedere in prima istanza alle magistrature locali e poi ai decurionati delle loro città. Cosa si intendeva per *dignitas*, ad esempio, ad Urso? E soprattutto, in cosa consisteva l'accusa di *indignitas* che poteva essere volta ad un decurione ex magistrato, e che poteva farlo decadere dall'*ordo*, nel caso si fosse rivelata provata? E ancora, sempre per fare un esempio della complessità e dell'eterogeneità delle questioni affrontate nelle prossime pagine, in che modo un magistrato regolarmente eletto poteva farsi sostituire da un prefetto? E che tipo di prefetto poteva sostituire un duoviro, dopo che la figura dell'*interrex*, che, evidentemente mutuata dall'esempio romano, doveva fare le veci del magistrato supremo, fu

ritirata progressivamente dai centri locali dell'impero, a favore appunto di una nuova figura di prefetto? In che misura, ancora, si differenziava un prefetto di nomina duovirale (il cosiddetto prefetto *relictus*) da quello di nomina decurionale?

Infine, per tornare nel campo delle magistrature più propriamente elettorali (vale a dire legate ad un regolare processo di *creatio*), come si può spiegare la vicenda della questura locale, le cui attestazioni nelle epigrafi dei centri locali italici e provinciali sembrano ridursi progressivamente, per poi essere riaffermata a livello statutario nella *Lex Flavia municipalis*?

Tutti questi temi, che a loro volta si portano dietro questioni altrettanto complesse come quelle dello status di *incolae* e *liberti* entro le comunità di appartenenza (con relativi diritti civili e politici) o dell'affermazione, a livello locale, di pratiche di *commendatio*, che rientravano tipicamente tra le prerogative dell'imperatore piuttosto che tra quelle di un patrono locale (l'unico caso di tale pratica in un centro locale verrà oltre esaminato), provano come un approccio meramente descrittivo dell'istituto elettorale non faccia altro che cogliere la superficie di una questione immensamente più complessa e profonda, che andava a coinvolgere ogni aspetto della vita politico-amministrativa dei centri dell'impero romano.

Un problema in particolare, ancora legato al tema elettorale e vale a dire il trattamento del *crimen de ambitu* a livello locale, dimostra come un'analisi comparata tra norma centrale e norma periferica possa dirci molto sulla natura e sul significato di quest'ultima, in particolare rivelando il forte grado di innovazione della legge locale rispetto a quella, analoga, vigente a Roma città.

Anticipando alcune considerazioni su cui ci soffermeremo oltre, diremo solo che, mentre a Roma erano i candidati-corruttori ad essere oggetto di pene comminate per chi fosse riconosciuto colpevole di *ambitus*, a Urso furono in particolare i corrotti, vale a dire coloro che vendevano il proprio voto o si mettevano in qualche modo al servizio dei candidati, ad essere colpiti, peraltro non tramite semplice multe (che invece erano comminate ai candidati corruttori), ma mediante la perdita dei diritti civili, ed in particolare, per restare in campo elettorale, con il veto di candidarsi e di esprimere il proprio voto per un certo periodo di tempo. Per chi conosce la pur complessa legislazione *de ambitu* di Roma, tali sanzioni non possono che sorprendere, non solo e non tanto per la durezza che le caratterizzano, ma soprattutto ed in particolare per i soggetti su cui si appuntavano.

Dunque, la dialettica che viene emergendo tra legislazione centrale e legislazione locale appare particolarmente complessa, e ben lontana dallo schema, caro a parte della dottrina moderna, che vuole nella seconda una versione tralaticia, e spesso inesatta, della prima.

Al contrario, i bronzi giuridici spagnoli, nel caso specifico qui indagato della legislazione elettorale, dimostrano senza ombra di dubbio un legame con l'analoga legislazione vigente a Roma, distanziandosene nel contempo in più punti. Naturalmente, la spiegazione di tale meccanismo si può agevolmente

collegare al fatto che un piccolo centro come Malaca, ad esempio, avrà avuto diverse esigenze rispetto ad una metropoli come Roma (il che avrebbe però comportato soprattutto, come riconosciuto, adattamenti formali più che sostanziali); e tuttavia – ciò che è non è stato esplorato a sufficienza e che invece sarà al centro delle prossime pagine – le modalità tramite cui leggi romane furono cambiate, modificate o del tutto stravolte per essere rese adatte agli statuti che Roma forniva ai centri del suo impero dimostrano come tali “adattamenti” andarono ad incidere molto più sull’aspetto sostanziale che su quello formale delle leggi di volta in volta codificate. Tutto questo sarà affrontato senza discutere un problema ormai annoso, e che poco avrebbe potuto apportare in termine di risultati alla nostra indagine, della differenza tra *lex data* e *lex rogata*,<sup>3</sup> semmai, si spera, una più precisa conoscenza di come lacerti di legislazione romana, o intere leggi romane *tout court*, si siano riversate negli statuti locali della Spagna romana potrebbe contribuire a meglio articolare il discorso sulle differenze tra *lex data* e *lex rogata*,<sup>4</sup> senza che queste entrino nel merito della nostra discussione.

Qualche parola va poi spesa sul tipo di documentazione che l’indagine ha preso in esame. Sarebbe stato ingenuo pensare di poter ricostruire meccanismi ed istituti particolarmente complessi (e, purtroppo per noi, ancora in parte oscuri o poco conosciuti) con il solo ausilio dei bronzi giuridici spagnoli, che pure sono particolarmente prodighi di informazioni di ogni genere. Anch’essi, infatti, al di là delle lacune testuali che pure li caratterizzano, presuppongono una complessa struttura legislativa solo evocata degli statuti stessi. È dunque a questo punto che fonti di altro tipo, spesso mai accostate ai nostri statuti, hanno permesso, in modo anche importante, di completare e meglio comprendere quanto trasmessoci dalle costituzioni locali della Spagna romana. Tra tali fonti, in primo luogo vanno citate, come sopra menzionato, importanti e complesse testimonianze epigrafiche, ancora di tipo statutario, provenienti dall’Italia, come la *Tabula* di Heraclea, lo statuto di Taranto e le *Tabulae* (in osco e latino) di Banzì: i dati da esse forniti, pur tenendo conto delle numerose differenze (cronologiche, giuridiche, etc.) che le separano dagli statuti della *Baetica*, hanno permesso di chiarire in molti punti quanto regolato dalle costituzioni dell’Iberia romana (tra l’altro, con procedimento inverso ma altrettanto valido, quest’ultime hanno contribuito a meglio comprendere alcuni aspetti delle costituzioni italiane). E tuttavia, accanto a questo tipo di testimonianza epigrafica, per tipologia più direttamente accostabile ai bronzi spagnoli, un ruolo importante è stato rivestito dalla documentazione epigrafica di tipo frammentario, vale a dire dalla miriade di iscrizioni di vario tipo (onorarie, funerarie, decreti decurionali, etc.), provenienti da ogni parte dell’impero (ma, in particolare, ancora una volta da Spagna e Italia), che hanno

3. Vd. oltre per riferimenti bibliografici a questo particolare aspetto del problema.

4. Su cui da ultima, con ampia discussione bibliografica, Das Graças Pinto de Britto 2014.

ulteriormente contribuito a completare il mosaico di informazioni forniteci dagli statuti della *Baetica*.

Tra queste, vale la pena qui citare un'iscrizione che menziona, a proposito della raccolta dei voti in un municipio della *Baetica*, una curia dedicata ai soli liberti (*curia libertinorum*); come si intuisce, una tale testimonianza, su cui ci soffermeremo lungamente oltre, spalanca letteralmente le porte ad un campo di ricerca particolarmente complesso, ponendo essa dei precisi richiami, a livello locale, alla *curia incolarum* della *Lex* di Malaca, ma anche, a livello centrale, alle modalità tramite cui i liberti votavano a Roma.

Un'iscrizione, dunque, che pure ha ricevuto scarsissima attenzione, dimostra icasticamente quello schema dialettico tra legge centrale e legge locale che costituirà, per così dire, il *fil rouge* della presente indagine, a fronte dell'apparente eterogeneità dei temi di volta in volta trattati.<sup>5</sup>

A questo proposito, è necessario un chiarimento sul tipo di problemi su cui si è scelto, programmaticamente, di concentrare l'attenzione, a scapito di altre questioni che, seppur di pari interesse, sono state toccate solo marginalmente. Come accennato, l'evidenza epigrafica presa in esame, arricchita da una mole non indifferente di informazioni provenienti da documenti di altro tipo, risulta particolarmente ricca e dettagliata nella descrizione dei meccanismi amministrativi, inclusi quelli di carattere elettorale, vigenti nelle comunità periferiche dell'impero romano. A fronte di questo vastissimo panorama è stato necessario scegliere quei temi che, più di altri ed in particolar modo, potessero rendere icasticamente un'idea della problematicità delle questioni affrontate e soprattutto andassero a toccare i vari protagonisti del momento elettorale in tutti i suoi aspetti: il popolo, innanzitutto, il soggetto che, in modi ben definiti, dava un'impronta ben precisa alla vita politica locale grazie all'espressione del suffragio entro l'assemblea comiziale; in secondo luogo i magistrati. A questo proposito, si è scelto di concentrarsi su un solo tipo di magistratura elettiva, la questura, poiché essa, a fronte delle altre cariche locali, appare come la più problematica e, contemporaneamente, come la meno esplorata. Sempre in campo di cariche pubbliche, si è poi scelto di approfondire in particolare due figure, il *praefectus* e l'*interrex*, che non provenivano da un regolare suffragio popolare ma dalla nomina, effettuata in situazioni e secondo modalità particolare, da parte di altri magistrati regolari o da parte dei decurioni. In questo modo, tramite cioè una trattazione mirata di figure precise, si è potuto avere un quadro complesso delle varie e numerose problematiche che concernevano le magistrature locali, elettive e non. In terzo luogo, ci si è soffermati su alcuni aspetti relativi allo status di decurione, quello status, cioè, a cui tutti gli ex magistrati, di regola, giungevano una volta usciti di carica. Anche in questo caso si è scelto di approfondire un tema relativo alla condizione di

5. Parte delle considerazioni svolte nel presente volume è stata presentata in una serie di studi preparatori pubblicati di recente: cfr. Russo 2018 e Russo 2018b. Complementare a questa indagine, per i temi ivi trattati, è da considerare Russo 2018a e Russo 2018c.

decurione che, pur essendo ampiamente testimoniato dalle fonti, non è stato mai esplorato, vale a dire quello della *dignitas* decurionale e della sua eventuale perdita (che implicava la decadenza dallo status di decurione, con tutta una serie di ripercussioni sui diritti civili e politici dell'ex decurione analizzati oltre).

Visto poi l'argomento principale di riferimento dell'indagine, vale a dire l'istituto elettorale locale in tutte le sue sfaccettature, non si poteva non soffermarsi sui vari metodi per distorcere il regolare funzionamento, anche perché essi sono ampiamente trattati proprio dalle costituzioni al centro dell'analisi.

A dimostrazione poi di quanto accennato sopra, e cioè dell'esistenza di precise analogie tra uso vigente a Roma e sua ricezione a livello periferico, vedremo un caso particolare di *commendatio* locale, un esempio, cioè, di applicazione di una procedura di età imperiale tipicamente romana (posta a disposizione dell'imperatore per la scelta dei candidati alle magistrature) entro l'agone elettorale di una comunità provinciale della *Baetica*.

## Circoscrizioni elettorali e comunità locali della *Baetica Romana*

1.1. Le circoscrizioni territoriali: *curiae*, *tribus* e *centuriae*. Quali criteri di definizione?<sup>1</sup>

Tra i vari aspetti afferenti all'istituto elettorale minuziosamente definiti dalla costituzione di Urso e dalla *Lex* di Malaca uno in particolare concerne il criterio adottato al momento della suddivisione del corpo civico locale in sezioni elettorali, dette *curiae*.<sup>2</sup>

In primo luogo, specifichiamo che, come a Roma, anche a Malaca (o in ogni altro centro della *Baetica* interessato dalla concessione dello *ius Latii* da parte di Vespasiano), il voto popolare si esprimeva tramite suffragi collettivi riconducibili alle *curiae*.<sup>3</sup>

Non torneremo in questa sede sul coinvolgimento del *populus* nel meccanismo elettorale, problema questo che abbiamo avuto modo di affrontare altrove.<sup>4</sup> Altri aspetti meritano particolare interesse. La *Lex* di Urso e la *Lex Flavia municipalis* attribuiscono ai *duoviri iure dicundo* l'obbligo di definire le *curiae* collocando in esse nel modo più "appropriato"<sup>5</sup> i *cives*, secondo una procedura che il capitolo 16 della *Lex Ursonensis* definisce *adscriptio*; l'*adscriptio* dei coloni nelle *curiae* è attribuita ai *duoviri*, la cui funzione deve essere svolta *aequissime*.<sup>6</sup> [-

1. Questo capitolo riprende in sintesi temi trattati in Russo 2018. Si è scelto di tornare anche in questo contesto sul problema della suddivisione del *corpus* di cittadini in distretti elettorali alla luce della funzione delle assemblee nei meccanismi elettorali locali e del ruolo del *populus* nei confronti dei magistrati e dei decurioni, problemi, quest'ultimi, su cui ci si soffermerà in dettaglio nelle pagine seguenti.

2. Come accennato, è in particolare la *Lex Malacitana* a fornirci massimamente i dettagli relativi all'istituto elettorale a livello locale della città di Malaca e, si presume, di tutti quei centri che furono interessati dalla *Lex Flavia municipalis*.

3. A questo proposito si vedano soprattutto i capitoli 50-59 della *Lex* di Malaca. Per i significati che il termine *curia* assume nell'evidenza documentaria romana cfr. Gervasio 1910, 1388-1401 ed in particolare 1394-1398 per le *curiae* locali, nel senso di ripartizioni civiche modellate sull'esempio delle *curiae* romane.

4. Russo 2018.

5. Vd. oltre per questo particolare aspetto.

6. Cfr. il breve commento al capitolo ursonense di Caballos Rufino 2006, 266-267.

- -]im erit colonos quam aequissimo curiato / [- - -] colon(ŕ) adscribentur IIvir(is) qui erunt quam / [- - -] fa]cere ius potestasque esto.

Chiunque fosse stato trovato a votare nella *curia* di non appartenenza sarebbe stato bandito dalle cariche pubbliche della città per un quinquennio (capitolo 15), a dimostrazione di come la distribuzione dei coloni nelle *curiae* appropriate rappresentasse un momento assai delicato dell'istituto elettorale e prima ancora della vita pubblica locale.<sup>7</sup>

Anche a Malaca, tutto era fatto perché coloro che erano in possesso di diritto di voto (i *municipes* dunque, ma anche gli *incolae* con diritto di voto, sebbene qui non siano menzionati, come vedremo oltre<sup>8</sup>), sotto controllo, votassero nella *curia* appropriata (*Lex Malacitana*, capitolo 55). Alla luce del capitolo dello statuto ursonense, è facile pensare che l'obiettivo di queste regole fosse primariamente evitare brogli elettorali, come doppie votazioni o votazioni nella *curia* non pertinente, come indica la presenza di tre *custodes* presso ogni *cista*, non appartenenti alla *curia* sotto controllo, che garantiscano sotto giuramento il regolare svolgimento del processo elettorale.

Anche la *Lex* di Irni afferma l'inderogabile compito dei primi *duoviri* del municipio istituire le curie (unidici nel caso specifico) in cui dividere la comunità (*Lex Irnitana*, capitolo L):<sup>9</sup> *Ut IIvir(ŕ) iure [dicu]ndo curias d(um) t(axat) XI constituent. IIviri iur[el dicu]nd[ŕ], qui primum in municipio Flauio Irnitano [erunt], d[ic]eb[us] LXXXX proximis, quibus ha<e>c le[x] in [it] mun[icip]um [pe]rlata erit, curanto uti arbitrato maioris part[is] dec[ur]ionum, cum duae partes non minus decurionum ad[er]unt, curiae constituentur, dum ne amplius.* Il capitolo dimostra come le *curiae* fossero strutture fondamentali al funzionamento della vita pubblica locale, proprio perché rientravano tra le prime istituzioni a dover essere definite al momento della fondazione municipale. Senza la determinazione delle *curiae*, infatti, non sarebbe stato possibile dare l'avvio alla vita politica e amministrativa della comunità. E tuttavia, le testimonianze appena viste non dicono nulla – a causa verosimilmente delle lacune del testo – sui criteri tramite cui esse venivano fondate.

La suggestione del sistema tribale romano ha indotto a pensare che le *curiae* fossero circoscrizioni elettorale disegnate su base territoriale a cui ci si iscriveva in base al luogo di residenza o in base alla dislocazione proprietà terriere. E

7. Edizione tratta da Caballos Rufino 2006. Per un commento, anche linguistico, del capitolo 15, cfr. Caballos Rufino 2006, 224-265. Il capitolo 16 della *Lex* di Urso, più frammentario, indica come i *duoviri* dovessero registrare i coloni *curiatim* anche in un secondo tempo. Il capitolo sembrerebbe riferirsi alla registrazione dei nuovi coloni e dei figli legittimi dei coloni già registrati, in occasione del censo quinquennale: a questo proposito, cfr. Caballos Rufino 2006, 266 e Russo 2018.

8. Per l'incolato nell'evidenza documentaria dall'Iberia romana vd. in particolare Rodríguez Neila 1978.

9. Edizione da Lamberti 1993.

tuttavia, l'esistenza di eccezioni,<sup>10</sup> che abbreve vedremo, dimostra come il criterio dell territorialità non fosse l'unico vigente.

Nel paragone tra le minuziose regole degli statuti spagnoli e altri sparsi riferimenti a (possibili) suddivisioni elettorali di altro contesto (riconoscibili come tali per l'uso di termini quali *curia* o *tribus*, e forse anche *centuria*<sup>11</sup>), la differenza di denominazione di tali distretti emerge con evidenza; si pone immediatamente il problema di capire se dietro l'uso del termine *tribus* ci fosse un criterio di suddivisione del corpo civico diverso per quelle comunità che, invece, adottavano il termine *curia*.

Fino scoperta degli ultimi frammenti<sup>12</sup> della *Lex Ursonensis* si pensava in effetti che l'uso di *tribus* e *curia*, seppur basato su un comune criterio territoriale (analogo a quello adottato a Roma per la ripartizione in tribù), fosse dovuto alle differenti forme giuridiche di una comunità; si ipotizzava cioè che, se municipio, esso fosse diviso in *curiae* (come testimoniato espressamente dai capitoli elettorali della *Lex Malacitana*), se colonia, essa fosse invece strutturata in tribù.<sup>13</sup> Tale suddivisione, certo comoda per quanto schematica, non è più ritenuta valida da quando sono stati scoperti i sopra visti (e altri) frammenti della *Lex* di Urso, che testimoniano come anche in quella comunità, giuridicamente colonia, il corpo civico fosse diviso in *curiae* al pari dei municipi di diritto latino della *Baetica*.<sup>14</sup>

10. Coarelli 2000, 101, a proposito delle *curiae* locali, ribadisce la loro natura territoriale così come la loro funzione elettorale: "analogamente a quanto avviene per le originarie tribù romane, sia nel caso delle urbane che delle rustiche". Per la natura territoriale delle tribù di Roma, cfr. Fraschetti, 1990, 181-192, e, più in generale, Cels-Saint-Hilaire 1995.

11. Ad esempio, il termine *curia* ricorre, oltre che nella *Lex Tarentina* (per cui cfr. *supra*) e nell'evidenza epigrafica spagnola, a Lanuvio (CIL 14, 2114 e 2120: Donati 1971 e Pasqualini 2005) e a Turris Libisonis (CIL 10, 7953: Mastino 1992, 34). Per quanto riguarda il termine *centuria* si veda ad esempio Panormus, da cui proviene un'iscrizione in cui ricorre il termine *centuriatim* (CIL 10, 7295: Bivona 1970, 47-50, nr. 31 e tav. XXIII; Wilson 1990, 176; Buonocore 1992, n. 53; Prag 2008, 75).

Il termine *tribus* ricorre ad Antiochia di Pisidia (Levick 1965, 53-62, 55), a Corinto (Torelli 1999, 551-554), a Lilibeo (Sartori 1957; una quarta attestazione testimoniantе dodici tribù nella locale colonia è riportata da Barbieri 1961, 50), ed infine nel capitolo 101 della *Lex Ursonensis* stessa (che pure impiega in altri capitoli il termine *curia*). A proposito del termine *centuriae*, bisogna precisare che esso, in un'iscrizione dal municipio di Arva, indica delle circoscrizioni rurali piuttosto che urbane, assumendo dunque un'accezione differente da quella che qui ipotizziamo per altre attestazioni. Si tratta del documento CIL 2, 1064, su cui si veda Haley 2003, 156 con indicazioni bibliografiche. *Contra*, Johnston 2017, 28, che intende tali *centuriae* come suddivisioni urbane, nonostante i nomi di esse rimandino esplicitamente a realtà rurali.

12. Per la cui edizione vd. Caballos Rufino 2006.

13. Fu in particolare Mommsen 1905b, 213, a ritenere che la tribù fosse una circoscrizione tipica delle colonie, così come la curia lo sarebbe stata per i municipi. E tuttavia, già prima della scoperta dei nuovi frammenti della *Lex* di Urso (dove vengono esplicitamente menzionate le *curiae*), Reid 1913, 439, notava, a proposito delle *curiae* delle città africane, che esse sono testimoniate in centri dal diverso *status* giuridico. Cfr. anche Hardy 1912, 46 e Levick 1965, 55.

14. Ulteriori considerazioni in Russo 2018.

Si continua invece a credere che la suddivisione e successiva registrazione del corpo civico si basasse primariamente su un criterio territoriale: ad una *curia* sarebbe corrisposta una parte della città (o del suo territorio), e nella medesima curia si sarebbero registrati i *municipes* residenti in quell'area (o possessori di territori in determinate aree dell'*ager* locale).<sup>15</sup>

La documentazione epigrafica di Pompei ha indotto ulteriormente a ritenere che il criterio territoriale fosse l'unico applicabile. È stato infatti proposto di vedere nelle *regiones* in cui la città di Pompei sarebbe stata divisa<sup>16</sup> delle corrispondenti sezioni elettorali, definite territorialmente a cui ci si iscriveva sulla base del luogo di residenza.<sup>17</sup>

## 1.2. Una *curia* particolare: la *curia incolarum* di Malaca

Si accennava sopra a eccezioni che sembrano suggerire come il principio della territorialità come criterio basilare della registrazione dei cittadini nelle sezioni elettorali non fosse applicato invariabilmente, e che, perciò, dovessero esistere criteri a esso alternativi.

Particolarmente interessante in questo senso il capitolo 53 della *Lex Malacitana*, relativo alle modalità di voto prescritte per gli *incolae* del municipio locale: *quicumque in eo municipio comitia Irviris, item aedilibus, item quaestoribus rogandis habebit, ex curiis sorte ducito unam, in qua incolae, qui cives R(omani) Latinive cives erunt, suffragium ferant eisque in ea curia suffragi latio esto*. Secondo quanto disposto dal capitolo, gli *incolae* locali avrebbero dovuto votare in una *curia* che, di elezione in elezione, doveva essere estratta a sorte. Questo metodo di selezione della *curia* destinata agli *incolae* ha indotto a scorgere nello statuto di Malaca un preciso

15. Tale convinzione è stata ribadita anche contro l'ipotesi che, proprio nelle comunità interessate dalla *Lex Flavia municipalis*, la suddivisione in *curiae* si basasse su criteri non territoriali ma piuttosto di tipo gentilizio, come sostiene Lebek 1995. Per l'ipotesi di Lebek, opinabile in più punti, cfr. Russo 2018.

16. Sull'ampio dibattito sulla natura dei *vici* e *pagi* di Pompei si veda, oltre a contributi più datati quali Mau 1918, Mau 1937, 165-168, Della Corte 1965, 34, 364-365, De Carlo 2007 con sintesi della bibliografia precedente.

17. La tesi che le cinque *regiones* pompeiane fossero circoscrizioni territoriali e come tali sezioni elettorali fu sostenuta per primo da Willems 1887, 86-89, per poi essere ripresa e sviluppata da Castrén 1975, 79-82. Tale teoria è stata ulteriormente ribadita da Jongman 1988, 282. Anche Staccioli 1979, 109-110, 121-122, sostiene che il *vicus* rappresentasse, molto probabilmente, una circoscrizione elettorale. Contro l'interpretazione che attribuisce ai *vici* di Pompei una natura primariamente elettorale vd. Amodio 1996, 464-465, che anzi pone in dubbio l'esistenza dei *vici* stessi. *Contra* De Carlo 2007, 74. In generale, si ritiene che le sezioni elettorali locali coincidessero con le suddivisioni territoriali funzionali alla registrazione del cittadino nella sezione elettorale appropriata. Coarelli 2000, 93-98, 108, rivaluta il legame tra circoscrizione territoriale e sezione elettorale ipotizzando l'esistenza di cinque *regiones* locali (o quartieri, entità comunque di dimensione maggiore rispetto ai *vici*), ciascuna delle quali poteva comprendere anche territorio rurale. Discussione della tesi di Coarelli, alla luce anche dei noti passi della *Pro Sulla* relativi al *corpus* civico pompeiano (LX-LXII), in Russo 2018.

richiamo della pratica impiegata a Roma per far votare i Latini presenti a Roma nel giorno delle votazioni (avendo essi la facoltà di esercitare lo *ius suffragii* che il loro status giuridico prevedeva), come testimoniato da Liv. XXV, 3, 17:<sup>18</sup> anche in quel caso, infatti, si procedeva ad estrarre a sorte la tribù in cui i Latini avrebbero votato, esattamente come accadeva, almeno dal punto di vista formale, a Malaca.<sup>19</sup>

Il possibile parallelo con il caso dei Latini che votavano a Roma, d'altra parte, non spiega una peculiarità significativa del dettato della *Lex* di Malaca. Gli *incolae*, per essere considerati tali, dovevano necessariamente essere registrati nel municipio, poiché, in quanto *incolae*, erano tenuti ad avere il *domicilium* nel centro in cui risiedevano.<sup>20</sup>

Si tratta dunque di capire per quale motivo, e su quale base giuridica, gli *incolae* di Malaca, pur essendo regolarmente domiciliati nel municipio, dovessero poi votare, al momento dell'elezione, in una *curia* speciale estratta a sorte. Certamente, non perché essi non fossero regolarmente registrati nella città; e d'altra parte, si deve dedurre che essi non fossero registrati in nessuna curia, che altrimenti non ci sarebbe stato bisogno della *sortitio*. Di deduzione in deduzione, allora, potremmo chiederci non solo quale unità territoriale funzionasse da riferimento per la registrazione degli *incolae*, escluso che tali fossero le *curiae*, ma anche se davvero quest'ultime assolvessero a quelle funzioni amministrative che concordemente vengono loro assegnate su suggestione del modello tribale romano.

Per rispondere a tali interrogativi, sarà necessario indagare più da vicino il ruolo che gli *incolae* avevano a Malaca, così come ci è testimoniato dalla *Lex Flavia municipalis* grazie anche alla *Lex Irmitana*.

Una prima lettura delle misure menzionanti gli *incolae* contenute nella *Lex Irmitana* esplicita come quest'ultimi si trovassero in una situazione di svantaggio rispetto ai *municipes* sotto diversi punti di vista: gli *incolae* sono soggetti all'autorità giuridica degli *aediles* e certamente dei duoviri del municipio (capitolo 19), anche in questioni di carattere privato (capitolo 84); sono condannabili per pene relative ai beni pubblici del municipio (capitoli 69, 71); sono soggetti alle *operae* del municipio, ma non godono dei *commoda* dello stesso (capitoli 77, 79, 92); non hanno accesso a pratiche di *manumissio* né di tutela (capitoli 28, 29);

18. Per il voto dei cittadini delle colonie latine che si trovavano a Roma nel giorno dei comizi elettorali, cfr. Taylor 1966, 75; Nicolet 1980, 231. In realtà, il passo liviano si riferisce al processo intentato contro i *publicani* Postumius Pyrgensis e Pomponius Vientanus nel 212 a.C. di fronte ai comizi tributi. Tuttavia, si ritiene che la stessa procedura si riferisse alle consultazioni elettorali: Ribas Alba 2009, 65.

19. Rodríguez Neila 1978, 154-169; Poma 2001, 1049-1060, 1057; Russo 2018.

20. Questo valeva anche per gli *incolae* trasferiti: Gagliardi 2006, 329-340. Ampia trattazione del concetto di *domicilium*, in connessione anche all'incolato, in Licandro 2003, e Licandro 2004. Si veda a questo proposito anche Poma 1998, che riprende un passo di Labeone, secondo cui chi aveva le proprie attività in più luoghi non aveva, in definitiva, un *domicilium*. Questa posizione non riguarda tuttavia l'incolato, per il quale il *domicilium* rimane *condicio sine qua non*.

votano per le magistrature municipali (si veda la legge di Malaca, capitolo 54, seppur nelle modalità limitative prescritte dal capitolo 53, per cui cfr. *infra*), ma non possono dire la loro per quanto riguarda le grosse spese sostenute dal municipio (che invece devono essere approvate da *municipes* e *decuriones*, cfr. capitolo 79), e non possono conferire il titolo di *duoviro* all'imperatore (come invece spetta al decurionato e ai *municipes*, cfr. capitolo 24).

Tali caratteristiche sono state analizzate dalla critica moderna, soprattutto con l'obiettivo di chiarire la posizione giuridica e sociale degli *incolae* entro l'orizzonte delle comunità locali dell'impero romano.<sup>21</sup>

Ai fini della presente indagine, è necessario ribadire la chiave di volta giuridica della categoria stessa di *incola*, e cioè il *domicilium*. È stato infatti mostrato che, eccetto rarissimi casi,<sup>22</sup> nessuno poteva dirsi *incola* di una città senza che vi avesse preso il *domicilium*.<sup>23</sup> Naturalmente questo valeva per gli *incolae* che, avendo origine in un'altra comunità (*origo*), si erano trasferiti per motivi vari, soprattutto di natura economica (si pensi al caso del *negotiatores romani*<sup>24</sup>), in un altro centro, dove avevano impiantato non solo la *sedes* delle loro attività ma anche la loro *domus*, insomma la residenza.<sup>25</sup> D'altra parte, esisteva una seconda categoria di *incolae*, coloro cioè che, nel caso ad esempio di una fondazione coloniale, abitavano già nel centro destinatario della colonia, o più in generale coloro che non erano equiparati giuridicamente ai coloni o ai *municipes* di un determinato centro.<sup>26</sup> Anche quest'ultimi *incolae* erano tenuti ad avere il *domicilium* nel centro dove abitavano, esattamente come gli *incolae* trasferiti; la differenza, semmai, emergeva quanto alla cittadinanza, potendo esserci *incolae* stranieri, o indigeni secondo altra definizione, quelli cioè che abitavano in un centro, o nelle pertinenze territoriali di esso, prima di uno stanziamento coloniale o evoluzione in stato municipale, e *incolae* romani, quegli *incolae* cioè che avevano *domicilium* in un centro ed erano cittadini romani.

Se questa è la descrizione teorica, a grandi linee, dei diversi tipi di *incola*, come si applicava l'incolato nel municipio malacitano? O meglio, quali *incolae* erano presenti a Malaca? Gettare luce sull'identità degli *incolae* menzionati nel capitolo 53 della *Lex Malacitana* contribuirà certamente a chiarire il metodo di voto del tutto peculiare scelto per questa categoria di residenti.

Negli studi moderni relativi alla *Lex Flavia municipalis*, gli *incolae* menzionati nel testo sono stati considerati come un gruppo internamente omogeneo dal

21. Cfr. soprattutto Portillo Martin 1983; Gagliardi 2006 (con bibliografia).

22. Per cui si veda l'analisi di Gagliardi 2006, 408-426.

23. Da non confondersi con i *consistentes*, per cui vd. Gagliardi 2006, 432.

24. Come ipotizzato, ad esempio, da Gagliardi 2006, 49. Cfr. anche Pavis D'Escurac 1988, 57-68.

25. Su altri tipo di *domicilium*, come anche l'assenza di *domicilium* stesso, cfr. Gagliardi 2006, 333 e soprattutto Licandro 2003 e Licandro 2004.

26. Sugli *incolae* indigeni come conseguenza giuridica del processo di colonizzazione / municipalizzazione voluta da Roma, cfr. in particolare Poma 2001.

punto di vista giuridico, e perciò distinti in blocco dal resto dei *municipes*.<sup>27</sup> Questa lettura è in effetti autorizzata dalla lettura dei passi che prendono in considerazione gli *incolae*: in tutti questi casi, gli *incolae* appaiono in espressioni che hanno l'aspetto di vere e proprie formule: nel capitolo 19 (da Irni), *municipus incolisque*; nel capitolo 69 (da Irni) essi sono menzionati come *eius municipi munic[ep]s incola{e}ue erit*; nel capitolo 71 (da Irni), *cum municpe incola{e}ue eius municipi*; nel capitolo 83 (da Irni), *municipes incolaeue eius municipi*; nel capitolo 84 (da Irni) [*qu*]i eius] *municipi municipes incolaeue*, e, poco oltre, *municeps incolaeue*; infine, il capitolo 94 (da Irni) riafferma, in modo riassuntivo, come *incolae* e *municipes* costituissero due gruppi giuridicamente nel municipio, *huic legi uti municipes parere debuerint, ita eius municipi incolae parento*. Fin qui dunque, ci troveremo di fronte ad un tipico e ampiamente attestato caso di convivenza di due gruppi distinti sul piano giuridico.<sup>28</sup>

Il capitolo 53 della *Lex Malacitana* fornisce un indizio decisivo per definire una categoria ristretta di *incolae* domiciliati nel municipio: *quicumque in eo municipio comitia Iuribus, item aedilibus, item quaestoribus rogandis habebit, ex curiis sorte ducito unam, in qua incolae, qui ciues R(omani) Latiniue ciues erunt, suffragi[a] ferant, eisque in ea curia suffragi latio esto*. Il dettato è esplicito nel definire gli *incolae*: *qui ciues Romani Latiniue erunt*. Si capisce allora come l'inciso non definisca gli *incolae* nella loro totalità, ma specifichi un sottogruppo particolare di *incolae*, appunto quelli che, domiciliati nel municipio malacitano, erano in possesso della cittadinanza romana o latina,<sup>29</sup> ad implicare che a Malaca erano domiciliati anche *incolae* che non erano cittadini romani e latini (e che perciò non avevano il diritto di voto).<sup>30</sup>

Sebbene siano state avanzate varie ipotesi sulla natura della "latinità" di tali *incolae*, non pare dubbio che essi fossero, sotto ogni punto di vista, *cives* di diritto latino, magari provenienti da altri *municipia* della *Baetica*, a cui era stato concesso lo *ius Latii* da Vespasiano.<sup>31</sup> Ad ogni modo, gli *incolae* romani o latini di Malaca si trovavano nel municipio in forma stabile, avendovi il loro *domicilium*. Il sistema del sorteggio, dunque, non aveva lo scopo di rimediare al fatto che essi non risultavano registrati in nessuna *curia*, poiché, come detto, incolato e *domicilium* erano strettamente connessi.

27. Sulla distinzione tra *incolae* e *municipes*, *incolae* e *coloni*, *incolae* e *peregrini* e così via, cfr. Gagliardi 2006, 46-120 (con ampia casistica raccolta); Mrozek 1984 (con riferimento alla situazione italyca).

28. Sulla base delle testimonianze citate non sembra potersi dire qualcosa di più preciso su tali *incolae*, se cioè essi fossero, ad esempio, *peregrini* o indigeni, *intramurani* o *extramurani*. Sui vari tipi di *incolae*, cfr. in generale l'ampio studio di Gagliardi 2006 e da ultimo Russo 2018.

29. Ha richiamato l'attenzione su questa precisione, sottolineando nel contempo l'equivalenza, dal punto di vista della *Lex Malacitana*, tra Latini e Romani, Zecchini 1990, 139-146, 145.

30. Per ulteriori considerazioni sulla posizione di svantaggio degli *incolae* entro l'orizzonte municipale, cfr. da ultimo Russo 2018.

31. Sul problema di *incolae* definiti *cives latini*, vd. Russo 2018.

1.3. La *curia libertinorum*

Appurata l'identità, in base al testo pervenutoci, degli *incolae* muniti di *ius suffragii*, si profilano due ulteriori problemi: il motivo per cui essi dovessero votare in una sola *curia*, oltretutto estratta a sorte; dove (e se) fossero registrati questi *incolae*, visto che nessuna *curia*, ammesso che le *curiae* accogliessero tutti i *municipes* registrati in base alla loro residenza, sembrava poterli accogliere stabilmente in relazione al loro *domicilium*.

L'evidenza epigrafica ci mostra un caso poco esplorato e, per molti versi, analogo a quello degli *incolae*, poiché testimonia le modalità di registrazione ad una *curia* per una specifica categoria giuridica senza che si applicasse un criterio territoriale.

Un'iscrizione ha restituito notizia dell'esistenza di una *curia* dedicata ai soli liberti: (AE 2009, 582; *Baetica*, Maguilla / Baeturia Turdulorum<sup>32</sup>): - - - - - / [- - - *supra*] *scriptae* [sunt - - - / - - -] unto *quiq(ue) m*[- - - / - - -] *t erunt ita uti* [- - - / - - -] *libe?*] *risq(ue) eorum qui e* [- - - / - - -] *curia una libertino*[rum - - - / - - -] *t erit in ea curia* *libertin* - - - / - - -] *t qui eorum pubes e* [- - -] / (vacat) / [- - -] *comitia ex h(ac) l(egē) habere* [- - - / - - -] *quam is IIIvir co*[mit - - - / - - -] *et satisdare op*[ortebit - - - / - - -] *ve ex h(ac) l(egē) de*[- - - / - - -] *quam*[- - -] / - - - - -

Il frammento da Maguilla, secondo gli editori appartenente ad uno statuto municipale locale, pone una serie di problemi che riguardano da vicino il tema elettorale.<sup>33</sup> Nonostante la difficoltà di lettura del testo, dall'iscrizione si desume l'esistenza di una *curia* dedicata ai soli liberti, a cui dovevano essere iscritti anche i figli di quest'ultimi.<sup>34</sup> Che si tratti di una misura di tipo elettorale è esplicitato dal termine *comitia* (ripetuto due volte), che indica, evidentemente, il ruolo svolto dalla *curia libertinorum* all'interno dei comizi locali. Inoltre, sulla base anche di quanto sopra visto a proposito della *Lex* di Urso, dove è preciso compito dei duoviri assegnare i coloni nelle rispettive *curiae*, si può ragionevolmente accettare che la medesima funzione fosse attribuita ai quattuorviri citati nel frammento.

32. Il frammento, preso brevemente in esame da Iñesta Mena – Saquete Chamizo 2009, è stato attribuito ad un capitolo sconosciuto della *Lex Imitana*. González 2015 ritiene invece che esso appartenga allo statuto di una colonia.

33. L'iscrizione di Maguilla costituisce un esempio dell'esistenza, certo problematica, di *quattuorviri iure dicundo* in municipi e colonie della Spagna. Anche in assenza della specificazione del carattere giurisdicente della carica, è la funzione stessa dei quattuorviri ad indicarla: essi infatti, al pari dei duoviri (magistrati supremi e quindi giurisdicenti) della *Lex Malacitana*, sovrintendono alle operazioni del voto (tra l'altro, i duoviri della *Lex Malacitana* sono citati, nei capitoli elettorali, senza la dicitura relativa alla funzione giurisdicente). Per i quattuorviri nell'evidenza epigrafica spagnola si veda: Pérez Zurita 2004; Le Roux 2013; Melchor Gil 2013a.

34. Come è noto, in età imperiale era comunemente accettato l'uso sinonimico dei termini *libertus* e *libertinus*, entrambi riferibili, senza distinzioni semantiche o giuridiche alla condizione di un ex-schiavo. Precedentemente, in età repubblicana, il termine *libertinus* indicava il figlio di un *libertus*. In sintesi (con ampia bibliografia di riferimento), Földi 2005.

Il dato più interessante, e al contempo più problematico, che emerge dal frammento è appunto l'esistenza di una *curia* dedicata all'espressione del voto da parte dei liberti del centro interessato dalla legge di cui l'iscrizione fa parte. Questa *curia* poteva essere dedicata ai soli liberti (una *curia* cioè esistente di per sé e ben distinta dalle altre), o, in alternativa, essere una *curia* qualunque (anch'essa estratta a sorte?), in cui si faceva confluire il voto dei liberti. In realtà, sebbene entrambe le ipotesi siano possibili, a ben vedere, sembra potersi ipotizzare, sulla base del testo dell'iscrizione, che la *curia libertinorum* raggruppasse solo liberti: [- - -/- - -]uria una libertino[rum - - -/- - -]t erit in ea curia li[bertin - - -/- - -]t...

Ancora una volta, l'uso in voga a Roma potrebbe fornire un diretto e possibile modello di riferimento per quanto disposto dallo statuto locale. A Roma, la collocazione dei liberti nelle tribù fu oggetto di intensi dibattiti e numerose e spesso contrastanti misure legislative, il cui scopo ultimo era quello di limitare il peso degli ex schiavi al momento della votazione.<sup>35</sup> Se nel 312 a.C., durante la censura di Ap. Claudio, i liberti furono inizialmente distribuiti in tutte le tribù (Diod. Sic. XX, 36, 4; Plut. *Pobl.* 7; cfr. Liv. IX, 46), già a partire dal 304 a.C., si sentì l'esigenza, tradotta in pratica da Q. Fabio e P. Decio, di assegnare gli ex-schiavi alle sole tribù urbane.<sup>36</sup> La tendenza a ridurre quanto possibile il peso elettorale degli ex schiavi, concentrandone il suffragio, si manifestò nel 220 a.C.<sup>37</sup> e ancora nel 169 a.C., quando il voto dei liberti fu concentrato in una sola tribù urbana, l'Esquilina (Liv. XLV, 15, 4-5).<sup>38</sup>

Tale meccanismo aveva un significato del tutto particolare a Roma, soprattutto a causa del sistema elettorale vigente in città e del gran numero di diseredati che popolava l'*urbis*, il cui voto diverrà particolarmente importante, ad esempio, negli anni immediatamente successivi la Guerra Sociale. Non sappiamo quale fu la sorte dei liberti tra i provvedimenti del 169 a.C. e la proposta di P. Sulpicio Rufo, nell'88 a.C., di ridistribuire i cittadini in tutte le tribù (*Lex Sulpicia de novorum civium et libertinorum suffragio*),<sup>39</sup> non potendosi dire in cosa consistette la *Lex de libertinorum suffragiis* proposta dal console Emilio Scauro nel 115 a.C. (*De vir. ill.* 72.5: *legem de sumptibus et libertinorum suffragiis*

35. Su tale questione, in sintesi Sherwin.White 1973, 324.

36. Per un sintetico ma completo quadro delle proposte legislative a questo proposito, cfr. la tabella fornita da Fabre 1981, 136, e, più in generale, 131-141.

37. In realtà, la *Periocha* 20 menziona per il 221/220 a.C. una riforma della collocazione dei liberti nelle tribù urbane che sembra presupporre una situazione diversa da quella testimoniata per il 304 a.C.: *libertini in quattuor tribus redacti sunt, cum antea dispersi per omnes fuissent, Esquilinam, Palatinam, Suburanam, Collinam*. Lo stesso Livio (IX, 46) afferma che nel 304 a.C. gli ex schiavi furono concentrati nelle sole quattro tribù urbane.

38. Russo 2018.

39. Liv. *Per.* 72. Per un riassunto della polemica relativa al censo dei liberti negli anni delle guerre civili, cfr. Mouritsen 2011, 77-79.

*tulii*);<sup>40</sup> visti anche gli ultimi provvedimenti proposti in relazione a questa problematica, è certo che la posizione dei liberti rimase sempre svantaggiata, dal punto di vista elettorale, sebbene non si possa dire con certezza se gli ex schiavi fossero ancora distribuiti in una sola tribù, l'Esquilina, o se fossero censiti almeno nelle tribù urbane come un tempo (e come forse ristabilito dalla proposta di Emilio Scauro). Ad ogni modo, ciò che qui interessa in particolare è l'esistenza di una tribù in cui, almeno per un certo periodo di tempo, dovettero essere censiti tutti i liberti, compresi quelli che, fino al 169 a.C., per motivi vari erano registrati anche nelle tribù rustiche, e il carattere limitativo, specialmente dal punto di vista elettorale, di tutte le misure atte a restringere quanto possibile il potere dei liberti.<sup>41</sup>

Un'inversione di tendenza fu segnata dalla legge fatta passare dal tribuno della plebe C. Manilio nel 67/66 a.C. ed immediatamente abolita dal senato, che prevedeva che i liberti votassero nella tribù dei loro patroni (C.D. XXXVI, 42). Tale legge, dunque, cercava di inquadrare il voto dei liberti all'interno della questione del *domicilium*, che si legava a quello dei loro patroni, al contrario di quelle misure, di tipo restrittivo, che di fatto scindevano quel legame,<sup>42</sup>

40. Taylor 1960, 141-143 ipotizza giustamente che la proposta di legge di Emilio Scauro mirasse a migliorare le condizioni, già pessime, dei liberti, magari proponendone una redistribuzione almeno tra tribù urbane. Cfr. Mouritsen 2011, 77.

41. A Roma, l'assimilazione dei liberti al proletariato urbano aveva senso a causa delle grandi dimensioni della massa popolare, il cui potere veniva racchiuso in poche tribù (cfr. Russo 2018). Per quanto riguarda il caso di Maguilla, non sappiamo di quante *curiae* fosse composta la città a cui il frammento si riferisce; supponendo, per esempio, che esse ammontassero ad undici, come nel caso di Irni (*Lex Irnitana*, capitolo L), vediamo bene che le chances che la curia dei liberti potesse giocare un ruolo anche a livello elettorale erano superiori a quelle che i liberti di Roma potevano sperare di avere. Come si è visto nel caso della *curia incolarum*, il sistema elettorale descritto dalla *Lex Malacitana* prevedeva infatti che la prima curia da scrutinare dovesse essere tirata a sorte, e che poi seguisse lo scrutinio di tutte le altre secondo un ordine che non ci è noto. Poteva allora darsi il caso che ad essere estratta come prima curia fosse proprio quella che includeva i liberti e che quindi il loro voto fosse sicuramente conteggiato.

Per determinare se la concentrazione dei liberti in una curia avesse scopo discriminatorio o meno sarebbe necessario definire fino a che punto l'insieme dei liberti incidere sul tessuto sociale locale. In dottrina (cfr. ad esempio Mouritsen 2011, 207) si evidenzia la singolarità del fatto che, a livello locale (in vari contesti), i liberti siano maggiormente attestati nell'evidenza epigrafica rispetto agli ingenui; tale dato è spesso stato utilizzato in calcoli di tipo demografico, per dimostrare, con diverse posizioni, l'importanza, se non la preponderanza, dell'elemento libertino nel tessuto sociale di Roma e più in generale dei centri dell'impero. In assenza di dati relativi alle comunità spagnole interessate dagli statuti a noi giunti, non possiamo dire se anche in quel contesto geografico si sentì l'esigenza di limitare il peso elettorale di un elemento sociale che poteva anche essere prevalente dal punto di vista numerico. Per il ruolo dei liberti nella società della Spagna romana così come è testimoniato dall'evidenza epigrafica, cfr. Hernández Guerra 2013 e Hernández Guerra 2016.

42. Cfr. Ulpiano in D. 50.1.5. La tendenza che sin dalla fine del quarto secolo si affermò fu dunque quella di concentrare i liberti in poche circoscrizioni, andando dunque a recidere quel rapporto, altrimenti stretto, tra patrono e schiavo libero, ancora affermato da giuristi dell'epoca antonina e severiana, secondo cui il liberto non aveva altra città d'origine che quella del suo ex-padrone

collocando i liberti nelle sole tribù urbane al di là del loro luogo effettivo di residenza (o di quello dei loro patroni).<sup>43</sup> In questo senso, si trattava di un'equiparazione ancora più pronunciata con gli *ingenui*, e soprattutto stabiliva, anche per i liberti, una diretta connessione tra *domicilium* e voto, sebbene il *domicilium* corrispondesse a quello del patrono. La distanza tra quest'ultima misura e quella prevista dall'iscrizione sopra menzionata non potrebbe essere più evidente, dato che proprio l'iscrizione testimonia una ripartizione di tipo giuridico piuttosto che territoriale. Il criterio applicato dall'iscrizione di Maguilla è infatti di tipo giuridico, non territoriale: come nel caso di Roma, gli ex schiavi sono concentrati in una determinata circoscrizione appunto come conseguenza del loro *status* giuridico, non perché tale *curia* si riferisse ad un particolare distretto territoriale.

In analogia a quanto previsto a Roma, appare verosimile che la misura riferita dal frammento di Maguilla rispondesse alla necessità di contenere il peso elettorale di un gruppo di individui fondamentalmente estraneo all'orizzonte giuridico della comunità. Una tale misura collima bene con il contenuto della *Lex Visellia de libertinis* (24 d.C.), che vietava ai liberti di candidarsi alle magistrature e di fatto sbarrava loro l'accesso ai decurionati locali.<sup>44</sup> Nonostante le misure prese grazie alla *Lex Iunia Norbana*, che migliorò, in vari modi, lo *status* dei liberti manomessi non secondo le regole prescritte<sup>45</sup>, in età alto-imperiale si tese a definire, in senso restrittivo, lo status di liberto, come, peraltro, dimostra la sopra citata *Lex Visellia*.<sup>46</sup>

La stessa attenzione, sempre a livello locale, nel definire chiaramente la condizione di *libertus* sotto molteplici punti di vista emerge, come accennato, in vari capitoli della *Lex Flavia municipalis*,<sup>47</sup> dai quali si evince la volontà di preservare la posizione dell'antico *dominus* nel caso in cui un liberto ottenesse la

43. Naturalmente, il legame patrono – liberto, anche dal punto di vista del *domicilium*, avrebbe potuto non scindersi se il *patronus* risiedeva in una delle tribù urbane; resterebbe comunque la possibilità che il liberto potesse essere iscritto in una tribù urbana al di là del suo *domicilium*, foss'anche quest'ultimo proprio in una tribù urbana.

44. D. 9.21.1: *Lex Visellia libertinae condicionis homines persequitur, si ea quae ingenuorum sunt circa honores et dignitates ausi fuerint attemptare vel decurionatum adripere*. Per altri aspetti della *Lex Visellia*, cfr. Rotondi 1912, 495. La *Lex Visellia* appartiene ad una serie di provvedimenti che, soprattutto a partire dall'età augustea, mirarono a riordinare molti aspetti dello status di *libertus*: nel 19 d.C. fu promulgata la *Lex Iunia Norbana*, che attribuì un nuovo status, paragonabile parzialmente a quello dei Latini coloniari, a quei liberti che fossero stati manomessi in modo non solenne: D. 40.12. Altre fonti in Rotondi 1912, 463. I *Latini iuniani* potevano acquistare la cittadinanza per *iteratio*, per *beneficium principis*, per benemerenze pubbliche e in base allo *ius liberorum*. Bibliografia all'indirizzo <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice490/?#souspartie2.1>. Ulteriori considerazioni in proposito, anche in relazione agli statuti iberici, in Russo 2018.

45. Le Roux 1991. Le restrizioni relative a questo tipo di *manumissio* si spiegano anche con la possibilità, per i *Latini Iuniani*, di acquisire la cittadinanza romana in modo più agevole.

46. Sia la *Lex Iulia de adulteriis* (18 a.C.), sia la *Lex Fufia Caninia* (2 a.C.) che infine la *Lex Aelia Sentia* (4 d.C.) limitarono per molti aspetti la manomissione degli schiavi, volte com'erano, tutte, a limitare manomissioni fraudolente: Humbert 1981, 209-216.

47. Su questi cfr. infra e Russo 2018.

cittadinanza romana (evidentemente per effetto della norma contenuta nel capitolo 97, secondo cui il figlio *ingenuus* di un liberto, dopo aver rivestito una magistratura, acquisiva la cittadinanza romana e la trasmetteva al padre, che, altrimenti, non l'avrebbe mai ottenuta, essendogli precluso l'accesso alle magistrature), ma anche l'attenzione per il liberto stesso, che, se manomesso secondo le regole prescritte dallo statuto, era equiparato in tutto e per tutto ad un *municeps* latino *optimo iure*.<sup>48</sup>

Per quanto riguarda le differenze e le analogie tra liberti e cittadini,<sup>49</sup> il documento di Maguilla ci fornisce un ulteriore dato: mentre i primi erano regolarmente iscritti nelle *curiae* municipali, i secondi, come si è visto, si trovavano concentrati in una *curia*, espressamente a loro dedicata. Tale discriminazione si riverberava anche sui figli dei liberti, che, come sembra emergere dalla pur frammentaria evidenza epigrafica, si trovavano iscritti nella stessa *curia* dei padri-liberti,<sup>50</sup> nonostante fossero ingenui a tutti gli effetti e avessero quindi pari diritti rispetto ai *cives*.

Come abbiamo accennato, le misure contenute nella *Lex Flavia municipalis* avevano lo scopo di limitare le manomissioni tramite una serie di regole rigide da applicare qualora un *dominus*, o la comunità, volesse rendere libero uno schiavo, con lo scopo di evitare un allargamento eccessivo della cittadinanza (che poteva poi portare a quella romana, secondo il meccanismo dello *ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum*, per cui si veda da ultimo Russo 2018a), ma anche di spezzare quei legami *dominus - libertus* che si sarebbero potuti creare – o rafforzare – in seguito ad una manomissione. Tali legami, va da sé, avrebbero poi potuto incidere al momento del voto. Il raggruppamento di tutti i liberti, compresi i loro figli, in una *curia*, avrebbe perciò limitato il voto di questi individui, che, al massimo, avrebbe prevalso solo in quella *curia*. D'altra parte, come nel caso della *curia incolarum*, non necessariamente bisogna pensare che tale misura fosse stata introdotta a causa dell'effettivo numero di liberti votanti. Come si è detto, è probabile che il legislatore centrale abbia prodotto una legge che prevedeva che i liberti votassero in una sola sezione, sulla falsariga di quanto accadeva a Roma, sebbene il contesto sociale e politico di un

48. È questo un aspetto ribadito in due diversi capitoli della *Lex Flavia municipalis*: al capitolo 28 (relativo alla manomissione da parte di cittadini del municipio di schiavi non pubblici) e al capitolo 72, dove peraltro si precisano altri aspetti, sempre a tutela degli ex-schiavi (in questo caso pubblici), e si procede ad un'interessante equiparazione tra il municipio irnitano e i municipi italici per quanto riguarda alcune questioni relative ai liberti manomessi secondo le regole prescritte e quindi divenuti *municipes* di diritto latino. Sulla questione cfr. D'Ors 1953, 298; *contra*, González – Crawford 1986, *The Lex, ad loc.* Sulla possibilità che i capitoli sopra menzionati evocassero la manomissione dei *Latini Iuniani*, vd. Fear 1990; Gardner 2001 e Vitali 2005. Sintesi in Russo 2018.

49. Su cui vd. da ultimo Russo 2018.

50. Su questo aspetto cfr. *infra*.

municipio della *Baetica*, ad esempio, non fosse davvero equivalente all'orizzonte di Roma.<sup>51</sup>

In ogni caso, il sistema di voto previsto dall'iscrizione di Maguilla non può non essere confrontato, più in generale, con il ruolo politico che era concesso ai liberti a livello locale. Come abbiamo visto, nella *Lex Flavia municipalis* i liberti potevano esercitare il diritto di voto, ma non potevano candidarsi alle magistrature, cosicché, di fatto, l'accesso al decurionato era loro precluso; in questo senso, è facile vedere nelle disposizioni previste dalla *Lex Flavia municipalis* un riflesso della *Lex Visellia*, atta appunto a limitare le *chances* di carriera politica da parte dei liberti.<sup>52</sup> Diversa la situazione della colonia cesariana di Urso, dove i liberti erano regolarmente ammessi al decurionato locale (*Lex Ursonensis*, capitolo 105), verosimilmente come riflesso della politica coloniarica di Cesare, che coinvolse in maniera importante anche l'elemento libertino.<sup>53</sup> Se è vero, come è stato affermato, che solo con l'esperienza coloniarica cesariana i liberti ebbero accesso alle cariche cittadine locali in contrasto con la pratica precedente e successiva,<sup>54</sup> la *curia libertinorum* di Maguilla apparirebbe in definitiva come risultato di una misura atta a limitare quanto possibile il potere elettorale attivo dei liberti, in armonia con la *Lex Visellia* che ne limitava quello passivo.

#### 1.4. Analogie tra il sistema elettorale malacitano e i meccanismi elettorali di Roma

In considerazione delle finalità limitative della *curia libertinorum*, ci possiamo chiedere se tali fossero anche quelle implicate dalla *curia incolarum*. Quanto disposto dal capitolo 53 dello statuto malacitano sembra configurare una posizione di svantaggio per gli *incolae* locali, se si tiene presente il sistema di

51. Sherwin-White 1973, 325, pone in risalto come ogni misura restrittiva nei confronti degli ex-schiavi fosse dovuta al numero preponderante dei liberti rispetto agli ingenui nel tessuto sociale romano (come anche di altre realtà locali).

52. Sherwin-White 1973, 325, ricorda come, in età repubblicana, i figli dei liberti riuscissero perlomeno a raggiungere le magistrature minori, a differenza dei padri a cui la carriera politica rimaneva preclusa (almeno fino all'età imperiale). Cfr. anche Treggiari 1969, 52. Pensa ad un revival della *Lex Visellia* in epoca domiziana anche Abramenko 1992, atto a contrastare il crescente influsso, sociale e politico, dei liberti.

53. D'Ors 1953, 238. Cfr. il caso della colonia cesariana di Corinto (Strab. VIII, 6, 23; vd. Spawforth 1996, 169-170 per magistrati – liberti a Corinto) o quello di Knossos (dove è attestato epigraficamente un liberto *duumvir*: Burnett – Amandry – Rিপollès 1992, 237, n. 978). Per il caso delle colonie cesariane in Africa, dove, tra i magistrati locali, sono attestati anche liberti (CIL 1, 788; CIL 19, 6104), cfr. Rawson 1994, 446. Secondo Sherwin-White 1973, 326, la possibilità per i liberti di Urso di accedere al decurionato era dovuta all'alto numero di liberti presenti in città (che lo studioso desume dall'aver ricevuto Urso una colonia cesariana).

54. Rawson 1994, 446.

voto collettivo vigente sia a Malaca che a Roma.<sup>55</sup> Da ciò deriva che il potere elettorale degli *incolae* risultasse necessariamente menomato (rispetto a quello dei *municipes*), essendo il loro voto riunito in una sola *curia*, dove non era, peraltro, nemmeno detto che raggiungessero la maggioranza.

Tale sistema appare influenzato dalle lotte che sorsero a Roma per l'inserimento degli ex alleati italici nelle tribù subito dopo la concessione della cittadinanza romana nel contesto della guerra sociale: se da un lato c'era chi avrebbe voluto confinare gli Italici in un numero ristretto di tribù, appunto per limitarne quanto possibile il peso elettorale, dall'altro c'era chi proponeva, all'opposto, di distribuire i nuovi cittadini in tutte le tribù, in modo di aumentarne l'importanza elettorale (e non solo).<sup>56</sup>

La norma vigente a Malaca (ma anche quella relativa al voto dei liberti) potrebbe basarsi sullo stesso principio, cioè quello di limitare il diritto elettorale attivo di un gruppo di individui eterogeneo rispetto all'orizzonte civico locale. Con un'importante differenza, però: gli Italici erano infatti giuridicamente del tutto equiparabili ai Romani (una volta ottenuta la cittadinanza), diversamente dagli *incolae* che, seppur cittadini latini o romani, rimanevano un gruppo a sé stante nel contesto malacitano. Inoltre, gli *incolae* risiedevano necessariamente a Malaca, mentre gli Italici, che non risiedevano a Roma, venivano iscritti nelle tribù in primo luogo per esigenze amministrative.<sup>57</sup>

Per accettare tale parallelismo, è però necessario supporre che il numero di *incolae* nel municipio fosse abbastanza alto da minacciare il suffragio dei *municipes* locali, dato che, in caso contrario, è inverosimile che i membri appartenenti a tale categoria (si ricordi in possesso di cittadinanza latina o romana) fosse così elevato da minacciare quello dei cittadini locali registrati alle medesime *curiae*. Se invece essi avessero ricoperto una parte importante all'interno del tessuto sociale della comunità, avrebbero allora potuto influenzare il voto espresso da più di una *curia*; in questo caso, la misura che, al contrario, ne concentrava il suffragio all'interno di una sola *curia*, avrebbe avuto l'effetto di ridurre fortemente il peso elettorale degli *incolae*.

D'altra parte, era senza dubbio possibile che l'orientamento della *curia* in cui gli *incolae* erano collocati per sorteggio potesse esprimere la volontà di quest'ultimi a scapito di coloro che nella *curia* erano già registrati regolarmente. Dato il sistema elettorale locale, basato come quello romano sul conteggio dei voti collettivi di ciascuna singola *curia*, con questo metodo gli *incolae* romani o latini avrebbero avuto la possibilità di far valere il loro voto, addirittura come

55. Poma 2001, 1057, interpreta il voto concesso agli *incolae* latini e romani come puro riconoscimento formale, privo di una reale ricaduta sulla vita politica del centro.

56. App. BC I, 49, 214 (ma cfr. Vell. Pat. II, 20, 2, che restituisce un dato diverso). Da ultimo, Dart 2014, 279; importanti considerazioni in Gabba 1976, 94. Su possibili analogie tra i due sistemi, cfr. più in dettaglio Russo 2018.

57. Gagliardi 2006, 334. Sulle varie leggi che ebbero lo scopo di concedere, in forme diverse, la cittadinanza agli Italici negli anni convulsi della Guerra Sociale, si veda in particolare Luraschi 1978, 321-370.

primi, se, per caso, la loro *curia* fosse stata estratta a sorte per prima per lo scrutinio (o se, in ogni caso, essa fosse stata sorteggiata prima che un candidato fosse dichiarato eletto). Di conseguenza, di fronte all'impossibilità di determinare fino a che punto la presenza degli *incolae* incidesse sul corpus civico locale e quindi sull'espressione del voto, il parallelo con la situazione degli Italici, così come quello prima visto con i Latini, risulta in parte fuorviante, poiché nel meccanismo previsto dalla *Lex Malacitana* non emerge un elemento altrettanto discriminatorio nei confronti degli *incolae*. È necessario infatti tener presente la differenza tra il caso di Roma e quello di Malaca (o in generale dei municipi interessati dalla *Lex Flavia municipalis*). A Roma si poneva il problema di contrastare il potere di suffragio di uno straordinario numero di nuovi cittadini, immessi a pieno titolo nel corpo civico a seguito degli sviluppi della guerra sociale. A Malaca tale problema dovette porsi in modo diverso, poiché si prevedeva la convivenza di persone di status giuridico diverso ma equivalente (gli *incolae* romani e latini erano comunque cittadini dotati di diritto di voto nelle loro comunità; i primi addirittura a Roma), indipendentemente dalla possibilità che il numero di *incolae* romani o latini fosse tale da risultare superiore a quello dei cittadini regolari.

Non si vedono dunque i presupposti, a Malaca, per misure di carattere fortemente restrittivo o vessatorio in ambito elettorale nei confronti degli *incolae* di diritto romano o latino; semmai, si potrà parlare con maggior prudenza di misure limitative, atte appunto a ridurre, ma non necessariamente ad annullare, il peso elettorale di un gruppo di individui estranei alla comunità locale, ma comunque di un certo prestigio, soprattutto nel caso di *cives* romani.<sup>58</sup>

Accettando che la *curia incolarum* non avesse scopi prettamente discriminatori ma piuttosto limitativi,<sup>59</sup> non si vuol certo dire che il capitolo 53 della *Lex* di Malaca avesse delle forti ed importanti ripercussioni sul tessuto sociale della comunità. Coloro a cui infatti era accordato uno speciale permesso di voto erano, in definitiva, quelli che già lo detenevano nelle proprie comunità di appartenenza originarie (Roma compresa): come a dire che, alla fine, i diritti rimasero pur sempre nelle mani di categorie sociali e giuridiche privilegiate e ristrette. Quel che il dispositivo malacitano permise fu, insomma, l'esercizio (in

58. Per questa ragione, pare non appropriato parlare in termini di "omaggio" (Poma 2001) nei confronti di un tipo particolare di *incolae*, che erano cittadini di Roma o cittadini di altri centri di *ius* latino, a scapito di altri *incolae*, indigeni o stranieri, a cui tale diritto non venne riconosciuto, in linea con quanto accadeva con i peregrini, quindi non cittadini romani, residenti a Roma.

59. Il capitolo 53 della *Lex* di Malaca può essere letto anche alla luce di una testimonianza ciceroniana (*De off.* I, 34): *Peregrini autem atque incolae officium est, nihil praeter suum negotium agere, nihil de alio anquirere, minimeque esse in aliena re publica curiosum*. La *res publica* in cui *incolae* e peregrini risiedono è rispetto ad essi *aliena*, cioè totalmente estranea; *incolae* e *peregrini* possono certo occuparsi dei loro affari, ma in nessun modo devono interferire nelle vicende politiche di una comunità a cui non appartengono. Il contrasto con quanto affermato dalla *Lex Malacitana* non potrebbe essere più evidente: gli *incolae*, infatti, o almeno alcuni di loro, non sono più esclusi dalla vita politica, ma possono prendervi parte, sebbene in misura ridotta e controllata. Ulteriori considerazioni a questo proposito in Russo 2018.

forma adeguata e ponderata), a Malaca come nei municipi di diritto latino della provincia della *Baetica*, di un diritto che i destinatari stessi della norma già esercitavano regolarmente e pienamente nella loro città di origine, sia di diritto latino che di diritto romano.<sup>60</sup>

### 1.5. Le *curiae* di Malaca e le *tribus* di Roma: criteri di registrazione

Sulla base di quanto finora visto, è necessario ribadire come la posizione moderna, che vuole nelle *curiae* delle comunità romane d'Iberia sezioni elettorali a base territoriale in cui ci si registrava in base al luogo di residenza (e/o in base alla dislocazione di eventuali proprietà terriere prendendo come riferimento il modello romano), sia da accogliere con cautela.

A questo proposito, si impone un quesito: se gli *incolae* (o i liberti), in occasione delle elezioni, venivano collocati temporaneamente in una *curia* estratta a sorte, dove erano registrati (e naturalmente dovevano esserlo, anche solo per motivi censitari) prima della consultazione elettorale? Il problema non è di poco conto, poiché va ad incidere su diversi aspetti fondamentali della vita pubblica di una comunità: ad esempio, non solo la posizione, anche giuridica, degli *incolae* nel tessuto sociale locale, ma, più in generale, la reale funzione delle *curiae* e il possibile parallelismo, comunemente accettato tra *curiae* locali e tribù romane. La medesima domanda può essere posta relativamente ai liberti, a meno di non ritenere che tutti i liberti di un centro abitassero in un'area corrispondente ad un'unica *curia*.

In effetti, ad una più attenta riflessione, ciò che desta qualche perplessità è proprio l'automatismo *curia* locale - tribù romana, già posto sopra in discussione.<sup>61</sup> A Roma l'appartenenza ad una tribù era fondamentale per inquadrare un cittadino, anche ben al di là del momento del voto, dato che esse entravano in gioco anche in relazione ad altri aspetti della vita pubblica dei *cives* romani. Ogni operazione si basava sul fatto che ciascun cittadino compariva nei

60. In base a quanto abbiamo visto a proposito della registrazione di *incolae* e liberti in *curiae* dedicate, sorge il problema di capire cosa accadesse quando un determinato *incola* fosse contemporaneamente anche liberto. La domanda non è oziosa, poiché dovevano senza dubbio darsi casi di questo genere. A titolo esemplificativo citiamo CIL 2, 2135 (ILS 6917): *P(ublius) Rutilius P(ubli) l(ibertus) Menelavos / incola ex d(creto) d(ecurionum) municip(um) / municipi Pontif(iciensis) d(e) s(uo) p(osuit) / [[- - ]]*M. L'iscrizione menziona un Publius Rutilius Menelavos liberto di Publius, detto *incola e decreto decurionum*. Il testo ha suscitato l'attenzione degli studiosi soprattutto per il fatto che l'epigrafe menzioni l'attribuzione dell'incolato per decreto decurionale. Per questa testimonianza cfr. Gagliardi 2006, 403 (qui rimandi a spiegazioni alternative).

61. In questo senso, dunque, non pare del tutto condivisibile il presupposto di Coarelli 2000, secondo cui le elezioni locali possono essere comprese solo a partire dal modello romano. È vero senza dubbio che quest'ultimo avrà giocato un ruolo fondamentale nella definizione dei meccanismi elettorali a livello locale; e tuttavia, non bisognerà dimenticare le differenze tra il supposto modello centrale e l'ipotetica replica locale. Tali differenze, che Coarelli stesso riconosce, non andranno però limitate alle differenze di dimensione tra Roma ed un centro locale (segnatamente Pompei, nell'analisi di Coarelli).

registri con la tribù di appartenenza (tale registrazione era un atto amministrativo ufficiale<sup>62</sup>), e proprio la sua partecipazione alla vita pubblica si basava su questo principio: i *cives* venivano convocati (ad esempio al momento del *census*) in base all'ordine delle tribù; la leva delle legioni si basava sulla tribù, ciascuna delle quali doveva fornire il medesimo numero di soldati.<sup>63</sup> I membri delle giurie erano scelti in base all'appartenenza alle tribù secondo la *Lex repetundarum*,<sup>64</sup> ma anche precedentemente un tribunale quale quello dei *centumviri* era formato da tre membri provenienti da ciascuna tribù.<sup>65</sup> Infine, ci si riferiva alle tribù nel caso di distribuzione di alcuni *commoda*, come, ad esempio, lotti di terreno in caso di deduzioni coloniali.<sup>66</sup>

Alla luce di queste considerazioni, ci dobbiamo chiedere se tutte queste funzioni, o perlomeno parti di esse, erano svolte anche dalle *curiae* locali, stante quel parallelismo *curia* - *tribus* che non pare mai essere stato messo in discussione dalla critica moderna. Nonostante l'enorme complessità della questione, che tocca svariati aspetti della vita pubblica romana e, in quanto tale, appare di difficile soluzione (anche perché, come ribadito giustamente da Lo Cascio,<sup>67</sup> il sistema delle tribù non fu fisso ed unico, ma fu soggetto ad un continuo processo di adattamento ed evoluzione, i cui estremi abbiamo sopra richiamato), possiamo comunque esser certi dell'esistenza di elenchi (*tabulae censoriae*), dove i *cives* venivano appunto registrati con una serie di dati, utili non solo a riconoscerli ma anche a definirne diritti e doveri nella vita civica della città<sup>68</sup>. In sintesi, possiamo riferirci alle parole con cui Floro (I, 6, 3) descrive la *distributio populi* secondo l'ordinamento serviano, descrizione questa che, a detta di Lo Cascio,<sup>69</sup> conserva (anacronistica) memoria della natura, dell'aspetto e soprattutto del contenuto di tali *tabulae*, al cui interno certo dovevano essere registrati dati relativi non solo alla tribù di appartenenza, ma anche alla *professio* (o *ars*, o *officium*), all'*aetas* e così via.

La registrazione della *professio*, era necessaria secondo le misure previste dalla *Tabula Heracleensis*, proprio perché l'esercizio di determinate *professione*

62. Si veda ad esempio l'album dei giurati delle *quaestiones* (CIL 1<sup>2</sup>, 583 = Crawford 1996, I, 66, ll. 14, 17-18). Le tribù appaiono di frequente nelle operazioni di *census*. Si veda Varr. *LL.* VI, 86, dove i *curatores omnium tribuum* sono esplicitamente menzionati.

63. Polib. VI, 20, 2-8. Cfr. Gabba 1973, 147-149; *contra*, Lo Cascio 2001, 574.

64. Secondo la *Lex Irnitana* (capitolo 86) i giudici di una *quaestio* dovevano essere indicati, tra l'altro, anche con la tribù di appartenenza. Significativamente, laddove nel resto della *Lex Flavia municipalis* il termine utilizzato è *curia*, nel capitolo 86 ricorre *tribus*. Su questo capitolo, cfr. brevemente *infra*.

65. Fest. 47 L, s.v. *Centumviralia iudicia*.

66. Cic. *Agr.* II, 79.

67. Lo Cascio 2001.

68. *Tabulae censoriae* vengono menzionate da Cic. *Har.* XIV, 30; *Agr.* I, 2, 4; Plin. *NH* XVIII, 1, 4, XVIII, 2, 11; Aul. Gell. *NA* II, 10, parla di *censorii libri*. Sulla questione si veda Lo Cascio 2001, 566-567.

69. Lo Cascio 2001; Lo Cascio 1990.

precludeva l'accesso alle cariche pubbliche e quindi al decurionato.<sup>70</sup> Tale sistema di registrazione andrà inserito nel quadro dell'obbligo per la comunità locale di svolgere un censimento della propria popolazione, i cui risultati sarebbero poi stati trasmessi a Roma con lo scopo di redigere un censimento dell'intero corpus di *cives* romani (*Tabula Heracleensis*, ll. 142-151).<sup>71</sup>

È naturale pensare che tali ricognizioni locali non fossero funzionali solo al censimento centralizzato di tutti i *cives* romani (come espressamente previsto dalle misure sopra richiamate della *Tabula Heracleensis*), ma avessero anche precisi scopi locali, corrispondenti non solo alla partecipazione politica e all'esercizio dei diritti elettorali (passivi e attivi), ma anche più genericamente ad esigenze tributarie.<sup>72</sup>

Come ha giustamente rilevato Lo Cascio (sulla base del passo sopra citato della *Tabula Heracleensis* e della menzione, problematica, delle *tabulae censoriae* di Larino in Cic. *Pro Cluent.* 41 e 125), esistevano due tipi di supporto su cui i risultati del censimento locale venivano registrati: le *tabulae*, che rimanevano negli archivi locali, e i libri, che venivano invece inviati, tramite appositi legati, a Roma. Dal testo della *Tabula Heracleensis* si evince chiaramente tale distinzione, ma soprattutto la natura e la funzione di tali *tabulae*: *tabulae* sono sia gli archivi locali, sia quelli centrali a Roma, dove il *census populi praescriptus erit*.

Possiamo dunque ragionevolmente supporre l'esistenza di *tabulae publicae* locali dove venivano conservate le liste dei cittadini romani.<sup>73</sup> Tutta questa operazione, però, ricostruita sulla base della *Tabula Heracleensis*, riguardava i *cives* romani residenti in Italia, *cives*, si suppone, che erano cittadini anche del centro in cui venivano censiti. Cosa possiamo dire, d'altra parte, degli *incolae*? La critica moderna ha già preso in considerazione questo aspetto del problema, concentrandosi però solo sullo specifico caso degli *incolae* che erano già *cives* romani, cosicché l'intera questione si è ridotta alla domanda se gli *incolae* cittadini romani fossero censiti nel luogo di *origo* o in quello dove erano domiciliati.<sup>74</sup>

70. L. 104, Cappelletti 2011, 200.

71. Secondo quanto disposto dalla *Tabula Heracleensis*, i massimi magistrati di colonie, municipi e *praefecturae* dovevano dare avvio al censimento della comunità d'appartenenza entro 60 giorni dal momento in cui avessero avuto notizia dell'inizio del censimento a Roma (cfr. edizione e traduzione del testo in Cappelletti 2011, 205-206). Gagliardi 2006, 411 mette giustamente in risalto come tale operazione, in Italia, riguardasse solo i *cives* romani, in pratica tutti i *cives* di colonie e municipi e solo i *cives* romani delle prefetture (come, a detta dello studioso, specificato espressamente dal testo della *Tabula Heracleensis*). Si pone, a questo punto, il problema di dove fossero censiti gli *incolae*, il cui *domicilium* non corrispondesse all'*origo*. Tale problema, d'altra parte, riguardava solo *incolae* che fossero già *cives* romani, necessariamente già censiti. Per questo problema e la questione, altrettanto complessa, degli *incolae* dotati di doppio *domicilium*, si rimanda all'ampia trattazione di Gagliardi 2006, 401. Cfr. Lo Cascio 2001, 592.

72. Lo Cascio 2001, 592.

73. A questo proposito, e cioè sull'importanza di tali liste a scopo censitario, si veda in particolare Tarpin 1998; Tarpin 2001; Tarpin 2002, 111.

74. Sintesi della complessa questione in Gagliardi 2006, 414.

D'altra parte, esiste un'altra questione, ancora più a monte di quella comunemente posta: nelle liste censitarie sopra ipotizzate trovavano posto anche gli *incolae* peregrini, quelli cioè che non erano in possesso della *civitas* romana e che dunque non sarebbero mai stati registrati nelle tribù romane? Dal punto di vista del censimento centralizzato, volto appunto a determinare il corpus dei *cives* romani, gli *incolae* peregrini avrebbero anche potuto essere irrilevanti; tuttavia, se ipotizziamo che i registri locali avessero anche una funzione a livello appunto locale (politica o tributaria), la registrazione degli *incolae* domiciliati, anche se peregrini, era di grande importanza. Si pensi al caso sopra menzionato dei *munera* che espressamente la *Lex Ursonensis* prevede per gli *incolae* (indipendentemente dal loro status giuridico): questi individui dovevano pur essere registrati, per poi essere individuati al momento dell'attribuzione dei *munera*. Simile è il caso proprio del suffragio degli *incolae*: le modalità previste dalla *Lex Malacitana* implicano che vi fossero elenchi dove le diverse condizioni giuridiche degli *incolae* (latini, romani e peregrini) fossero debitamente registrate. D'altra parte, sebbene non si sappia nulla di tali (verosimili) procedure, sulla base di alcune testimonianze si è tentato di ricostruire i meccanismi tramite cui ci si registrava (o si veniva registrati) come *incolae* in una comunità.<sup>75</sup>

Il fatto che gli *incolae*, secondo la *Lex Malacitana*, non fossero registrati nelle *curiae* come gli altri *cives*, ma fossero di volta in volta assegnati ad una *curia* estratta a sorte dimostra come le *curiae* non avessero, a mio avviso, altro scopo che quello elettorale, e non fossero utili, allora, ad individuare fisicamente un membro della comunità locale, qualora esso appartenesse a categorie giuridiche speciali. Se a Roma, in diversi contesti (come si è visto sopra) era la tribù l'istituzione di riferimento (dalla distribuzione di *commoda*, alla nomina delle giurie, e così via), a Malaca le istituzioni che si vuole a loro parallele lasciavano fuori dal registro dei *cives* e dei residenti alcuni individui che pure avevano una parte nella vita politica e amministrativa della comunità.

Così come la ripartizione territoriale sarà stata funzionale alla determinazione di quasi tutte le *curiae* (ma non quella dei liberti), allo stesso modo il *domicilium* non avrà inciso sulla registrazione degli *incolae* nelle *curiae*,<sup>76</sup> alla luce di queste "lacune" del sistema curiale, viene da pensare che per ogni altra necessità diversa da quella elettorale l'istituto della *curia* non fosse davvero rilevante (a differenza di quanto accadeva a Roma con le tribù). Possiamo

75. Gagliardi 2006, 400.

76. Non pare condivisibile la posizione di Coarelli 2000, 101, secondo cui *curiae* e *tribus* devono essere identificate con i quartieri della città, e forse anche con le relative ripartizioni del territorio. L'evidenza epigrafica dalla *Baetica* non mette in discussione che le *curiae* fossero ripartizioni territoriali a funzione elettorale (in questo senso non si può che essere concordi con Coarelli), ma mostra, nel contempo, come per alcune categorie giuridiche specifiche la registrazione in tali sezioni elettorali / scansioni cittadine non si basasse sul dato del *domicilium*, come ci si aspetterebbe, ma sullo status giuridico delle persone, ed in particolare di coloro che rappresentavano un gruppo ristretto (ed eterogeneo) rispetto all'orizzonte civico della città.

ipotizzare che negli archivi locali sopra menzionati i *cives*, gli *incolae* e altre categorie giuridiche venissero registrati insieme a diverse informazioni ad essi relative, tutte utili a livello censitario (compreso il *domicilium* per gli *incolae*); le *curiae* certo comparivano tra tali informazioni, come dimostra il fatto che, come si è visto sopra sulla base della *Lex* di Urso, si doveva fare attenzione che nessun *civis* votasse nella *curia* sbagliata al momento delle elezioni. E tuttavia, tali informazioni, segnatamente quelle relative alle *curiae*, sarebbero state utilizzate solo al momento della formazione di quelle che potremmo definire “liste elettorali”. Non è un caso infatti che, nella documentazione epigrafica giuridica della Spagna romana (pure dettagliata e vasta) il termine *curia* compaia solo in ambito elettorale.<sup>77</sup>

Va allora sottolineata la possibilità che nelle comunità interessate dalla *Lex Flavia municipalis* (ma non solo), la *curia* non fosse che una sezione territoriale (ad eccezione forse di quella dei liberti), a sua volta suddivisa in quartieri, o *vici*, un po' come si suppone accadesse a Pompei.<sup>78</sup> In tal senso, andrebbero prese in considerazione quelle iscrizioni, provenienti ad esempio da Corduba, dove sono menzionati esplicitamente dei *vici* (*vicus Hispanus* e *vicus forensis*),<sup>79</sup> che potrebbero

77. A questo proposito, va ribadito un fatto che, alla luce di quanto finora detto, può assumere un significato nuovo. Come sopra menzionato, nel capitolo 86 della *Lex Irmitana*, a proposito della pubblicazione dei nomi dei giudici delle *quaestiones*, si dice che di quest'ultimi andrà indicata, oltre che la formula onomastica completa, anche la tribù di appartenenza. Il termine *tribus* desta certo meraviglia, poiché nel resto della legge si usa *curia*, nonostante si accetti comunemente l'equivalenza semantica e giuridica tra *curia* - *tribus* (cfr. *supra* e Russo 2018). Se da un lato si può pensare ad un uso improprio del termine *tribus* (forse perché esso era impiegato in una legge modello a cui lo statuto locale si riferiva, secondo un meccanismo non nuovo nelle leggi locali), d'altro lato non possiamo che sottolineare che proprio là dove il contesto non è elettorale il termine *curia* non compare. Infine, bisognerà anche tenere presente che i giudici erano scelti tra i *decuriones*, tra coloro cioè che avevano già rivestito una magistratura locale e che quindi avevano ottenuto la cittadinanza romana (secondo quanto previsto dal capitolo 21 della *Lex Irmitana*, per cui si veda Russo 2018a). Ci si potrebbe chiedere se il termine *tribus* si riferisca qui alle tribù romane, piuttosto che a circoscrizioni locali. In tal caso, avremmo un'ulteriore prova di come le *curiae* locali fossero irrilevanti al di fuori dell'istituto elettorale.

78. Per i *vici* come sezioni delle più ampie *regiones* pompeiane, a loro volta intese come circoscrizioni elettorali, cfr. Coarelli 2000, da confrontare con i *vici* testimoniati ad Ariminum, studiati da Coarelli 1995.

79. *Vicus Hispanus*: CIL 2<sup>2</sup>, 273 = AE 1981, 495a (Knapp 1983, 13-14, 102, 119; Curchin 1985, 329-330; Tarpin 2002, 359 con ulteriore bibliografia). *Vicus forensis*: CIL 2<sup>2</sup>, 272 = AE 1981, 495b (Knapp 1983, 13-14, 102, 119; Curchin 1985, 329-330; Tarpin 2002, 360, con ulteriore bibliografia). Altre possibili attestazioni di *vici* dalla *Baetica* e dalla *Tarraconensis* in Curchin 1985 e Tarpin 2002, 359-360.

rappresentare delle suddivisioni territoriali<sup>80</sup> alternative a quella in *curiae*, o da queste ricomprese.<sup>81</sup>

Vista la discrepanza<sup>82</sup> tra l'istituto della *curia* e quello del *domicilium*, viene, infatti, da chiedersi in che modo fosse registrato quest'ultimo elemento sugli archivi sopra ipotizzati. Non è possibile pensare che un *incola* o un *libertus* comparissero sulle *tabulae* pubbliche della comunità senza ci fosse un'indicazione che potesse servire a localizzarli nella città. Se non poteva essere l'appartenenza (o la non appartenenza) ad una *curia* a fornire un'informazione in questo senso, quale altro istituto poteva servire allo scopo?

È evidente che, per molteplici scopi, tra cui quelle censitario, la definizione del *domicilium* di un *municipes* come di quello di un liberto o di un *incola*, non poteva essere omessa nella compilazione delle liste civiche di una comunità.

Nello studio della popolazione dell'*Urbs*, nella sua divisione in *vici* e *regiones*, e nell'analisi delle procedure di *recensus* portate avanti da Cesare prima e da Augusto poi, è stata giustamente posta in risalto l'importanza del *vicus* urbano, cioè dei quartieri in cui la città di Roma era divisa.<sup>83</sup>

Viene allora da chiedersi se, anche a livello locale, il *vicus* assolvesse a quelle funzioni che, a quanto pare, non erano attribuite alla *curia*, il cui unico scopo sarebbe stato quello di permettere la consultazione elettorale, e non, più in generale, di consentire l'individuazione di un cittadino (latamente inteso) nella città.

80. Il significato di *vicus* nel senso di quartiere urbano è testimoniato da Fest. 502 e 504 L. La bibliografia sul *vicus* è notoriamente molto ampia. Qui, a titolo esemplificativo (e perché molto informato dal punto di vista bibliografico) ci limitiamo a citare Tarpin 2002. Per il *vicus* urbano si veda in particolare Letta 2005, 93-96.

81. Il capitolo 19 irnitano, relativo ai compiti degli *aediles* locali, testimonia l'esistenza all'interno del *municipium* di *vici* (*annonam aedes sacras loca sacra religiosa oppidum vias vias cloaca<s> bal[?]nea*): cfr. Tarpin 2002, 91.

82. La distinzione tra questi due istituti mostra, peraltro, una volta in più come la *curia* non fosse necessariamente legata al *domicilium*, almeno per una certa categoria di individui come i liberti. Come suggerisce Gagliardi 2006, 463-481, essi godevano della libertà di stabilire il domicilio dove volessero (D. 50.1.22.2: *municipes sunt liberti et in eo loco, ubi ipsi domicilium sua voluntate tulerunt, nec aliquod ex hoc origini patroni faciunt praeiudicium et utrobique numeribus adstringuntur*), così come i loro figli nel momento in cui avessero lasciato la pubertà (Gagliardi 2006, 467-471). Il liberto acquisiva, al momento della manomissione, l'*origo* e il *domicilium* del patrono, e tuttavia, subito dopo la manomissione, era libero di trasferire il *domicilium* dove volesse. Si intende che tale principio valesse non solo tra città diverse, ma anche entro la medesima comunità. Di qui la necessità, si ribadisce, di distinguere il luogo del *domicilium* dalla *curia* dove si veniva registrati al momento della votazione.

83. Tarpin 2002, 112 (per il *recensus* di Cesare) e 119 per quello di Augusto. Secondo Svetonio (*Lul.* 41, 5), il censimento voluto da Cesare si svolse appunto *vicatim*. L'appartenenza ad un *vicus*, infatti, e cioè la registrazione negli archivi locali come domiciliati in un determinato *vicus*, era fondamentale per provare il *domicilium* a Roma, a sua volta funzionale all'espletamento di altre pratiche, quali le operazioni censitarie o la distribuzione di grano. Similmente, le fonti (sia letterarie che epigrafiche) registrano la dedica di statue o l'attribuzione di altri onori da parte sì di tutto popolo (o *plebs*, o *tribus*), ma ancora una volta *vicatim*. Tarpin 2002, 127.

Il termine *vicus* compare più volte nell'evidenza epigrafica della Spagna romana, ad indicare perlopiù agglomerati urbani (o semi-urbani) di piccole dimensioni.<sup>84</sup> A parte questa più numerosa casistica, per il problema qui in esame interessano in particolare le (poche<sup>85</sup>) attestazioni relative all'uso di *vicus* nel senso, pure attestato dalle fonti antiche, di quartiere di città. Alla luce di questo significato, andrebbero studiate quelle iscrizioni, sopra citate e provenienti dall'area cittadina di Cordoba, dove sono menzionati esplicitamente dei *vici* (*vicus Hispanus* e *vicus forensis*), che potrebbero rappresentare delle suddivisioni territoriali alternative a quella in *curiae*, o da queste ricomprese.<sup>86</sup> Si tratta di iscrizioni dedicatorie di basi di statue erette in onore del medesimo personaggio, L. Axius Naso, senatore e questore provinciale (tra le altre cariche), intorno all'80 d.C.<sup>87</sup> Secondo alcuni, i *vicani* del *vicus Forensis* sarebbero da identificare con *cives* che abitavano nella zona del foro,<sup>88</sup> quelli invece del *vicus Hispanus* sarebbero stati dei *cives* che risiedevano in un'area legata più strettamente alla componente indigena,<sup>89</sup> conservava un ricordo più o meno attuale di tale divisione. Al di là della possibilità, pure sostenuta, che nel *vicus Hispanus* risiedessero ancora, in piena età imperiale, individui di origine locale,<sup>90</sup> in contrapposizione a quelli che abitavano nell'area del foro, che, a loro volta, sarebbero stati discendenti dell'antico *conventus* di *cives* Romani,<sup>91</sup> distinto, al momento della fondazione, dal gruppo degli indigeni,<sup>92</sup> ciò che qui in particolare interessa è l'esistenza di due circoscrizioni evidentemente di tipo territoriale, sebbene di queste solo una avesse una denominazione chiaramente

84. Altre possibili attestazioni di *vici* dalla *Baetica* e dalla *Tarraconensis* in Curchin 1985 e Tarpin 2002, 359-360.

85. Possibili attestazioni di *vici* urbani sono indicate da Knapp 1983, 119 da confrontare con Tarpin 2002, 359-360. La maggior parte di attestazioni di *vicus* proviene dalla Lusitania, dove però, come giustamente osservato da Curchin 1985, è più probabile che essi fossero centri extraurbani.

86. Knapp 1983, 119.

87. Knapp 1983, 13 Rodríguez Neila 1976, 111-113. *Vicus Hispanus*: Knapp 1983, 13-14, 102, 119; Curchin 1985, 329-330; Tarpin 2002, 359 con ulteriore bibliografia. *Vicus forensis*: Knapp 1983, 13-14, 102, 119; Curchin 1985, 329-330; Tarpin 2002, 360, con ulteriore bibliografia.

88. L'esistenza di un *vicus* che comprendesse la zona del foro è ipotizzata sulla base dell'esistenza di *Forenses* (CIL 4, 470, 480) a Pompei. Tali *forenses* sono stati interpretati come abitanti di un verosimile *vicus forensis*, da collocare appunto intorno al foro: Willems 1887, 87; Castrén 1975, 73.

89. Stando a Strabone (III, 2, 1), la città includeva sia coloni romani che indigeni Per la *dipolis* di Cordoba, cfr. Knapp 1983, 12.

90. Rodríguez Neila 1976, 112.

91. Sul *conventus civium romanorum* di Corduba, che non sarebbe stato propriamente una colonia, cfr. Castillo 1974, 192-197, 192.

92. Knapp 1983, 13, ivi indicazioni bibliografiche precedenti. L'esistenza di una *dipolis* a Corduba è accettata, ad esempio, da Tovar 1974, 87, in particolare sulla base delle iscrizioni sopra menzionate e di quelle, ancora da Corduba, menzionanti *coloni* et *incolae* (CIL 2, 2222, 2226). *Contra* Knapp 1983, 102, che non ritiene che tali *incolae* siano necessariamente da identificare con la popolazione nativa.

topografica.<sup>93</sup> D'altra parte, non c'è bisogno di pensare, come pure è stato fatto, che a Corduba esistessero solo due *vici*, entrambi eredi dell'antica fondazione duplice della città<sup>94</sup> (il *vicus forensis* avrebbe raccolto i *cives* romani, quello *Hispanus* gli indigeni, ed anzi quest'ultimo sarebbe da identificare, secondo alcuni, con il nucleo originario del centro, che ricevette la fondazione coloniale<sup>95</sup>). È infatti più verosimile ritenere che anche Corduba, secondo il modello romano, fosse divisa in più *vici*<sup>96</sup> (almeno in più di due), e che solo per caso ne siano a noi noti solo due. In altre parole, si può ipotizzare con un certo grado di verosimiglianza che la città fosse divisa in più quartieri, detti appunto *vici*, le cui funzioni dovevano essere primariamente censitarie, come sopra accennato a proposito dell'istituto del *vicus* in generale. Non è però possibile pensare né che tali *vici*, indipendentemente dal loro numero, fossero le uniche suddivisioni territoriali della città, né che essi avessero la funzione di sezioni elettorali, al pari, ad esempio, delle *curiae* della *Lex Flavia municipalis*.<sup>97</sup> Al di là, infatti, della possibile (ma problematica) esistenza di altri *vici* proprio a Cordoba,<sup>98</sup> basta il parallelo di Roma o quello di altre città dell'impero romano a far pensare che i *vici* locali non fossero altro che suddivisioni territoriali a loro volta ricompresi in circoscrizioni più ampie. Se è vero infatti che sono noti diversi esempi di attestazioni epigrafiche di *vici* urbani,<sup>99</sup> è anche vero che in un

93. Sulle varie denominazioni che i *vici* potevano assumere (topografiche, etniche e derivanti da nomi di divinità o personaggi illustri, cfr. Knapp 1983, 14.

94. Tesi sostenuta da Rodríguez Neila 1976, 112 e Knapp 1983, 13.

95. Per questa teoria, cfr. Rodríguez Neila 1976, 112-113. In realtà, la fondazione coloniale stessa (ad opera di M. Claudio Marcello, per cui cfr. Strab. III, 2, 1) è controversa, sia in relazione alla sua datazione, sia per quanto riguarda la natura della colonia, poiché non è chiaro dalle fonti se essa fosse cioè colonia latina o colonia romana: Knapp 1983, 10-13.

96. Altri possibili *vici* sono attestati a Corduba: ad esempio il *vicus capite canteri* (CIL 2, 243a), la cui natura di *vicus* urbano è comunque controversa (cfr. Rodríguez Neila 1976, 117; *contra*, Knapp 1983, 119). Frutto di pura congettura, perché non attestata epigraficamente, è l'esistenza di un *vicus Patricius*, desunto da alcuni sulla base del nome della colonia dedotta da Augusto (Plin. *NH.* III, 10): Rodríguez Neila 1976, 117. Per l'esistenza di più *vici* a Corduba, cfr. Stylow 1996. Per la *Colonia Patricia*, vd. in sintesi García Bellido 2006, 251-266; Jiménez – Carrillo 2011.

97. Contro la possibilità che Corduba fosse ripartita in due (o pochi di più) *vici*, e che tali esigue suddivisioni topografiche avessero anche funzioni elettorali spinge adesso anche il dato archeologico, e più in particolare la recente esplorazione del foro della città. È stato infatti ricostruito che esso comprendesse dei veri e propri *Saepta*, sul modello di quelli di Roma, di Pompei e di Fregellae, e che essi comprendessero ben trenta corsie (databili all'età della *Colonia Patricia*. Vd. a questo proposito Ventura Villanueva – Márquez Moreno 2005, 433.

98. Sostenuta da Stylow 1996.

99. Ad Alessandria di Troade, ad esempio, sono testimoniati i dieci *vici* della colonia di età augustea (ILS 1018). In realtà, in molti casi è difficile distinguere tra *vici* urbani e *vici* rurali, come ad esempio accade con il *vicus Palatinus* e il *vicus Esquilinus* di Cales (CIL 12, 46, CIL 10, 4641), su cui in sintesi Tarpin 2002, 87. Sono invece sicuramente ripartizioni urbane i sette *vici* di Ariminum (CIL 11, 404, 417, 419, 421), di cui sono noti cinque nomi (*vicus Cermalus*, *vicus Velabrensis*, *vicus Aventinus*, *vicus Dianensis* e *vicus Fortunae*). Sui *vici* di Ariminum, cfr. Coarelli 1995. Altri esempi (più o meno controversi) giungono da Pompei, come sopra visto, da Puteoli (per cui cfr. Camodeca 1977), e da Pisaurum (per cui cfr. Mennella 1983). Da *Fanum Fortunae* giunge l'attestazione relativa alla *plebs* urbana di un *vicus Herulani* (CIL 11, 6224). Tale *vicus* è stato interpretato sia come

numero pur limitato di casi abbiamo la coesistenza, all'interno del medesimo abitato (al di là del caso di Roma), di *vici* e tribù o di *vici* e *curiae*.

Il primo esempio di compresenza (geografica e cronologica) di *curia* e *vicus* è rappresentato da Lanuvium. A Lanuvium, oltre alle *curiae* (testimoniate da CIL 14, 2114 e 2120<sup>100</sup>), un'iscrizione (di età augustea o tiberiana)<sup>101</sup> indica l'esistenza di almeno cinque *vici* (CIL 14, 2121 = ILS 5683: *municipes compitenses veicorum quinque*), in cui erano ripartiti i *municipes*. Dunque, in considerazione della datazione di quest'ultima iscrizione e di quelle sopra viste relative alle *curiae*, sembra emergere che in città le due istituzioni coesistessero. Verosimilmente, le seconde comprendevano i primi, ed anzi secondo questi erano probabilmente ripartite.

Il secondo caso di nostro interesse proviene da Antiochia di Pisidia, dove abbiamo sia l'attestazione dell'esistenza di una *tribus romana*,<sup>102</sup> che è stata interpretata come prova che la città fosse divisa in tribù in linea con molti altri casi noti tra le comunità dell'impero romano,<sup>103</sup> sia iscrizioni che testimoniano l'attività di *vici* locali, consistente soprattutto nell'attribuzione di onori a notabili locali.<sup>104</sup> Levick, nello studio del materiale epigrafico proveniente da Antiochia di Pisidia, dimostra in modo convincente (grazie ad una serie di considerazioni, tra cui, non ultime, analisi paleografiche dei documenti), che *vici* e *tribus* coesistero nella medesima comunità, e giunge quindi ad ipotizzare che i primi non fossero altro che delle "suddivisioni" delle più ampie tribù, le quali, peraltro, pur essendo definite topograficamente, avrebbero potuto ricalcare antiche divisioni etniche in seno alla città (come dimostrerebbe la denominazione *tribus Romana*, che, in modo significativo, rimanda al *vicus Hispanus* di Corduba).<sup>105</sup>

In base a queste considerazioni, pare difficile sostenere che i *vici* di Corduba avessero la funzione di sezioni elettorali,<sup>106</sup> similmente a quanto è stato sostenuto (pur in mancanza di dati) a proposito dei *vici* di Pompei, il cui ruolo sarebbe stato corrispondente a quello della *curiae* e delle tribù di Roma e di altre comunità.<sup>107</sup> Proprio in considerazione della natura stessa del *vicus*

piccolo agglomerato posto al di fuori di *Fanum Fortunae* (Agnati 1999, 396), sia (più verosimilmente) come quartiere della stessa *Fanum Fortunae*: Mennella 1983, 147. Cfr. Camodeca 1977, 85-86.

100. Sulle *curiae* lanuvine cfr. Donati 1971 e Pasqualini 2005.

101. Ginestet 1991, 217, nr. 10; Fora 1996, 61-62, nr. 27; Fagan 2002, 246, 46.

102. L'iscrizione è datata da Levick 1965 alla fine dell'età antonina.

103. Cfr. *supra* per i diversi nomi attribuibili (in via ipotetica) alle sezioni elettorali di alcuni centri dell'impero.

104. Esempi di dediche da parte di *vici*: CIL 3, 292, 6814 (= ILS 8976a), 6815, 6816 (= ILS 8976), 6835. Altri esempi in Levick 1965 (ad esempio da Alexandria Troas: CIL 3, 384, e 386). Vd. anche Russo 2018.

105. Levick 1965, 58, ipotizza, per analogia, l'esistenza di una *tribus Graeca*, una *tribus Pisidica*, una *tribus Phrygia* e forse anche di altre.

106. Rodríguez Neila 1976, 116; Cristóbal González 2002, 205-207.

107. Coarelli 2000.

(romano), è necessario implicare una suddivisione di registro superiore, che, grazie agli esempi di Lanuvium e Antiochia di Pisidia (e soprattutto sulla scorta del modello romano), può essere identificata con una suddivisione in *curiae* e tribù. Similmente, è probabile che anche Corduba fosse suddivisa sia in *vici* (a un livello inferiore), sia in unità più ampie che li comprendevano.

Al di là di questi ultimi problemi (da esplorare in modo approfondito altrove), resta il fatto che nelle comunità interessate dalla *Lex Flavia municipalis*, ma verosimilmente, per analogia, anche in quelle di altri contesti, le circoscrizioni elettorali locali non corrispondevano a mere suddivisioni topografiche, quanto piuttosto si basavano, in casi specifici, anche su precisi criteri relativi allo *status* giuridico degli aventi diritto di voto, applicati a loro volta per contenere l'espressione del suffragio da parte di determinate categorie giuridiche, quali *incolae* e liberti. Sarebbe dunque stato proprio in risposta a questa esigenza che, nella definizione (*aequissime*) delle *curiae*, si sarebbe agito anche in deroga al principio del *domicilium*.

Coarelli, che pure afferma il criterio territoriale per la definizione delle *curiae* o *tribus* pompeiane, nel suo studio sulle circoscrizioni elettorali di Pompei, si pone giustamente il problema, del tutto analogo a quello qui trattato, della distribuzione nelle sezioni di voto di Pompei, dei coloni e dei Pompeiani originari.<sup>108</sup> Partendo dal sopra menzionato passo della *Pro Sulla* di Cicerone, da cui sappiamo che i Pompeiani si sentivano penalizzati nei *comitia* rispetto ai coloni (e questo fatto costituiva l'origine della *dissensio* dei primi nei confronti dei secondi), lo studioso ipotizza che i Pompeiani (pur più numerosi dei coloni) fossero concentrati in un numero minore di tribù. Essi si sarebbero dunque trovati in minoranza (nel senso che sarebbero stati sottorappresentati rispetto al loro numero reale, ma, come detto, ciò che contava era il risultato del voto collettivo, non di quello individuale), e avrebbero avuto di conseguenza minor potere elettorale: nel caso specifico di Pompei, essi dovevano trovarsi iscritti in sole due tribù (o *regiones*, o più in generale sezioni elettorali) delle cinque verosimilmente esistenti a Pompei, di qui il motivo della protesta registrata da Cicerone. Se è vero, come è stato supposto, che una tale differenziata distribuzione dei vecchi *cives* nelle tribù (o, per l'inverso, quella dei coloni) fu dovuta a motivi politici<sup>109</sup> (segnatamente le proscrizioni sillane, che dovettero ridurre il numero di coloro che detenevano ancora i diritti politici, dato che a Pompei il partito mariano era stato prevalente<sup>110</sup>), vediamo bene che il principio della registrazione dei cittadini (non coloni) in base al principio del *domicilium* o altri criteri territoriali dovette conoscere più di un'eccezione: o, infatti, i

108. Coarelli 2000, 109.

109. Un problema analogo sembra emergere per le città di Agrigentum, Heraclea e Halaesa, in cui, secondo un'interpretazione di un passo dei paragrafi 120-125 del libro II dell'*actio secunda in C. Verrem*, disparità giuridiche all'interno del corpo civico avrebbero avuto riflessi politici ed elettorali (Gabba 1959).

110. Lo Cascio 1990; Zevi 1996; Coarelli 2000, 109.

Pompeiani erano davvero registrati in due sole sezioni elettorali perché residenti nelle corrispettive *regiones*, oppure i coloni si erano fatti registrare in tre tribù non solo in modo da risultare prevalenti al momento della votazione, ma anche di ridurre i vecchi Pompeiani in due sole tribù. Escludendo l'ipotesi che i *cives* pompeiani risiedessero davvero in due sole *regiones*, in base a quanto sopra visto possiamo semplicemente ipotizzare che, al momento dello stanziamento della colonia, i precedenti *cives* venissero fatti votare in due sole corsie, corrispondenti a sezioni elettorali (secondo la ricostruzione di Coarelli del foro di Pompei e più in particolare dei *saepta* locali<sup>111</sup>), indipendentemente da dove essi avessero il domicilio.<sup>112</sup> In altre parole, la testimonianza ciceroniana si riferirebbe ad una condizione di disparità di diritti elettorali non dissimile da quella che abbiamo ipotizzato essere implicata dalla *curia libertinorum* e da quella *incolarum*.

Sembra, insomma, potersi affermare che, stante il principio topografico nella definizione delle unità elettorali (*curiae* nei casi qui esplorati), in taluni casi, e soprattutto in presenza di corpi civici non omogenei, si procedeva (anche) ad un'assegnazione degli aventi diritto di voto non determinata dal principio territoriale, ma politicamente orientata e giuridicamente motivata.

111. Così come ricostruiti su base archeologica da Coarelli 2000, 94. Sulle tecniche di voto implicate dai *saepta* (a Roma), cfr. Coarelli 2001. Per i *saepta* ipotizzabili nel foro di Fregellae, cfr. Coarelli 1998, 56. Un'altra installazione ad uso elettorale di ambito locale (segnatamente un *diribitorium*) è stata riconosciuta ad Alba Fucens, per cui vd. Torelli 1991.

112. Ciò risolverebbe anche il problema, posto da Coarelli 2000, 109, di spostare fisicamente tutti i Pompeiani in due sole *regiones* / tribù elettorali. Tali spostamenti, in effetti, avrebbero implicato espropri e ristrutturazioni “difficilmente immaginabili” (Coarelli 2000, 109).

2.1. La questura locale: *munus* o *honor*?

La documentazione epigrafica disponibile permette di delineare il profilo giuridico dei principali magistrati locali delle colonie e dei municipi dell'impero romano. Grazie, in particolare, a testi quali la *Lex Ursonensis*, la *Lex Flavia municipalis* e la *Tabula Heracleensis* è stato possibile ricostruire, pur con alcune incertezze dovute essenzialmente a lacune dell'evidenza documentaria, le modalità di accesso alle magistrature – inclusi i requisiti richiesti ai candidati alle cariche locali – così come i compiti ad esse associati.

In un quadro che appare abbastanza chiaro, esiste una magistratura dal profilo più problematico, sia per quanto riguarda le funzioni da essa svolte, sia, più in generale, in relazione alla sua esistenza stessa: la questura locale.<sup>1</sup> Sebbene l'evidenza epigrafica relativa a questori di municipi e colonie non sia scarsa, risulta difficile inquadrare tale magistratura in uno schema interpretativo nitido e ben delineato, differentemente da ciò che si riscontra nello studio delle altre cariche locali di carattere elettorale e regolare, principalmente il duovirato (o il quattuorvirato) e l'edilità. Se, in un primo momento, si è pensato che la questura locale, al pari di quella di Roma, rappresentasse il primo gradino del *cursus honorum*, studi successivi hanno dimostrato come non esistesse un vero e proprio *cursus honorum* locale, inteso come sequenza di cariche da ricoprire prima di giungere alla magistratura apicale, e che quindi in nessun modo la questura rappresentasse la prima carica da ricoprire per chiunque volesse intraprendere la carriera politica nel proprio centro di appartenenza.<sup>2</sup> Al contrario, essa fu spesso esercitata anche successivamente alle magistrature apicali, e spesso non fu nemmeno rivestita da coloro che avrebbero poi avuto accesso alle altre cariche.

Pur essendo stata fatta luce su questo aspetto certo non secondario della questura, la documentazione ad essa relativa pone degli interrogativi a cui non

1. Esistono alcuni studi che hanno indagato la questura fuori di Roma. In generale sulla questura locale si veda Mantey 1882, Ohnesseit 1885, Liebenam 1900, 265-266, Langhammer 1973, 157-165. Per l'Italia si veda l'ampio studio di Petracchia Lucernoni 1988. Per l'Africa settentrionale, Jacques 1981-1984, 215. Per la Spagna, Mayer – Rodà 1989.

2. Sul *cursus honorum* locale e sulla questura al suo interno, si veda in Folcando 1999, da cui appare bene la posizione oscillante (e non obbligatoria) della questura nelle attestazioni locali di *cursus honorum*.

sempre è stata data adeguata risposta. Laddove le attestazioni riguardanti le altre magistrature locali non conoscono, in Italia come nelle province, casi di soluzione di continuità importante dal punto di vista cronologico (anche tenendo conto dell'evoluzione giuridica che interessò, in modi e momenti diversi, molti centri dell'impero), quelle relative alla questura appaiono molto più problematiche, nella misura in cui sembrano indicare una decadenza (o meglio un'interruzione, non attribuibile al caso, per cui cfr. *infra*), quantitativamente importante, di casi di questori locali, in particolare negli ultimi decenni della Repubblica.

Tale dinamica è stata spiegata col fatto che la questura non risultava essere magistratura particolarmente ambita, poiché implicava, tra le altre funzioni, anche la riscossione delle imposte, cosicché essa si sarebbe trasformata presto da *honor*, se mai lo era stata, a *munus*.<sup>3</sup> Le (relativamente) scarse attestazioni di questori locali nell'evidenza epigrafica non corrisponderebbero, dunque, necessariamente alla progressiva (e più o meno accentuata) scomparsa della questura in sé, quanto piuttosto ad omissioni volontarie di ex magistrati che, nelle loro iscrizioni, non volevano far comparire di aver ricoperto, tra le altre cariche, anche quella di questore.<sup>4</sup> Senza contare il fatto che essere stati questori avrebbe corrisposto, spesso, ad una vera e propria imposizione, la cui menzione certo non avrebbe giovato alla celebrazione del *cursus honorum* di un magistrato locale.

L'interpretazione della questura come *munus* piuttosto che come *honor* si basa essenzialmente sulla constatazione di Aurelio Arcadio Carisio, secondo cui, al suo tempo (vale a dire in età diocleziana o costantiniana), la questura è un *munus* personale piuttosto che un *honor* (D. 50.4.18.29):<sup>5</sup> *in aliqua civitate inter honores non habetur, sed personale munus est*. Tuttavia, la tendenza ad analizzare e leggere un uso epigrafico che si attesta sin dalla fine della Repubblica secondo un'ottica che è frutto di usanze e abitudini di un'età ben più tarda – quando peraltro, come comunemente accettato, era ad ogni modo difficile reperire individui che spontaneamente si candidassero anche per le altre magistrature – appare perlomeno discutibile, anche perché non tiene conto del fatto che la questura certo non scompare dall'orizzonte epigrafico, ed anzi è ancora attestata, non solo nelle iscrizioni private ma anche nei fasti municipali (come ad esempio in quelli venosini, per cui cfr. *infra*), a dimostrazione che essa non era considerata, o perlomeno non lo era invariabilmente, come un *munus sine titulo dignitatis*. Come spiegare, altrimenti, il fatto che ci siano stati ex magistrati, dall'età repubblicana a quella imperiale, che abbiano voluto porre in evidenza di aver rivestito anche la questura, tra le varie magistrature locali, se essa fosse

3. Per la questura come *munus*, cfr. Langhammer 1973, 159.

4. Già Mommsen propose di interpretare il dato epigrafico relativo alla questura in questo senso: Mommsen in CIL 9, 35, 69, 137, 205, 245. Si veda anche Mommsen 1857, 416.

5. Sul passo di Aurelio Arcadio Carisio si veda in particolare Grelle 1961, Grelle 1993, 113, Grelle 1999 e Felici 2006.

stata un *munus* quasi obbligatorio e di scarso prestigio? Se poi essa non fosse più stata prevista dagli ordinamenti locali, per motivi peraltro non chiari, perché sarebbe stata ricordata insieme alle altre magistrature nei Fasti di Venusia? Per non citare la *Lex Flavia municipalis*, che, come vedremo, la prevedeva, almeno in teoria, espressamente.

La convinzione che la questura, come carica locale, sia andata incontro ad un lento quanto inesorabile decadimento, spiegato per i motivi anzidetti, si basa anche sulla constatazione che, in Italia, nell'età precedente la Guerra Sociale, la questura rivestì, in centri dal diverso profilo giuridico, un ruolo di primo piano, che spesso poteva anche esulare dall'ambito strettamente finanziario relativo alla gestione della cassa pubblica; in questo senso, l'importanza della questura sarebbe indicata anche dall'esempio fornitoci dalla *Tabula Bantina*, che fa della questura il primo gradino, obbligatorio, del locale *cursus honorum*,<sup>6</sup> in netto contrasto con la documentazione epigrafica successiva, da cui emerge chiaramente come la questura, nei centri italici, non fosse obbligatoria per chi aspirasse alle magistrature apicali. Fu poi in seno al processo di municipalizzazione che si ebbe, come comunemente accettato, una contrazione delle funzioni dei questori e di conseguenza dei questori stessi.

Tale interpretazione trova un forte appiglio nel fatto che la *Lex Coloniae Genetivae Iuliae* di Urso,<sup>7</sup> colonia cesariana del 43 a.C., non menziona mai la questura, ed anzi affida compiti strettamente finanziari ai duoviri e agli edili (come ai prefetti dei primi), a dimostrazione che le competenze che una volta sarebbero state pertinenti ai questori fossero state trasferite ad altri magistrati.

Certamente, al di là delle perplessità sopra accennate, resta il fatto indiscutibile che la documentazione epigrafica attribuibile agli ultimi decenni della Repubblica, in concomitanza con al *Lex* di Urso, restituisce l'immagine di quella che appare, in effetti, come una decadenza della questura locale. E tuttavia, che essa sia da attribuire alla perdita di *appeal* della magistratura, *munus* piuttosto che *honor*, appare opinabile, non solo alla luce del fatto che essa continuò ad essere menzionata nelle epigrafi, ma anche in considerazione che tale contrazione, oggettiva, non sembra essersi prodotta come reazione dal basso, cioè da parte dei candidati alle magistrature locali che non sarebbero più stati interessati alla questura, ma come risultato di una situazione più generalizzata imposta (o indotta) da Roma, come, appunto, dimostra la *Lex* di Urso, dal cui orizzonte magistratuale la questura è scomparsa (come altri statuti locali, per cui cfr. *infra*).

6. Per la questura nella *Lex Osea* di Banzi (l. 27), si veda Galsterer 1971a, 204, e, in particolare, Cappelletti 2011, 83-91 (con ampia discussione bibliografica). In generale, Crawford 1996, I, 271-292. Cfr. anche Petracchia Lucernoni 1988, 334.

7. Un aggiornamento bibliografico relativo allo statuto di Urso si può trovare in Caballos Rufino 2006. Per un inquadramento storico della *Lex* di Urso, vd. in particolare Caballos Rufino 2005.

Altrettanto discutibile è l'interpretazione che si dà, sul lungo termine, di tale contrazione: se essa infatti è documentabile per un certo periodo, è parimenti innegabile, al netto di possibili lacune della documentazione, che la questura tornò ad essere rivestita già a partire dall'età augustea. Un semplice computo delle attestazioni riunite da Petracchia Lucernoni nel suo studio della questura nei centri locali d'Italia<sup>8</sup> mostra chiaramente come, al declino tardo-repubblicano, seguì un progressivo incremento delle attestazioni di questori, seppur in misura sempre differente, nelle *regiones* d'Italia. Un ritorno alla questura, per così dire, è poi ufficializzato in termini inequivocabili dalla *Lex Flavia municipalis*, che, diversamente da quanto disposto dalla *Lex* di Urso, testimonia l'esistenza dei questori nei centri da essa interessati, stabilendone funzioni e profilo giuridico.<sup>9</sup>

E d'altra parte, proprio la *Lex Flavia municipalis*, pur riaffermando l'importanza della questura locale, non fa che ribadire, nel contempo, il carattere spiccatamente problematico, nella misura in cui tale magistratura non è mai attestata, epigraficamente, in quei centri della *Baetica* in cui la *Lex Flavia municipalis* avrebbe dovuto trovare applicazione. Naturalmente, tale assenza di documentazione è stata spiegata secondo quello schema interpretativo sopra richiamato: non ci sono attestazioni di questori nella *Baetica* semplicemente perché a nessuno interessava rivestire tale carica. Tale assunto, che, come si è visto, presenta più aspetti opinabili, può senza dubbio rispondere al vero, almeno in parte e per un'area in cui, obiettivamente, la questura non è attestata come magistratura municipale. E tuttavia, proprio alla luce delle debolezze argomentative sopra rilevate, appare necessario indagare l'evoluzione della questura fino alla prima età imperiale da una prospettiva che sia diacronica e che non parta dal presupposto impresso da Carisio.

## 2.2. In assenza dei questori: la gestione della cassa pubblica

Come si è detto, uno degli argomenti principali su cui si basa l'interpretazione moderna relativa alla progressiva decadenza della questura come magistratura di tipo elettorale è fornito dalla *Lex* di Urso, che, non contemplando i questori, ripartisce i compiti che ad essi sarebbero stati altrimenti assegnati tra gli altri magistrati della colonia, duoviri (o loro prefetti) ed edili. L'assenza della questura è, da questo punto di vista, certa ed in nessun modo attribuibile alle lacune del testo: la legge ursonense, infatti, cita a più riprese i magistrati della colonia, tutti insieme nel medesimo contesto, e mai compare tra di essi il

8. Petracchia Lucernoni 1988.

9. Nella *Lex Flavia municipalis* il questore locale e il relativo ufficio compaiono nei capitoli 20, 26, 27, 45, 48, 52, 53, 54, 60, 79, 86, 87.

questore, segno evidente che tale figura non era contemplata tra le magistrature cittadine.<sup>10</sup>

In realtà, altri due statuti del medesimo periodo, o di poco precedenti, dimostrano come, in effetti la questura non fosse prevista, perlomeno obbligatoriamente, a livello centrale per quanto concerneva la gestione dei centri locali in Italia.

Da un lato abbiamo, infatti, un testo che, pur non escludendo esplicitamente la questura, non la cita neppure, vale a dire la *Tabula Heracleensis*.<sup>11</sup> Alle linee 83-84 del documento leggiamo (nella traduzione fornita da Cappelletti 2011): “Chiunque sarà *IIvir* o *IIIvir* in municipi, colonie, prefetture, *fora* o *conciliabula* di cittadini romani o qui ricoprirà una magistratura o disporrà di un potere ad altro titolo con il voto di coloro che apparterranno a ciascun municipio, colonia, prefettura, *forum* o *conciliabulum* ...”. Similmente, alle linee 98-99, a proposito delle elezioni locali, si afferma: “Chiunque in un municipio, colonia o prefettura, a partire dalle prossime calende di luglio, terrà i comizi per eleggere o per sostituire duoviri, quattuorviri o un altro magistrato, che costui non proclami né ordini di proclamare duoviro, quattuorviro o chi altro li si è candidato ad un'altra magistratura, se si tratta o si tratterà di persona di età inferiore ai trenta anni ...”. L'indefinitezza della formula con cui il testo si riferisce ad altre magistrature rispetto a quelle apicali (l. 84, *aliove quo nomine magistratum*; l. 98, *quoi magistratu*) colpisce in particolar modo, poiché sembra voler comprendere tutte le magistrature di tipi elettorale (il riferimento al *suffragium* dei cittadini appartenenti ai vari centri è, a questo proposito, esplicito) che potevano riscontrarsi nei centri, tutti dal profilo giuridico diverso, interessati dalla legge riportata dalla *Tabula*. L'assenza della questura, o meglio dell'esplicita menzione della questura, non andrà allora intesa, in questo specifico caso, come segnale dell'assenza della questura stessa, analogamente a quanto invece accade per la legge di Urso, quanto piuttosto come prova del fatto che la legge della *Tabula* si riferiva a comunità giuridicamente affatto differenti, e che, pertanto, potevano essere caratterizzate dalla presenza di magistrature reciprocamente eterogenee. Tra queste, naturalmente, poteva esserci anche la questura, al pari, ad esempio, dell'edilità. La *Tabula Heracleensis* contribuisce dunque (pur nella forma di *argumentum ex silentio*) alla discussione sul ruolo della questura nel periodo in cui la legge contenuta dalla *Tabula* fu codificata (vale a dire l'età cesariana): la *Tabula*, infatti, non cita la questura, è vero, ma ciò non significa che non la prendesse in considerazione o che, addirittura, la negasse, come invece accade per il testo ursonense. Più

10. I magistrati locali (*duoviri*, *aediles* e *prefecti*) sono menzionati ai capitoli 62, 71, 73, 77, 81, 94, 98, 105, 126, 128, 129, 130, 131, 134.

11. CIL 1<sup>2</sup>, 593 = ILS 6085. Sulla *Tabula Heracleensis*, databile all'età cesariana, esiste un ampio dibattito, relativo alla sua cronologia come alla natura stessa della legge in essa contenuta. Sulle problematiche poste dalla *Tabula* di Heraclea si veda in generale, Crawford 1996, I, 335-391 n. 24. Cfr. Caballos Rufino – Colubi Falcó 2006.

semplicemente, riferendosi a centri giuridicamente diversi e dovendo anche regolare l'accesso alle magistrature locali (nell'ottica di un successivo ingresso nei senati locali), essa, piuttosto che menzionare tutti i magistrati di tipo elettivo che da essa avrebbero potuto essere interessati, li riunisce, genericamente, sotto il termine, valido per tutti, *magistratus*.

Chiarito, dunque, il significato del silenzio della *Tabula Heracleensis* a proposito della questura, possiamo procedere all'analisi di un altro documento, altrettanto noto e risalente al medesimo periodo, in cui, ancora una volta non abbiamo traccia della questura, la *Lex municipii Tarentini*.<sup>12</sup> Tuttavia, stavolta, in linea con la *Lex* di Urso e diversamente da quanto richiamato a proposito della *Tabula Heracleensis*, sembra potersi affermare che l'assenza della questura non sia riconducibile al carattere generale della legge, che, al contrario, si riferisce ad un centro ben preciso quale *Tarentum*, quanto piuttosto all'assetto amministrativo della comunità, in cui, a quanto pare, le funzioni del questore erano esercitate da altre figure.<sup>13</sup>

Che dall'orizzonte municipale tarentino mancasse la questura è chiaramente indicato da alcune linee, vale a dire quelle relative alle garanzie finanziarie che chiunque aspirasse alle magistrature locali doveva fornire al momento della candidatura (ll. 14-16):<sup>14</sup> “chiunque terrà i comizi per l'elezione di duoviri ed edili, costui, prima che la maggior parte delle curie proclami l'elezione di uno di quelli che si candidano ad una magistratura in quei comizi, accetti garantiti per quel che sia sufficiente a coloro che si candidano”. Dunque, la *Lex* statutaria del municipio di Tarentum non prevedeva l'esistenza di questori, tant'è che vero che gli unici magistrati di cui è contemplata l'elezione sono i duoviri e gli edili.

Naturalmente, non possiamo dire come la legge di Taranto supplisse alla mancanza di questori, la cui assenza era stabilita dallo statuto stesso. A questo proposito, non ci sono di aiuto le linee 21-24,<sup>15</sup> che pure si riferiscono alla gestione di fondi pubblici, affidati dai decurioni a individui non specificati, che avranno potuto essere, ad esempio, magistrati, *praefecti*, legati<sup>16</sup> e così via: “e quel negozio di cui qualcuno sarà stato incaricato pubblicamente nel municipio per

12. Per la *Lex Municipii Tarentini* si veda in particolare Laffi 2004.

13. In effetti, la documentazione epigrafica tarentina non restituisce menzioni di questori, laddove le altre magistrature locali (*aediles* e *duoviri*) sono regolarmente testimoniate (seppur in misura scarsa: per l'edilità, cfr. AE 1969-1970, 133, AE 1972, 95 e CIL 1, 2168; per il duovirato, cfr. AE 1969-1970, 133, AE 1972, 94, CIL 1, 3167 e 3169, AE 2013, 322a). I documenti sono variamente datati all'età tardo repubblicana - primo imperiale, ad ogni modo successivamente alla *Lex* municipale locale. Anche tenendo conto di possibili lacune dell'evidenza disponibile, sembrerebbe trovarsi in essa conferma dell'assenza, tra le magistrature locali, della questura. Sulle magistrature di Taranto, così come sono testimoniate dalle iscrizioni sopra citate, cfr. Cappelletti 2011, 123.

14. Traduzione tratta da Cappelletti 2011, 145.

15. Traduzione tratta da Cappelletti 2011, 145.

16. I *legati municipii* sono menzionati ai capitoli 44-47 della *Lex* di Irni. Per i *legati municipii*, cfr. Lamberti 1993, 129-133.

decisione del senato o il negozio pubblico che avrà gestito o il danaro pubblico che avrà [speso], riscosso, colui che sarà stato incaricato in tal modo di un negozio o avrà gestito un negozio pubblicamente o avrà speso, riscosso del denaro pubblico, di ciò fornisca un rendiconto al senato e lo consegni entro i dieci giorni successivi a quello in cui il senato di questo municipio avrà deciso in merito, senza inganno”. Senza soffermarsi sulle molteplici e complesse questioni poste dal problema della gestione delle finanze pubbliche nei centri locali dell'impero, sarà sufficiente qui richiamare l'attenzione sul fatto che la *Lex* di Tarentum doveva prevedere, per forza di cose, figure diverse, ma analoghe per funzione, dai questori. Che tra le funzioni previste dalla legge tarentina ci fossero anche quelle proprie del questore è indicato, tra le altre cose, dall'uso del verbo *exigere* (l. 22: *pequiamque publicam exegerit*): esso, che ricorre anche tra le competenze finanziarie dei duoviri e dei prefetti ursonensi (capitolo 13), viene utilizzato esplicitamente per definire uno dei compiti del questore secondo quanto stabilito dalla *Lex* di Irni nel capitolo 20, relativo ai diritti e alle facoltà dei questori: “Abbiano diritto e facoltà di esigere (*exigendi potestas*), erogare, custodire, amministrare e distribuire il denaro dei *municipes* di codesto municipio, a discrezione dei duoviri<sup>17</sup>”.

Dunque, per quanto riguarda questo particolare aspetto della gestione del denaro pubblico, abbiamo in tre centri diversi altrettante personalità preposte a tale funzione: a Taranto, un incaricato del senato locale; a Urso, duoviri (o prefetti, come si evince dal fatto che il capitolo 13 è dedicato ad alcuni aspetti dei duoviri e dei prefetti) o edili; a Irni, il questore, regolarmente eletto dai cittadini.

L'identità di funzione riscontrabile tra queste tre figure riaffiora anche nella necessità, per tutte e tre, di *rationem reddere* a proposito della loro attività di gestione (e quindi anche di riscossione) del denaro pubblico. Il *rationem reddere* è previsto dal capitolo 13 della *Lex* ursonense (a proposito del denaro pubblico che i magistrati, segnatamente duoviri e prefetti, dovevano rendicontare prima di trasferirli ai loro rispettivi successori allo scadere della loro carica) e dalle linee 24-25 del testo della legge di Taranto (colui che è incaricato dal senato di occuparsi di un *negotium publicum* o della gestione di *pecunia publica* dovrà rendere ragione del suo operato al senato stesso). La *Lex* di Irni ne tratta al capitolo 67, dove però non ci si riferisce esplicitamente al questore, ma è certo che il capitolo avesse senso solo in relazione alla necessità di controllare l'attività dei magistrati in materia di finanza pubblica.

Ciò che emerge da questa prima analisi è il carattere letteralmente “istituzionale” della scomparsa del questore dall'orizzonte amministrativo dei centri locali dell'impero romano, siano essi colonie o municipi; a fronte di una documentazione epigrafica di non facile interpretazione, che registra una netta diminuzione delle attestazioni di questori locali, correttamente interpretata come parallela decadenza della carica corrispondente, testi più complessi quali

17. Traduzione tratta da Lamberti 1993.

la *Lex municipii Tarentini* e la *Lex* di Urso mostrano come tale evoluzione non sia attribuibile ad una perdita di interesse per la questura nell'agone politico locale, quanto piuttosto a precise direttive riconducibili al potere centrale, che, per motivi da chiarire, avrebbe scelto di eliminare la questura dall'orizzonte istituzionale di municipi e colonie, da un lato ricollocando le sue funzioni tra le competenze di altri magistrati o funzionari creati *ad hoc* dai decurioni, dall'altro lasciando verosimilmente in essere quei casi in cui questori erano già attivi (tutt'al più riducendone il numero, per cui cfr. *infra*), come dimostrato dalla formulazione appositamente generica assunta dalla *Tabula Heracleensis*.

Ciò che poi risulta ancora più interessante, e che avremo modo di sviluppare oltre, è la sostanziale contemporaneità cronologica tra la legge tarentina e quella ursonense, una volta che si accetti la datazione della prima all'età cesariana proposta con ottimi argomenti da Laffi.<sup>18</sup> Se entrambe le leggi, dunque, appartenevano all'età cesariana, e se entrambe prevedevano, in modi non sempre individuabili, la soppressione del questore locale, viene da chiedersi se tale provvedimento facesse parte di una più generalizzata politica di gestione e amministrazione dei centri locali attuati in quegli anni. Come vedremo, ulteriori argomenti sembrano indicare esattamente una situazione di questo genere.

### 2.3 *Quaestores* in comunità italiche

I testi giuridici sopra richiamati confermerebbero dunque quell'impressione che si ricava dal resto della documentazione epigrafica a proposito della progressiva diminuzione/decadenza – seguita da una più tarda ripresa – della questura nei decenni successivi alla Guerra Sociale:<sup>19</sup> si può infatti notare come il numero di questori attestati diminuisca nel periodo in questione, per poi iniziare a risalire a partire dall'età augustea.<sup>20</sup>

D'altra parte, alcune testimonianze epigrafiche sembrano assicurare che tale fenomeno non è da imputare al carattere disomogeneo, per disponibilità e interpretabilità, della documentazione epigrafica, ma fu semmai conseguenza di un tipo di politica amministrativa applicata da Roma (la cui portata e diffusione non è possibile valutare) per la gestione dei centri locali nell'età della *Lex municipii Tarentini* e della *Lex* ursonense.

18. Sull'intera questione, cfr. Laffi 2004. A favore della datazione all'età cesariana citeremo qui il fatto che, se *Lex* di Taranto introduceva il duovirato al posto di un precedente quattuorvirato, essa può essere solo posteriore al 49 a.C. (quando Cesare ricorse ancora al quattuorvirato per i nuovi municipi della Cisalpina) e deve risalire a Cesare, visto che fu certamente lui a ricorrere al duovirato quando, *dictator iterum*, istituì il municipio di Bovianum.

19. A questo proposito si veda ad esempio Laffi 2001b, 150, 153 e soprattutto la raccolta di Petracchia Lucernoni 1988.

20. Su questo aspetto cfr. *infra*.

Come detto, sembra potersi affermare che la scomparsa del questore fu variamente risolta a livello locale, attribuendo ad altri magistrati o funzionari quelle che altrimenti sarebbero state le prerogative dei questori.

A questo proposito, vale la pena soffermare l'attenzione su un'iscrizione proveniente da Grumentum<sup>21</sup> (CIL 10, 219 = ILS 533 = ILLRP 608): *C(aius) Bruttius C(ai) f(ilius) / Ser(gia) aed(ilis) pro q(uestore), / mur(um) p(osuit) (ex) c(onscriptorum) c(onsulto), de sua / peq(unia) faciundum cera(avit). P(ublio) Cornel(io), / Q(uinto) Caecil(io) co(n)s(ulibus)*. Il documento, agevolmente databile al 57 a.C. grazie alla nomina della coppia consolare di quell'anno,<sup>22</sup> riferisce di un intervento edilizio di carattere evergetico attuato da un C. Bruttius in qualità di *aedilis pro quaestore*.<sup>23</sup> Fra le varie questioni poste dal documento,<sup>24</sup> appare di particolare interesse il fatto che C. Bruttius sia stato *aedilis* con funzione questorie, un caso, questo, che non risulta essere altrimenti attestato nel mondo romano.<sup>25</sup> Tale singolarità è stata variamente spiegata: secondo alcuni, la necessità per l'edile di assolvere anche le funzioni questorie sarebbe da attribuire al fatto che nel 57 a.C. non c'era ancora qualcuno, nella colonia, che rivestiva la questura, ad implicare dunque che tale magistratura era, in quel momento, ancora da venire nel centro in questione;<sup>26</sup> altri, ribadendo che l'edilità con funzioni questorie non rappresenta una magistratura ordinaria, la ritengono legata alla fase della progettazione urbanistica della città, collocabile proprio negli anni a cui appartiene l'iscrizione, quando l'*aedilis*, in conseguenza del momento in cui si trovò ad agire, avrebbe avuto anche funzioni di questore.<sup>27</sup> In particolare, si è proposto di ricollegare l'intervento di C. Bruttius alla fase di ricostruzione della città, danneggiata, come testimonia Floro (II, 6, 11), nel corso della Guerra Sociale, che “non può che coincidere con la deduzione della colonia romana<sup>28</sup>”.

Se accettiamo la data comunemente proposta per la fondazione della colonia cesariana di Grumentum, vale a dire il 59 a.C.,<sup>29</sup> avremmo allora una stretta contiguità cronologica tra la data dello stanziamento coloniale e la data in

21. Zschätzsch 2002, 292; Petracchia Lucernoni 1988, 137 n. 197, 304; Munzi 1997, 163-165, 165 n. 1; Buonopane 2006-2007, 328 n. 69; Ramanius 2012, 120 n. 7; Gregori – Nonnis 2014, 494, 496.

22. CIL 10, p. 29; così anche Zschätzsch 2002, 292; Petracchia Lucernoni 1988, 137.

23. Così viene comunemente sciolta la formula *aed. pro q.*, per cui si veda anche Buonopane 2017, 121 n. 20. Cfr. Buonopane 2006-2007, 328 n. 69 (con bibliografia).

24. Ad esempio, C. Bruttius appartiene ad una tribù, la *Sergia*, diversa da quella prevalente a Grumentum (la *Pomptina*): Buonopane 2017, 122.

25. Come rilevato ad esempio da Buonopane 2017, 121.

26. Buonopane 2017, 121-122.

27. Così Mastrocinque 2007, 121.

28. Mastrocinque 2007, 119.

29. Mastrocinque 2007, 120; Buonopane 2017, 121 e 123. Per una datazione della colonia all'età sillana (basata essenzialmente sulla presenza di *praetores duoviri*), già rifiutata con argomenti Mastrocinque 2007, 120 e Buonopane 2017, 120-121 (con dettagliate indicazioni bibliografiche), cfr. Gallo 2011, 56-57 e Mommsen 1883.

cui C. Bruttius rivestì l'edilità assolvendo anche alle funzioni del questore, a dimostrazione che tale magistratura dovette essere parte della struttura amministrativa della colonia. Si può allora ipotizzare che il carattere assolutamente unico dell'edilità di C. Bruttius sia da collegare proprio allo stanziamento della colonia cesariana, che, in linea con quanto è osservabile nella successiva *Lex* di Urso, avrebbe previsto l'eliminazione della questura e la successiva e conseguente riattribuzione delle funzioni questorie ad altri magistrati, tra cui l'edile, come a Urso e prima ancora a Grumentum.

In questo senso andrà anche tenuto in considerazione il fatto (sopra accennato) che C. Bruttius, come gli altri tre edili attestati a Grumentum, appartengano a tribù diverse da quella prevalentemente attestata a Grumentum, la Pomptina: C. Bruttius apparteneva alla tribù Sergia, C. Aebutius alla Galeria o alla Falerna, Q. Poppaedi e Sex. Poppaedi ancora alla Sergia, (questi ultimi tre edili nel medesimo anno, nel 51 a.C.<sup>30</sup>). Similmente, anche i due *praetores duo viri*, sommi magistrati del centro, attestati ancora nel periodo dei primi anni della colonia (57-51 a.C.),<sup>31</sup> non appartengono alla Pomptina: Q. Pettius alla Tromentina, C. Maecius alla Oufentina. Tale caratteristica, che riguarda in particolari i magistrati degli anni a ridosso della fondazione coloniale, ha fatto supporre che “essi ... abbiano conservato la tribù nella quale erano stati registrati nel luogo di provenienza, e che di conseguenza siano anch'essi magistrati non nominati bensì creati in base alla *lex data*<sup>32</sup>”. Tuttavia, non si vede in che modo il fatto che i magistrati dei primi anni coloniali non fossero verosimilmente originari di Grumentum, bensì di altri territori, possa confermare il fatto che essi fossero stati creati piuttosto che nominati; semmai, proprio la diversità di provenienza, potrebbe indicare che essi potevano far parte della colonia stanziatasi in loco negli anni '50 del I secolo a.C., a conferma, comunque, della stretta connessione tra tali magistrature e lo stanziamento coloniale.

Pur tenendo conto della lacunosità della documentazione disponibile, sembra possibile osservare un fenomeno simile, vale a dire la contrazione della questura, in altri centri dell'Italia antica nei decenni che seguirono la Guerra Sociale e che videro la sistemazione amministrativa delle comunità ex alleate. Tale sarebbe la situazione riscontrabile a Firmum Picenum, che ebbe cinque questori come colonia latina e solo uno come municipio; ad Aquileia, che ridusse i cinque questori della colonia latina ai due del municipio di età

30. Per i tre edili del 51 a.C. (CIL 10, 220), vd. Buonopane 2006-2007, 327-328 e Buonopane 2017, 122 e 129. Cfr. Ramanius 2012, 120 n. 8; Munzi 1997, 165 n. 3; Gualtieri 2013, 148-149 Gregori – Nonnis 2014, 494. Si noti la particolarità dell'esistenza di un collegio di tre edili, attestato anche ad Arpinum, Fundi e Formiae; Buonopane 2017, 122.

31. CIL 10, 221; Buonopane 2006-2007, 329-330; Mastrocinque 2007, 122-123; Buonopane 2017, 123-124.

32. Buonopane 2017, 126, cfr. anche 122.

repubblicana; o ancora a Beneventum, che contava ben sette questori all'epoca della colonia latina.<sup>33</sup>

La stessa dinamica emerge anche nel caso, maggiormente documentato, di Pompei. Anche in questo caso, infatti, i questori sono ampiamente attestati nella fase osca della città, per poi contrarsi nei primi anni della colonia ed infine scomparire, come peraltro testimoniato esplicitamente dalle numerose raccomandazioni elettorali note da Pompei, da cui sono ben pochi gli esempi relativi ad una candidatura alla questura, e tutti riconducibili ad un lasso di tempo cronologico ben ristretto, vale a dire i primi anni della colonia sillana, dedotta nell'80 a.C.<sup>34</sup> La contrazione del numero dei questori nel passaggio dalla fase libera a quella coloniale, come la successiva sparizione della magistratura, è stata spiegata da Degrassi con il fatto che con sempre maggior difficoltà si sarebbero trovate persone disposte a candidarsi ad una magistratura che implicava "l'ingrato compito della cassa cittadina", fino a che la magistratura non venne "addirittura soppressa". In effetti, sappiamo con certezza che le funzioni dei questori furono successivamente rivestite dai duoviri,<sup>35</sup> come dimostra un manifesto elettorale degli ultimi anni di vita di Pompei, in cui un Genialis sostiene l'elezione di Q. Bruttius Balbus<sup>36</sup> a duoviro, il quale, in qualità di duoviro appunto, amministrerà la cassa pubblica (CIL 4, 3702 = ILS 6405): *Bruttium Balbum Genialis hic aerarium conservabit rogat*. Una dinamica che, come abbiamo visto, fu applicata anche ad Urso e, prima ancora, nella *Lex municipii Tarentini*.

33. La dinamica è descritta, con riferimenti epigrafici puntuali, da Petracchia Lucernoni 1988, 333-339. Per Aquileia si veda in particolare Laffi 2001b, 150, 153-154.

34. La questura a Pompei è testimoniata, per l'età sillana, da CIL 10, 794 (Vibius Popidius), CIL 4, 29, 30, 36 (Q. Caecilius) e CIL 4, 7014 (C. Laecanius Successus). Sull'evoluzione della questura a Pompei cfr. in particolare Degrassi 1967, 148. Petracchia Lucernoni 1988, 332. In realtà, Mommsen (CIL 10, p. 96) propose di attribuire le iscrizioni sopra citate (con l'eccezione dell'ultima, perché non ancora scoperta) alla fase precedente la deduzione sillana, partendo dal dato, ampiamente accertato, dell'importanza della questura nei centri italici prima della Guerra Sociale. E tuttavia, già Onorato (Onorato 1951, 116-140) manifestò perplessità a proposito del fatto che un documento ufficiale come quello menzionante Vibius Popidius, risalente secondo Mommsen alla fase sannitica, fosse redatto in latino. Conseguentemente, lo studioso attribuì la questura di Vibius Popidius alla prima fase municipale (seguito da Étienne 1966, 123), laddove Degrassi, come visto, propende per la prima età coloniale sulla base di CIL 4, 7014 (ignota a Onorato), che, con i nomi attestati (C. Laecanius Successus e M. Alleius), indica la fase coloniale. Sintesi della questione in Chiavria 2002, 97-99. Di recente, sulla base della datazione dell'evidenza archeologica pertinente a CIL 10, 794 al 100 a.C. è stata ripresa la teoria avanzata da Mommsen, proponendo di datare la questura di Vibius Popidius al medesimo periodo: Lo Cascio 1996, 113-116. Per quanto riguarda la questura di Q. Caecilius, l'abbreviazione *q* della carica ambita, solitamente intesa come *quaestor*, è stata sciolta con *quattuorvir* (Lo Cascio 1996 e Castrén 1975) o con *duovir quinquennalis* (Willems 1887, 105 e Mouritsen 1988). Chiavria 2002, 99, distingue tra i *programmata* che citano Q. Caecilius, che sono *antiquissima*, e quelli menzionanti C. Laecanius Successus, più recenti. Ad ogni modo, ciò non esclude che la questura, magistratura di grande importanza nella fase sannitica, fu drasticamente ridimensionata a partire dall'età municipale.

35. De Petra 1875, 84; Chiavria 2002, 98.

36. Edile nel 56-57 d.C. Cfr. Castrén 1975, 143-144; Franklin 2001, 80; Chiavria 2002, 98.

Destà, invece, qualche perplessità la spiegazione fornita da Degrassi a proposito della progressiva sparizione della questura a Pompei, causata, a detta dello studioso, dalla scarsa attrattiva esercitata dalla questura come magistratura. In effetti, alla luce delle disposizioni previste da statuti quali la *Lex* di Urso o quella municipale di Taranto,<sup>37</sup> sembra difficile ricondurre la progressiva sparizione della questura nei decenni grosso modo successivi alla Guerra Sociale a scelte di carattere personale, dettate dalla scarsa disponibilità ad esercitare una magistratura che, tra l'altro, fino a poco prima era stata regolarmente rivestita. Senza contare poi che, come si evince bene dalla raccolta di Petracchia Lucernoni di attestazioni di questori in Italia e come sopra accennato, la questura tornò ad essere rivestita a partire perlomeno dall'età augustea.

L'analisi della documentazione epigrafica relativa alla questura in Italia dimostra, infatti, come, da un punto di vista diacronico, la diminuzione di questori nell'età successiva alla Guerra Sociale non costituisca i prodromi di un processo che avrebbe portato alla sparizione completa della magistratura, quanto piuttosto un fenomeno ben circoscritto in un determinato lasso temporale, i cui effetti, dunque appaiono essere stati dal punto di vista cronologico del tutto transitori. A questo proposito, oltre naturalmente alle attestazioni di questori di età imperiale, ribadiamo che la *Lex Flavia municipalis* prevede espressamente la questura, stabilendone dettagliatamente le funzioni (anche in relazione alle altre magistrature cittadine) e modalità di elezione.

Che gli ultimi decenni della Repubblica abbiano rappresentato solo una parentesi nella storia della questura locale piuttosto che la conclusione del periodo in cui fu in funzione è dimostrato, in modo quasi paradigmatico, dal caso di Venosa, dove ad una temporanea sospensione della questura, da collocare cronologicamente nel periodo dello stanziamento della colonia triumvirale, seguì il suo ripristino negli anni '30 del I secolo a.C. La presenza della questura in età precedente alla colonia triumvirale è attestata dall'iscrizione CIL 9, 439 (= ILLRP 691 = ILS 6123), menzionante tre questori, da collocare, genericamente, all'epoca della colonia latina, vale a dire tra gli inizi del III secolo a.C. e gli inizi del I secolo a.C.<sup>38</sup> Non sappiamo se, successivamente, la questura fu abolita, ma un'indiretta indicazione in questo senso ci è fornita dai fasti della colonia triumvirale di Venosa, i quali ci restituiscono i nomi dei magistrati della città dal 35 a.C. (parzialmente per quell'anno) fino al 28 a.C.<sup>39</sup> A proposito del 34 a.C. (il primo anno per cui l'elenco delle magistrature è completo), si

37. Si noti, peraltro, la disomogeneità giuridica tra la legge (coloniale) di Urso e quella municipale (di Taranto), a dimostrazione che la scomparsa / contrazione della questura non fu legata tanto allo *status* giuridico della città, quanto piuttosto al periodo, in cui, così sembra potersi desumere, la questura fu oggetto di modifiche statutarie indipendentemente dalla situazione giuridica della comunità di riferimento.

38. Degrassi 1967, 148; Petracchia Lucernoni 1988, 113.

39. Inscr. It. 12, 1 n. 8. Aggiornamenti in Suppl. It. 2003, 52-55. Sintesi (soprattutto per quanto riguarda le magistrature attestate dai fasti) in Grelle – Silvestrini 2017, 63-64.

menzionano due questori, per i quali si precisa che *hoc anno quaestores primum creati*; a partire dal 34 a.C., i questori sono poi regolarmente attestati (seppur con alcune oscillazioni, che riguardano la questura in misura comunque minore rispetto alle altre magistrature locali)<sup>40</sup> per tutti gli anni testimoniati dai fasti venosini. Sebbene alcuni abbiano ipotizzato, sulla base della testimonianza dei fasti, che la questura fosse stata introdotta con la colonia triumvirale,<sup>41</sup> l'iscrizione sopra citata, risalente al periodo della colonia latina, indica, al contrario, che la questura esisteva già a Venosa (in linea con altre colonie latine, al cui interno la questura rivestiva un ruolo di primo piano), e che dunque, non poté essere introdotta al tempo della colonia triumvirale. Oltretutto, la colonia triumvirale fu stanziata nel 44/43 a.C.,<sup>42</sup> molto prima, dunque, del 34 a.C., anno in cui, a quanto pare, fu istituita la questura, nel senso che furono *creati* per la prima volta due questori. D'altra parte, come spiegare la *creatio* dei questori del 34 a.C., intesa come la prima elezione a questa magistratura? A mio avviso, essa non intenderebbe tanto l'introduzione *ex novo* della questura (come ipotizzato da Jacques), quanto piuttosto il suo ripristino: l'analisi diacronica della documentazione venosina induce a pensare che la questura, già presente a Venosa, fosse stata abolita in occasione dello stanziamento della colonia triumvirale (in parallelo alla riattribuzione delle funzioni questorie ad altri magistrati o funzionari locali, sulla possibile falsariga di ristrutturazioni istituzionali di cui abbiamo testimonianza per altri centri), per poi essere ripristinata nel 34 a.C., a seguito, forse, dell'impossibilità per gli altri magistrati di assolvere alle funzioni della questura, secondo il modello riscontrabile ad Urso o a Taranto.<sup>43</sup>

40. Come rilevato da Grelle – Silvestrini 2017, 64. Solo da gennaio del 30 a.C. i duoviri e i questori ritornano nei fasti alla durata annuale.

41. Così Jacques 1981 1984, 215.

42. Da ultimo, sulla questione, Grelle – Silvestrini 2017, 61-63.

43. Non è possibile determinare con certezza se la questura fosse presente a Urso prima della deduzione della colonia in età cesariana. La questura sembra essere attestata da un'emissione monetale locale attribuibile al periodo 175 a.C.-100 a.C., dove ricorre la legenda *L.AP.DEC.Q.* E tuttavia, l'abbreviazione *Q.* è stata diversamente interpretata: ad esempio, è stato proposto che essa indicasse una carica amministrativa di origine punica, la cui denominazione era stata tradotta con il termine *quaestor*, senza che necessariamente esistesse una corrispondenza tra le due magistrature. Sul problema si veda Curchin 1990, 31, García Bellido 1993, 123, Rodríguez Neila 1995, 270, García Bellido – Blázquez 1995, 401, dove viene citata una seconda emissione (datata ancora al II secolo a.C.) recante l'abbreviazione *Q.*, che gli autori interpretano come *quaestores*. Se accettiamo la presenza di questori ad Urso in età precedente la deduzione coloniale, avremmo un'ulteriore conferma della dinamica qui ipotizzata: la deduzione coloniale di età cesariana avrebbe determinato l'eliminazione della questura già funzionante nella comunità locale. La dedica (CIL 2, 1406 = ILS 2922, databile alla prima metà del I secolo d.C.) a L. Sergio Plauto, di cui viene ricordata la sola questura, patrono della città di Urso, potrebbe far pensare alla ricomparsa della magistratura dopo la sua soppressione in età cesariana. E tuttavia, data l'importanza del personaggio, filosofo, di rango senatorio, noto anche dalle testimonianze di Plinio il Vecchio (nella lista dei filosofi del libro XVII della *Naturalis Historia*) e Quintiliano (*Inst.* II, 14, 12, III, 6, 23, VIII, 3, 33), suggerisce, a mio avviso, che egli non fu un semplice questore

Naturalmente, sarebbe auspicabile poter comprovare la validità di questa ipotesi con maggiori riferimenti epigrafici.<sup>44</sup> Solo i casi sopra indagati, soprattutto in presenza di fasti locali,<sup>45</sup> possono offrire prove esplicite e nitide di quel fenomeno che andiamo ricostruendo.

D'altra parte, di fronte ad una documentazione che, pur tenendo conto di possibili lacune, testimonia esplicitamente una contrazione della questura negli ultimi decenni della Repubblica, a cui seguì una ripresa già a ridosso dell'età augustea, non possiamo che attribuire tale fenomeno a precise scelte di ordine amministrativo volute da Roma (come inequivocabilmente attestano gli statuti sopra richiamati), e certamente non ad un'improvvisa quanto diffusa disaffezione per la carica.

È in particolare l'esempio venosino a riassumere bene i caratteri principali del fenomeno che interessò la questura locale tra fine età repubblicana e prima età imperiale, e che troverebbe le sue espressioni più chiare nella *Lex* di Urso, che non prevedeva la questura, e nella *Lex Flavia municipalis*, che ne faceva invece una magistratura ordinaria dei municipi da essa interessati. Entro questi due limiti (che, per quanto riguarda il termine *post quem*, possono anche essere

della città di Urso, quanto piuttosto della provincia se non di Roma. Su L. Sergio Plauto, vd. Caballos Rufino 2006, 215 e n. 154 con bibliografia.

44. Il caso di Nola potrebbe essere espressione di questo processo: i fasti nolani, relativi agli anni 29-32 d.C., non attestano questori, i quali però sono testimoniati per l'età successiva (CIL 10, 1266, 1281), a significare, come è stato ipotizzato, che essi furono introdotti solo successivamente al periodo coperto dai fasti: Grelle 1993, 114 n. 25. Si noti però che un'iscrizione databile all'età augustea-tiberiana (AE 2012, 352) indica un questore, il primo documentato a Nola. Si potrebbe allora pensare, con Camodeca, che i questori non comparissero nei fasti nolani perché la carica era al di fuori del *cursus honorum* (Camodeca 2012, 320 n. 141). D'altra parte, che la questura fosse o meno un gradino previsto dal *cursus honorum* locale, essa è attestata nei fasti di altre città, come quelli di Venosa sopra visti o quelli di Praeneste (CIL 9, 2964, 2965 e 2966: cfr. Petracchia Lucernoni 1988, 41-42). Si dovrà allora pensare ad una peculiarità delle strutture amministrative nolane, riflessa nei fasti locali, per cui non si registrava la questura, essendo da escludere che la questura, attestata per l'età augustea-tiberiana, fosse stata cancellata negli anni coperti dai fasti, per poi essere ripristinata successivamente. Similmente, questori non compaiono nei fasti di Luceria, sebbene un'iscrizione (AE 2001, 878, AE 2004, 434) ci testimoni l'esistenza di un questore locale alla fine del I secolo a.C. (contro quanto sostenuto da Grelle 1993, 114 n. 25, che interpreta l'assenza di questori dai fasti come prova che questori non fossero previsti a Luceria). In definitiva, non sembra corretto affermare che ad una mancata menzione di questori nei fasti locali corrisponda un'assenza effettiva di questa carica tra le strutture cittadine. Anche nei fasti di Ostia, peraltro, compaiono, tra i magistrati locali, solo i duoviri. (Il che non vuol dire certamente che essi fossero i soli magistrati della città): Vidman 1982.

45. A questo proposito, non possiamo purtroppo contare sulla testimonianza dei fasti locali di Praeneste, che registrano questori per l'epoca precedente alla colonia sillana o in quelli immediatamente iniziali di questa (CIL 14, 2966 e 2967) e, dopo una lacuna, per gli anni 14, 15 e 16 d.C. (CIL 14, 2964). D'altra parte, questori sono ulteriormente testimoniati a Praeneste per l'epoca pre-sillana (CIL 14, 3002 = ILLRP 655; CIL 14, 3001 = ILLRP 654; AE 1968, 111 = ILLRP 102). A causa della lacuna nell'evidenza epigrafica disponibile, non si può dire se nel periodo compreso tra la colonia e il 14 d.C. fossero entrati in carica questori. Per la cronologia dei magistrati prenestini nei fasti locali, cfr. Van Deman Magoffin 1908, 99 (494). In generale, sui questori di Praeneste, Petracchia Lucernoni 1988, 39-46.

anticipati alla legge tarentina) si sarebbe tornati, gradualmente e naturalmente secondo modi e tempi diversi, alla questura, che certo non fu abbandonata per una scelta proveniente “dal basso” (vale a dire dai candidati), quanto piuttosto abolita e variamente sostituita (o ancora ridimensionata) sulla base di precisi cambiamenti istituzionali.

#### 2.4. La questura a Roma alla fine della Repubblica

Se dunque accettiamo che la contrazione e successiva (momentanea) scomparsa dei questori locali discendesse non tanto da un generalizzato (improvviso ed inspiegabile) scarso interesse per la questura, quanto piuttosto da precise direttive emanate da Roma (seppur di carattere transitorio), ci si può chiedere se qualcosa, nell'amministrazione di Roma città, possa aver influenzato la decisione di ridurre (se non di eliminare) i questori locali, riassegnando le loro funzioni ad altri magistrati, o se perlomeno, su un piano più generale, sia ravvisabile qualcosa di simile nella struttura amministrativa di Roma città.

In realtà, a prima vista, sembrerebbe prodursi una frattura importante tra quanto accadeva a Roma in età sillana e poi cesariana, e quanto invece è osservabile nei centri locali dell'Italia antica: a Roma infatti assistiamo ad un incremento sempre più pronunciato del numero dei questori, attuato prima da Silla poi da Cesare,<sup>46</sup> laddove nei centri locali, come si è visto, essi tendono a scomparire. In realtà, tale discrepanza è più apparente che reale, ed anzi, soprattutto per quanto riguarda l'età cesariana, è individuabile un preciso parallelo tra l'amministrazione urbana di Roma città e quella delle comunità italiche e provinciali. Prima di tutto, precisiamo che, per quanto riguarda Roma, dobbiamo prendere in considerazione i *quaestores* che in particolare si occupavano dell'*aerarium populi Romani*, o *aerarium Saturni*, vale a dire la cassa pubblica (i *quaestores urbani*, secondo la denominazione di Mommsen<sup>47</sup>), analogamente ai questori locali, la cui precipua funzione, come è noto, era appunto la gestione delle finanze della comunità di appartenenza; ciò vuol dire, peraltro, escludere da questo confronto i questori che assolvevano a funzioni differenti, compresi, dunque, quelli che furono inclusi dai provvedimenti di incremento attuati da Silla e da Cesare.

In realtà, proprio a Cesare è attribuibile un intervento importante relativo alle funzioni di gestione da parte di due questori della cassa pubblica che fu poi seguito, in età imperiale, da altri provvedimenti, che, salvo una breve parentesi in età giulio-claudia (tra il 44 d.C. e il 56 d.C.), finirono per attribuire la gestione delle finanze a prefetti di rango pretorio.<sup>48</sup> Sebbene non si possa parlare in

46. Tac. *Ann.* XI, 22. Cfr. Jacques – Scheid 2015, 54.

47. Mommsen 1889-1896, vol. 4, 234-263.

48. Per l'evoluzione della gestione dell'*aerarium Saturni* nel primo secolo d.C., cfr. Corbier 1974, 631-664.

termini di riforma vera e propria, anche perché troppo poche e troppo scarse sono le notizie che abbiamo al riguardo, siamo certi che Cesare, nel 45 a.C., intervenne nella gestione delle casse pubbliche, togliendola di fatto ai questori per attribuirla a dei prefetti. Fondamentale, a questo proposito, la testimonianza di Cassio Dione per il 45 a.C. (XLIII, 48, 1-3):<sup>49</sup> “La gestione delle finanze fu data a due prefetti, dal momento che nessun questore era stato eletto. Come era accaduto prima, di nuovo allora, durante l’assenza di Cesare, tutti gli affari della città furono affidati ai prefetti e a Lepido, che era a capo della cavalleria ... L’amministrazione delle finanze, rinviata per i motivi sopra citati, non fu più affidata, da allora in poi, a questori di volta in volta eletti, ma alla fine fu assegnata ad ex pretori. Il pubblico tesoro fu affidato a due prefetti ...”. Dunque, dalle parole di Cassio Dione si evince bene come un provvedimento che ebbe natura di straordinarietà si tramutò poi in una consuetudine consolidata, cosicché furono sempre dei prefetti ad occuparsi delle casse pubbliche, e non più dei questori. Naturalmente, è necessario interrogarsi sulla durata del provvedimento preso da Cesare. Senza dubbio, esso, dal punto di vista cronologico, non dovette aver ampio respiro, se si pensa che nel 28 a.C. Augusto dispose il trasferimento della gestione dell’erario dai questori a prefetti di rango pretorio (Suet. *Aug.* 36):<sup>50</sup> *Auctor et aliarum rerum fuit, in quis: ne acta senatus publicarentur, ne magistratus deposito honore statim in provincias mitterentur, ut proconsulibus ad mulos et tabernacula, quae publice locari solebant, certa pecunia constitueretur, ut cura aerari a quaestoribus urbanis ad praetorios praetoresve transiret.* In base alla testimonianza svetoniana dobbiamo concludere che, in un qualche momento compreso tra il 45 a.C. e il 28 a.C. la gestione dell’*aerarium* fu restituita ai questori, a cui fu nuovamente tolta da Augusto. D’altra parte, non credo, come pure è stato sostenuto, che il provvedimento di Cesare abbia avuto carattere assolutamente straordinario, perché dettato dall’assenza del dittatore da Roma, e che dunque, come tale, abbia avuto una validità molto limitata, anche dal punto di vista cronologico, tanto che già nel 44 a.C. la questura sarebbe tornata in mano ai questori.<sup>51</sup> È stato infatti sostenuto che Cassio Dione, nel passo sopra citato, quando afferma che la gestione delle finanze fu infine tolta ai questori, si riferirebbe ad un orizzonte cronologico molto più ampio dell’età cesariana, comprendendo nella sua riflessione sull’evoluzione della questura anche il suo tempo.<sup>52</sup>

Certamente, non si può dire, a causa del silenzio delle fonti, quanto a lungo i prefetti abbiano conservato la gestione della cassa pubblica; e tuttavia, in considerazione anche della politica amministrativa attuata da Cesare (basata in larga misura sul ricorso ai prefetti), non sarebbe poi strano che, anche in un

49. Da confrontare con C.D. XLIII, 28, 2, in cui si accenna ai motivi per cui Cesare, costretto a partire per la Spagna, affidò l’amministrazione della città a dei prefetti.

50. Da confrontare con Tac. *Ann.* XIII, 29, per cui vd. Corbier 1974, 637.

51. Così Corbier 1974, 636-637.

52. Corbier 1974, 636-637.

campo così delicato come quello del tesoro pubblico, il dittatore preferisse affidare tali compiti a prefetti da lui scelti direttamente.<sup>53</sup>

Al di là, dunque, dell'effettiva durata di quanto disposto da Cesare nel 45 a.C., non possiamo negare che una disposizione in questo senso appare del tutto coerente con il profilo del Dittatore e della sua politica amministrativa.

Alla luce di queste considerazioni, viene allora da chiedersi se quanto disposto dalla *Lex ursonense*, databile proprio al medesimo scorcio di tempo, a proposito dei questori locali, o meglio all'assenza di quest'ultimi e alla conseguente riattribuzione delle loro funzioni ad altri magistrati locali, non sia da riferire alle scelte che Cesare, negli stessi anni, stava operando per l'amministrazione di Roma. Come a Roma, infatti, la gestione dell'erario fu delegata, contro la consuetudine vigente, a dei prefetti, così ad Urso, questioni inerenti il denaro pubblico della colonia, non furono attribuite ai questori, che infatti non erano previsti, ma agli altri magistrati, secondo una dinamica che appare simile ed analoga a Roma come a Urso.

Naturalmente, non si vuol proporre un preciso rapporto di tipo legislativo tra i due fenomeni; piuttosto, si può pensare che quanto disposto a Roma da Cesare in virtù dei suoi poteri dittatoriali fosse stato tradotto in legge nello statuto ursonense. D'altra parte, in virtù anche della cronologia della legge tarentina, si potrà anche concludere che Cesare attuò anche a Roma ciò che a livello locale già stava affermandosi a proposito della assegnazione di compiti finanziari a magistrati diversi dai questori.

È, a mio avviso, pertanto importante ribadire che il testo ursonense definì in termini statutari (e verosimilmente su impulso della contemporanea politica cesariana) un'usanza che, a quanto si può stabilire sulla base dell'evidenza epigrafica, emerse già prima, in età sillana, come ad esempio mostrano i casi di Pompei e della *Lex* di Taranto. Evidentemente, nella gestione dei centri locali, la questura apparve, per un determinato periodo di tempo, poco adeguata, tanto che si fece ricorso a soluzioni amministrative alternative.

Tali scelte furono istituzionalizzate forse già nella *Lex municipii Tarentini*, e senza dubbio nella *Lex* di Urso (che verosimilmente già risentiva della politica cesariana), con delle importanti differenze: nel primo caso, infatti, erano delegati del senato ad occuparsi di questioni finanziarie, nel secondo i magistrati cittadini (compresi, evidentemente, i prefetti da quest'ultimi nominati).

Nella gestione delle finanze doveva trattarsi di una differenza non di poco conto, essendo questa, in un caso, nelle mani dei decurioni, nell'altro in quelle dei magistrati eletti dal popolo.

Il passo svetoniano sopra citato potrebbe anche rendere ragione della reintroduzione della questura a Venosa nel 34 a.C., dato che esso, come visto, sembra indicare come in un qualche momento compreso tra il 45 a.C. e il 28 a.C. la gestione dell'*aerarium* a Roma fosse restituita ai questori. È del tutto

53. Sull'importanza dei prefetti in età cesariana, si veda in particolare Vitucci 1956, 13-24, Brennan 2000, 34-36, 45-47.

verosimile che, quanto accadeva a Roma (anche dal punto di vista prettamente amministrativo) influenzasse anche le strutture municipali dei centri locali: così, il ripristino della questura venosina potrebbe essere riflesso di un processo analogo attuato a Roma.

## 2.5. Attestazioni di quaestores locali in *Baetica* e nell'*Hispania Tarraconensis*

Il carattere “problematico” della questura locale è confermato dalla documentazione epigrafica proveniente dalle province iberiche. Se, da un lato, lo statuto ursonense e la *Lex Flavia municipalis* ci restituiscono un’idea ben precisa del profilo giuridico della questura (o, per l’inverso, della sua assenza, come avviene nella *Lex* di Urso), il resto dell’evidenza epigrafica locale, composta per lo più da iscrizioni dedicatorie, funerarie o celebrative, mostra come il dettato della legge, a questo proposito (ed in particolare della sola *Lex Flavia municipalis*), non fosse sempre rispettato, cosicché, laddove ci saremmo aspettati testimonianze di questori locali, in ottemperanza a quanto previsto dalla *Lex Flavia municipalis*, riscontriamo invece una presenza fortemente ridotta, se non sporadica, di questi magistrati, anche in quei centri che, in quanto interessati dal provvedimento di età flavia, avrebbero dovuto essere amministrati da questori.

Più in generale, uno sguardo di insieme sulla documentazione epigrafica proveniente dalle province iberiche mostra chiaramente come la questura fosse una magistratura solo saltuariamente rivestita, o, per meglio dire, solo in alcuni (pochi) centri, colonie e municipi, a cui fa da contraltare un gran numero di comunità in cui, pare, essa non figurava tra le magistrature locali.

La critica moderna, nello studio della questura nell’ambito delle province romane di Spagna, concorda comunemente sul carattere fortemente desultorio delle testimonianze disponibili, tale da impedire la definizione di criteri, geografici, giuridici o anche meramente cronologici, che permettano di studiare il fenomeno in modo soddisfacente e che vadano oltre l’ipotesi di motivazioni strettamente personali che avrebbero indotto ex questori a non menzionare la magistratura pure rivestita. Naturalmente, anche in questo caso, è necessario tenere in considerazione possibili lacune nella documentazione disponibile, che potrebbero indurre a conclusioni errate e falsate; e tuttavia, un confronto meramente quantitativo tra le attestazioni di altre magistrature cittadine, quali duovirato ed edilizia, mostra immediatamente come la questura fosse, in effetti, solo di rado rivestita. Tale caratteristica, che, come vedremo, interessa le comunità romane d’Iberia sia in età repubblicana che in età imperiale (a differenza di quanto accade per l’Italia, come abbiamo visto sopra, per cui è possibile ricostruire una coerente scansione cronologica), è stata diversamente spiegata: da un lato si è ripetuto, come già a proposito della questura delle comunità italiche, che lo scarso *appeal* della magistratura, che prevedeva anche la

riscossione delle tasse, rendesse particolarmente arduo reperire chi fosse disposto a ricoprirli; dall'altro, sempre a partire da analoghe considerazioni, si è pensato che gli ex questori preferissero non menzionare la carica nel proprio *cursus honorum*, a causa dello scarso prestigio che essa comportava.

Abbiamo già detto sopra delle perplessità che queste interpretazioni sollevano, in particolare per quanto riguarda la mancanza di candidati alla questura. Semmai, proprio il testo ursonense, letto alla luce della testimonianza epigrafica italiana, indica senza ombra di dubbio che la scelta di sopprimere la questura, in modo definitivo o meno, non venne dal basso, ma appunto fu programmaticamente e istituzionalmente prevista. Se dovessimo riferirci alla sola *Lex* di Urso, la mancanza, o per meglio dire la scarsità di attestazioni di questori sul suolo iberico non porrebbe alcun problema, o perlomeno ne porrebbe uno che risulterebbe, in definitiva, molto meno sorprendente di quello implicato dalla evidente discrepanza tra il dettato della *Lex Flavia municipalis* e il resto della documentazione epigrafica, tale da indurre il sospetto che quanto disposto dalla legge flavia non fosse stato, nei fatti, recepito. E poiché sembra che sia stato proprio questo il caso, quello cioè di una legge che, a quanto pare, almeno in parte rimase lettera morta, sono da investigare le motivazioni che possano aver portato a tale situazione, alla mancanza, cioè, di questori locali anche in quei centri che, essendo interessati dalla *Lex Flavia municipalis*, avrebbero dovuto prevederli.

Le due interpretazioni moderne proposte, a parte il fatto che non riescono a dirimere la questione, presuppongono due situazioni non solo diverse ma anzi opposte: da un lato, si ipotizza che non si rivestisse la questura perché magistratura non gradita, o, pur rivestendola, non la si indicasse perché non ritenuta di prestigio; dall'altro, si ritiene che non siano attestati questori in numero importante poiché, di solito (e come accadeva ad Urso), si demandava ad altri magistrati la gestione delle finanze locali. Di fronte a tali opzioni, la domanda che persiste è dunque questa: era prevista la questura o no? Se sì, in che modo, in quali contesti e secondo quali tempi? E d'altra parte, ammesso che si possa individuare un qualche criterio, pur ipotetico, utile alla spiegazione delle poche attestazioni disponibili, come spiegare il fenomeno contrario, vale a dire l'assenza di questori? Infine, è possibile porre i due fenomeni in una qualche relazione, ad esempio di tipo cronologico come qui proposto per la questura in ambito italico?

Abbiamo sopra accennato al caso ursonense: seppur con prudenza, sembra potersi affermare che nella città, prima della deduzione coloniarica di età cesariana, accompagnata dalla costituzione a noi nota epigraficamente, fosse esistita la questura (quale che ne fosse l'origine e la funzione); successivamente, l'entrata in vigore della legge coloniale avrebbe istituito una nuova struttura amministrativa, da cui la questura era assente. L'assenza di documentazione disponibile ci impedisce di determinare se tale uso permase negli anni successivi; né, d'altra parte, l'assenza della questura in iscrizioni recanti *cursus*

*honorum* implicherebbe di necessità l'assenza di questa, poiché, come è stato ampiamente notato, la questura locale non costituiva un gradino obbligatorio nella successione di magistrature, potendo essere rivestita anche dopo, ad esempio, il duovirato.

Sebbene le (poche) attestazioni di questori in ambito spagnolo rifuggano ad una classificazione di qualunque tipo, si può perlomeno provare a proporre alcune considerazioni generali sulla diffusione di questori locali.

In primo luogo, dal punto di vista geografico, desta perplessità il fatto che proprio in *Baetica*,<sup>54</sup> la provincia che, senza dubbio, fu interessata dalla *Lex Flavia municipalis*, la questura sia attestata a Carteia e a Corduba (CIL 2<sup>2</sup>, 272 e forse AE 1981, 495a). La maggior parte delle restanti attestazioni provengono dalla *Tarraconensis* e, in misura minore, dalla Lusitania. A loro volta, tra queste attestazioni, alcuni casi sembrano degni di particolare attenzione, sia per la quantità dei documenti che per la “qualità” delle testimonianze. Per quanto riguarda il primo aspetto, la parte del leone è senza dubbio giocata da Tarraco e da Emporiae, da cui proviene la maggior parte delle attestazioni (pur con alcune incertezze, dovute essenzialmente all'abbreviazione *Q.*, che da alcuni è riferita alla questura e da altri ad una magistratura quinquennale). Dunque, non è corretto affermare, *tout court*, che la questura era più diffusa (perlomeno tendenzialmente) nella Spagna tarraconense che nella *Baetica*; semmai, appare più appropriato affermare che, a fronte di centri dove la magistratura è saltuariamente attestata (spesso da un solo documento), esistono città, come Tarracona, Saguntum o Emporiae, dove essa sembra acquisire un ruolo ben importante, e non solo perché testimoniata da un maggior numero di iscrizioni. Di conseguenza, a parte ribadire il carattere saltuario delle attestazioni pertinenti alla questura, un approccio per così dire geografico non permette di progredire nella discussione, se non evidenziando che, tra i pochi centri dove essa è documentata, in alcuni ricorre in misura quantitativamente superiore rispetto ad altri. Né, infine, aiuta un approccio di tipo giuridico: non sembra infatti che lo status di una comunità, coloniale o municipale, abbia influito sull'adozione o meno della questura. Così, ad esempio, Carteia, dove la questura è attestata in epoca repubblicana (ma non successivamente), fu colonia latina nel 171 a.C. (Liv. XLIII, 2, 1-4): le monete della città attestano quattuorviri, edili, censori e questori, a testimoniare, dunque una struttura amministrativa articolata e di chiaro stampo romano.<sup>55</sup> Non si sa quando la colonia divenne municipio, e se

54. Lo statuto ursonense non contempla la questura. Si noti, però, che dall'area della colonia proviene, per un periodo più tardo (quando si ipotizza che la questura locale fosse tornata, almeno parzialmente, operativa) CIL 2, 1406 (datata al 14 d.C. - 50 d.C., proveniente da Piedra del Cristiano), che menziona quello che sembra un questore locale: *L(ncio) Sergio Regis f(ilio) / Arn(ensi) Plauto q(uaestori) / Salio Palatino / patrono*. Vd. anche AE 1988, 723, dell'inizio del I secolo d.C., ancora dalla *Baetica*.

55. Chaves Tristan 1979.

mai anzi lo divenne;<sup>56</sup> di conseguenza, non è possibile appurare se la sparizione della questura, ammesso che vi sia stata, sia da imputare ad un qualche avvicendamento giuridico-istituzionale. Certo è che essa, in quanto colonia di diritto latino sin dalla fondazione, può non essere stata interessata direttamente dalla *Lex Flavia municipalis*, e dunque non aver recepito il dettato di quest'ultima. Ad ogni modo, la questura, a Carteia, sembra essere legata alla struttura amministrativa di età repubblicana.

Più complessa la questione relativa a Corduba, dove la questura, come visto, è attestata una sola volta da un'iscrizione databile tra la fine del II secolo a.C. e l'inizio del I secolo a.C. Non è chiaro, dal punto di vista giuridico, che forma avesse la città: Strabone (III, 2, 1)<sup>57</sup> menziona uno stanziamento là voluto da M. Claudio Marcello nel 152 a.C., ma che esso corrispondesse ad una vera e propria fondazione coloniale pare dubbio (sebbene il Geografo la presenti in termini di *apoikia*). Sappiamo senza dubbio che Corduba, nell'età delle guerre civili, ospitava un importante *conventus civium Romanorum*, il che, di per sé, porterebbe ad escludere che la città fosse una vera e propria colonia. Semmai, in essa dovevano convivere, separati dal punto di vista giuridico, perlomeno due comunità: una autoctona ed una romana. La presenza di magistrature tipicamente romane, quale l'edilità, a Corduba come in altri centri riconducibili al *conventus* di Corduba (Ocinippo, Bela, etc.) ha indotto a pensare che tali comunità adottassero, di loro sponte, magistrature romane, a causa proprio della forte presenza romana in questi centri, senza però che esse corrispondessero, di necessità, all'originale romano.<sup>58</sup> Tale fenomeno, vale a dire l'adozione di elementi istituzionali romani da parte di centri liberi, si esprimerebbe in modo compiuto in quei (pochi) casi di coesistenza tra magistrature certamente locali e magistrature "importate" dal modello romano: un'iscrizione da La Rambla (luogo antico ignoto) del 49 a.C. (AE 1986, 369) ricorda la costruzione delle mura della città da parte di *decemviri maximi*, una qualche magistratura locale, ed *aediles*.<sup>59</sup> D'altra parte, che tale fosse la situazione in *Baetica* è testimoniato da un passo del *Bellum Hispaniense* dello Ps. Cesare (42), dove gli abitanti di Hispalis vengono rimproverati di comportarsi come barbari pur conoscendo (e forse usando) le istituzioni romane: *vos iure gentium et civiumque Romanorum institutis cognitis more barbarorum populi Romani magistratibus sacrosanctis manus semel et saepius attulistis*. Per tornare a Corduba, essa ricevette lo statuto coloniale nel 45 a.C., insieme al titolo di *Colonia Patricia*. Anche in questo

56. Brunt 1971, 206, ritiene che Carteia sia divenuta a tutti gli effetti *municipium civium Romanorum* grazie alla *Lex Iulia* del 90 a.C., laddove Galsterer 1971, 7 e 66, ipotizza che Carteia sia sempre rimasta comunità di diritto latino, anche in età flavia.

<sup>57</sup> Una nuova interpretazione della testimonianza straboniana è stata di recente fornita da García Fernández 2014.

58. Fear 1976, 45.

59. Su questo documento, e sulla sua interpretazione come prova della diffusione della cultura romana nell'ambito della *Baetica* al di fuori dei canali ufficiali della colonizzazione e della municipalizzazione, vd. Fear 1976, 46 e Haley 2003, 19 (più scettico, a questo proposito).

caso, non si può dire se l'evoluzione giuridico-istituzionale che riguardò la città ebbe ripercussioni anche sulla parallela struttura amministrativa, e se quindi la questura, attestata solo una volta e senza dubbio prima della deduzione coloniale di età triumvirale, sia stata coinvolta da queste vicende, sullo schema di quanto ipotizziamo per Urso, e, con maggior evidenza, per le comunità italiche. D'altra parte, per uscire dalla *Baetica*, non possiamo non notare che Tarraco ebbe questori in età imperiale, ma non in età repubblicana (o perlomeno ne mancano le attestazioni), pur essendo la città stessa, verosimilmente, da considerare colonia cesariana<sup>60</sup> (come a dire che lo stanziamento di una colonia cesariana, accompagnata da un possibile statuto coloniale, non necessariamente implicava la soppressione della questura, ammesso che essa esistesse a Tarraco in età repubblicana). Si può allora pensare che a Tarraco la questura (attestata solo in età flavia) fosse stata introdotta per "suggerione"<sup>61</sup> della *Lex Flavia municipalis*, ma non si può andare oltre l'ipotesi.

A fronte di situazioni così eterogenee, è impossibile, come detto, trarre conclusioni di portata generale. Né spiragli più chiari possono provenire da un approccio che privilegi l'aspetto cronologico della questione piuttosto che quello prettamente giuridico.

Se guardiamo all'epoca repubblicana, in particolare al periodo anteriore alla *Lex* di Urso, la questura è attestata solo in alcuni centri della *Baetica*: Carteia<sup>62</sup> e Corduba,<sup>63</sup> le cui attestazioni, in entrambi i casi, si collocano, pur con qualche incertezza, nella prima metà del I secolo a.C. (se non precedentemente).<sup>64</sup> Fuori dalla *Baetica*, la questura è (forse) attestata, in età tardo repubblicana (ma forse già augustea) a Emporiae.<sup>65</sup>

Se ci spostiamo ad analizzare le attestazioni di questori in età imperiale, esse non ricadono mai in *Baetica*, ma in centri quali Ammaia<sup>66</sup> e Caesarobriga<sup>67</sup> (*Lusitania*), Emporiae,<sup>68</sup> come sopra accennato, Tarraco<sup>69</sup> e Saguntum<sup>70</sup> (tra le altre testimonianze).

60. La data della fondazione coloniale oscilla, per i moderni, tra il 45 a.C. e il 27 a.C. Sulla questione, vd. in sintesi con ampi riferimenti bibliografici e alla documentazione disponibile Arrayás Morales 2005; cfr., per la città in età imperiale, Arrayás Morales 2004.

61. L'uso del termine è volontario, poiché come abbiamo accennato e come vedremo meglio, non sembra potersi affermare che la *Lex Flavia municipalis* imponesse la figura del questore, nonostante lo prevedesse, sia nei centri da essa interessati che in quelli che da essa potrebbero essere stati solo influenzati.

62. Curchin 2015, 28.

63. Curchin 2015, 30.

64. Cfr. *supra*.

65. Curchin 2015, 70.

66. AE 1946, 253: *P(ublio) Cornelio / Q(uirina) Macro / L(icit)ano a divo / Claudio civitate / donato / quaestori Ilvir(o) / ex testamento ipsius / [-] Quintius Capito / cum Q(uinto) f(ilio) h(erede) p(osuit)*.

67. CIL 2, 896: *L. Annius Placidus fu aedilis, quaestor e duumvir*. Cfr. Curchin 2015, 49.

68. Curchin 2015, 102, Alföldy 2017, 165-166.

69. Curchin 2015, 106, Alföldy 2017, 196.

70. AE 1955, 163. Curchin 2015, 12, Alföldy 2017, 134, 183-184, 201.

Il paradosso che emerge da questo primo sguardo, a cui sopra si accennava, è evidente: in *Baetica*, dove cioè è certa la diffusione della *Lex Flavia municipalis*, i questori sono attestati (in numero comunque scarso) per un periodo certamente precedente la promulgazione del provvedimento flavio (se non anche anteriore a quello ursonense), mentre non ve ne è traccia per il periodo successivo, anche per quello in cui la *Lex Flavia municipalis* doveva essere già vigente. La situazione si capovolge all'osservazione della documentazione epigrafica proveniente dalle altre province iberiche: in questo caso, infatti, eccettuato il possibile caso di Emporiae (che, come detto, potrebbe collocarsi anche in età augustea), le altre attestazioni di questori si datano a partire dal I secolo d.C., in particolare in età flavia.

Di fronte al carattere così desultorio delle testimonianze disponibili, dobbiamo concludere che la questura fosse, a tutti gli effetti, una magistratura di tipo facoltativo, e che perciò fosse possibile per i *cives* non rivestirla, e per le comunità gestire le finanze senza la presenza di un questore. Il fatto però che essa fosse poco apprezzata (visione, questa, opinabile) non rende ragione di come fosse giuridicamente possibile fare a meno dei questori: come spiegare, in altre parole, che in presenza di un dettato normativo ben chiaro, che prevedeva la presenza di questori e ne definiva le funzioni, fosse possibile gestire la finanza pubblica altrimenti, ricorrendo cioè a figure non riconducibili alla questura?

Il presupposto per poter accettare che i candidati si rifiutassero di rivestire la questura (per motivi diversi) va cercato nella natura stessa delle costituzioni municipali che, tra le altre cose, prevedevano la questura. A questo proposito, vale la pena citare l'interpretazione di Mackie,<sup>71</sup> secondo cui la funzione delle leggi municipali, compresa naturalmente anche la *Lex Flavia municipalis*, “was not practical, but symbolic: they were intended, that is, chiefly as a symbol of privileged status. And as such, it seems probable that they were demanded by the communities themselves rather than issued on the initiative of Rome.” Secondo lo studioso, dunque, quanto disposto così minuziosamente dalle leggi municipali non sarebbe stato, nei fatti, osservato, poiché l'unica (o quasi) funzione delle costituzioni municipali sarebbe stata quella di segnalare lo status di municipio della comunità a cui tali leggi si riferivano. Che questo solo fosse lo scopo delle costituzioni municipali è senza dubbio affermazione opinabile: naturalmente, anche in virtù del fatto che i neo municipi si erano comunque gestiti ed amministrati fino al cambiamento di *status*, sarà senza dubbio vero che molti aspetti del precedente assetto amministrativo saranno stati inglobati in quello municipale, e come tali previsti anche dalle leggi fondanti i municipi. In questo senso, ad esempio, sarà da considerare proprio la mancata diffusione della questura, in molti casi, verosimilmente, da riportare ad un precedente assetto amministrativo da cui essa mancava. E tuttavia, pare strano che le leggi municipali, pure così dettagliate e minuziose, indicassero, da un lato, le

71. Mackie 1983, 222.

competenze dei questori, lasciando, dall'altro, la possibilità di fare a meno di questi, senza però preoccuparsi minimamente di definire la questione della gestione finanziaria in assenza di questori. Viene infatti da chiedersi: a fronte dell'assenza di questori, come si regolava la gestione di tutte le questioni altrimenti afferenti alla questura? Se il dettato della legge municipale poteva, a questo proposito, essere tranquillamente ignorato, come si definiva, altrimenti, la questione della *pecunia publica*? Dobbiamo pensare che, in questo ambito pure così delicato, non esistessero regole e che, in assenza di questori, ci si regolasse senza norme e regole prestabilite? O forse, più verosimilmente, che si continuasse a procedere come, precedentemente alla fondazione municipale, secondo regole, cioè, pertinenti alla fase giuridica precedente e non chiaramente inglobate nel dettato della legge municipale?

A mio avviso, le risposte a tali interrogativi non vanno trovate in astratte riflessioni su ciò che è (o appare) più o meno verosimile, quanto piuttosto nei testi legislativi che ancora oggi possiamo leggere: pur ammettendo che nelle leggi municipali la questura era espressamente prevista, sono ravvisabili in esse tracce di un sistema di gestione delle finanze pubbliche che potesse anche fare a meno dei questori, sulla falsariga di quanto abbiamo detto, ad esempio, a proposito della legge del municipio tarantino o di quella della colonia ursonense?

In effetti, tra le maglie dei testi afferenti alla *Lex Flavia municipalis* pare ravvisarsi una qualche contraddizione tra, da un lato, l'affermazione della presenza di un questore, e, dall'altro, la gestione della finanza pubblica, al cui interno sembrano emergere dinamiche che non prevedevano (di necessità) l'azione di un questore.

La *Lex Flavia municipalis* menziona i questori più volte, ma è solo nel capitolo 20 che vengono stabilite chiaramente le funzioni esclusive del questore, che consistono nell'esigere, custodire, amministrare e distribuire il denaro pubblico secondo quanto stabilito dai duoviri. Dopo questa premessa, altri capitoli si riferiscono ai questori, ma mai definendo prerogative tipiche ed uniche di questi, quanto piuttosto nominandoli sempre insieme alle altre due magistrature municipali (duoviri ed edili) e descrivendo caratteristiche comuni a tutti e tre: così, ad esempio, il capitolo 27 sancisce il diritto di veto per i tre collegi magistratuali, il capitolo 45 impone a tutti i magistrati di presentare un rendiconto al momento dell'uscita dalla carica, il capitolo 48 vieta ai parenti di duoviri, edili e questori di accettare appalti pubblici, il capitolo 60 prescrive che duoviri e questori presentino garanzie finanziarie, il capitolo 79 tratta del denaro pubblico da erogare ai magistrati del municipio in relazione alle spese della comunità, ed infine il capitolo 86 vieta a duoviri, edili e questori di agire come giudici. In nessun caso, dunque, la menzione della questura è accompagnata dall'indicazione di una certa caratteristica solo ad essa riferibile; piuttosto, con l'eccezione del capitolo 60 (che non impone agli edili la necessità di presentare garanzie finanziarie), la citazione della questura sembra rientrare in una sorta di

formulario tramite cui si voleva indicare tutte le magistrature cittadine. Lo stesso si può dire per i capitoli relativi alle elezioni dei candidati alle magistrature locali, dove, ancora una volta, la questura è citata sempre insieme al duovirato e all'edilità. Diverso il discorso per l'altra magistratura locale, l'edilità: anche in questo caso essa ricorre all'interno di capitoli generici relativi alle caratteristiche comuni a tutte e tre le magistrature (i medesimi all'interno dei quali è citata anche la questura). E tuttavia, vi sono dei capitoli che, più specificamente, delineano prerogative tipiche dell'edilità: a parte il capitolo 19, che come nel caso della questura descritta al capitolo 20, si sofferma sulle sole caratteristiche dell'edilità, e il capitolo 66, che prescrive che siano solo gli edili ed i duoviri ad irrogare multe (quindi non i questori), il capitolo 84 afferma che la giurisdizione degli edili si esercita su materie di valore pari o inferiore ai mille sesterzi, e il capitolo 83 definisce chiaramente la funzione e la responsabilità degli edili nel comparto delle opere e dei servizi pubblici.

Dunque, laddove le funzioni dei questori, eccetto che nel capitolo 20, non vengono più richiamate nel corso della legge, quelle degli edili, in almeno due casi, vengono definite chiaramente e riferite a situazioni concrete. Naturalmente, visto che conosciamo il testo della legge solo in parte, è possibile che le funzioni questorie (così come altre caratteristiche riferibili ai soli questori) fossero altrove descritte, in parti che non sono più conservate. E tuttavia, pur tenendo conto della possibilità che le lacune della documentazione forniscano percezioni sbagliate, non possiamo fare a meno di notare che, ogniqualvolta il testo tratti di materie di tipo pubblico-finanziario (e quindi, presumibilmente di competenza questoria), i questori non vengano citati, ma siano menzionate figure dal contorno più labile, simili a quelle previste dalla legge municipale tarantina in campi affini. Vediamo, a questo proposito, il capitolo 45, relativo alla scelta degli ambasciatori del municipio in caso di delegazione. La legge prescrive che non possano essere scelti come legati municipali duoviri, edili e questori che siano in carica o che lo siano stati l'anno precedente che non abbiano presentato un rendiconto relativo alla loro attività come magistrati, e "chi tratterà presso di sé il denaro dei *municipes* di codesto municipio, oppure avrà gestito le finanze o concluso affari comuni dei *municipes* di codesto municipio, e non avrà ancora riversato quel denaro nella cassa dei *municipes* di codesto municipio, o presentato e fatto approvare il rendiconto a decurioni e *conscripti*<sup>72</sup>". Di quanto disposto dal capitolo 45, ciò che in particolare colpisce è la menzione di una figura a cui fosse possibile affidare questioni di carattere relative alla gestione della finanza pubblica, citata accanto ai magistrati regolarmente eletti del municipio oltre che a coloro che avessero ricevuto l'incarico, dal consiglio di decurioni, di controllare i rendiconti forniti dai magistrati. Notiamo allora il parallelo con la sopra citata legge municipale tarantina: anche in quel caso si menziona una figura che è incaricata dal senato, quindi non eletta dal popolo, di occuparsi di un *negotium publicum* o della

72. Traduzione tratta da Lamberti 1993.

gestione di *pecunia publica*, che dovrà rendere ragione del suo operato al senato stesso. Come a Taranto, dove non sembra essere esistito il questore, anche a Irni abbiamo qualcuno che, verosimilmente su incarico dei decurioni, aveva il compito di occuparsi di *negotia publica* e, evidentemente ancora a questo scopo, riceveva denaro pubblico, del cui uso doveva poi rendere ragione al consiglio decurionale alla fine del suo mandato. Disposizioni analoghe sono richiamate dal capitolo 67: “Colui al quale sia pervenuto denaro dei *municipes* di codesto municipio, o il suo erede o gli aventi causa, nei trenta giorni successivi a quello in cui il denaro sia giunto in suo possesso, lo riversi nella cassa dei *municipes* di codesto municipio. E chiunque abbia gestito somme della collettività o trattato affari dei *municipes* di codesto municipio, costui o il suo erede o gli aventi causa, nei trenta giorni successivi a quello in cui termini la gestione e l'amministrazione di quegli affari e di quelle somme, e durante i quali si riuniranno decurioni e *conscripti*, effettui il proprio rendiconto a decurioni e *conscripti*, oppure alla persona alla quale, per decreto di decurioni e *conscripti*, emanato in presenza di almeno due terzi di essi, sia stato affidato il compito di ricevere e verificare i rendiconti<sup>73</sup>.” Anche in questo caso, laddove ci saremmo ragionevolmente aspettati di trovare un riferimento preciso al questore, a cui era demandata (sulla base del capitolo 20) la gestione del denaro pubblico (ricevuto a discrezione del duoviro), riscontriamo invece la presenza di una figura, diremmo di un funzionario (e quindi non di un magistrato), la cui azione, in ambito pubblico-finanziario, è posta direttamente (o indirettamente) sotto il controllo del consesso decurionale. In questa direzione interpretativa ci spinge, peraltro, proprio il capitolo 20 della legge flavia, che subordina le funzioni questorie alla decisione del duoviro (*arbitratu Duvirorum*), a dimostrazione che, se anche ci fossero stati questori, essi si sarebbero comportati, né più né meno, come funzionari alle dipendenze dei duoviri. A loro volta, quest'ultimi avranno dovuto occuparsi di materie finanziarie in base a precise istruzioni di provenienza decurionale: ed in effetti, come dimostrano i capitoli 67-69 della legge, ogni decisione relativa all'erogazione di *pecunia communis* e al suo impiego spettava all'assemblea dei decurioni.<sup>74</sup>

Il fatto che in due ambiti in cui sarebbe stato atteso l'intervento del questore sia invece prevista una figura diversa fa pensare che la legge prevedesse sì i questori, ma anche, ed in alternativa, funzionari diversi che potessero assolvere ai compiti che, in sua presenza, sarebbero stati affidati al questore. Al di là, dunque, di quanto programmaticamente disposto all'inizio della legge, essa stessa implica situazioni in cui, accanto ai magistrati di tipo elettivo, esistessero funzionari municipali che esercitassero la loro funzione nell'ambito della finanza pubblica. Per questo motivo, la legge, come dimostrano i capitoli appena citati, prevedeva regole e restrizioni non solo per i magistrati eletti, ma anche per coloro che ricevevano incarichi pubblici. Tra di

73. Traduzione tratta da Lamberti 1993.

74. Così anche Lamberti 1993, 68.

essi andranno considerati anche coloro che si occupavano di *pecunia e negotia publica*, in sostituzione dei questori. La legge, dunque, non costituendo un semplice segno di prestigio, prevedeva anche l'esistenza di figure alternative al questore e ne regolava funzioni ed aspetto. La mancata elezione di questori, da attribuire a motivi diversi, non comportava, come è logico, una gestione priva di regole della finanza pubblica, prevedendo la legge municipale stessa, che pure prescriveva i questori, l'assenza di quest'ultimi.

Come spiegare, d'altra parte, la duplicità che qui attribuiamo alla *Lex Flavia municipalis*? Come poteva essa, in un tempo, stabilire la presenza di questori (definendone le funzioni) e prevedere anche il caso che essi fossero da altri sostituiti? A mio avviso, la risposta a questo interrogativo va trovata nel carattere tralaticio e composito delle leggi locali, così come è stato riconosciuto dalla critica moderna: il fatto che la questura sia citata espressamente ed in modo esclusivo, cioè non in connessione alle altre magistrature, all'inizio del testo, per poi essere nuovamente menzionata solo in contesti genericamente magistratuali e non ad essa unicamente pertinenti fa sorgere il sospetto che tali luoghi vadano riferiti ad una sorta di legge generale, o modello, che, secondo lo schema canonico, prevedeva anche la questura, naturalmente a livello teorico. D'altra parte, dovendo la legge regolare anche aspetti più minuziosi, si sarà dovuto tenere conto anche della possibilità, forse già attuata nei precedenti statuti locali, che la questura non fosse prevista; di qui i riferimenti a figure alternative e generiche. Bisogna infatti chiarire che in nessun modo la *Lex Flavia municipalis* prescrive, nel senso di ordinare, la presenza di uno o più questori: di questi, semmai, stabilisce le funzioni, ma non afferma che la *pecunia publica* fosse di esclusiva competenza questoria.

D'altra parte, l'ambigua posizione della questura nella *Lex Flavia municipalis* potrebbe essere ricondotta al carattere composito del testo, che, secondo modalità diversamente descritte dalla critica moderna, avrebbe recepito sia i primi *edicta* tramite cui Vespasiano avrebbe concesso lo *ius Latii* alle comunità della Spagna (secondo la nota testimonianza pliniana<sup>75</sup>), sia alla sistemazione finale della *Lex* in età domiziana. Degno di particolare attenzione è il dettaglio fornitoci dal capitolo 20 a proposito dell'elezione dei questori, da regolarsi in base ad *edicta, decreta e iussa* dell'imperatore, in questo differente dall'elezione degli edili, menzionata al capitolo 19, riferita, invece, ai soli *edicta* imperiali. Questa differenza, certo non di poco conto e non riconducibile ad un uso lessicale improprio nel testo della legge, è stata spiegata proprio col carattere aleatorio della questura, che, sembra, dipendeva strettamente, ed in misura maggiore rispetto all'edilità, da decisioni imperiali *ad hoc*, che avrebbero dunque reso la magistratura solo in alcune eventualità, e dunque non strutturalmente, obbligatoria.<sup>76</sup> D'altra parte, anche l'ipotesi che vede nei capitoli 19-20 (oltre a

75. Plin. NH III, 30: *Universae Hispaniae Vespasianus Imperator Augustus iactatum procellis rei publicae Latium tribuit*. Sulla natura e sul significato dello *ius Latii* concesso da Vespasiano, cfr. oltre.

76. Così González – Crawford 1986, 200; Lamberti 1993, 67-68, Mancini 1990, 379 n. 12.

quelli relativi allo *ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum*, per cui si veda Russo 2018b) la traccia di una prima sistemazione della struttura amministrativa in concomitanza alla concessione della *latinatas* da parte di Vespasiano (poiché il testo menziona espressamente *edicta* imperiali che avrebbero regolato tale questione e che sarebbero, secondo tale ipotesi, confluiti nel testo della legge così come esso fu elaborato in età domiziana<sup>77</sup>) collima bene con quanto proposto: laddove la presenza e le funzioni della questura sarebbero state stabilite al momento della concessione dello *ius Latii*, a cui sarebbe immediatamente seguita la strutturazione amministrativa del municipio, la successiva estensione della legge in età domiziana avrebbe potuto anche includere quanto, nella prassi, era attuato nel municipio, vale a dire il ricorso a figure alternative a quella del questore.

Tornando alla discrepanza sopra rilevata tra il dato fornito dalle testimonianze riconducibili alla *Lex Flavia municipalis* e il resto della documentazione epigrafica, si dovrà ribadire che lo scarso numero di attestazioni relative alla questura sarà sì, da un lato, riconducibile a scelte personali o alla preesistenza di strutture amministrative (romane o preromane) che non contemplavano la questura, ma tale situazione sarà, dall'altro lato, da collegare ad un contesto legislativo che avrà comunque dovuto permettere l'assenza del questore, prevedendo nel contempo misure (introdotte *ex novo* o rifacentisi a soluzioni amministrative precedenti) che supplissero alla mancanza di quest'ultimo.

77. Così in particolare Mancini 1990, 371, secondo cui il conferimento dello *ius Latii* sarebbe stato accompagnato da “una contestuale riorganizzazione istituzionale che certamente investe l’assetto della magistrature, probabilmente con contenuti ed in una forma tali – per la genericità delle funzioni individuate in capo a *duumviri*, *aediles* e *quaestores* – da costituire un utile momento di transizione tra le autoctone forme organizzatorie preesistenti e la definitiva omologazione alle strutture municipali romane, affidata alle *leges municipales*.” Sul carattere composito della legge flavia e dei provvedimenti, di cronologia e origine spesso diversa, in essa confluita, si veda il quadro di insieme proposto da Andreu Pintado 2004, 229-234 con discussione bibliografica.

## Le cariche non elettive: *interreges* e prefetti locali

### 3.1. *Praefecti* e *interreges locali*: la testimonianza della *Colonia Genetiva Iulia*

Lo statuto della colonia di età cesariana di Urso e la *Lex Flavia municipalis* indicano, pur in modo diverso, che le magistrature locali, quali duoviri, edili, questori, auguri e pontefici<sup>1</sup> erano cariche di tipo elettorale, poiché spettava all'assemblea dei cittadini eleggerli. Come detto, sopra, grazie alla dettagliata descrizione dei meccanismi elettorali fornitaci dalla *Lex Malacitana*, da integrare in alcuni punti con quanto noto dallo statuto ursonense, possiamo ricostruire con un ragionevole grado di certezza molteplici aspetti attinenti alle modalità tramite cui si accedeva alle magistrature e al profilo giuridico richiesto ai candidati per correre nelle locali elezioni.

Meno precise, o per meglio dire più complesse, le notizie che gli statuti spagnoli ci forniscono su quelle uniche cariche che, a differenza di quelle sopra menzionate, non erano di tipo elettorale e che di conseguenza non possono considerarsi come magistrature permanenti e regolari delle comunità di riferimento, vale a dire i *praefecti*, testimoniati sia dallo statuto ursonense che dalla *Lex Flavia municipalis*, e gli *interreges*, presenti nel solo statuto di Urso<sup>2</sup>.

Il profilo giuridico come la funzione degli *interreges* e dei prefetti supplenti dei magistrati supremi sono aspetti che spesso appaiono ricostruiti, con diversi gradi di verosimiglianza, sulla base sia dell'evidenza delle leggi delle province romane d'Iberia sia di altri documenti epigrafici, il cui unico o più importante punto in comune con gli statuti cittadini consiste nella comune menzione di prefetti (intesi come sostituti di magistrati giurisdicenti) e di *interreges*.

Pur ammettendo la problematicità della questione, dovuta essenzialmente a lacune della documentazione disponibile, si ritiene che la *Lex* di Urso prevedesse in casi particolari, cioè in momenti di vacanza magistratuale, il ricorso a prefetti di nomina duovirale e, in alternativa, ad *interreges* dalle funzioni analoghe a quelle dei primi. Tale situazione è considerata essere tipica per le colonie e i municipi precedenti alla cosiddetta *Lex Petronia* (di età incerta ma collocata perlopiù in età tardo-repubblicana o primo-imperiale<sup>3</sup>), grazie alla

1. Sulle figure sacerdotali, cfr. Russo 2018c.

2. Sui prefetti testimoniati nell'evidenza epigrafica iberica si veda da ultimo Melchor Gil – Torres-González 2018.

3. La *vexata quaestio* per eccellenza, entro la problematica in questione, riguarda proprio la *Lex Petronia*; di tale legge è incerta la data, il promotore, ma, soprattutto, non è chiaro il dettato e

quale, per non meglio specificate debolezze della figura dell'*interrex*, quest'ultima sarebbe stata progressivamente abbandonata in favore dei prefetti di nomina decurionale.<sup>4</sup> Dalla *Lex Petronia* in poi, si afferma, fu compito (anche) dei prefetti nominati dai decurioni guidare la comunità in caso di assenza di magistrati giurisdicenti.

Questa ricostruzione, che nel suo nucleo fondamentale risale a Mommsen,<sup>5</sup> è solitamente citata per spiegare sia l'emergenza, nella documentazione epigrafica, dei prefetti di nomina decurionale, a cui farebbe da *pendant* la progressiva sparizione degli *interreges*, sia l'introduzione e gli effetti della *Lex Petronia*, e tuttavia ben poco dice su quanto regolato a questo proposito, relativamente cioè a dei magistrati non elettivi che avrebbero dovuto occuparsi della vita pubblica della comunità in assenza, dovuta a motivi vari, dei magistrati giurisdicenti regolarmente eletti.

In particolare, in tale avvicendamento non risulta chiaro per quale motivo si sia sentita l'esigenza di sostituire l'*interrex* con un prefetto di nomina decurionale. A prima vista, infatti, tali figure appaiono analoghe se non identiche sia per quanto riguarda il meccanismo di nomina sia in relazione alle loro sfere di influenza: l'*interrex* era infatti nominato, come comunemente sostenuto, dal consiglio decurionale in momenti di vacanza magistratuale, dovuti, si crede, all'esito incerto di una consultazione elettorale, perché egli indicasse nuove elezioni e riportasse le vita amministrativa del centro nei binari della regolarità (secondo uno schema che ricalca nelle sue linee essenziali quello dell'*interrex* previsto a Roma); in circostanze analoghe si ritiene che venisse nominato, ancora dal senato locale, il prefetto *iure dicundo*, il cui scopo precipuo (ma non unico, come d'altronde nel caso dell'*interrex*) sarebbe stato quello di guidare le elezioni in assenza di magistrati giurisdicenti regolari.

L'affermazione di Mommsen, secondo cui i *praefecti* avrebbero meglio assolto a quelle funzioni di figure supplenti e di emergenza che ci si aspettava da essi in situazioni particolari, non è stata debitamente approfondita, cosicché non risulta immediatamente chiaro in cosa i *praefecti* di nomina decurionale, in qualunque momento siano essi stati introdotti, abbiano assolto meglio a quelle funzioni per cui, originariamente, erano stati pensati gli *interreges*.

Questa semplice considerazione trova una conferma nei noti disordini elettorali attestati a Pisa nel 4 d.C., quando, a fronte dell'impossibilità di eleggere i duoviri e nonostante la presenza di un consiglio decurionale, non si fu

il campo di applicazione, tanto che si dà per acquisito, pur in totale assenza di indicazioni certe, che essa appunto riguardasse la nomina di prefetti, laddove si sa anche che poteva riferirsi anche alla nomina / elezione di magistrati "regolari" quali *aediles* o quattuorviri.

4. Su questo problema cfr. *infra*.

5. Mommsen 1887, 1, 650. L'ipotesi è ripresa da Sartori 1982, rifiutata da Spadoni 2004 e accettata con riserva da Grelle – Silvestrini 2017.

in grado di nominare i prefetti (per questo problema, cfr. *infra*), che pure i *decuriones* avrebbero potuto/dovuto nominare.<sup>6</sup>

Similmente, a dimostrazione che molti aspetti di tale meccanismo sono ancora oscuri, non è stato rilevato a sufficienza il fatto che il dettato della *Lex Ursonense* prevede la coesistenza, ma non la compresenza, di due magistrati supplenti, appunto il prefetto di nomina duovirale e l'*interrex*. Le funzioni delle due cariche e soprattutto i rapporti esistenti tra di esse sono rimasti, di fatto, due campi parzialmente inesplorati, questo anche a causa dello stato di conservazione dello statuto coloniale, che, se già avaro di notizie relative al prefetto duovirale, è praticamente muto (o almeno così è parso) per quanto riguarda la figura dell'*interrex*. Come conseguenza, se da un lato si ripete, e giustamente, che all'altezza cronologica in cui lo statuto ursonense fu codificato l'*interrex* stava già per scomparire (impossibile però dire da quando), dall'altro non si è analizzato né in che modo egli svolgesse la sua funzione né soprattutto quando la dovesse svolgere, al di là di vaghi e non altrimenti specificati riferimenti a situazioni di emergenza elettorale. Infine, ancora da chiarire resta il rapporto tra i *praefecti* di nomina duovirale e i nuovi *praefecti* di nomina decurionale, nominati in forza o meno della *Lex Petronia*. Ancora una volta, infatti, si tratta di stabilire se una compresenza tra tali figure, analoghe forse per funzione ma non per nomina ed origine, fosse possibile, e, in caso affermativo, cosa essa implicasse a proposito delle funzioni e della complementarità tra di esse. Naturalmente, stando alla *Lex Irnitana*, i prefetti di nomina duovirale avrebbero dovuto decadere dalla carica non appena un magistrato supremo regolarmente eletto fosse tornato in città e avesse di conseguenza riassunto le sue funzioni, fino ad allora esercitate provvisoriamente dal prefetto.<sup>7</sup> Di conseguenza, parrebbe che non si desse il caso che un prefetto *relictus*, cioè di nomina duovirale, dovesse coesistere con un altro magistrato permanente. E tuttavia, la documentazione epigrafica ci restituisce dei casi in cui, apparentemente, la regola stabilita dalla *Lex* di Irni non viene osservata. A causa della frammentarietà ed incompletezza della documentazione a disposizione, molti altri aspetti risultano poco chiari o pongono domande che, verosimilmente, dovranno rimanere senza risposta. E tuttavia, un'analisi approfondita delle tematiche sopra riassunte entro il contesto delle leggi spagnole, le uniche a fornirci indicazioni precise e giuridicamente rilevanti a proposito di magistrati supplenti, potrà fornire non solo una migliore conoscenza di un aspetto tanto problematico quanto poco esplorato dello statuto ursonense e della *Lex Flavia municipalis*, ma anche di quel processo che, a cavallo tra repubblica e primo principato, portò alla decadenza dell'*interrex* locale e alla sua sostituzione tramite la figura del prefetto nominato dai decurioni.

6. Naturalmente, su questo spinoso problema, si veda l'approfondito studio di Segenni 2011.

7. Su questo aspetto vedi però *infra*.

### 3.2. Il *praefectus relictus* della *Colonia Genetiva Iulia*. Profilo e funzioni

Vediamo, in primo luogo, la menzione del *praefectus* nella *Lex* di Urso, in modo da ricostruirne, per quanto possibile, funzioni e profilo. Per quanto riguarda i compiti del prefetto ursonense, sembra potersi dire, tenendo conto delle lacune del documento epigrafico, che egli sostituisse il duoviro, magistrato giurisdicente della colonia, in molte, se non tutte, delle sue funzioni.<sup>8</sup> Oltre a assumerne le veci in ambito strettamente giudiziario (ed in particolare in relazione all'istituzione di un giudizio recuperatorio<sup>9</sup>), sembra probabile che al prefetto fosse demandata anche l'organizzazione delle consultazioni elettorali nel caso in cui i duoviri, magistrati a cui tale funzione era di regola attribuita, fossero assenti. Abbastanza esplicito è, in questo senso, il capitolo 68: *Ilviri praefectusve comitia pontificum augurumque, quos hac lege facere oportebit, ita habeto, prodicito, ita uti Ilvirum creare facere sufficere hac lege oportebit*. Dato che il *praefectus*, in sostituzione del duoviro, doveva occuparsi dell'elezione di pontefici e auguri (cariche sacerdotali che, a Urso, spettava all'assemblea comiziale eleggere, analogamente ai duoviri e agli *aediles*), si è ritenuto verosimile che ancora al prefetto spettasse l'organizzazione, in qualità di magistrato giurisdicente, dell'elezione dei duoviri, andando dunque a svolgere una funzione che a Roma, *mutatis mutandis*, spettava all'*interrex* o al *dictator comitiorum habendorum causa* in situazioni analoghe.

Si tratta però di capire non solo quali fossero tali situazioni, ma anche in che modo, entro determinate circostanze, si procedesse alla nomina del prefetto. Le due questioni sono, peraltro, intimamente connesse, poiché è chiaro che si doveva procedere alla nomina del prefetto solo quando si avveravano determinate circostanze, le quali, a loro volta, avranno senza dubbio previsto l'impossibilità per il magistrato giurisdicente supremo di assolvere alle proprie funzioni.

Il testo di Urso non ci ha conservato le parti in cui, certamente, si doveva descrivere in dettaglio sia le circostanze in cui era necessario ricorrere al prefetto, sia come quest'ultimo dovesse essere nominato (in altre parole, chi lo dovesse nominare, quali requisiti il prescelto dovesse soddisfare per accedere alla carica, etc.). Un'indicazione importante è comunque fornita dal capitolo 93 (*Quicumque Ilvir post coloniam deductam factus creatusve erit quive praefectus qui ab Ilviro e*

8. Sebbene in molti capitoli della *Lex* di Urso il *praefectus* sia citato come sostituto del duoviro in relazione ad altrettanti ambiti, vi sono anche situazioni in cui il *praefectus* non viene menzionato. In tali casi, allora, si potrebbe pensare che altri magistrati regolari della colonia, ad esempio gli *aediles*, assolvessero ai compiti altrimenti tipici del duoviro. Una funzione che, ad esempio, spettava solo al duoviro o, in sua sostituzione, al *praefectus iure dicundo*, riguardava la possibilità di indire una leva militare nel caso fosse necessario difendere i territori della colonia (capitolo 103).

9. Come indicato, ad esempio, dai capitoli 95, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132.

*lege huius coloniae relictus erit, is de loco publico neve pro loco publico neve ab redemptore mancipe praedevē donum munus mercedem aliutve quid capito neve accipito neve facito, quo quid ex ea re at se suorumve quem perveniat. Qui adversus ea fecerit, is HS CCICC CCICC colonis coloniae Genetivae Iuliae dare damnas esto, eiusque pecuniae cui volet petitio persecutioque esto)* e dal capitolo 94 (*Ne quis in hac colonia ius dicitō neve cuius in ea colonia iuris dicitō esto nisi IIviri aut quem IIvir praefectum reliquerit aut aedilis, uti hac lege oportebit. Neve quis pro eo imperio potestateve facito, quo quis in ea colonia ius dicat, nisi quem ex hac lege dicere oportebit*). In base a quanto prescritto dai due capitoli, sembra potersi affermare che spettava al duoviro *relinquere* il *praefectus*, in altre parole “lasciare” un prefetto che facesse le sue veci. Non sarebbe questa una procedura singolare, ed anzi che essa fosse del tutto regolare ci è confermato da un capitolo della *Lex Irnitana*, che, essendo di età flavia, mostra come essa perdurasse anche nei decenni successivi alla colonia ursonense. Il capitolo 25 della *Lex* di Irni regola il diritto del duoviro di nominare un prefetto qualora si assenti dalla città: *Ex IIviris qui in eo municipio iure dicundo praerunt, uter pos[t]ea ex eo municipio proficisce{re}tur neque eo die in it municip[i]um esse se re{d}diturum arbitrabitur, quem praefectum municipi{um} non minorem quam annorum XXXV ex decurionibus conscriptisue relinquere uolet, facito ut is iuret per Iouem et diuom Aug(ustum) et diuom Claudium et diuom Vespasianum Aug(ustum) et diuom Titum Augustum et genium imp(eratoris) Caesaris Domitiani Au[g(usti)] deosque Penates, quae Iluirum qui iure dicundo praerit hac lege [f]acere oporteat, se, dum praefectus erit, d(um) t(axat) qu<a>e [eo t]empore fieri possint, facturum neque aduersus ea facturum scientem d(olo) m(alo); et cum ita iur[a]uerit, praefectum eum eius municipii relinquit. Ei qui{qui} ita praef(ectus) relictus erit, donec in it municipium alteruter ex IIvir[is] redierit, in omnibus rebus id ius ea{e}que potestas esto, praeter quam de praefecto relinquendo et de c[i]uitate Romana consequenda, quod ius quaeque potestas h(ac) l(ege) IIviris, qu[i] iure dicundo praesint, datur. Isque dum praefectus eri[t] quotiensque municipio egressus erit, ne plus quam singulis diebus abesto.*

Dunque, il duoviro che preveda di lasciare il municipio e di non farvi ritorno in giornata, doveva scegliere un prefetto che svolgesse in tutto e per tutto (seppur con eccezioni) i compiti che normalmente spetterebbero al duoviro stesso. Il prefetto così nominato, da scegliere peraltro tra i membri di età non inferiore ai 35 anni appartenenti all'ordine decurionale, avrebbe dovuto svolgere le funzioni del duoviro fintantoché esse non trascendessero il limite temporale dell'assenza del magistrato giurisdicente e fino al momento in cui facesse ritorno in città uno dei due duoviri.<sup>10</sup> Naturalmente, così come tutti i diritti (seppur con limitazioni), il prefetto assumerà su di sé anche i doveri tipici di un duoviro, come, d'altra parte, chiarito anche da alcuni capitoli della *Lex ursonense*.<sup>11</sup> Al di là della questione del grado di sovrapposibilità tra la figura del duoviro e quella del suo sostituto, il prefetto, qui interessa in particolare sottolineare le modalità tramite cui il prefetto veniva nominato, e più in particolare da chi veniva scelto. A questo proposito, il capitolo rende chiaro che

10. Su questo problema, cfr. *infra*.

11. Si vedano ad esempio i capitoli 129, 130, 131.

sta al duoviro ed in procinto di assentarsi nominare il prefetto suo sostituto,<sup>12</sup> tramite un'azione che si può tradurre con il verbo "nominare" ma che in latino è più propriamente descritta tramite il verbo *relinquere*. Tale verbo, ripetuto tre volte (in varie forme) nel capitolo 25 ricorre anche nei sopra visti capitoli 93 e 94 della *Lex* di Urso, ad assicurare che la procedura prevista dallo statuto coloniale relativamente alla nomina di prefetti era la medesima prescritta, decenni dopo, dalla *Lex Flavia municipalis*. Stante questo collegamento, si può ipotizzare con buona verosimiglianza cosa indicasse la *Lex* di Urso a proposito del prefetto di nomina duovirale: si può infatti immaginare che anche ad Urso, come ad Irni, si ricorresse al prefetto, o meglio si chiedesse al duoviro di nominare (*relinquere*) un suo sostituto ogni qualvolta egli fosse in procinto di lasciare la città. Solo in quell'occasione, allora, il duoviro legittimo doveva indicare il suo sostituto, scegliendolo certo non dall'intero corpo civico, ma solo tra i decurioni di una certa età, a dimostrazione che era necessario nominare qualcuno che avesse già avuto esperienza come magistrato locale. La *Lex* di Irni afferma, in linea teorica, che il prefetto avrebbe dovuto rimanere in carica finché uno qualunque dei duoviri fosse tornato in città; a quel punto, allora, si deve presumere che il prefetto decadde ed il potere giurisdicente tornasse nelle mani di chi era stato legittimamente eletto.

Se le modalità tramite cui si instaurava una supplenza temporanea da parte di un prefetto di un magistrato giurisdicente appaiono chiare nelle loro linee fondamentali, esiste in realtà un problema relativo a tale meccanismo che non è stato preso nella giusta considerazione, e che invece, una volta individuato, appare in tutta la sua importanza, soprattutto nella misura in cui tocca un aspetto fondamentale della figura del prefetto (*relictus* o meno), vale a dire la sua compatibilità con magistrati di pari grado. In altre parole, poteva un duoviro, in procinto di assentarsi dal municipio, nominarsi un prefetto, mentre in città era ancora presente l'altro duoviro?

Tra le maglie del capitolo 25 pare cogliersi non solo una possibile risposta a tale quesito, ma proprio il quesito stesso, che, evidentemente, dovette porsi al legislatore romano. Come vedremo, la coesistenza di un prefetto con magistrati di pari o inferiore grado non fu sempre risolta allo stesso modo: mentre alcuni tipi di prefetti, sembra potersi dire, furono configurati proprio perché coesistessero e collaborassero con le normali magistrature elettorali, altri pare abbiano avuto funzione diametralmente opposta.

Con l'importante eccezione della traduzione proposta da Lamberti, chi ha reso nelle lingue moderne il capitolo 25 irnitano ha del tutto ignorato il problema della coesistenza, possibile o meno, tra il prefetto lasciato in città da un duoviro e l'altro duoviro, che, sulla base del testo irnitano, sarebbe stato comunque presente in città. Così è stato desunto dall'incipit del capitolo 25: *Ex Iuiris qui in eo municipio iure dicundo praerunt, uter pos[t]ea ex eo municipio*

12. Se questo fosse uno qualunque dei duoviri, o l'ultimo rimasto in città, dopo che l'altro se ne era andato, come vorrebbero alcuni editori, e come qui sosterranno, cfr. *infra*.

*proficisce{re}tur neque eo die in it municip[i]um esse ...* Molto semplicemente, se uno dei due duoviri avesse lasciato la città (per più di un giorno), aveva il diritto/dovere di *relinquere* un *praefectus* al suo posto. Non facendosi cenno all'altro duoviro, si è dato per scontato che egli non fosse assente, soprattutto perché la legge non dice nulla a questo proposito. Diversa la traduzione, e quindi interpretazione, fornita da Lamberti, la quale attribuisce all'avverbio temporale *postea* un significato particolare e tale da dare all'intero capitolo un significato del tutto diverso da quello solitamente attribuitogli da altri editori. La studiosa, infatti, traduce l'avverbio in questione con l'espressione "da ultimo", a significare che il duoviro che aveva il dovere e il diritto di nominare un prefetto era l'ultimo rimasto in città, poiché, evidentemente, il suo collega si era già assentato. Per non lasciare la città sguarnita di un magistrato supremo (o perlomeno di qualcuno che ne facesse le veci), toccava dunque all'unico duoviro rimasto in città nominarne uno; ciò significa, inoltre, che un duoviro solo bastava alla gestione della città, e che fintantoché egli era presente nella comunità, non era necessario nominare un prefetto. Altri traduttori, differentemente, rendendo *postea* con un semplice "in futuro" ("hereafter", ad esempio, nella traduzione di Crawford<sup>13</sup>) non si pongono il problema, accettano implicitamente che un duoviro potesse coesistere con un prefetto *relictus*. D'altra parte, non si può non tacere il fatto che la traduzione proposta di Lamberti, *postea* nel senso di "da ultimo" non è in nessun modo autorizzato dall'uso linguistico latino, dove, con sfumature minime, l'avverbio di tempo in questione mai si allontana dal suo significato fondamentale di "successivamente" o "in futuro". Di conseguenza, la traduzione di Lamberti potrebbe apparire arbitraria, introducendo un concetto non altrimenti autorizzato dall'*incipit* del capitolo stesso. Inoltre, la lettura di Lamberti introduce una situazione, quella cioè dell'unicità del prefetto *relictus*, che, come vedremo a breve, non è confermata, ma anzi contraddetta dal resto della documentazione epigrafica, in particolare di provenienza italica. È però proprio il prosiegua del capitolo a confermare, a mio avviso, la correttezza della traduzione di Lamberti, nonostante l'innegabile forzatura semantica della resa di *postea*.<sup>14</sup> Il capitolo specifica che il prefetto *relictus* perderà il potere a lui attribuito non appena uno dei duoviri non sarà tornato in municipio: *Ei qui{qui} ita praef(ectus) relictus erit, donec in it municipium alteruter ex Iluir[is] redierit ...* L'uso del pronome *alteruter* (riferito a *ex Iluiris*, vale a dire "l'uno o l'altro dei due duoviri") indica, a mio avviso, che la legge si riferisce ad una situazione in cui non uno, ma entrambi i duoviri erano assenti: il prefetto perderebbe dunque il potere al ritorno non del "suo" duoviro, quello cioè che lo aveva *relictus*, ma al ritorno di uno o dell'altro dei duoviri, a dimostrazione che in presenza di un duoviro la presenza del prefetto si rendeva superflua, laddove era necessaria in

13. González – Crawford 1986, 183.

14. L'avverbio torna più volte nel corso della *Lex Irnitana*, e sempre con l'atteso e canonico significato di "successivamente": capitoli 19, 26, 30, 48, 49.

assenza di entrambi i duoviri. In caso diverso, se cioè il prefetto fosse decaduto solo al ritorno di un duoviro (presumendo che l'altro fosse in città) o di quello che lo aveva nominato (quest'ultimo caso è certamente da escludere), il testo si sarebbe espresso diversamente. Non si può non notare, allora, una evidente e clamorosa aporia tra l'*incipit* del capitolo, in cui si parla di un solo duoviro (*uter*) che abbandona il municipio, e la frase successiva, che parla del rientro di uno qualsiasi dei duoviri (*alteruter*). Le soluzioni possono essere solo due: o si privilegia l'*incipit* per sostenere che il prefetto entrava in funzione quando si assentava uno solo dei duoviri, oppure si privilegia il senso di *alteruter* per sostenere che il prefetto era nominato da uno solo dei duoviri, ma poteva essere nominato e restare in funzione solo in assenza di entrambi i duoviri. In definitiva, però, stante l'uso univoco e chiaro nelle fonti di *alteruter*, risulta chiaro che il suo significato non sia aggirabile in alcun modo, e che quindi ci si debba concentrare sulla seconda ipotesi di soluzione, vale a dire che la presenza di un prefetto si dava solo con l'assenza di entrambi i duoviri. Con questa soluzione bisogna sostenere che *postea* qui non significhi "successivamente", ma "da ultimo", e che tutta l'espressione abbia più o meno questo senso: "quello tra i due duoviri che lascerà per ultimo la città<sup>15</sup>". In questo senso, verso cioè la non compatibilità, nel senso di compresenza, tra prefetto *relictus* e duoviro, spinge anche il parallelo, proposto già da Mommsen, tra il prefetto municipale di nomina duovirale e il *praefectus urbi*.<sup>16</sup>

Senza ripercorrere in questa sede la storia e l'evoluzione della figura del *praefectus urbi* a Roma dalla monarchia all'impero, sarà sufficiente porre in risalto alcuni aspetti che confermano come molto verosimilmente nella concezione del profilo del prefetto municipale giurisdicente il prefetto urbano di Roma abbia giocato un ruolo determinante. In primo luogo, analoga se non identica è la modalità di nomina: è infatti prima il re e poi il console a lasciare in città qualcuno che esercitasse il loro *imperium* (in virtù della *potestas* che era loro assegnata) durante (e solo durante) la loro assenza,<sup>17</sup> analogamente a quanto doveva fare il duoviro nella medesima circostanza; peraltro, il verbo *relinquere*, che abbiamo visto essere tipico per la nomina del prefetto da parte dei duoviri, ricorre anche a proposito del *praefectus urbi* (Liv. I, 59, 12: *Ipse iunioribus qui ultra nomina dabant lectis armatisque, ad concitandum inde adversus regem exercitum Ardeam in castra est profectus: imperium in urbe Lucretio, praefecto urbis iam ante ab rege instituto, relinquit*). Similmente, secondo il Digesto, ogniqualvolta, a Roma, tutti i magistrati muniti di *imperium* dovevano allontanarsi dalla città, ne veniva lasciato

15. Devo al Professor Cesare Letta una possibile spiegazione dell'altrimenti problematico uso di *postea*. Per citare le sue parole, "Nell'espressione *uter... postea proficiscetur* l'avverbio *postea* starebbe per un complemento retto dalla preposizione *post* che significherebbe 'dopo il suo collega'. Si potrebbe perfino azzardare l'ipotesi che *postea* sia il risultato di un fraintendimento di un originario *post al(terum, scil. ex Ilviris)*, in grafia maiuscola *POSTAL*, che sarebbe stato confuso con *POSTAE* e automaticamente corretto in *POSTEA* da un incisore zelante."

16. Mommsen 1905, 340. Cfr. De Martino 1972, 275-285; Mennella, 65-85, 71.

17. Kunkel – Wittman 1995, 274-276, con indicazioni bibliografiche; Brennan 2000, 37.

uno, appunto il *praefectus urbi*, ad amministrare la giustizia, come testimoniato dall'Epitomatore di Pomponio (D. 1.2.2.33): *quotiens ... proficiscuntur* [sc. *magistratus*], *unus relinquitur, qui ius dicat*.<sup>18</sup> È poi significativo, al di là della testimonianza di Pomponio, che gli storici antichi parlino di *imperium* in relazione al *praefectus urbi*,<sup>19</sup> oltre che di *potestas*,<sup>20</sup> visto che una delle maggiori prerogative del prefetto nominato / lasciato dal re / console era quella di difendere la città.<sup>21</sup> Questa sorta di *imperium domi e militiae* emerge anche per il prefetto di Urso: anche nella colonia di Urso, infatti, in assenza del duoviro spettava al prefetto indire una leva per difendere il territorio della colonia (capitolo 103): *Quicumque in colonia Genetiva Ilvir praefectusve iure dicundo praerit, eum colonos incolasque contributos quocumque tempore coloniae finium defendendorum causa armatos educere decuriones censuerint, quot maior pars qui tum aderunt decreverint, id ei sine fraude sua facere licet. Eique Ilviro aut quem Ilvir armatis praefecerit idem ius eademque animadversio esto, uti tribuno militum populi Romani in exercitu populi Romani est, itque ei sine fraude sua facere licet ius potestisque esto, dum it, quot maior pars decurionum decreverit, qui tum aderunt, fiat*. In base anche a questa prerogativa non deve a mio avviso sorprendere, come pure è accaduto,<sup>22</sup> che il capitolo 94 della medesima legge attribuisca al duoviro come al prefetto *potestas* ed *imperium*, in linea con il profilo giuridico del *praefectus urbi* romano. Un'altra analogia ravvisabile tra *praefectus urbi* e prefetto municipale di nomina duovirale emerge dal fatto che entrambe le figure rimanevano in carica a discrezione del magistrato giurisdicente che li aveva nominati, il quale, ad ogni modo, trasmetteva al suo "sostituto" solo una parte del suo potere, nella misura in cui non tutte le funzioni di un console passavano al *praefectus urbi*.<sup>23</sup>

Viste le analogie tra il *praefectus urbi* e quello *relictus*, sembra rafforzarsi l'ipotesi che il prefetto irtitano, al pari forse di quello ursonense, esercitasse la sua funzione non in collegialità con altri magistrati di pari e analogo grado: in altre parole, solo quando entrambi i duoviri erano assenti entrava in gioco il prefetto, laddove, in presenza anche di un solo duoviro, quest'ultimo bastava alla gestione della città, rendendo superflua la nomina di un prefetto. In questo senso, allora, la resa di Lamberti, pur discutibile da un punto di vista prettamente lessicale, sembra aver colto nel segno nel dare il giusto risalto ad una caratteristica fondamentale del prefetto *relictus*, rimasta altrimenti in secondo piano.

18. Brennan 2000, 35; Kunkel – Wittman 1995, 275.

19. Tac. *Ann.* VI, 11, 1 (*Namque antea profectis domo regibus ac mox magistratibus, ne urbs sine imperio foret in tempus deligebatur qui ius redderet ac subitis mederetur*); Liv. I, 59, 12.

20. Per questo aspetto cfr. in particolare Brennan 2000, 37.

21. D.H. VIII, 64, 3, VI, 2, 3, etc. Altri esempi in Brennan 2000, 35, 259.

22. D'Ors 1953, 218, nel commento al capitolo ritiene che la menzione di *imperium* sia impropria in relazione ad un magistrato municipale, e la attribuisce alla ripetizione, meccanica (e perciò erronea), di una formulazione in realtà pertinente ad un magistrato romano.

23. Su questo aspetto cfr. in particolare Brennan 2000, 34-37, secondo cui era proprio l'*imperium* consolare, o meglio aspetti di esso a non poter essere trasmessi dal prefetto urbano.

Come detto, il potere monocratico del prefetto (*relictus* o meno) doveva essere un tema non nuovo nella legislazione romana, soprattutto di quella volta all'amministrazione dei centri locali. La stessa *Lex* di Irni pone il medesimo problema nel capitolo 24, quello immediatamente precedente al capitolo finora trattato, dove si stabilisce la possibilità (e relative modalità) per l'imperatore Domiziano, che avrà accettato il titolo di duoviro a lui conferito dai decurioni locali, di nominarsi un prefetto, al quale, a differenza di un prefetto *relictus* da un qualsiasi duoviro, sarebbero stati conferiti gli stessi poteri che avrebbe esercitato un duoviro *iure dicundo*, vale a dire *sine collega*: *R(ubrica). De praefecto imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti). S[ic] eius municipi decuriones conscriptine municipesue im[p(eratori)] Caes(ari) Domitiano Aug(usto), p(atri) p(atriciae), du<u>muiratum communi nomine munic[ipum] eius municipi detulerint, imp(erator)que Caesar Domitianus Aug(ustus), p(ater) p(atriciae), eum duouiratum receperit et loco suo praefectum quem esse inusserit, {i}is praefectus eo iure esto, quo esset, si eum Iluirum ex h(ac) l(ege) solum creari oportuisset isque ex h(ac) l(ege) solus duumuir iure dicundo creatus esset*. Il capitolo impone due osservazioni: in primo luogo, il prefetto imperiale esercitava il potere giurisdicente in solitudine, vale a dire senza collega. D'altra parte, se egli era rappresentante dell'imperatore, sarebbe stato difficile immaginare che un qualunque duoviro potesse essere a lui accomunato; questo, non tanto e non solo per motivi di prestigio, ma proprio in virtù dell'idea che alcuni tipi di prefetti (non tutti, per cui cfr. *infra*) non potevano esercitare la propria funzione che in assenza di magistrati regolari, secondo un'idea della figura del prefetto che investe il prefetto *relictus*, ad esempio, ma non quello di nomina decurionale, come vedremo a breve. In secondo luogo, altrettanto interessante è il paragone che il capitolo 24 istituisce per definire il prefetto di nomina imperiale, nella misura in cui ricorre ad una fattispecie, quella della *creatio* di un solo duoviro, che, nella realtà, non si sarebbe applicata (almeno stando alle norme che ci sono note). La legge, allora, evoca una situazione irrealizzabile e irrealizzata<sup>24</sup> (la collegialità del duovirato era caratteristica insita della magistratura, tant'è vero che al venir meno di un duoviro si procedeva ad una sua sostituzione tramite nuove elezioni o tramite la nomina decurionale di un prefetto *lege Petronia*, per cui cfr. *infra*) per definire il profilo giuridico del prefetto imperiale, che, in definitiva, altro non era che un duoviro in tutto e per tutto salvo che per il nome.

I capitoli 24 e 25, allora, se letti in sequenza, come d'altra parte prevede la struttura del testo, pongono in risalto la differenza di poteri e funzioni tra un prefetto di nomina imperiale ed uno di nomina duovirale: ciò che essi hanno in comune è solo, a mio avviso, l'assenza di un collega, magistrato o prefetto che fosse.<sup>25</sup>

24. Pérez López 2013, 12, definisce fittizia, dal punto di vista giuridico, la figura del *solus duovir* evocata dal capitolo imitano al solo scopo di illustrare i poteri del prefetto imperiale, distinguendoli nel contempo da quelli del più limitato prefetto duovirale.

25. Sulle molteplici questioni poste dai prefetti imperiali, cfr. *infra*.

Che il carattere monocratico del prefetto imperiale fosse tema di primaria importanza (come peraltro quello del prefetto *relictus*) è ulteriormente dimostrato dal confronto tra le attestazioni di prefetti imperiali di età giulio-claudia e il dettato della *Lex* di Irni. Come ben messo in evidenza da Mennella, dalla documentazione epigrafica e numismatica della prima età imperiale si evince che il prefetto dell'imperatore era solito espletare la sua funzione con il suo collega duoviro ordinario, sebbene siano noti casi (più sporadici) di prefetti imperiali che esercitarono la carica sine collega.<sup>26</sup> Tale caratteristica appare in netto contrasto col dettato della *Lex* di Irni, che invece stabilisce, senza incertezze, che il prefetto di nomina imperiale non dovesse avere colleghi nell'esercizio delle sue funzioni. Da un punto di vista storico, è difficile spiegare le ragioni che portarono a tale evoluzione; certamente, esse, come già suggerito da Mennella, non andranno scisse dal fatto che “sotto i Flavi si accentua la curva discendente della diffusione dei prefetti nelle città dell'impero, destinata a cessare con gli ultimi Antonini<sup>27</sup>”. Possiamo forse ascrivere l'introduzione, in età flavia, di questa normativa, al clima di autocrazia legittimata dai Flavi, come vuole Mennella. Oppure, più semplicemente e senza ricorrere a sfuggenti argomenti di carattere ideologico-politico, possiamo supporre che anche con questa nuova regola la *Lex Flavia municipalis* volesse mettere ordine in un coacervo di regole e norme applicate senza un criterio fisso, come dimostra il fatto stesso, sopra richiamato, che alcuni prefetti di età giulio-claudia furono nominati insieme ai duoviri, laddove altri esercitarono la carica da soli. Proprio in mancanza di una regola che stabilisse con maggior rigore il profilo del prefetto di nomina imperiale, i provvedimenti flavi, atti a fornire ai municipi latini da essi interessati una struttura quanto mai omogenea e coerente, potrebbero aver scelto la regola dettata dal capitolo 24 della *Lex* di Irni, la cui sostanza certo non si presentava come nuova al legislatore romano, poiché la natura monocratica del potere prefettizio (o perlomeno di alcuni tipi di prefetto) era già cosa nota.

### 3.3. Quali *praefecti* in Italia? Il problema della *Lex Petronia*

Il principio dell'unicità del prefetto *relictus* non sarebbe stato accolto, secondo Spadoni, in ambito italico, dove, ad avviso della studiosa, la documentazione epigrafica registrerebbe numerose eccezioni al dettato della *Lex* di Irni (così come esso si configura nella traduzione/interpretazione di Lamberti, accettata da Spadoni), tanto da poter affermare che la clausola posta dallo statuto spagnolo non sarebbe stata recepita in ambito italico;<sup>28</sup> da ciò discenderebbe che “la *Lex Flavia municipalis* non avesse validità anche per l'Italia, dove

26. Cfr. Mennella 1989, 377-389, per una raccolta delle testimonianze, ed in particolare 386.

27. Mennella 1989, 387.

28. Spadoni 2004, 226.

evidentemente già da tempo esisteva una prassi e procedure già affermate<sup>29</sup>. E tuttavia, la (scarna) documentazione raccolta da Spadoni a sostegno della sua ipotesi – al cui interno compaiono coppie di prefetti o addirittura collegi quattuorvirali – appare inconciliabile con la figura stessa del *praefectus relictus*, nella misura in cui nessuna delle iscrizioni prese in esame sembra riconducibile, per una serie di ragioni, né al dettato del capitolo 25 irnitano né al *praefectus relictus*.

I documenti citati a sostegno di tale visione provengono da Venusia, Cupra Maritima, Interamna Lirenas, Aquileia e Patavium. Nelle prossime pagine mostreremo come, in nessuno dei casi citati, si possa parlare in termini di *praefectus relictus*, e che dunque non si possa basare su questo tipo di testimonianze la convinzione che la norma stabilita per Irni non fosse valida anche in Italia.

Prima di tutto, va ribadito che la regola secondo cui un solo prefetto fosse a guida della città in assenza dei magistrati regolari concerne solo i prefetti *relictus* dal duoviro, non necessariamente, ad esempio, i prefetti menzionati in forza della *Lex Petronia*, che compaiono, peraltro, nell'evidenza che Spadoni apporta a dimostrazione del fatto che quanto previsto dalla *Lex Flavia municipalis* non era recepito in ambito italico. I prefetti nominati tali in virtù della *Lex Petronia* appaiono, infatti, nella documentazione epigrafica spesso in connessione con altri prefetti *lege Petronia* o con altri magistrati regolari.

Che i prefetti nominati in seguito della *Lex Petronia* potessero essere anche più di uno e quindi coesistere è un dato di fatto che la documentazione epigrafica rende evidente. Un frammento dei fasti municipali di Interamna Lirenas<sup>30</sup> registra per il 69 d.C. un quattuorviro e due *quattuorviri praefecti lege Petronia*, e, per l'anno successivo, due coppie di quattuorviri prefetti *lege Petronia*. Al di là della situazione che possa aver determinato a Interamna il ricorso reiterato e senza soluzione di continuità a prefetti nominati in forza della *Lex Petronia* (ed al di là delle questioni prettamente formali che il testo pone, opportunamente rilevate da Silvestrini<sup>31</sup>), è interessante sottolineare come, a differenza dei prefetti *relictus* della *Lex Irnitana*, la legge prevedesse la nomina di più prefetti contemporaneamente, tanti quanti erano i posti di magistrato rimasti vacanti. In questo caso è facile supporre che i prefetti così nominati potessero espletare le loro funzioni in un orizzonte cronologico più ampio di quanto si può immaginare nel caso dei *relictus*, indipendentemente dal fatto che il loro scopo precipuo fosse guidare la comunità in attesa dell'indizione di nuove elezioni.<sup>32</sup>

29. Spadoni 2004, 229.

30. Inscr. It. 13, 1 n. 15, 267.

31. Grelle – Silvestrini 2017.

32. Nel caso specifico dei fasti di Interamna, si ipotizza che essi, intesi come coppia di magistrati, rimanessero in carica per sei mesi. D'altra parte, i fasti di Venosa ci indicano un orizzonte cronologico estremamente variabile per i prefetti nominati verosimilmente dal consiglio decurionale. Cfr. Grelle – Silvestrini 2017, 63 e 70.

Nel caso specifico di Interamna Lirenas, si deve presumere che tra il 69 d.C. e il 70 d.C. una serie di consultazioni elettorali non andate a buon fine abbiano portato alla nomina di più prefetti, o che perlomeno non tutti i posti di magistrati fossero stati coperti, dato che almeno un quattuorviro per il 69 d.C. è attestato. In alternativa, si può supporre che i prefetti nominati per il 69 d.C., che si suppone dovessero rimanere in carica solo sei mesi, siano stati nominati in sostituzione di quattuorviri già eletti ma impossibilitati, per cause diverse (compreso il decesso), ad esercitare le loro funzioni, ed essendo perciò sostituiti dai due prefetti per i restanti sei mesi dell'anno (fino cioè ad una nuova consultazione elettorale).

Appare poi di particolare interesse il fatto che un prefetto di nomina decurionale *lege Petronia* potesse restare in carica anche in compresenza di un magistrato regolarmente eletto, come testimonia l'iscrizione AE 1922, 126 (ancora da Interamna Lirenas), che, ad oggi, rappresenta la più antica attestazione della *Lex Petronia*.<sup>33</sup> [P.] Nonio Asprenate M. Aquila Iuliano cos. / [.] Baebio Gallo IIIvir(o) i(ure) d(icundo), / A. Sextio Paullo pr(aefecto) l(ege) P(etroneia), / Castus populi s(ervus), / Aegis(t)us C. Aefri Fausti s(ervus), / Crysantus M(arcorum) Bibulor(um) s(ervus), / Saturio Scaevini s(ervus), / Phileros Tadi Albae s(ervus), / Zefyrus Gallae s(ervus), / [---]. L'iscrizione contiene una doppia datazione: una, tramite il riferimento alla coppia consolare dell'anno (38 d.C.), l'altra, che menziona invece la coppia di magistrati in carica quell'anno, un quattuorviro e un *praefectus l(ege) P(etroneia)*.<sup>34</sup> L'iscrizione di Interamna ci mostra come un prefetto nominato in virtù della *Lex Petronia* (e quindi dal consiglio decurionale) potesse coesistere ed anzi rimanere in carica in presenza di un magistrato supremo regolarmente eletto.

La compresenza tra magistrato regolare e prefetto *lege Petronia* ci è indicata da un altro documento proveniente da Interamna Lirenas, un decreto decurionale in onore di una defunta, Fadia M. f. (AE 1978, 100 = AE 1987, 241 = AE 1990, 140).<sup>35</sup> I due magistrati che propongono il decreto sono un *quattuorvir iure dicundo bis, tertio quinquennalis*, e un *praefectus quinquennalis lege Petronia*: il primo, si deve presumere, regolarmente eletto, il secondo, invece, nominato in forza della *Lex Petronia* (si noti, tuttavia, che nella titolarità della prefettura, pure quinquennale, manca la specificazione *iure dicundo*, che si deve però ritenere ad essa comunque riferibile).

33. Edizione tratta da Grelle – Silvestrini 2017, 70. Cfr. Molle 2011, 102; Buchholz 2014, 257-261.

34. Come già notato, manca, a proposito del *praefectus*, la dicitura *iure dicundo* (Grelle – Silvestrini 2017, 70), ma ciò non vuol dire che il prefetto non avesse funzione giurisdicente. Tra l'altro, è escluso che la *Lex Petronia* determinasse la nomina di prefetti non giurisdicenti: basti pensare al noto caso di Pompei (CIL 10, 858): *C(aius) Cuspius C(ai) f(ilius) Pansa, pater, d(uum)v(ir) i(ure) d(icundo) IIII quinq(uennalis), praef(ectus) i(ure) d(icundo) ex d(ecreto) d(ecurionum) lege Petron(ia)*.

35. L'iscrizione è stata datata alla seconda metà del I secolo a.C. (Solín 1987, 187-188) o al primo secolo d.C. (Gregori 2007-2008, 1067-1079, 1074).

Da queste testimonianze desumiamo che prefetti *lege Petronia* venivano nominati non solo in assenza totale di magistrati, a seguito cioè di una mancata elezione (secondo quanto comunemente accettato), ma anche in presenza di altri magistrati, in modo da coprire solo i posti rimasti vacanti, in conseguenza non solo di una consultazione elettorale non riuscita, ma anche al venir meno, per un qualche motivo, di un solo magistrato. In tali condizioni, allora, spettava al consiglio decurionale nominare qualcuno, un prefetto, che riempisse il posto rimasto vuoto, almeno fino all'indizione di nuove elezioni.

Il fatto che l'assemblea dei decurioni avesse la facoltà di nominare un prefetto giurisdicente accanto ad un magistrato supremo regolarmente eletto si potrebbe forse spiegare con la necessità di ristabilire e mantenere il carattere collegiale della carica.<sup>36</sup> Questa possibilità era invece esclusa per i prefetti di nomina duovirale, che restavano in carica solo in assenza di magistrati giurisdicenti e cadevano al ritorno di questi.

Un altro documento epigrafico, solitamente studiato come testimonianza ulteriore dell'applicazione della *Lex Petronia*, ci indica come anche la compresenza di due prefetti di diversa nomina fosse possibile e prevista. Tale è il caso di un'iscrizione proveniente da Copia, dove viene menzionato un *praefectus* si deve presumere di nomina quattuorvirale (*Caius Aullius Cilo Humanius, praefectus Titi Palfuri Surae, IIIviri quinquennialis*),<sup>37</sup> e un prefetto nominato in virtù della *Lex Petronia* dal senato locale (*Marcus Alfidius Philonicus praefectus lege Petronia censoria potestate*).<sup>38</sup> Sebbene l'iscrizione sia stata studiata, in particolare, a proposito della *Lex Petronia*, costituendo il documento di Copia una delle sei attestazioni, tutte di area italica, di questo tanto importante quanto sfuggente provvedimento, essa pone anche il problema, di non minore importanza, della compresenza di due magistrati verosimilmente analoghi ed anzi equivalenti dal punto di vista della funzione, ma di nomina differente: se è vero, come pare, che la formula che indica un *praefectus* seguito dal genitivo di un altro individuo indica che il primo era il sostituto del secondo, si deve presumere che Caius Aullis Cilo Humanius fosse il prefetto che andò a sostituire il relativo quattuorviro, e che anzi fu da questo scelto.<sup>39</sup> L'altro

36. È chiaro che a questo scopo non poteva provvedere il duoviro o quattuorviro rimasto in carica, che poteva nominare solo un suo sostituto. Il consiglio decurionale suppliva alla mancata nomina da parte dell'altro magistrato supremo, verosimilmente a causa anche della morte di quest'ultimo.

37. Sulle formule che rimandano verosimilmente a prefetti non di nomina decurionale, ma piuttosto a prefetti nominati direttamente dai duoviri, vd. Grelle – Silvestrini 2017, 71, che cita a titolo esemplificativo un'iscrizione di Tarracina databile alla prima metà del I secolo d.C., dove compare un *praefectus pro IIviro* (AE 1987, 238). Per casi provenienti dal Nord Africa, cfr. Gascou 1990, 367-380. Si noti la particolarità, nell'iscrizione sopra citata, della titolatura *praefectus* seguita dal genitivo del quattuorviro sostituito dal *praefectus*.

38. Per la prima edizione dell'iscrizione si veda D'Alessio 2011, 137-147.

39. Sulla scelta effettuata personalmente da parte di magistrati regolarmente eletti di sostituti la cui funzione e permanenza in carica non avessero il carattere della temporaneità e dell'urgenza, cfr. *infra*.

prefetto, invece, sarebbe stato nominato dal senato locale; e tuttavia, poiché il prefetto, per sua stessa natura, era una carica il cui scopo primario era quello di sostituire un altro magistrato (o affiancarlo come collaboratore, ma non è questo il caso, trattandosi di due prefetti di magistrature supreme), si deve pensare che anche il secondo prefetto, di nomina decurionale, dovesse sostituire un quattuorviro.<sup>40</sup> La differenza più macroscopica, ed anzi l'unica a noi evidente, tra i due sarebbe consistita appunto nell'origine della nomina, una duovirale l'altra decurionale. Il dato più sorprendente, invece, risiederebbe nel fatto che nessuno dei due magistrati era stato regolarmente eletto, andando entrambi a sostituire due magistrature ordinarie (forse a seguito di disordini elettorali, che potrebbero aver coinvolto un solo magistrato, sostituito appunto *lege Petronia*), mentre l'altro avrebbe nominato un suo prefetto.

Apparentemente, l'iscrizione di Copia contraddice apertamente il dettato della *Lex Imitana*, nella misura in cui essa, menzionando un prefetto sostituito di un magistrato giurisdicente in compresenza di un altro prefetto, contravviene al principio dell'unicità del prefetto *relictus* stabilito dalla *Lex* di Irni. E tuttavia, viene da chiedersi se il prefetto di Copia debba essere davvero considerato alla stregua del prefetto *relictus* di Irni. In quest'ultimo caso, infatti, la nomina di un prefetto *relictus* si configura come misura di intervento di carattere temporaneo e d'urgenza, per rispondere ad una situazione in cui la comunità avrebbe corso il rischio di rimanere senza magistrati giurisdicenti. Che tale provvedimento fosse di natura emergenziale, e che quindi avesse una funzione limitata nel tempo, è dimostrato dal fatto che il prefetto così nominato, che peraltro aveva poteri ridotti rispetto al magistrato che sostituiva, decadeva dalla sua carica non appena uno dei duoviri rientrava in città. L'iscrizione di Copia, dove il prefetto viene indicato con il nome di colui che sostituiva, dà invece l'impressione che la carica rivestita da *Caius Aullius Cilo Humanus* non rispondesse a queste medesime caratteristiche, e che anzi, come vedremo, rappresentasse una figura più stabile e meno aleatoria, sia per quanto riguarda le funzioni che la durata in carica.<sup>41</sup>

### 3.4. *Praefecti* come sostituti di personaggi di spicco delle *élites* locali e non

40. È stato affermato (D'Alessio 2011, 143), a proposito dell'iscrizione di Copia, che dei due prefetti menzionati, solo uno sarebbe stato un sostituto, mentre l'altro, quello nominato *lege Petronia*, sarebbe stato un "magistrato" di nomina decurionale entrato in carica in un momento di emergenza, una situazione particolare che richiedeva la presenza di un prefetto di nomina decurionale. Tuttavia, anche solo in relazione alle poche attestazioni della *Lex Petronia*, non sembra potersi dire che essa fosse utile a nominare prefetti, per così dire, in soprannumero, ma che semmai anch'essa servisse a riempire un vuoto di potere tramite un intervento diretto del consiglio decurionale, non dobbiamo dimenticare che la funzione primaria dei prefetti, in particolare di quelli giurisdicenti, era appunto quella di assumere le veci di un magistrato impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

41. Su questo problema, cfr. *infra*.

In effetti, la forma stessa della titolatura del prefetto (costituita da *praefectus* accompagnato dal genitivo della persona sostituita) suggerisce la possibilità che quanto testimoniato a Copia non abbia nulla a che vedere col prefetto *relictus*, pur essendo anche il prefetto dell'iscrizione di Copia un sostituto a tutti gli effetti del magistrato regolarmente eletto.

La particolarità del sintagma in esame rimanda ad un tipo di prefetto diverso da quello *relictus* o da quello nominato dal senato locale (in virtù o meno della *Lex Petronia*), il prefetto imperiale. Come è noto in particolare dalla *Lex* di Irni, era previsto il caso che un imperatore, o un membro della famiglia imperiale, eletto duoviro di un centro (per ovvi motivi celebrativi), avesse la possibilità di nominarsi a sua volta un prefetto, che avrebbe svolto la sua funzione come duoviro unico nel centro di appartenenza (capitolo 24): “Se i decurioni, i *conscripti* e i *municipes* di codesto municipio avranno conferito all'imperatore Cesare Domiziano Augusto, padre della patria, il duovirato, a nome di tutti i *municipes* di codesto municipio, e l'imperatore Cesare Domiziano Augusto, padre della patria, avrà accettato il duovirato, ordinando che sia un prefetto a fare le sue veci, quest'ultimo sia prefetto con gli stessi poteri che avrebbe avuto se fosse stato necessario, in base alla presente legge, nominarlo unico duoviro, e, in base alla presente legge, fosse stato nominato unico duoviro *iure dicundo*<sup>42</sup>”. Tali prefetti sono menzionati nella documentazione epigrafica secondo formule determinate e ricorrenti, che sono state così classificate:<sup>43</sup> 1) *praefectus* + nome della persona supplita al genitivo seguito dall'apposizione indicante la magistratura (*duovir / quattuorvir*) a sua volta accompagnata (prima o dopo il nome) dall'eventuale specificazione *iure dicundo*; 2) nome della persona supplita seguita dalla titolatura della magistratura in apposizione (*duovir / quattuorvir*) al genitivo + *praefectus*; 3) *praefectus* + *duovir/quattuorvir* in ablativo preceduto dalla preposizione *pro* + il nome del personaggio supplito al genitivo; 4) *praefectus* + *pro* e il nome in ablativo; 5) *praefectus* senza ulteriori indicazioni. Delle formule così ricostruite da Mennella a proposito delle titolature dei prefetti imperiali (dei prefetti cioè che, più o meno direttamente, erano nominati tali dall'imperatore a sua volta “eletto” magistrato supremo di un centro locale), la prima risulta particolarmente interessante per la documentazione qui in esame. È infatti evidente come essa corrisponda perfettamente alla titolatura del primo prefetto menzionato dall'iscrizione di Copia: *C. Aullius Cilo Humanius praefectus T. Palfuri Surae IIIviri quinquennalis*. Senza entrare nella questione relativa all'effettivo potere (e interesse) che un imperatore, o un membro della famiglia imperiale, poteva avere nel nominare un prefetto suo sostituto, ed al di là dell'aspetto prettamente formale che tale procedura implicava, resta chiaro come, in base al dettato esplicito della *Lex* di Irni (e cioè del capitolo sopra citato), “riguardo la nomina del prefetto ... la sua

42. Traduzione tratta da Lamberti 1993.

43. Mennella 1988, 69.

scelta spettava esclusivamente all'onorato<sup>44</sup>). In base all'innegabile parallelo rilevato, possiamo ipotizzare che nel caso di Copia C. Aullius Cilo Humanus, prefetto di T. Palfurus Sura, fosse stato scelto direttamente da quest'ultimo, secondo una procedura analoga, ma non identica, a quella prevista dalla stessa *Lex* di Irni per il *praefectus relictus*. E tuttavia, mentre in quest'ultimo caso la nomina era soggetta a determinate regole di tipo restrittivo, e soprattutto il prefetto così nominato restava in carica solo in un momento di emergenza, decadendo da essa non appena fosse tornato in città uno qualunque dei due duoviri, il prefetto di Copia sarebbe stato nominato in sostituzione del duoviro eletto affinché facesse le veci di quest'ultimo non solo per un periodo di tempo ben determinato e soprattutto in circostanze particolari, ma, ipotizziamo, per tutta la durata della sua carica, esattamente come accadeva con il prefetto nominato personalmente dall'imperatore. In altre parole, in determinate situazioni, si dava a colui che fosse eletto (o nominato) magistrato supremo di un centro la possibilità di scegliersi un prefetto (cioè un sostituto che ne facesse le veci), secondo una procedura analoga a quella applicata per la nomina dei prefetti imperiali: come l'imperatore, anche un magistrato locale poteva, talvolta, nominare un suo prefetto di fiducia, nel caso che non potesse ricoprire la carica a cui era stato eletto (o nominato).<sup>45</sup>

Un caso simile caratterizzato dall'uso della medesima formula *praefectus* + genitivo, solitamente indicante i prefetti imperiali, è testimoniato da due iscrizioni provenienti da Antiochia di Pisidia e menzionanti un C. Caristianus Fronto Caesianus Iulius che fu *praefectus P. Sulpicii Quirini* e, successivamente, *M. Servilii: C. Carista[nio] | C. f. Ser(gia) Fronto[ni] | Caesiano Iull[o] | praef (ecto)*

44. Mennella 1988, 71 con ulteriori indicazioni bibliografiche. Lo studioso affronta anche il problema della possibile interazione tra senato locale e imperatore nella scelta e nomina di un prefetto imperiale, facendo sua la considerazione, già espressa da altri, secondo cui non sempre l'imperatore avrebbe avuto modo, o appunto interesse, di nominare un suo sostituto, soprattutto qualora non conoscesse nessun notevole del centro locale in questione che meritasse la nomina. A fronte di studiosi che ipotizzano che l'imperatore, nei fatti, non esercitasse nessun potere nella nomina del suo prefetto (Mommsen 1887, vol. 1, 814, seguito da De Martino 1975, 716; Liebenam 1900, 263; altre indicazioni in Mennella 1988, 72), Mennella preferisce pensare che, se da un lato gli imperatori nominavano direttamente i loro sostituti, dall'altro si limitavano a ratificare delle proposte di nomina a prefetti giunte direttamente dal centro che aveva eletto l'imperatore stesso alla magistratura suprema. La cancelleria imperiale, informata dell'elezione onoraria e della relativa e susseguente nomina prefettizia, avrebbe comunicato l'intera questione all'imperatore, che, in assenza di conoscenze personali nel centro in questione o di altre indicazioni, si sarebbe limitato ad accettare la proposta e a ratificare la nomina del suo sostituto. D'altra parte, a proposito delle iscrizioni di prefetti imperiali contenenti anche la formula *ex senatus consulto* (o equivalenti), Mennella ipotizza che esse vadano fatte risalire a casi in cui, a causa di disguidi nella nomina del prefetto (ad esempio nel caso in cui l'imperatore ricusasse una nomina, o in quello in cui un prefetto, la cui nomina fosse già ratificata, morisse prima di entrare in carica), il senato procedesse a nominare direttamente un (nuovo) prefetto, secondo una procedura del tutto analoga a quella impiegata nella nomina dei prefetti *lege Petronia* (Mennella 1988, 73).

45. Su questa procedura vedi in sintesi e da ultima Silvestrini 2016.

*fabr(um), pont[if(ici)], [sacerdoti, prae]f(ecto)] | P. Sulpici Quirini [Iu(iri), | prae]f(ecto) M. Servuli. [Huic primo omnium | publice d(ecreto) d(ecurionum) statua posita est (ILS 9502 = AE 1913, 235 = AE 2001, 1919); C. Caristani[o C. f. Ser(gia)] | Frontoni Caesiano | Iullo, prae]f(ecto) fabr(um), trib(uno) mil(itum) | leg(ionis) XII Fulm(inatae), prae]f(ecto) cob(ortis) Bos[p(oranorum)], | pont[if(ici), prae]f(ecto) P. Sulpici Quirini [Iuir(i), prae]f(ecto) M. Servuli, prae]f(ecto) | ----- (AE 1914, 260 = ILS 9503 = AE 2001, 1920). La formula utilizzata dalle due iscrizioni per indicare due delle tre prefetture rivestite da C. Caristianus Fronto Caesianus Iullus (l'indicazione della terza prefettura è incompleta) è la medesima che riscontriamo a Copia e che risulta essere tipica per le prefetture di nomina imperiale: *praefectus* + nome della persona supplita al genitivo seguita dall'apposizione indicante la magistratura (*duovir* è, in realtà, indicato solo per la prefettura che sostituiva P. Sulpicius Quirinius, laddove C. Caristianus Fronto Caesianus Iullus è detto solo *praefectus M. Servili*<sup>46</sup>). Anche in questo caso, allora, si può ipotizzare, in virtù della formula utilizzata, che i due personaggi che avevano nominato C. Caristianus Fronto Caesianus Iullus avessero applicato una procedura analoga a quanto previsto per la nomina dei prefetti imperiali: essi avrebbero cioè scelto come loro sostituto C. Caristianus Fronto Caesianus Iullus non in qualità di *praefectus relictus*, come cioè previsto dalla *Lex* di Irni (e nelle relative circostanze), ma come *praefectus* che esercitasse le loro veci per tutta la durata del mandato.*

La formula *praefectus* + genitivo (con variazioni formali non importanti, nella misura in cui non sembrano incidere sul significato), al di fuori delle prefetture imperiali, è nota da poche iscrizioni. Una proviene da Dyrrachium, è databile all'età augustea e menziona un certo L. Titinius Sulpicianus che fu prefetto di T. Statilius Taurus (CIL 2, 605):<sup>47</sup> *L(ucio) Titinio L(uci) f(ilio) Aem(ilia) Sulpiciano | pont[if(ici) prae]f(ecto) pro duumviro et duumvir(o) quinq(uennali) | tr(ibun) mil(itum) et tr(ibun) mil(itum) pro legato et prae]f(ecto) quinq(uennali) | T(iti) Statili Tauri patri.*

Un possibile secondo esempio è costituito da un'iscrizione (CIL 3, 6809) proveniente ancora una volta da Antiochia di Pisidia che riferisce di P. Anicius Maximus che fu prefetto di *Cn. Domitius Abenobarbus*: *P(ublio) Anicio | P(ubli) f(ilio) Ser(gia) Maxi/mo prae]f(ecto) | Cn(aei) Domiti Abenobar/bi p(rimo) p(ilo) leg(ionis) XII Fulm(inatae) prae]f(ecto) | castror(um) leg(ionis) II Aug(ustae) in | Britannia prae]f(ecto) exer/citu(s) qui est in Aegypto | donato est ab Imp(eratore) donis | militaribus ob expedit/ionem honorato | corona murali et | hasta pura ob bellum | Britannic(um) civitas | Alexand(ria) quae est | in Aegypto h(onoris) c(ausa).* Poiché tuttavia l'iscrizione non menziona la carica rivestita da quest'ultimo e di cui P. Anicius Maximus fu prefetto, è difficile stabilire se tale prefettura rientri o meno nella

46. Sebbene Cheesman 1913, 253-254 pensi che si tratti di tre prefetture *pro Iiviro*.

47. Su questa iscrizione vd. Deniaux 2007, 292-294.

casistica qui in esame e relativa alle magistrature supreme (come ipotizza Mommsen<sup>48</sup>).

Il medesimo problema si presenta per un'altra iscrizione proveniente da Cales (CIL 10, 3910) di età adrianea, che menziona un M. Cornelius Iustus Acutianus che fu, tra le altre cose, *praefectus* di Ti. Statilius Severus: *D(is) M(anibus) s(acrum) / M(arco) Cornelio / M(arci) fil(io) M(arci) nep(oti) Publ(ilia) / Iusto Acutiano / IIIvir(o) q(uin)q(uennali) i(ure) d(icundo) quaes(tori) rei p(ublicae) / q(uaestori) alim(entorum) cur(atori) op(erum) p(ublicorum) / cur(atori) viae / Faler(nae) augur(i) praefec(to) Ti(beri) / Statili Severi quaestor(i) / et patro[n(o)] colleg(i) cento(nariorum) / MM(arci) Corneli Acutianus / et Chrysippus et Iusta / patri optimo / fecerunt*. Anche in questo caso, la mancanza di qualifiche ulteriori non ci permette di capire che tipo di prefettura sia implicata dall'iscrizione,<sup>49</sup> ad ogni modo, rileviamo ancora una volta la costruzione composta da *praefectus* seguito dal genitivo della persona sostituita. Un caso di particolare interesse è infine rappresentato da un documento proveniente da Salona (CIL 3, 14712) di età primo-imperiale, che menziona un L. Anicius Paetinas, che fu prefetto quinquennale di Drusus Caesar Germanicus e di P. Cornelius Dolabella: *L(ucio) Anicio L(uci) f(ilio) / Paetinati / IIIvir(o) iure dic(undo) / quinquennal(i) praefec(to) / quinq(uennali) Drusi Caesar(is) / Germanici praefec(to) / quinq(uennali) P(ubli) Dolabellae / pontifici flamini / Iuliae Augustae praefec(to) / fabr(um) / praefectur(a) Phariac(a) / Salonitan(a)*. L'iscrizione di Salona, che con la titolatura *quinquennalis* assicura che la prefettura rivestita due volte da L. Anicius Paetinas si riferiva senza dubbio ad una carica municipale, rende a mio avviso trasparente l'analogia, perlomeno formale, tra il prefetto di un membro della casa imperiale e il prefetto di un altro personaggio, P. Cornelius Dolabella. Il fatto che le due prefetture siano espresse mediante la medesima costruzione (*praefectus* seguito dal genitivo) assicura l'identica procedura tramite cui L. Anicius Paetinas era stato nominato prefetto sia da Drusus Caesar Germanicus sia da P. Cornelius Dolabella: in entrambi i casi, come in generale nelle titolature dei prefetti imperiali, tale specifica e ricorrente costruzione indicherebbe la nomina "personale" da parte di colui che doveva essere sostituito, e, soprattutto, un tipo di prefettura che si distingueva da quella la cui funzione si esauriva in un periodo di tempo breve e comunque contrassegnato dalla caratteristica dell'urgenza. Dall'iscrizione di Salona si riceverebbe dunque conferma all'ipotesi che, come Druso Germanico aveva proceduto (direttamente o indirettamente) alla nomina di un suo prefetto (che esercitava le sue veci a

48. Mommsen 1887, vol. 2, 98. Per un'interpretazione diversa cfr. Groag 1903, che pensa invece ad una *praefectura fabrum*. Per una prefettura duovirale si esprime anche Cheesman 1913, 255.

49. Mentre Cheesman 1913, 256, pensa ancora una volta ad un prefetto duovirale, Taliaferro Boatwright 2000, 63 ritiene che proprio l'assenza di qualificazioni più specifiche indichi chiaramente che Ti. Statilius Severus non avesse ricoperto cariche municipali, e che quindi la prefettura di M. Cornelius Iustus Acutianus non vada intesa come supplente del duoviro.

livello locale), allo stesso modo un altro personaggio, non afferente alla casa imperiale, si era scelto un suo sostituto.

Alla luce di questa caratteristica della documentazione, che, al netto delle lacune certamente in essa esistenti, sembrerebbe indicare una pratica solo di rado applicata, appare di particolare interesse notare come, in effetti, i personaggi posti al genitivo, quelli cioè che, secondo quanto qui ipotizzato, procedevano a nominarsi un prefetto analogamente alla prerogativa nota per imperatori e per altri membri della casa imperiale, sono noti, almeno in parte, per aver svolto ruoli di un qualche rilievo nella vita pubblica a Roma e/o nella provincia di appartenenza.

Per quanto riguarda P. Sulpicius Quirinius dell'iscrizione di Antiochia di Pisidia, è nota la carriera politica che egli svolse a Roma sotto Augusto (Tac. *Ann.* III, 48), che lo vide, tra le altre cariche, console nel 12 a.C. e poi governatore di varie province e vittorioso in varie campagne militari.<sup>50</sup> In particolare, in un qualche momento successivo al consolato del 12 a.C. (secondo Syme, più verosimilmente nel 9-8 a.C. o nel 4-3 a.C.<sup>51</sup>) fu legato imperiale in Galazia ed in quella occasione soggiogò anche gli Omonadensi.<sup>52</sup> Sebbene esistano alcune incertezze sulla carica ricoperta da P. Sulpicius Quirinius in Galatia, si è concordi nel dire che egli rivestì senza dubbio un ruolo di grande importanza nella provincia, e ad esso si è soliti collegare proprio l'iscrizione qui in analisi, considerata testimonianza degli onori di cui il legato imperiale fu fatto oggetto ad Antiochia in Pisidia; si è infatti ipotizzato che fosse proprio in virtù delle sue vittorie militari che egli fu nominato duoviro onorario ad Antiochia di Pisidia.<sup>53</sup> Naturalmente, così come accadeva con gli imperatori, tale carica non era altro che un omaggio formale, e non ci si aspettava che il nominato la esercitasse veramente. Ecco che allora entra in gioco, o per meglio dire letteralmente in carica, il prefetto, un prefetto che avrebbe avuto il preciso scopo di sostituire per tutta la durata del suo incarico il duoviro onorario. Poco importa, ai nostri fini, decidere se il prefetto C. Caristianus Fronto Caesianus Iulius fosse stato scelto direttamente da P. Sulpicius Quirinius, o se piuttosto quest'ultimo non avesse fatto altro che ratificare una scelta propostagli dal senato di Antiochia. Qui, semmai, è importante sottolineare che ci troviamo di fronte ad una situazione analoga a quanto previsto per gli imperatori nominati duoviri onorari: un personaggio di grande importanza, viene omaggiato con l'attribuzione di una carica municipale, si sceglie il prefetto/sostituto che ne farà le veci per tutta la durata del mandato. Una figura, dunque, ben diversa nella sostanza e nella forma dal *praefectus relictus*

50. Per una sintesi della carriera militare e politica di P. Sulpicus Quirinius e degli stretti rapporti tra quest'ultimo e Augusto, cfr. Syme 2014, 418-422, 441.

51. Syme 2014, 449, n. 51.

52. Syme 2014, 441; Gruen 1996, 153-154; Hardin 2008, 56.

53. Syme 1934, 146; Hardin 2008, 56. Cfr. anche Schäfer 2000, 64, secondo cui, tuttavia, "wer genau ihn zu *praefectus pro Ilviro* ernannt hat, ist nicht zu rekonstruieren".

irritano. La stessa situazione è ipotizzabile per l'altro personaggio, verosimilmente ancora un duoviro, di cui C. Caristianus Fronto Caesianus Iulius fu prefetto, M. Servilius (console nel 3 d.C.). Anch'esso infatti fu governatore della Galazia, collaborò con P. Sulpicius Quirinius proprio nella provincia e fu con quest'ultimo in rapporti amichevoli.<sup>54</sup> Si è anzi pensato che M. Servilius e P. Sulpicius Quirinius siano stati nominati duoviri onorari di Antiochia di Pisidia nello stesso anno, e che dunque C. Caristianus Fronto Caesianus Iulius fosse prefetto di entrambi nel medesimo periodo.<sup>55</sup> Al di là di quest'ultima ipotesi, resta il fatto che Caristianus Fronto Caesianus Iulius, evidentemente membro dell'élite locale, fu scelto per sostituire in qualità di prefetto due personaggi, legati all'imperatore, che si erano distinti per il proprio valore proprio nella provincia a cui la comunità che rendeva l'onore apparteneva. E la forma scelta per tale onore ricalcava, almeno in parte (per questo aspetto cfr. *infra*), quella in uso per gli imperatori.

Le medesime considerazioni possono essere svolte a proposito dei personaggi menzionati nelle iscrizioni sopra citate. T. Statilius Taurus, console nel 36 a.C. e nel 26 a.C., fu particolarmente vicino ad Augusto<sup>56</sup> e giocò un ruolo di primaria importanza nell'area adriatica, tale senza dubbio da giustificare l'attribuzione di un tale onore a Dyrrachium;<sup>57</sup> Cn. Domitius Ahenobarbus (padre del futuro imperatore Nerone) apparteneva naturalmente ad una delle famiglie più importanti di Roma. Infine, particolarmente significativa l'iscrizione da Salona: non solo perché, come accennato, associa ed equipara la prefettura di un membro della casa imperiale (Drusus Caesar Germanicus) a quella di P. Cornelius Dolabella, ma anche perché va verosimilmente riferita al periodo in cui quest'ultimo era governatore di Dalmazia (tra il 16 e il 20 d.C.).<sup>58</sup> Ancora una volta, allora, avremmo un personaggio di spicco, a livello locale e a livello centrale, che viene onorato con il duovirato e che viene sostituito, insieme al collega della casa imperiale, da un personaggio che doveva sostituire lui e l'altro duoviro onorario per tutta la durata del mandato.

Il fatto che i prefetti nominati da personaggi di una certa importanza ma non appartenenti *tout court* alla casa imperiale esercitassero la loro funzione in compresenza di un altro prefetto (anche di diversa origine) o di un magistrato regolare è stato letto come caratteristica distintiva dei primi rispetto ai secondi, come a dire che l'onore ad essi concesso era comunque inferiore a quello analogo attribuito all'imperatore, il cui prefetto aveva il diritto di governare da solo. Naturalmente, tale contrasto si basa sul paragone tra la *Lex* di Irni (più in particolare tra il capitolo 24 di essa) e le attestazioni sopra citate di prefetti di

54. Come testimoniato chiaramente da Tac. *Ann.*, III, 22. Cfr. Ramsay, 1917, 240.

55. Ramsay 1917, 243. Non così Cheesman 1913.

56. Cfr. Stein 1929, 2199-2203.

57. Ehmig – Haensch 2011, 287. Cfr. Vell. Pat. II, 85, 2; C.D. I, 13, 2; Plut. *Ant.* 65, 3. Per la campagna condotta da T. Statilius Taurus contro i Dalmati, cfr. C.D. XLIX, 38, 4.

58. Ramsey 1971, 244; Dzino 2010, 162.

nomina non imperiale. In realtà, ulteriore documentazione dimostra come anche per i prefetti di nomina imperiale fosse previsto, perlomeno fino all'età flavia, la possibilità di svolgere la loro funzione non come unici magistrati ma in compagnia di altri magistrati, prefettizi o meno. In questa direzione ci spinge non tanto l'iscrizione sopra menzionata che riferisce di un L. Anicius Paetinas, che fu prefetto quinquennale di Drusus Caesar Germanicus e di P. Cornelius Dolabella, poiché, in questo specifico caso, non è chiaro se Druso e Dolabella furono eletti magistrati contemporaneamente (e sostituiti da L. Anicius Paetinas<sup>59</sup>), o se invece essi rivestirono le cariche locali in due momenti diversi. Sono piuttosto delle monete provenienti dalla Spagna che ci mostrano come in età primo imperiale, vale a dire fino all'età flavia, fosse assolutamente normale per un prefetto imperiale essere nominato in compresenza di un altro prefetto o altro magistrato. Ad esempio, a Carthago Nova L. Bennius fu prefetto imperiale insieme a un Q. Varius Hiberus;<sup>60</sup> a Caesar Augusta T. Clodius Flavius fu prefetto di Germanico insieme al duoviro L. Iuventius Lupercus;<sup>61</sup> ancora a Carthago Nova, Q. Helvius Pollio fu prefetto di Ti. Nero insieme al prefetto Hiberus;<sup>62</sup> di nuovo a Caesar Augusta, Iunianus Lupus fu prefetto di C. Caesar insieme al duoviro C. Pomponius Parra.<sup>63</sup> Come si vede, perlomeno a Caesar Augusta e Carthago Nova, era norma che un prefetto imperiale fosse accompagnato da un altro magistrato nell'espletamento delle sue funzioni, senza che naturalmente ciò significhi che non fossero previsti prefetti imperiali unici anche prima della *Lex Irnitana*, come la documentazione epigrafica ampiamente dimostra.<sup>64</sup>

Gli esempi di prefetti di verosimile nomina diretta ma non di tipo imperiale non rappresenterebbero dunque una novità o una diversa situazione rispetto ai *praefecti principis*, perlomeno fino all'età flavia. L'esistenza di prefetti imperiali che esercitavano le loro funzioni in compagnia di un collega fornisce, a mio avviso, il modello a cui furono riferite le nomine di prefetti da parte di personaggi di una certa importanza. Le due pratiche si differenzieranno solo in età flavia, quando, in concomitanza con l'introduzione del prefetto imperiale unico, il caso di T. Palfurius Sura a Copia dimostra la persistenza, a livello locale, del prefetto nominato da parte dell'eletto ad una magistratura in compresenza con un altro magistrato. Tra l'altro, in base alle informazioni forniteci dalle fonti, sia epigrafiche che letterarie, sembra potersi affermare che T. Palfurius Sura fosse un personaggio di rango senatorio di prima importanza non solo a livello locale, ma anche a Roma:<sup>65</sup> di conseguenza, il fatto che egli si fosse nominato un prefetto, magari dopo aver ricevuto il quattuorvirato come esplicito atto

59. CIL 3, 14712, su cui si veda Jagenteufel 1958, 12-13.

60. Gil Farrés 1966, n. 1631. Cfr. Del Mar Llorens Forcada 1994, 32

61. Gil Farrés 1966, n. 1616. Cfr. Del Mar Llorens Forcada 1994, 33.

62. Gil Farrés 1966, n. 1641. Cfr. Del Mar Llorens Forcada 1994, 32

63. Gil Farrés 1966, n. 1791. Cfr. Del Mar Llorens Forcada 1994, 33

64. Cfr. *supra* e Mennella 1988, con ulteriori indicazioni bibliografiche.

65. D'Alessio 2011, 139-141.

celebrativo da parte della comunità di Copia, rientrerebbe nella casistica sopra richiamata, per molti aspetti ricollegabile alla procedura di nomina di un prefetto imperiale.

All'interno di questa casistica, comprendente cioè prefetti nominati in compresenza di altri prefetti o altri magistrati (e quindi diversi dal prefetto *relictus* di nomina duovirale e da quello unico di nomina imperiale), andrà considerata anche l'iscrizione CIL 2, 3427 da Carthago Nova (di età augustea),<sup>66</sup> che, pur in modo incerto, sembra proprio indicare una delle due situazioni qui in esame: ] *C(aio) Pr[- - -] / L(ucius) Fabius [- - - Ver]gilius C(ai) f(ilius) [- - - / tur]ris XI portam mur(um) [a fundame]nteis d(e) [s(ua) p(ecunia) f(aciendum) c(urauerunt) i(dem)q(ue) p(robauerunt)]*. È stato ipotizzato che la prima linea, assai mutila, contenesse una datazione in ablativo riferita ai due magistrati giurisdicenti della città, e che perlomeno uno di questi fosse prefetto.<sup>67</sup> Se così è, vista la datazione comunemente accolta del documento, il prefetto in questione potrebbe essere sia di nomina imperiale che di nomina locale (nominato cioè da un altro magistrato al suo posto), ed il suo collega, se esistente, avrebbe potuto essere sia un magistrato che un altro prefetto.

Non possiamo poi che ribadire la differenza fondamentale tra i prefetti di nomina imperiale e quelli invece nominati da personaggi di primo rango (magari a livello locale) ma non appartenenti alla *domus* imperale che si venne a creare in età flavia: ai primi era concesso di esercitare la propria funzione da soli, *sine collega*, ai secondi era invece affiancato un magistrato o un altro prefetto di nomina diversa. Naturalmente, tutto questo non ha nulla a che vedere con la pratica del *praefectus relictus*.

### 3.5. Per concludere: varie tipologie di prefetti locali

Tornando agli argomenti utilizzati da Spadoni per sostenere che il dettato del capitolo 25 di Irni non fu recepito in ambito italico, dove sarebbero state vigenti regole diverse, vediamo gli ultimi casi che la studiosa porta a sostegno della sua ipotesi, alla luce del fatto che le altre iscrizioni considerate e sopra trattate non indicano in alcun modo la situazione prospettata da Spadoni.

Il caso più significativo a questo proposito è rappresentato dall'iscrizione CIL 5, 961 (= Inscr. Aq. 545), che la studiosa porta come esempio di compresenza di più prefetti (che essa deve intendere come *relicti*, visto che li contrappone al dettato irnitano).<sup>68</sup> Si tratta di due prefetti, L. Nonius Rufinus Pomponianus e Q. Vesonius Fuscus, che presiedettero la seduta del consiglio

66. Abascal – Ramallo 1997, 105 = HEp 6, 1996, 663 = AE 1995, 941.

67. Abascal – Ramallo 1997, 105.

68. Spadoni 2004, 119. Cfr. Alföldy 1984, 96; Bassignano 1991, 521.

locale alle calende di novembre di un anno impossibile da precisare (genericamente collocato nel II secolo d.C.), essendo l'iscrizione andata perduta (oltre che già mutila al momento della prima trascrizione).<sup>69</sup> Il consiglio deliberò l'erezione di una statua nel foro in onore di Calvius Pollio, che si era reso disponibile a ricoprire il quattuorvirato nell'anno seguente. Si tratta di una situazione di estremo interesse, che testimonia la scarsità di candidati disponibili a ricoprire le cariche cittadine, e che l'iscrizione stessa richiama in termini ben precisi: *quo facto haesitationi publicae in partem moram ademerit*. Quest'iscrizione va inserita dunque in un clima di generale disaffezione per le cariche elettorali locali (evidentemente già diffusa, in misura non definibile, nel II secolo d.C., ma certo destinata a crescere), tale per cui il gesto generoso di Calvius Pollio viene addirittura sottolineato con l'erezione di una statua per il solo fatto che egli si fosse dichiarato disposto a ricoprire il quattuorvirato per l'anno successivo. Vista in questi termini, l'iscrizione pare intendere che per l'anno in cui la delibera fu decisa, nessun magistrato regolarmente eletto si trovò alla guida della comunità locale, e fu verosimilmente per questo motivo che si ricorse alla nomina dei due prefetti menzionati nell'iscrizione, che avranno avuto la funzione giurisdicente altrimenti attribuita ai magistrati regolari. Si può allora ipotizzare che la carenza di candidati affliggesse Aquileia anche l'anno precedente a quello per cui Calvius Pollio offrì la sua candidatura, e che per tale motivo non solo si dovettero nominare prefetti, ma non si ebbero nemmeno magistrati regolarmente eletti.<sup>70</sup> Di conseguenza, a causa proprio dell'assenza di magistrati che potessero *relinquere* il loro potere temporaneamente a supplenti, è impossibile accostare l'iscrizione di Aquileia al discorso relativo ai prefetti *relict*i. I prefetti di Aquileia furono, con tutta probabilità, nominati dal senato locale (in virtù o meno di dispositivi analoghi alla *Lex Petronia*) in assenza di candidati disponibili a ricoprire regolarmente le magistrature. La collegialità dei due prefetti di Aquileia, dunque, non ha nulla a che vedere con la norma del capitolo 25 irlitano, né soprattutto la contraddice, essendo tali prefetti di origine e nomina diversa rispetto ai prefetti *relict*i dello statuto spagnolo.

Un ulteriore documento, stavolta proveniente da Patavium, è citato da Spadoni a dimostrazione della sua tesi incentrata sulla differenza di norme relative ai poteri prefettizi tra comunità italiche e comunità spagnole interessate dalla *Lex Flavia municipalis*. In questo documento (CIL 5, 2856) sono addirittura quattro i prefetti che consultarono il senato locale a proposito della cessione di un terreno demaniale: L. Canius Festus, C. Aufidius Candidus, C. Avilius Q. f., D. Cervius Stabilis. Secondo l'opinione corrente, i prefetti avrebbero sostituito l'intero collegio quattuorvirale, distinguendosi dunque tra *praefecti iure dicundo* e

69. Sulla datazione dell'epigrafe, con relativa discussione delle ipotesi avanzate da Mommsen in poi, cfr. Bassignano 1991, 521.

70. Concordano sulle difficoltà elettorali che dovettero riguardare Aquileia nel momento in cui Calvius Pollio si offrì di candidarsi al quattuorvirato Bassignano 1991, 521 e Spadoni 2004, 120.

*praefecti aedilicia potestate*.<sup>71</sup> La situazione implicata dall'iscrizione, che testimonia un intero collegio di prefetti, esclude, a mio avviso, ogni parallelo con la figura del prefetto *relictus* irmitano, pure sostenuto da Spadoni: nel caso di Patavium, è evidente, ci troviamo di fronte ad un collegio la cui durata in carica non poteva certo essere transitoria, laddove una delle caratteristiche dei poteri del prefetto *relictus* era appunto la limitata durata temporale; oltretutto, mentre quest'ultimo era nominato in circostanze particolari, i quattro di Patavium sembrano rispondere ad esigenze diverse, o meglio provenire da un contesto di tutt'altra natura. Laddove Bassignano<sup>72</sup> tende a spiegare l'esistenza di un collegio prefettizio come "retaggio del periodo preromano" del municipio, che peraltro ci è sconosciuto, Spadoni interpreta più pianamente i prefetti come sostituti dei regolari quattuorviri, magistratura peraltro attestata a Patavium (CIL 5, 2854).<sup>73</sup> In assenza di prove certe a sostegno della tesi di Bassignano, è in definitiva preferibile accettare l'ipotesi di Spadoni, e cioè che il collegio di quattro prefetti sostituisse il normale collegio quattuorvirale. Anche in questo caso, però, vista l'entità della "sostituzione", non possiamo accettare alcun parallelo con la *Lex Imitana*: nel caso di Patavium, come in quello appena visto di Aquileia, non si può parlare di supplenza transitoria, né soprattutto di un solo magistrato. Oltretutto, la *Lex* di Irni stabilisce la procedura del prefetto *relictus* solo per i duoviri, non per gli edili, ai quali, evidentemente, tale facoltà non era concessa. Di conseguenza, ancora una volta come a Patavium, l'unica soluzione immaginabile per il collegio prefettizio è da ricercare in possibili disordini elettorali che non avessero portato all'elezione dei magistrati regolari. In tale frangente, si sarebbe proceduto alla nomina, da parte del consiglio decurionale, di prefetti. In entrambi i casi, dunque, quello di Aquileia e quello di Patavium, sarebbe venuto a mancare quel requisito fondamentale posto dalla *Lex* di Irni per la nomina di un prefetto *relictus*, vale a dire la trasmissione dell'*imperium* e della *potestas*, seppur nei limiti imposti dalla legge, da un magistrato regolarmente eletto al suo prefetto. Nei due casi italici ci troviamo più verosimilmente di fronte al frutto di disordini elettorali di vario tipo (o consultazioni elettorali fallite), che indussero i senati locali, secondo una normativa ben precisa, a nominare prefetti, risolvendo in questo modo anche l'impasse che si sarebbe venuta a creare nel momento in cui non ci fosse nessun magistrato in carica che, prima dello scadere del suo mandato, potesse trasmettere parte del suo potere ad un prefetto.<sup>74</sup>

71. Bassignano 1991, 523-524, con discussione bibliografica; Spadoni 2004, 138-139.

72. Bassignano 1991, 524.

73. Spadoni 2004, 139.

74. È forse possibile che una situazione analoga riguardasse anche i disordini elettorali che scossero la colonia di Pisa nel 4 d.C., quando, per ricorrere alle parole di Segenni 2011, 65 "non si ritenne opportuno procedere alla nomina di un *praefectus i.d.* o di un altro magistrato con poteri giurisdicenti". Si può pensare che tale evenienza sia da collegare, più che ad una scelta consapevole da parte dei senatori locali, ad un'obiettivo difficoltà procedurale: in assenza di duoviri, ormai decaduti, non c'era nessuno che potesse trasmettere legittimamente il potere

Infine, neppure l'ultimo caso preso in considerazione da Spadoni, quello di Cupra Maritima, può ritenersi prova dell'inapplicabilità, in ambito italico, della regola del *praefectus relictus* come prefetto unico. Si tratta di un frammento dei Fasti Cuprensi (CIL 9, 5293),<sup>75</sup> dove vengono citati due duoviri, verosimilmente due prefetti, ed infine due edili. E tuttavia, sulla scia anche di quanto visto per i Fasti di Venosa, possiamo concordare con Degrassi,<sup>76</sup> secondo cui tali prefetti furono nominati, al solito, non in sostituzione di due duoviri temporaneamente assenti (anche perché, in tal caso, essi non sarebbero comparsi nei fasti cittadini), ma in seguito ad elezioni non riuscite, dovendosi perciò escludere, ancora una volta, che il caso portato da Spadoni possa essere ricondotto alla pratica del prefetto *relictus*.

### 3.6. *Interreges* e *praefecti*: differenze e analogie

Quanto ipotizzato per il prefetto ursonense, o per i prefetti locali in generale, non può essere trasposto tout court alla figura dell'*interrex* (ancora una volta di Urso o testimoniato altrove, diverso certo da quello romano), nonostante in letteratura, sin da Mommsen, le due figure siano costantemente accostate, perlomeno secondo un rapporto diacronico.<sup>77</sup> Se il prefetto di nomina decurionale (*lege Petronia*) poteva convivere con un altro prefetto o con un magistrato così come quello nominato da un personaggio particolare (appartenente o meno all'ambiente imperiale), a differenza del *praefectus relictus* (diverso da quello di nomina imperiale o similare), è inverosimile che tale caratteristica si presentasse anche per l'*interrex*. È vero, infatti, che le testimonianze epigrafiche relative all'*interrex* sono troppo scarse<sup>78</sup> per comprenderne la natura e le funzioni;

giurisdicente secondo il meccanismo del prefetto *relictus*. D'altro canto, si può ipotizzare che l'uso di nominare prefetti da parte del consiglio decurionale locale non fosse poi così diffuso come si pensa e soprattutto non fosse entrato in vigore nello stesso tempo e nei medesimi termini ovunque, stante comunque la sparizione dell'*interrex*. Questo spiegherebbe perché il senato locale pisano non abbia nominato sin da subito prefetti, ma vi si sia risolto, forse, solo in un secondo momento, come testimonia il fatto che l'impasse elettorale fu, infine, superata.

75. Spadoni 2004, 88.

76. Degrassi 1946, 7 (= Degrassi 1971, 120)

77. L'*interrex* è citato esplicitamente insieme al duoviro e al prefetto, a proposito dell'organizzazione di un giudizio recuperatorio, al capitolo 130 della *Lex* di Urso. Inoltre, come suggerito da Crawford 1996, I, 395, 452-453, l'*interrex* doveva essere citato alla fine del cap. 128, ma la sua menzione fu verosimilmente cancellata dal lapicida al momento della trascrizione, di età flavia, della legge ursonense. Ancora una volta l'*interrex* sarebbe comparso insieme al duoviro e prefetto a cui era demandata l'istituzione di un giudizio recuperatorio. Per questo aspetto e più in generale per le attestazioni dell'*interrex* nel testo dello statuto ursonense, cfr. *infra*.

78. Le attestazioni di *interreges* locali sono una decina, secondo l'aggiornamento dell'evidenza epigrafica in Camodeca 2010, 232-234. Precedentemente, Crawford 1998, 37. Oltre alle due testimonianze di età augustea e tiberiana provenienti da Cuma e segnalate da Camodeca, *interreges* sono testimoniati: a Beneventum, in età sillana (CIL 9, 1635 = ILLRP 555); a Fundi, in età primo-imperiale (CIL 10, 6232); a Formiae, ancora in età imperiale (CIL 10, 6101); a Narbo (CIL 12,

tuttavia, se dobbiamo credere che l'*interrex* locale fosse in qualche misura simile al suo analogo e omonimo romano, è necessario concludere che esso non potesse avere un collega nell'esercizio delle sue funzioni. Se così è, emergerebbe chiaramente come il prefetto di nomina decurionale abbia innovato fortemente rispetto all'*interrex*, pur mantenendo un certo grado di analogia per quanto riguarda la funzione e la nomina. Si profila dunque la possibilità che il prefetto di nomina decurionale fosse qualcosa di più, se non qualcosa di direttamente diverso, rispetto all'*interrex*, nonostante la critica moderna ponga le due figure in diretta connessione, facendo dell'una lo sviluppo dell'altra.

Più in generale, lo studio dell'*interrex* che veniva nominato a Roma in situazioni particolari suggerisce come la continuità *interrex* locale-prefetto decurionale sia più una ricostruzione moderna, indotta dalla comune nomina decurionale, che un dato di fatto.

Partendo dal presupposto, comunemente accettato, che i prefetti di nomina decurionale e duovirale come anche gli *interreges* presentavano tratti ed aspetti di figure analoghe vigenti a Roma, cercheremo di meglio definire le funzioni di queste tre "magistrature" locali sulla base dell'esempio fornito da Roma.

Proprio la figura dell'*interrex* (come "antenato" del prefetto municipale di investitura decurionale, secondo la teoria comunemente accettata) ci fornisce un primo collegamento con Roma e ci permette dunque di osservare il fenomeno municipale in esame secondo una prospettiva comparativa, partendo dall'assunto, più volte confermato, che ciò che era dettato dalle leggi locali spesso era trasposizione, più o meno fedele, di analoghe norme valide per la città di Roma.

L'*interrex* romano aveva come primario compito, perlomeno in età repubblicana, quello di presiedere e portare avanti le elezioni nel caso in cui non vi fosse alcun console che fosse in grado di assolvere a tale compito (cfr. *infra*). Com'è noto, a Roma, a partire dalla metà del IV secolo a.C. (e più in particolare dal 351 a.C., cfr. Liv. VII, 22-23) si affiancò all'*interrex* una nuova figura, analoga per funzioni ma differente per profilo giuridico, il *dictator comitiorum habendorum causa*.

Senza ripercorrere le tappe che portarono all'affermarsi di questa nuova figura (che spesso si trovò in concorrenza con quella dell'*interrex*),<sup>79</sup> qui è

4389 = ILLRP 627); a Nemausus (CIL 12, 3138); a Siarum, in età alto-imperiale (AE 1982, 511); nella Colonia Iulia Equestris (Nyon), sul Lega Lemano, di età cesariana (AE 2003, 1238 = AE 2000, 1028 = AE 1998, 9759). Un *interregnum* per il 49 a.C. di difficile interpretazione è testimoniato dai *Fasti Ostienses* (Inscr. It. 13, 1 n. 5, 182-183). Per la testimonianza problematica fornitaci dalla Colonia Iulia Equestris, cfr. Frei Stolba 1999, 32-53 e Frei Stolba 2003. In quest'ultimo caso, però, non si tratterebbe di un *interrex*, per così dire, municipale (quello cioè al centro della presente indagine), ma di una figura che espletava il suo ruolo entro una legione.

79. L'intera questione è stata di recente ripresa ed analizzata in un approfondito ed articolato lavoro di Mazzotta 2013, a cui rimando per un'esauritiva trattazione del problema e per un ricco apparato bibliografico.

semmai importante sottolineare le differenze di modalità di nomina tra *interrex* e *dictator comitorum habendorum causa*, così come le circostanze che potevano indurre alla nomina dell'uno o dell'altro. In questo senso si rivela particolarmente significativo un passo di Livio relativo ad una serie di circostanze verificatesi nel 217 a.C. (Liv. XXII, 33, 9): *Ab eodem praetore ex senatus consulto litterae ad consules missae ut, si iis uideretur, alter eorum ad consules creandos Romam ueniret; se in eam diem quam iussissent comitia edicturum. Ad haec a consulibus rescriptum sine detrimento rei publicae abscedi non posse ab hoste; itaque per interregem comitia habenda esse potius quam consul alter a bello auocaretur. Patribus rectius uisum est dictatorem a consule dici comitorum habendorum causa. Dictus L. Veturius Philo M. Pomponium Mathonem magistrum equitum dixit. Is uitio creatis iussisque die quarto decimo se magistratu abdicare, ad interregnum res rediit.* Dunque, in un momento in cui nessuno dei due consoli era presente a Roma e che peraltro coincide con la necessità di indire e presiedere nuove elezioni, si profilano due soluzioni per ovviare all'assenza dei consoli da Roma: da un lato, i consoli stessi, sollecitati dal senato a trovare una soluzione e di fronte all'impossibilità di lasciare il fronte di guerra, proposero che il senato stesso nominasse un *interrex* che indicasse e portasse a termine le elezioni, per dare a Roma nuovi consoli legittimamente eletti; dall'altro lato, i senatori trovarono che fosse più giusto (o meglio *rectius*, vale a dire più conforme alla legge) che i consoli nominassero un *dictator comitorum habendorum causa*. Fu questa la soluzione scelta in un primo momento, ma poiché il dittatore fu *uitio creatus*, si generò quel vuoto di potere tipico che determinava di regola, come anche nella circostanza del 217 a.C., la nomina di un *interrex*. Altrettanto significativa fu la procedura adottata nel 202 a.C. per indire le elezioni dei magistrati che sarebbero entrati in carica per l'anno seguente. Ancora una volta ci affidiamo alla testimonianza liviana (XXX, 39, 4): *M. Seruilius, ne comitorum causa ad urbem reuocaretur dictatore dicto C. Seruilio Gemino, in prouinciam est profectus; dictator magistrum equitum P. Aelium Paetum dixit. saepe comitia indicta perfici tempestates prohibuerunt; itaque cum pridie idus Martias ueteres magistratus abissent, noui suffecti non essent, res publica sine curulibus magistratibus erat.* A questo punto, alla luce del vuoto di governo che, per una serie di circostanze, si era venuto a creare, ci si sarebbe aspettati la nomina di un *interrex* che si occupasse di indire delle elezioni. Questa volta, invece, il senato autorizzò il dittatore a rimanere in carica, affidandogli peraltro alcune questioni di governo, compresa la guida delle nuove elezioni. Al di là delle ragioni che possano aver indotto il senato a lasciare in carica un dittatore, il cui incarico, come si vede, doveva scadere al momento dello scadere del consolato di chi lo aveva nominato dittatore,<sup>80</sup> qui interessa in particolar modo soffermarsi sulla tempistica che scandiva la nomina di un dittatore o di un *interrex*. In caso di assenza del console da Roma (effettiva e già in corso o prevista) spettava a quest'ultimo, in primo luogo, la nomina di un suo sostituto che presiedesse le

80. Come nota giustamente Mazzotta 2013, 60, fu questa l'ultima volta che si ricorse ad un *dictator comitorum habendorum causa*.

elezioni. Solo nel caso che il console fosse impossibilitato a procedere in questo senso toccava al senato nominare un *interrex* dalle funzioni analoghe (sebbene l'*interrex* restasse in carica solo cinque giorni, e fosse perciò necessario nominarne più di uno, finché non si fosse risolta l'impasse elettorale<sup>81</sup>). La nomina di un *interrex* non era, però, procedura troppo facile, ed anzi richiedeva l'avverarsi di circostanze particolari. In sintesi, non doveva esserci alcun magistrato che detenesse lo *ius agendi cum populo* e soprattutto il diritto di trarre gli *auspicia*. Solo nel momento in cui gli *auspicia* tornavano al senato, poteva quest'ultimo, o meglio i patrizi che in esso sedevano,<sup>82</sup> procedere alla nomina di un *interrex*. Significativa, in questo senso, un'epistola di Cicerone relativa all'anno 43 a.C. (*Ad Brut.* I, 5, 4), quando, in una situazione di vuoto di potere determinata dalla morte prematura dei consoli Irzio e Pansa, ci si sarebbe aspettati la nomina di un *interrex* che portasse alle elezioni, ma ciò non fu possibile (o non lo fu immediatamente), poiché, a detta di Cicerone, bisognava aspettare che si dimettessero tutti i magistrati patrizi (che però erano fuori Roma), perché gli *auspicia* potessero tornare ai *patres*, e si potesse così iniziare il percorso che avrebbe portato all'elezione dei nuovi consoli.<sup>83</sup>

Varie erano le circostanze che potevano impedire ai consoli, per motivi "fisici" o giuridici, di nominare un dittatore o comunque di presiedere le elezioni da cui sarebbero usciti i loro successori, consegnando di fatto al senato la responsabilità di scegliere un *interrex*: la morte o lo scadere del consolato prima che fossero indette nuove elezioni o che fosse nominato un dittatore *ad hoc*, l'abdicazione volontaria o la decadenza a seguito del riscontro di un *vitium* nella procedura che li aveva portati al consolato, o infine per motivi religiosi.<sup>84</sup> Ad ogni modo, è evidente che il diritto/dovere di nominare un sostituto che provvedesse all'organizzazione delle elezioni spettava, in prima battuta, ai consoli, e solo successivamente, qualora ai consoli non fosse stato possibile, toccava al senato indicare un *interrex*. La relazione tra *dictator comitiorum habendorum causa* e *interrex* fornisce, a mio avviso, un possibile modello di riferimento per l'analoga relazione tra prefetto e *interrex* (e tra prefetto di nomina duvirale e prefetto di nomina decurionale) municipali, tra le cui funzioni rientrava anche quella di presiedere, al posto del duoviro, le elezioni locali. È infatti possibile che, almeno in parte, il medesimo meccanismo sovrintendesse alla nomina di prefetti duvirali e *interreges*/prefetti di nomina decurionale, nella misura in cui spettava in primo luogo al duoviro nominare il suo sostituto, mentre solo in assenza del magistrato giurisdicente sarebbe stato

81. Sulla durata temporale della carica di *interrex* cfr. Liv. I, 17, 6 e D.H. II, 57, 2 (entrambi la indicano in cinque giorni). Discussione della questione in Mazzotta 2013, 68, con indicazioni bibliografiche.

82. Per il problema di chi, tra i senatori, avesse il diritto di nominare l'*interrex*, cfr. Mazzotta 2013, 71-72.

83. Per un'ampia e approfondita analisi della situazione storica, vd. Mazzotta 2013, 74-78 con discussione bibliografica.

84. La casistica relativa a queste circostanze è raccolta e analizzata da Mazzotta 2013.

il senato a provvedere alla nomina di un magistrato straordinario. Tale meccanismo sarebbe stato valido in particolare, a mio avviso, per l'*interrex*, cioè per quella figura istituzionale, testimoniata anche dalla *Lex* di Urso, che sarebbe stata sostituita successivamente dal prefetto di nomina decurionale. Come detto, il nome stesso *interrex*, infatti, implica necessariamente che tale magistratura conservasse, a livello municipale, perlomeno qualche caratteristica tipica dell'*interrex* romano: la nomina decurionale, ad esempio, che, sebbene non testimoniata esplicitamente, pare verosimile (anche perché l'*interrex* compare nella *Lex* di Urso come figura alternativa al prefetto *relictus* dal duoviro), o il ruolo svolto in ambito elettorale: tutte peculiarità che rimandano all'*interrex* romano.

Naturalmente, ipotizzare che un meccanismo analogo regolasse la sostituzione dei magistrati giurisdicenti a livello locale non significa porre un qualsiasi paragone tra il prefetto di nomina duovirale e il *dictator comitiorum habendorum causa*. Sebbene esistano alcuni punti di contatto anche tra il prefetto di nomina duovirale e il *dictator comitiorum habendorum causa* (essenzialmente riconoscibili, perlomeno, nella funzione da entrambi rivestita relativa all'organizzazione dei comizi), possiamo senza dubbio concordare con Mommsen, secondo cui la figura istituzionale che più di altre appare analoga per funzione e per tipo di nomina al prefetto municipale è il *praefectus urbi*.<sup>85</sup> Tra le tante analogie verificabili o solo ipotizzabili (a causa, soprattutto, dello squilibrio della documentazione pertinente, essendo le funzioni del prefetto municipale note da poche indicazioni epigrafiche, laddove il prefetto urbano romano risulta meglio descritto dalle fonti letterarie) esiste una differenza che, nell'ottica della presente indagine, assume una particolare importanza. Laddove non sono note consultazioni elettorali indette in assenza dei consoli dal prefetto urbano (perché, come si è visto, altre erano le figure preposte a questo scopo),<sup>86</sup> sappiamo bene invece come a Urso spettasse al prefetto (si deve presumere quello di nomina duovirale anche se in assenza del termine *relictus*, visto che nessun altro prefetto è contemplato dalla legge di Urso) presiedere le elezioni comiziali per la scelta dei nuovi sacerdoti e dei nuovi magistrati. E tuttavia, una volta che il duoviro avesse dovuto abbandonare la magistratura rivestita (a causa della sua decadenza), è inverosimile che il suo prefetto ne conservasse il potere, al di fuori dei limiti cronologici previsti. Possiamo semmai pensare che un prefetto duovirale potesse sovrintendere le elezioni, magistratuali come sacerdotali, solo se esse ricadevano entro il periodo in cui il magistrato che gli aveva trasmesso i suoi poteri rimaneva in carica. Se però le elezioni non restituivano un risultato certo entro tale periodo, così come i duoviri anche i loro prefetti dovevano abbandonare la carica, e passare il potere giurisdicente,

85. Per il *praefectus urbi* e quello *relictus*, cfr. *supra*. Mommsen 1905, 340. Cfr. De Martino 1972, 275-285; Mennella 1988, 71.

86. Come posto in risalto da Brennan 2000, 37, che elenca altre limitazioni del potere esercitato dal *praefectus urbi*.

che comprendeva anche il diritto/dovere di organizzare e guidare le elezioni, all'*interrex*, nominato dal consiglio decurionale.<sup>87</sup> L'assemblea dei decurioni, dunque, in questo schema (nello schema cioè che prevedeva un *interrex* locale) sarebbe intervenuto solo quando non c'era alcun magistrato giurisdicente, o suo supplente, a guidare la consultazione elettorale.<sup>88</sup> In questo senso, è da pensare che il prefetto di nomina duovirale assumesse quelle funzioni che a Roma, come si è visto, erano svolte dal *dictator comitiorum habendorum causa* e, per altri aspetti, dal *praefectus urbi*; comune ad essi sarebbe stata anche la modalità di nomina e di uscita dalla carica. A livello locale sembra potersi dire che un unico "magistrato" assumesse su di sé prerogative e funzioni che a Roma erano distribuite tra figure dal profilo diverso.

Tale caratteristica appare ben comprensibile a livello locale, dove attribuire allo stesso magistrato più funzioni (soprattutto in situazioni di emergenza) avrà evitato il moltiplicarsi di figure simili per funzione, circostanza questa poco desiderabile in un centro di piccole dimensioni come una colonia o un municipio (rispetto naturalmente a Roma).

### 3.7. Profilo dell'*interrex* a Roma

L'esempio dell'*interrex* romano ci permette anche di esplorare i motivi per cui, forse, l'*interrex* locale fu sostituito dal prefetto, fermo restando che entrambe le figure erano espressione di poteri diversi da parte del consiglio decurionale.

Come detto, l'*interrex* a Roma veniva nominato dal senato in circostanze particolari, vale a dire quando non c'era nessun console che potesse trarre gli auspici e sovrintendere allo svolgimento delle elezioni (o, perlomeno, che potesse nominare un dittatore che facesse le sue veci), come testimoniato chiaramente da Cicerone (*De leg.* III, 3, 9): *ast quando consules magisterve populi nec escunt, auspicia patrum sunt, olli que se produnt qui comitiatu creare consules rite possint*. Un aspetto, già accennato, che riguardava la nomina dell'*interrex* riguardava l'assenza, contemporanea, di magistrati curuli, che determinava, peraltro, il

87. Non sappiamo quali requisiti dovesse possedere colui che fosse scelto come *interrex*; e tuttavia, se accettiamo l'analogia comunemente ipotizzata tra *interrex* e prefetto di nomina decurionale, non possiamo non sottolineare come quest'ultimo, stando alla *Lex* di Irni, dovesse essere scelto tra i decurioni che avessero superato i 35 anni di età, tra coloro cioè che avessero già rivestito una magistratura (e che dunque avessero un'esperienza pregressa in campo amministrativo). Similmente, a Roma, stando ad Asconio, per essere *interrex* bisognava aver già rivestito una magistratura curule (cfr. Mazzotta 2013, 170), a conferma di come il sistema magistratuale romano, con le sue regole, funzionasse almeno in parte da modello di riferimento per le comunità locali dell'impero.

88. Si è visto sopra come a Roma il senato, in una circostanza, abbia deciso di lasciare in carica il *dictator comitiorum habendorum causa*, invece di nominare un *interrex*, a causa del fallimento di una consultazione elettorale. In questo caso, a mio avviso, l'eccezione confermerebbe la regola: il dittatore, a fronte di comizi elettorali non riusciti, sarebbe uscito di carica e avrebbe lasciato il posto ad un *interrex* nominato da parte del senato.

ritorno degli *auspicia* al senato. Esplicita in questo senso la testimonianza sopra citata di Cicerone (*Ad Brut.* I, 5, 4: *dum unus erit patricius magistratus, auspicia ad patres redire non possunt*), confermata da un passo di Cassio Dione (XLVI, 45, 3), che, a proposito delle elezioni del 43 a.C., afferma che non si potette ricorrere ad un *interrex* che guidasse le elezioni perché i magistrati curuli non erano in città (e non potevano dunque rimettere il diritto di trarre gli auspici, che, perché fosse nominato un *interrex*, doveva tornare al senato).<sup>89</sup> La nomina di un *interrex*, dunque, comportava un vuoto di potere giurisdicente totale quanto breve, poiché, come noto, l'*interrex* poteva restare in carica solo cinque giorni,<sup>90</sup> passati i quali, se non fosse raggiunto un risultato elettorale certo, il senato avrebbe provveduto a nominare un altro *interrex*. I due aspetti, quello giurisdicente e quello temporale, sono in realtà perfettamente coerenti: maggiore era il potere che l'*interrex* raccoglieva (anche a svantaggio di altre magistrature), minore era il lasso cronologico in cui egli (o meglio la medesima persona in qualità di *interrex*) poteva restare in carica. Similmente, e sempre a limitare il potere dell'*interrex* (che, come accennato, si concentrava in ambito elettorale, ma non si esauriva in questo, dovendo egli sostituire anche i pretori, che, come detto, non potevano mantenere la carica durante un interregno<sup>91</sup>), egli decadeva non appena anche un solo console risultasse eletto, secondo una dinamica che ricorda da vicino l'impossibile coesistenza tra un prefetto *relictus* e un duoviro.

Data la scarsità di informazioni relative agli *interreges* locali di cui oggi disponiamo, non è semplice dire quali delle caratteristiche dell'*interrex* romano si ripetessero anche per quello locale. Senza dubbio, dei punti di contatto dovettero esistere, come già di per sé il nome in comune indica. A questo proposito, degno di nota è il fatto che l'*interrex* romano, quando era in carica, ricopriva una varietà di funzioni che esulavano da quella esclusivamente elettorale, similmente a quanto accadeva per l'*interrex* ursonense, che, come visto, svolgeva anche una funzione giudiziale.

Partendo, dunque, dal presupposto che l'*interrex* locale riproducesse, più o meno fedelmente, le caratteristiche dell'*interrex* locale, vediamo bene, proprio sulle peculiarità di quest'ultimo, come non sia corretto intendere il prefetto *lege Petronia* come un'evoluzione, migliorata, dell'*interrex* precedente. In nessun modo, infatti, si può ritenere il prefetto di nomina decurionale un "discendente" dell'*interrex*, se non nella misura in cui entrambi venivano nominati dal senato. E tuttavia, le circostanze di nomina, lo scopo di quest'ultima e i suoi effetti non sono sovrapponibili.

Laddove il prefetto decurionale poteva coesistere con altre magistrature, prefetti inclusi, l'*interrex*, se è vero il parallelo con il modello romano, esercitava

89. Jahn 1970, 13.

90. Liv. I, 17, 5; D.H. II, 57, 2. Cfr. Jahn 1970, 22.

91. Jahn 1970, 27. Lo studioso, a supporto di questa particolare prerogativa attribuita all'*interrex*, cita un passo di Livio, che menziona l'*interrex* tra le magistrature presso cui era possibile procedere ad una *manumissio* (Liv. XLI, 9, 11: *dictator, consul, interrex, censor, praetor*).

la sua funzione come unico magistrato, prevedendo la sua entrata in carica che nessuna altra magistratura giurisdicente fosse regolarmente coperta.

In secondo luogo, il prefetto decurionale poteva, verosimilmente, rimanere in carica per l'intero anno (o per una lunga porzione di questo), come testimonia il fatto che abbiamo prefetti decurionali eponimi. L'*interrex*, invece, aveva di fronte a sé un orizzonte cronologico molto limitato (a Roma, solo cinque giorni), che certo limitava i suoi altrimenti estesi poteri.

L'*interrex* era, dunque, una figura ingombrante, la cui nomina non poteva che avere il carattere dell'urgenza e della temporaneità (al pari del *praefectus relictus*, le cui funzioni e soprattutto la cui durata era ben limitata). Il prefetto decurionale, invece, si profila come figura istituzionalmente più regolare ed in armonia con le strutture municipali, pur rispondendo anch'esso alla necessità di trovare rimedio ad una situazione che non coincideva con la normalità amministrativa quotidiana.

L'*interrex* locale, come a Roma, doveva essere nominato solo in assenza completa di magistrati, vale a dire a seguito di un'elezione mancata o nella situazione in cui fosse necessario tenere un'elezione in assenza di magistrati giurisdicenti, come ad esempio nel caso in cui i duoviri fossero usciti di carica senza che fossero stati eletti i loro successori: solo allora, dunque, il senato avrebbe nominato un *interrex*. Similmente, se entrambi i duoviri fossero decaduti o deceduti, nell'impossibilità di procedere a nominare un prefetto duovirale (ché esso poteva essere nominato solo da chi deteneva il potere giurisdizionale legittimamente), il senato avrebbe provveduto a nominare un *interrex*, che avrebbe dovuto indire le elezioni e dotare la comunità di magistrati regolari.

Come si vede sulla base dell'esempio romano, il potere del senato locale era, a questo proposito, assai limitato: solo in occasioni del tutto particolari, e solo in conseguenza del fatto che nessun magistrato giurisdicente fosse in carica, poteva il senato intervenire con incisività nella vita politica e amministrativa del centro. E tuttavia, anche in tale circostanza, il suo potere risultava essere particolarmente ridotto, dato che la figura che da esso promanava, l'*interrex* appunto, aveva un profilo giuridico tale da poter restare in carica per un periodo estremamente breve e secondo regole certamente limitative. Similmente, quando un duoviro fosse venuto a mancare, non si poteva che procedere ad un'elezione, almeno parziale, per sostituirlo, presieduta dal duoviro rimasto. La nomina di un *interrex* sarebbe invece stata inopportuna, poiché, a causa proprio del profilo giuridico di questa magistratura, essa avrebbe comportato la decadenza anche del duoviro rimasto.

Più tardi, l'introduzione della *Lex Petronia* e della figura del prefetto decurionale deve aver reso tale meccanismo più diversificato, nella misura in cui, forse anche limitando i paralleli poteri del prefetto di nomina duovirale, si creò un nuovo prefetto, il cui profilo era compatibile con quello di altre magistrature, e la cui nomina esulava dalla mera necessità di indire elezioni.

Mentre prima il potere del consiglio decurionale, che si esprimeva tramite la figura dell'*interrex*, appariva sostanzialmente limitato alle circostanze in cui vi fosse un'effettiva situazione di vacanza magistratuale totale, dalla *Lex Petronia* in poi, si deve supporre, esso poté intervenire nella questione della nomina dei magistrati giurisdicenti supplenti in maniera più incisiva e soprattutto con minori restrizioni. Con il prefetto di nomina decurionale, i decurioni ebbero la possibilità di rimediare direttamente a vacanze magistratuali con una nomina diretta, piuttosto che ricorrere allo strumento elettorale sotto la guida di un *interrex*. La vita amministrativa del centro poteva dunque procedere regolarmente, proprio in virtù del potere del consiglio decurionale di nominare un prefetto che, a tutti gli effetti, doveva essere equivalente per poteri e funzione al suo collega magistrato (differentemente dal *praefectus relictus*). Tale potere si esplicava, a mio avviso, non solo in occasione di elezioni dal risultato non chiaro o direttamente non valide (come avveniva con l'*interrex*), ma anche in casi in cui uno dei duoviri fosse venuto a mancare durante l'esercizio della sua funzione: pur rimanendo la possibilità di indire nuove elezioni, atte appunto ad eleggere il duoviro mancante (come espressamente previsto dalla *Lex* di Irni), con la *Lex Petronia* si introdusse verosimilmente la possibilità, per l'assemblea decurionale, di procedere a nominare un suo prefetto che coprisse il posto vacante.

Non è possibile, però, determinare se vi fosse una regola che stabilisse quando fosse necessario ricorrere alla *Lex Petronia* e quando invece bisognasse indire nuove elezioni per coprire un posto rimasto vacante anzitempo (come previsto espressamente dal capitolo 52 della *Lex* di Malaca). Le attestazioni di quattuorviri ed edili *lege Petronia* confermano, a mio avviso, che tale dispositivo non serviva solo a nominare prefetti in sostituzioni di magistrati, ma anche a nominare *tout court* individui a cariche rimaste vacanti, senza la necessità di indire nuove elezioni.

Ad ogni modo, mentre prima, con l'*interrex*, l'intervento decurionale in materia di magistrature si limitava al momento elettorale (qualora esso non si svolgesse secondo il meccanismo previsto) ed era soggetto a restrizioni, con il prefetto il consiglio decurionale sembrerebbe aver avuto la possibilità di intervenire in modo più incisivo e più frequente anche nella scelta dei magistrati, parallelamente al canale più regolare delle elezioni comiziali.

La dinamica che qui ipotizziamo sarebbe allora simile a quanto abbiamo visto altrove a proposito della nomina, da parte del senato locale di Urso, di sacerdoti (*augures* e *pontifices*) allorché si verificava una vacanza all'interno di un collegio.<sup>92</sup> I sacerdoti erano, stando alla *Lex* di Urso, cariche elettive al pari dei magistrati cittadini, nella misura in cui essi venivano eletti dai comizi elettorali; tuttavia, ogniquale volta si verificava una vacanza entro un collegio, dovuta al decesso o al decadimento di qualcuno dei sacerdoti, tale che il numero totale dei membri scendesse al di sotto di tre, stava al senato locale, tramite una

92. Per questo aspetto si veda Russo 2018c.

nomina diretta di un nuovo sacerdote, riempire il posto rimasto vuoto. In tale eventualità, prevista espressamente dallo statuto ursonense, non si ricorreva dunque ad elezioni anticipate, ma, più agevolmente, si nominava un supplente che con tutta probabilità sarebbe rimasto in carica fino alle successive regolari elezioni.

Il nuovo prefetto decurionale, sul piano delle magistrature cittadine, sarebbe stato il risultato di una procedura simile nella forma e nelle motivazioni, poiché, anche in quel caso, una vacanza magistratuale sarebbe stata coperta mediante una più rapida e agevole nomina diretta piuttosto che tramite l'indizione di nuove elezioni.

### 3.8. Prefetti di nomina decurionale, *prefetti relicti* e altre magistrature

L'applicazione della *Lex Petronia*, pur nota solo in misura sporadica dall'evidenza epigrafica (per cui cfr. *supra*), è stata ritenuta, con diversa prudenza, all'origine della nomina, in ambito decurionale, di prefetti. La titolatura che si suppone completa e canonica per le nomine effettuate in forza della *Lex Petronia* (*praefecti iure dicundo ex decreto decurionum lege Petronia*, nota, come si è visto, da Pompei, CIL 10, 858 = ILS 6359) è stata ritenuta equivalente a titolature apparentemente incomplete, che, pure in assenza di espliciti riferimenti al dispositivo in questione, sono state ricollegate alla *Lex Petronia*. Sono dunque state intese come nomine in virtù della *Lex Petronia* le seguenti titolature:<sup>93</sup> *praefectus iure dicundo ex decreto decurionum* (CIL 5, 2852, da Patavium), *praefectus iure dicundo ex decreto ordinis* (CIL 9, 4622 = ILS 6552),<sup>94</sup> *praefectus decurionum decreto iure dicundo* (CIL 10, 1205 = ILS 6342, da Abella), *praefectus iure dicundo ab decurionibus creatus* (CIL 2, 1731, da Gades), *praefectus ex s(enatus) c(onsulto) quinquennialicia potestate* (ILS 6527, da Teate Marrucinorum), *praefectus pro duoviris atque ab ordine electus* (CIL 8, 8995 = ILS 6874, da Rusuccuru), *praefectus iure dicundo pro duovir(is) et q(uin)q(uennialibus)* (AE 1999, 1787, da Hadria). Per restare in ambito iberico, è stato ipotizzato che il *praefectus iure dicundo ab decurionibus creatus* di Gades (della fine del I secolo d.C.) sia stato appunto nominato dal consiglio decurionale, in virtù della *Lex Petronia*, in un momento di stallo elettorale,<sup>95</sup> analogo a quello che porterà alla nomina di due prefetti *iure dicundo* ad Aquileia in un qualche momento del II secolo d.C., come testimoniato da un noto decreto decurionale aquileiese (CIL 5, 961).<sup>96</sup>

93. Zaccaria 2012, 177.

94. Cordella – Criniti 1982, 49 e 102.

95. Si tratta di L. Fabius L. f. Gal. Rufinus, *Ilvir praefectus iure dicundo ab decurionibus creatus*. Sulla situazione di Gades, compresi i disordini elettorali là avvenuti e menzionati da Cicerone (*Ad fam.* X, 32, 4), cfr. Rodríguez Neila 1980, 67; Padilla 2010, 275. Sulla *Lex Petronia*, forse applicata anche in questo caso, cfr. Gascou 1990, 367-380, 368, con indicazioni bibliografiche.

96. *K(alendis) Novembr(ibus). L(ucius) Nonius Rufinus Pomponianus Q(uintus) Vesonius Fuscus p(raefecti) i(ure) d(icundo). / Scr(ibendo) adf(uerunt) C(aius) Lucretius Hebrianus M(arcus) Trebius Proculus*

Tuttavia, come appare evidente sulla base del *IIIvir lege Petronia* da Aesernia (CIL 9, 2666 = ILS 6518) della seconda metà del I secolo d.C.<sup>97</sup> e dell'*aed(ilis) iter(um) l(ege) P(etronia)* di Fabrateria Vetus (CIL 10, 5655) della prima metà del I secolo d.C.,<sup>98</sup> la *Lex Petronia* dava al consiglio decurionale la facoltà di nominare anche altri magistrati, da non intendere necessariamente nel senso di *praefecti*; in altre parole, sembra potersi affermare che, in determinate circostanze (forse da riconoscere ancora in momenti di stallo elettorale o di vacanza magistratuale a seguito della decadenza di un magistrato regolarmente eletto, ed anteriormente all'indizione di nuove elezioni), l'assemblea decurionale avesse la facoltà di nominare (*creare*) certi magistrati, e non semplicemente sostituiti (essendo a mio avviso inverosimile che con la titolatura *aedilis*, ad esempio, si volesse in realtà indicare una magistratura prefettizia che assumesse le veci di un *aedilis*).

In effetti, l'evidenza epigrafica indica come *creati* dal consiglio decurionale risultassero non solo i prefetti, ma anche magistrati dalla titolatura e, presumibilmente, dalla funzione regolare. Alcuni esempi di questa pratica, indipendentemente dalla cronologia e dalla provenienza geografica sempre diverse, sono forniti da Laffi, il quale differenzia, giustamente, tra magistrati eletti dal popolo, magistrati eletti da popolo e decurioni ed infine magistrati eletti dai soli decurioni.<sup>99</sup> In particolare, è stata posta in risalto una peculiarità

*L(ucius) Cammius Maximus. / S(enatus) c(onsuluerunt): cum prona voluntate honestissimo animo ultro Calvius Pollio, IIIvir i(ure) d(icundo), / in proximum annum professus sit, quo facto haesitationi publicae in partem / moram ademerit, placere ei, quo magis etiam ceteri ad bene faciendum in rei publicae / provocentur, statuum equestrem auratam in foro n(ostro) poni. Censuer(e). Prim(us) cens(uit) C(aius) Lucret(ius) Helvianus.* Per uno studio approfondito del testo, si veda Zaccaria 2012.

97. Grelle – Silvestrini 2017, 71. Silvestrini, peraltro, assegna l'iscrizione a Egnazia piuttosto che ad Aesernia: Silvestrini 2005, 211-213.

98. Grelle – Silvestrini 2017, 70.

99. I casi di magistrati creati in ambito decurionale sono tenuti distinti, da Laffi, dalle offerte di magistrature da parte del consiglio decurionale, spesso motivate da necessità celebrative e rivolte a personaggi di prestigio. Per queste ultime, cfr. Laffi 2006, 66-68: CIL 11, 4190 (*quaestor a decurionibus*), CIL 8, 15791 (*ob honorem XI primatus quem ei ordo suus sponte decrevit*), CIL 8, 858 (*ob honorem aedilitatis quem ei ordo suus suffragio decrevit*), CIL 3, 8203 (*cui ordo coloniae Scuporum honores aedilitatis et decurionatus detulit*), ILS 2, 4636 (*ob honorem dumviratus ultro ab ordine suo in se conlatum*). Tuttavia, non sempre è possibile distinguere un'offerta da una *creatio* vera e propria, escludendo naturalmente i casi dove la *creatio* è segnalata dal verbo *creare* (o espressioni analoghe). Ad esempio, il capitolo 24 della *Lex* di Irni, che riferisce della possibilità che i *municipes* e i *conscripti* del municipio conferissero il duovirato all'imperatore, utilizza il verbo *detulerint* (da *deferre*). Poiché è da supporre che a tale azione non seguisse una votazione, ma costituisse l'offerta vera e propria (e definitiva) della magistratura, viene da pensare che anche altre iscrizioni che impieghino il medesimo verbo (*deferre*) entro analogo contesto indichino non l'offerta di candidatura, quanto piuttosto la magistratura vera e propria. Naturalmente, a tale offerta, e solo in conseguenza dell'accettazione da parte dell'onorato, sarà seguita la *creatio* vera e propria. E tuttavia, l'assenza di una fase elettorale, come implicato dal capitolo 24 della *Lex* di Irni, conferma la capacità, da parte del consiglio decurionale, di offrire magistrature al di fuori del perimetro elettorale, ed indipendentemente dalla fase, comunque necessaria, della *creatio*. Per quanto riguarda le iscrizioni che impieghino *deferre* per indicare l'offerta di una magistratura (da intendere, però, come nomina diretta, a cui far seguire una regolare *creatio*), si veda ad esempio AE 1978, 286 (da Marruvium, età tiberiana): *IIIvir(o) quinq(uennali) delato honore ab dec(urionibus) et popul(o) in col(onia) Troad(ensium)*

che merita di essere in questa sede ripresa e riletta alla luce delle considerazioni sopra svolte a proposito della *Lex Petronia*.

Laffi suggerisce infatti, sulla base della documentazione epigrafica, come la nomina diretta (equivalente ad una *creatio*) da parte del consiglio decurionale non riguardasse le magistrature supreme né l'edilità,<sup>100</sup> quanto piuttosto la sola questura<sup>101</sup> (a detta dello studioso essa sarebbe stata poco appetibile come magistratura, cosicché si sarebbe prodotta spesso una mancanza di candidati) e il duovirato quinquennale;<sup>102</sup> in quest'ultimo caso, il consiglio decurionale si sarebbe riservato il diritto di nominare magistrati con *potestas censoria* fidati, visto ad essi sarebbe toccata la *lectio senatus*. Lo studioso attribuisce questa particolare pratica, la nomina, cioè, di un magistrato entro l'assemblea decurionale e senza la partecipazione attiva della popolazione tramite una regolare consultazione elettorale, all'evolversi delle istituzioni cittadine e soprattutto della vita politica locale in età imperiale, che avrebbe portato, secondo un'interpretazione comunemente accettata, ad una disaffezione sempre più pronunciata per l'attività politica (e quindi per gli *honores* che le magistrature comportavano). E tuttavia, Laffi pone giustamente in risalto come la *creatio* in ambito decurionale sia un fenomeno che si affermò, con modalità sempre diverse in tutto l'impero, relativamente tardi, e cioè non prima della fine del II secolo d.C.: solo allora la *creatio* divenne, fattivamente e formalmente, appannaggio (quasi) esclusivo dell'assemblea decurionale.<sup>103</sup>

Se è del tutto agevole, anche solo per meri motivi cronologici, far rientrare alcune iscrizioni entro questo schema interpretativo, più difficili da valutare sono quegli esempi che, dal punto di vista della datazione, dovrebbero almeno in teoria ricadere in periodi in cui si presume l'istituto elettorale fosse, a livello locale, ancora vitale.

Ad esempio, per restare alle iscrizioni che esplicitamente menzionano una *creatio* in ambito decurionale<sup>104</sup> (e lasciando quindi fuori quelle che sembrano

*Aug(usta)*. O ancora, CIL 9, 366 (da Marruvium): [*quinq. I*] *delat(u) dec(urionum) et populi* (su cui cfr. Letta – D'Amato 1975, n. 88).

100. Si noti però che CIL 8, 858 (da Giufi, III secolo d.C.) pare menzionare l'offerta di un'edilità. E tuttavia, sarà necessario ribadire, sulla scorta delle considerazioni di Laffi, che l'offerta di una magistratura (o, eventualmente di una candidatura) non equivale, giuridicamente e formalmente alla *creatio* di un magistrato, che, come detto, non sembra coinvolgere tutte le magistrature cittadine.

101. Fra i casi citati da Laffi 2006, 75: CIL 10, 7026 (da Catina); CIL 10, 5914 (da Anagnia); AE 1995, 169 (da Ostia). Altre magistrature minori sembrano essere rientrate tra le nomine a cui il consiglio decurionale poteva procedere direttamente. Cfr. a questo proposito ancora Laffi 2006, 75.

102. Fra i casi citati da Laffi 2006, 76: CIL 10, 49 (da Vibo); CIL 11, 6167 (da Suasa); CIL 10, 1135 (da Abellinum); CIL 10, 5670 (da Sora). Più ipoteticamente, CIL 10, 5590 (da Fabrateria Nova). Aggiungiamo i sopra citati casi di CIL 9, 366 e AE 1978, 286, che qui consideriamo, come detto, elezioni, o per meglio dire, nomine di fatto di ambito decurionale.

103. Laffi 2006, 78.

104. Per quanto riguarda la procedura vera e propria seguita in ambito decurionale per eleggere un magistrato, si può ragionevolmente presumere che i decurioni esprimessero le loro

indicare l'offerta di una candidatura piuttosto che di una magistratura), un documento relativo alla *creatio* di un questore ad Ostia (AE 1955, 169 = CIL 10, 5914) risale all'inizio del I secolo d.C. (secondo Caldelli<sup>105</sup> alla fine del medesimo secolo), ad un periodo, cioè, in cui certamente l'istituto elettorale doveva essere ancora vitale, rendendo perciò più difficile (ma non impossibile) da accettare l'ipotesi che tali esempi di *creatio* vadano ricondotti ad una carenza di candidati. Semmai, si potrà pensare che il consiglio decurionale, così come offriva la candidatura come segno di onore a determinati individui, avesse anche la facoltà di attribuire la magistratura *tout court*. Per quanto riguarda la *creatio* di duoviri quinquennali con *potestas* censoria, perlomeno due documenti sono, dal punto di vista cronologico, degni di nota. Il primo, da Vibo (CIL 10, 49; cfr. CIL 10, 50), risale alla fine del I secolo a.C.: *IIIvir(i) i(ure) d(icundo) q(uinquennales) c(ensoria) p(otestate) ex s(enatus) c(onsulto)*.<sup>106</sup> Il secondo, da Suasa (CIL 11, 6167), è invece datato all'età augustea: *duomviro quinq(uennali) ex s(enatus) c(onsulto) et d(ecreto) d(ecurionum)*.<sup>107</sup> Quali che fossero le basi giuridiche e le motivazioni pratiche in virtù delle quali un senato locale poteva procedere alla nomina di un determinato magistrato, poco importa dal punto di vista che qui assumiamo: ciò che infatti appare di grande interesse, lo ribadiamo, è l'esistenza di una pratica di nomina diretta (e relativa *creatio*) al di fuori dell'ambito elettorale in un periodo in cui le elezioni funzionavano ancora, ed in cui perciò il senato locale non si era ancora sostituito all'assemblea elettorale per quel che riguardava la nomina dei magistrati.

Un altro aspetto merita poi particolare attenzione: le epigrafi da ultime menzionate risalgono ad un periodo in cui non solo le elezioni locali dovevano ancora funzionare, ma doveva essere anche già vigente la *Lex Petronia*. E tuttavia, nonostante, la *Lex Petronia* fosse applicabile, come pare, anche nella nomina decurionale di magistrati regolari, essa non sembra essere stata attivata per quel che riguarda la nomina di questori e magistrati con potere censorio.

Dunque, laddove si tende a sottolineare il potere che la *Lex Petronia* attribuì al senato, quello cioè di nominare prefetti in momenti di crisi istituzionali di qualunque genere, bisogna ricordare che una facoltà analoga era (già?) a

preferenze su *tabellae*, come si evince, ad esempio da AE 1990, 342 (da Sutri) dove il magistrato, *curator pecuniae publicae*, è eletto *per tabellas*.

105. Caldelli 2008, 270.

106. Zumbo 2007, 176.

107. Uno scioglimento diverso dell'abbreviazione *DD* dell'epigrafe è proposto da Abramenko 1992a, 155, che, stante il contemporaneo riferimento ad un *senatus consultum*, ritiene superflua un'ulteriore menzione del (medesimo) decreto decurionale, preferendo perciò restituire l'abbreviazione con *dono dato*. Pensano invece alla combinazione di un *senatus consultum* del senato di Roma e di un decreto decurionale locale Laffi 2006, 76-77, e Hardy 1919, 46. Naturalmente, ai fini del problema qui in esame, nulla cambia, poiché rimane il fatto che il personaggio in questione fu creato duoviro quinquennale a seguito di una decisione del senato locale. Per l'iscrizione, come prova del potere di nomina detenuto dal consiglio dei decurioni, in relazione o meno alla *Lex Petronia*, cfr. Zaccaria 2012, 178. Per la datazione all'età augustea (generalmente accettata), sintesi in Fagan 2002, 302.

disposizione dei senati locali, nella misura in cui era ad essi permesso nominare (cioè *creare*) magistrati, anche solo per motivi onorifici. Il fattore cronologico dell'intera questione merita particolare attenzione: la datazione delle iscrizioni da ultimo citate indica come la pratica della *creatio* decurionale fosse attestata anche ad un'altezza cronologica in cui, come si è detto, le elezioni dovevano ancora svolgersi regolarmente, naturalmente al netto di situazioni particolari tali, ad esempio, da indurre alla nomina di *interreges* (prima) e prefetti (poi). Di conseguenza, le due pratiche di nomina decurionale dovettero coesistere, ed in particolare, quando la *Lex Petronia* entrò in azione, doveva già esistere una procedura tramite cui il consiglio decurionale poteva nominare alcuni magistrati al di fuori del circuito elettorale. Certamente, tale contiguità procedurale non si sarebbe prodotta se la *Lex Petronia* avesse riguardato la sola nomina di prefetti; e tuttavia, come si è visto, perlomeno in due casi l'applicazione di questo dispositivo produsse la nomina di due magistrati regolari, non riconoscibili come prefetti.

Come conciliare, allora, due pratiche che, di per sé, sembrano assai simili? Naturalmente, alcune differenze sono ravvisabili, con maggior o minore chiarezza, tra le due procedure in esame. In primo luogo, le nomine prefettizie (ma anche relative a magistrature regolari, come sopra indicato) in virtù della *Lex Petronia* sono solitamente intese come conseguenza di una vacanza magistratuale prodottasi per un qualche motivo, a cui il senato locale sopperiva tramite la creazione di un prefetto.

L'altra procedura sembra potersi legare anche a motivazioni diverse: ad esempio, nel caso dei duoviri quinquennali sono verosimilmente da ricondurre non a momenti di crisi istituzionale, ma, come è stato ipotizzato, alla necessità per il l'assemblea dei decurioni di controllare meglio colui che avrebbe condotto la *lectio senatus*. Senza dubbio, questa potrebbe essere stata la motivazione, ma essa nulla dice sulla norma in forza della quale il senato poteva talvolta decidere di acquisire il diritto di nominare il magistrato con potere censorio.

Si può allora pensare che fosse proprio la facoltà di procedere a nomine magistratuali per motivi onorifici che dava la possibilità ai decurioni di creare taluni magistrati.

E d'altra parte, pur tenendo conto delle possibili lacune della documentazione disponibile, è degno di nota che le testimonianze relative a nomine in ambito decurionale riguardino magistrati quali questori e duoviri quinquennali, che, al contrario, non sembrano essere stati oggetto della *Lex Petronia*; quest'ultima, infatti, è menzionata in relazione (oltre che naturalmente ai prefetti) a un quattuorviro e ad un edile, esattamente quelle magistrature, come acutamente rilevato da Laffi, che non sembra fossero (o potessero essere) oggetto di nomina decurionale.

Senza dubbio, questa complementarità tra le due procedure in analisi potrebbe essere semplicemente frutto dello stato della documentazione a nostra

disposizione, e dunque essere, nei fatti, più apparente che reale. E tuttavia, non si potrà fare a meno di notare che con la *creatio* in ambito decurionale prima, e con la *Lex Petronia* poi, i senati locali acquisirono la facoltà di nominare tutte le figure del panorama magistratuale locale (quelle minori erano già oggetto di nomina decurionale, come notato da Laffi), comprese quelle apicali ed annuali.

A mio avviso, come accennato, non solo le due procedure sono complementari, ma vanno anche poste secondo un preciso ordine cronologico. La portata innovatrice della *Lex Petronia* può essere, infatti, meglio compresa se letta in successione alla procedura di nomina decurionale già esistente.

Fino all'introduzione di tale legge, i senati, a quanto pare, potevano nominare solo magistrati di rango inferiore, o magistrati censori (ma solo ogni cinque anni); di conseguenza, il potere del consiglio decurionale era, sotto questo profilo, particolarmente limitato (così come lo era quando, in momenti di emergenza, non poteva che nominare un *interrex*, con tutte le problematiche che una tale procedura comportava).

A partire dalla *Lex Petronia*, i decurioni non solo poterono nominare prefetti, ma anche magistrati regolari, naturalmente sempre in momenti di emergenza. La *Lex Petronia*, allora, non introdusse una nuova prerogativa del senato (quella cioè di nominare direttamente magistrati), ma la allargò a quelle figure che, fino ad allora, erano di solito al di fuori della portata dei decurioni.

### 3.9. Magistrati *adlecti*

Dall'indagine relativa ai magistrati creati in ambito decurionale sono stati esclusi gli *adlecti*, secondo una prospettiva di analisi già adottata da Laffi.<sup>108</sup> Tuttavia, sono, a questo proposito, necessarie delle considerazioni e delle precisazioni ulteriori, alla luce del fatto che vi è chi ha considerato gli *adlecti* dai senati locali in qualità, ad esempio, di *aediles* come vere proprie pratiche elettorali, seppur interne al solo consiglio decurionale.<sup>109</sup> È questa l'interpretazione data di quattro documenti epigrafici provenienti da Ostia e databili tra l'età flavia e l'inizio del II secolo d.C., che sono stati considerati come ulteriore prova del passaggio della pratica elettorale dall'assemblea comiziale a quella decurionale. Di questi quattro documenti, uno (AE 1955, 169 = CIL 10, 5914) menzionato sopra, può essere interpretato in questo senso, a causa del trasparente riferimento nel testo epigrafico ai *suffragia* dei decurioni che portarono alla questura un M. Acilius Priscus. Per gli altre tre documenti, tuttavia, sembra impossibile parlare in termini di elezioni, proprio perché, come è stato giustamente posto in risalto,<sup>110</sup> è impossibile proporre una qualunque equivalenza tra una *creatio* ed un'*adlectio*, essendo questa una pratica non di tipo

108. Laffi 2006, 75. Sull'*adlectio* di magistrati si veda da ultimo González Herrero 2018.

109. Meiggs 1960, 183, ripreso da Caldelli 2008, 270.

110. Mouritsen 1998, 229-254, 250.

elettorale, ma rispondendo piuttosto ai criteri ed alle modalità di una nomina. Le iscrizioni in questione sono: CIL 14, 415, dove un L. Calpurnius Satorius è descritto come *d(ecurionum) decreto aedili adlecto*; CIL 14, 412, che menziona C. Sergius Priscus *ex d(ecurionum) d(ecreto) aedili adlecto*; CIL 14, 409, dove un C. Sentius Felix risulta *aedilicio adlecto* per decreto decurionale (in realtà, il testo è, in più punti problematico, ma l'*adlectio* decurionale resta certa<sup>111</sup>). Dei tre casi citati, l'ultimo può essere escluso senza dubbio come caso di elezione in ambito decurionale, poiché si tratta, in modo esplicito, di un esempio di *adlectio inter aedilicios*. D'altra parte, anche gli altri due casi andranno interpretati, più correttamente, in questo senso, e cioè come *adlectio* di due individui *inter aedilicios*, poiché in nessun modo il termine *adlectio* può essere associato ad una procedura di creatio. Esplicita, in questo senso, una testimonianza citata da Jacques (CIL 8, 8995):<sup>112</sup> *Genio municip(i) Rusucurritani / C. Iulius Rustici fil(ius) Quir(ina) Felix Rusucurritanus / decurio ab ordine allectus praef(ectus) pro IIviris / atque ab ordine electus IIviru item IIviru q(uin)q(uennalis) / flamen Augg[us]t(orum trium) augur perpetuus deposita ad sol/um domo suo veteri templum et statuam sua pecunia fecit et dedica[uit]*. Al di là della datazione relativamente tarda del documento (200-211 d.C.), risalente ad un periodo in cui, secondo l'interpretazione corrente, le elezioni magistratuali erano divenute competenza prevalentemente dei senati locali, preme qui sottolineare come il testo epigrafico renda trasparente, da un punto di vista terminologico e quindi procedurale, l'*adlectio* nel decurionato e l'elezione al duovirato. Vi era dunque una differenza ben netta, come sottolineato a più riprese da Jacques,<sup>113</sup> tra l'*adlectio*, che si riferiva esclusivamente all'ammissione nell'*ordo* decurionale con il rango di ex magistrato (in particolare per coloro che tale magistratura non avevano ricoperto o non potevano ricoprire per vari motivi),<sup>114</sup> e la *creatio* vera e propria, a cui seguiva l'esercizio effettivo della magistratura.<sup>115</sup> Non possiamo dunque considerare, a Ostia come nel resto della documentazione, i casi di *adlectio* come esempio del potere elettorale dei decurioni; esso, certamente esistente, si esprimeva tramite modalità diverse, correttamente riflesse dal lessico giuridico riscontrabile nell'evidenza epigrafica.

111. Cfr. a questo proposito Mouritsen 1998, 240, n. 69

112. Jacques 1984, 448.

113. Jacques 1984, 447-449, 460, 476-477, e, in generale sull'*adlectio* come alternativa all'esercizio effettivo di magistrature, 483-486.

114. Su questo aspetto tanto particolare quanto interessante dell'*adlectio*, cfr. in sintesi Jacques 1984, 483-486; vd anche Mouritsen 1998, 253, che pone in risalto come l'*adlectio* avesse proprio lo scopo di rimediare alle lacune della carriera di chi non avesse ricoperto magistrature.

115. Così anche Mouritsen 1998, 250, secondo cui "adlection to the *ordo* and an appointment to a public office are two entirely different things", e poco oltre, 252, "adlection was an alternative to office-holding, not a supplement".

## 3.10. Su una prerogativa particolare del prefetto ursonense

Come abbiamo visto, il capitolo 25 della *Lex* di Irni stabilisce chiaramente i limiti entro cui il prefetto *relictus* dal duoviro poteva esercitare le sue funzioni. In particolare, si afferma che “colui che sarà così nominato prefetto, finché uno dei duoviri non sarà tornato in codesto municipio, abbia in tutto gli stessi diritti e gli stessi poteri – eccetto per quel che riguarda la nomina del prefetto e l’acquisizione della cittadinanza romana – diritti e poteri conferiti, in base alla presente legge, ai duoviri *iure dicundo*<sup>116</sup>”. Ad Irni, dunque, il prefetto non può nominare un altro prefetto, segnatamente un suo sostituto, e non a caso, infatti, gli è anche proibito, ancora dal capitolo 25, di allontanarsi dalla città per più di un giorno, a conferma che il centro non poteva rimanere senza magistrati supremi e senza loro sostituti per un arco di tempo superiore alla giornata. Viene da chiedersi cosa accadesse se anche il prefetto avesse dovuto allontanarsi o fosse venuto meno per un qualche motivo prima del ritorno dei magistrati supremi ordinari; è probabile, allora, che in tali circostanze, dove cioè nessun magistrato legittimamente dotato di potere giurisdicente fosse presente in città, toccasse al consiglio decurionale nominare un prefetto che facesse le veci di quest’ultimi. D’altra parte, è degno di nota che lo statuto irlitano si preoccupi di precisare che un prefetto non poteva nominare un altro prefetto. Si potrebbe pensare che la legge di Irni volesse evitare una procedura che era altrimenti (vale a dire in altri contesti cronologici e geografici) vigente. Se così fosse, avremmo un’ulteriore conferma che nello statuto irlitano proseguisse la tendenza a limitare i poteri dei prefetti di nomina duovirale a favore di quelli di nomina decurionale (per cui cfr. *supra*). Bisognerebbe dunque verificare l’esistenza di una procedura anteriore alla *Lex* di Irni che quest’ultima invece vietò.

In effetti, ad Urso, il capitolo 94 dello statuto locale sembra indicare una situazione diversa: *ne quis in hac colonia ius dicito neve cuius in ea colonia iuris dictio esto nisi Iiviri aut quem Iivir praefectum reliquerit aut aedilis, uti hac lege oportebit. Neve quis pro eo imperio potestateve facito, quo quis in ea colonia ius dicat, nisi quem ex hac lege dicere oportebit*. In primo luogo, si afferma il principio secondo cui le uniche figure a poter esercitare un potere giurisdicente a Urso sono i duoviri, il prefetto lasciato dal duoviro, o l’edile.<sup>117</sup> Si precisa poi che nessuno, in virtù di quell’*imperium* e di quella *potestas* (evidentemente attribuiti dei tre magistrati giurisdicenti sopra menzionati), faccia in modo che qualcuno abbia potere giurisdicente all’infuori di quelli a cui sia permesso, in base alla legge, avere tale potere. In altre parole,

116. *Ei qui{qui} ita praefectus) relictus erit, donec in it municipium alteruter ex Iivir[is] redierit, in omnibus rebus id ius ea{e}que potestas esto, praeter quam de praefecto relinquendo et de c[i]vitate Romana consequenda, quod ius quaeque potestas b(ac) l(ege) Iiviris, qu[i] iure dicundo praesint, datur*. Traduzione tratta da Lamberti 1993.

117. Per il problema della giurisdizione dell’edile, per cui vd. anche il capitolo 19 irlitano, cfr. Crawford 1996, I, 441 e Rodger 1990, 151.

nessuno può attribuire un potere giurisdicente ad un altro individuo a cui non fosse lecito riceverlo ed esercitarlo. Al di là della possibilità che questa clausola si riferisse a limitazioni simili a quelle indicate dal capitolo 25 della *Lex* di Urni e relative, limitatamente al problema della nomina del prefetto duovirale, allo status dell'individuo prescelto e alla sua età anagrafica, ciò che qui preme sottolineare è che il capitolo sembra configurare non solo per i magistrati ordinari ma anche per il prefetto *relictus* dal duoviro la possibilità di nominare altri magistrati giurisdicenti, evidentemente con la qualifica di sostituti. In questa direzione ci spinge, innanzitutto, il tenore generale del capitolo 94, che, evidentemente, si preoccupa di definire, come una sorta di premessa le cui linee generali avranno potuto essere oggetto di ulteriori precisazioni nel corso del testo, chi, a Urso, poteva esercitare poteri giurisdicenti: solo i magistrati ordinari e il prefetto *relictus* dal duoviro. E tuttavia, riferendosi proprio a chi poteva esercitare tale potere, si specifica anche che coloro che potranno nominare altri, dotandoli nello stesso tempo del medesimo potere, non potranno scegliere se non coloro a cui era concesso esercitarlo. Naturalmente, tale procedura si attaglia molto bene al duoviro: era infatti il duoviro, come noto, a poter *relinquere* un prefetto, il quale, come sappiamo dal testo irnitano, doveva rispondere a requisiti ben precisi. E tuttavia, è innegabile che il capitolo 94 sembra configurare la medesima facoltà anche per gli altri due magistrati menzionati, prefetto ed edile. Più in particolare, la locuzione *pro eo imperio potestateve*, indicante il potere tramite cui *quis* (vale a dire un duoviro, o, come qui si sostiene, anche un'altra figura, come il prefetto) poteva fare in modo che un altro avesse il potere giurisdicente, si adatta molto bene al prefetto, così come l'indeterminatezza del pronome *quis* potrebbe rimandare ad altri che non fossero da identificare con il solo duoviro. Certamente, se anche il prefetto avesse avuto tale facoltà, in parte o del tutto sovrapponibile a quella analoga attribuita al duoviro, non possiamo dire in che modi e in quali circostanze esso potesse svolgerla; senza dubbio, ogni prerogativa del prefetto duovirale, compresa quella che qui ipotizziamo, doveva cadere al ritorno in città del duoviro regolarmente eletto. Ad ogni modo, è significativo che, laddove nella *Lex* di Urni si specifica a chiare lettere che il prefetto di nomina duovirale, a differenza del duoviro, non poteva scegliere a sua volta un sostituto, nel testo ursonense il capitolo 94 sembra adombrare una situazione diversa.

Quanto ipotizzato a proposito del prefetto ursonense appare eventualità non del tutto peregrina, sussistendo anzi un caso analogo per la città di Roma, databile peraltro agli anni in cui fu stanziata la colonia di Urso (con relativo statuto). Sappiamo da Cassio Dione che la fine del 46 a.C. e il 45 a.C. rappresentarono un periodo particolare per la gestione di Roma: dovendo Cesare partire per la Spagna alla fine del 46 a.C., il dittatore lasciò la gestione della città non solo al suo *magister equitum*, M. Emilio Lepido, ma anche a otto (o sei, la fonte è incerta a questo proposito) prefetti (C.D. XLIII, 28, 2). L'anno successivo vide ancora altre particolarità che lo storico greco non manca di

registrare e sottolineare (C.D. XLIII, 48, 1-3): da un lato, la gestione delle finanze fu affidata non più a due questori ma a due prefetti di rango pretorio, secondo una procedura che sarebbe rimasta vigente per alcuni anni dopo la morte del dittatore (per essere abolita comunque prima dell'età augustea, e poi nuovamente richiamata in vita nel 28 a.C.<sup>118</sup>); dall'altro, ancora in assenza di Cesare, si ebbe il caso di prefetti che, cosa mai avvenuta a Roma (almeno stando a Cassio Dione), avrebbero nominato altri prefetti (C.D. XLIII, 48, 3-4). Secondo la nostra fonte, infatti, nel 45 a.C. (e secondo alcuni in connessione con l'istituzione dei prefetti cesariani<sup>119</sup>), si procedette, come di consuetudine, alla nomina di un *praefectus feriarum Latinarum*. Quest'ultimo, il giorno dopo essere stato nominato, provvide a nominare un altro prefetto al suo posto, il quale, a sua volta, ne nominò un altro. Secondo Cassio Dione, a Roma ciò “non era mai accaduto prima, e non sarebbe più accaduto.” Al di là delle motivazioni storiche che potrebbero aver portato ad una tale,<sup>120</sup> ed anomala, concatenazione di nomine, resta chiaro il fatto che essa doveva porre problemi di legittimità, qualora si fossero trovati in città, ad esempio, il primo e il terzo prefetto della medesima serie di nomine. Alla luce di questa oggettiva difficoltà si potrebbero spiegare le disposizioni contenute nella *Lex* di Irni, che prevedeva che un solo *praefectus relictus* potesse essere in carica, da cui decadeva non appena rientrava in città un magistrato regolare, e che tale *praefectus* non potesse allontanarsi dalla città, evidentemente non solo per evitare che la città rimanesse del tutto priva di magistrati, ma anche per non dare la possibilità al *praefectus* in carica di nominarsi un sostituto).

Naturalmente, non si vuole proporre che quanto avvenuto a Roma nel 45 a.C. sia stato il modello di quanto verosimilmente disposto dalla *Lex* di Urso, anche perché l'avvicendamento di prefetti a Roma in quell'anno, reciprocamente nominatisi, non dipende da un provvedimento legislativo preciso, quanto piuttosto dalla situazione contingente di quell'anno. Semmai, proprio quanto accaduto nel 45 a.C. dimostra che non esisteva un divieto esplicito contro la nomina di un prefetto da parte di un altro prefetto; come indica la notazione di Cassio Dione, semplicemente non si era mai dato un caso del genere. D'altra parte, è degno di nota quanto lo storico greco sottolinea, e cioè che una situazione del genere non si sarebbe mai più ripetuta. Tale affermazione può dar luogo a due differenti considerazioni: o, semplicemente, non si ebbero più casi di nomina di un prefetto da parte di un altro prefetto, cosicché quanto accaduto nel 45 a.C. sarebbe rimasto un *unicum* nella storia di Roma; o, a mio avviso più verosimilmente, si dovette in un qualche momento procedere a vietare espressamente, e per legge, che un prefetto si potesse nominare un sostituto, per evitare che il potere che un magistrato passava

118. Per l'evoluzione della gestione dell'*aerarium Saturni* nel primo secolo d.C., cfr. Corbier 1974, 631-664, 636-637; Vitucci 1956, 14-15.

119. Vitucci 1956, 19.

120. Vitucci 1956, 20.

temporaneamente ad un supplente non fosse da quest'ultimo, arbitrariamente e senza il consenso del detentore legittimo del potere, trasferito ad un altro sostituto. Traccia di una possibile disposizione in questo senso sarebbe ravvisabile proprio nella *Lex* di Irni, dove, come si è visto, tale divieto viene espressamente posto. La *Lex* di Urso e quella di Irni, dunque, oltre a svelare molti dei meccanismi amministrativi adottati nei centri locali di riferimento, conserverebbero memoria di eventi e relative disposizioni legislative riferibili alla città di Roma.

Per quanto riguarda il profilo del prefetto di nomina duovirale di Urso, se dunque nella colonia era possibile anche per un prefetto nominare a sua volta un suo sostituto, ciò vorrebbe dire che a Urso il prefetto di nomina duovirale aveva più poteri, almeno sotto questo punto di vista, rispetto al suo analogo e più tardo irtitano.

Per riassumere, la limitazione posta dalla *Lex* di Irni, viene da pensare, avrebbe avuto poco senso se non fosse stato previsto, verosimilmente da disposizioni precedenti, esattamente il contrario, o se, comunque, non fosse mai esistito tale uso. A Irni, si può supporre, non era possibile al prefetto nominare un suo sostituto poiché, anche in assenza di un magistrato giurisdicente (regolare o prefettizio), era nel potere del consiglio decurionale, verosimilmente, nominare un prefetto, per cui, come si è visto sopra, dovevano vigere regole diverse rispetto a quelle applicate ai prefetti di nomina duovirale (ad esempio, come si è accennato, mentre un prefetto di nomina duovirale decadeva al ritorno del legittimo magistrato, quello di nomina decurionale rimaneva probabilmente in carica, come la documentazione epigrafica sopra citata sembra indicare, sempreché il titolare legittimo della carica fosse impossibilitato a rimpossessarsi delle sue funzioni). Tale nomina, peraltro, non avrebbe inciso sul resto della struttura amministrativa cittadina, come sarebbe accaduto, invece, con la nomina di un *interrex*.

In relazione ad Urso, se, in una qualche forma che non è possibile specificare, era possibile anche per un prefetto nominare a sua volta un suo sostituto, ciò vorrebbe dire che nella colonia il prefetto di nomina duovirale aveva più poteri, almeno sotto questo punto di vista, rispetto al suo analogo irtitano.



La *dignitas* dei *decuriones* e la sua perdita:  
*infamia* e *ignominia*

4.1. L'indegnità come causa d'espulsione dai senati locali. Testimonianze dalla *Lex* della *Colonia Genetiva Iulia* e dalla *Tabula Heracleensis*

Se, come vedremo, un *crimen* come l'*ambitus* fu trattato, a livello locale, anche come un reato di tipo amministrativo,<sup>1</sup> derubricato dunque rispetto all'uso vigente a Roma dove invece esso era un *crimen* e come tale comportava la perdita, definitiva o meno, di alcuni diritti politici, altre fattispecie ad Urso come nei centri interessati dalla *Lex Flavia municipalis* implicavano per l'inverso l'irrogazione di una pena diversa da una semplice multa; essa, similmente ai casi criminali trattati dalle *quaestiones* di Roma (ma non ricomprese in quest'ultime), andava ad intaccare i diritti politici e civili dei condannati. Questo, ad esempio, accadeva, come vedremo, con quegli elettori che avessero votato con dolo in una *curia* diversa da quella di appartenenza: un reato che, a livello locale, si configurava come *crimen*, e come tale prevedeva una dura sanzione, laddove a livello centrale non era nemmeno previsto.

Nello studio delle forme giudiziarie che potevano essere adottate nelle comunità dell'impero romano è stato messo in risalto come, accanto ai giudizi recuperatori che in molti casi sostituivano le *quaestiones* romane, esistessero altre forme di giudizi, che per forma potevano richiamare quest'ultime e che, come tali, potevano anche implicare un ruolo giudicante per il senato locale. Lasciando da parte questo specifico aspetto della questione, ampiamente ed in modo ineccepibile indagato da Laffi,<sup>2</sup> è importante qui sottolineare l'esistenza ad Urso, accanto al giudizio recuperatorio previsto dal capitolo 132 dello statuto della colonia,<sup>3</sup> di una possibile forma di *quaestio* locale, così come sembra indicare la terminologia impiegata nel capitolo 102 della legge ursonense: il capitolo, che fissa i limiti temporali del dibattimento e attribuisce al duoviro la prerogativa di concedere alle parti in causa un certo numero di ore per le arringhe, ricorre a termini strettamente tecnici che in modo inequivocabile

1. Soprattutto per quanto concerne le sanzioni a carico dei corruttori. Per questo aspetto cfr. *infra* con indicazioni bibliografiche.

2. Laffi 1998.

3. Relativo a coloro che, contro la legge, offrirono banchetti pubblici con lo scopo di raccogliere voti, per cui cfr. *infra*.

rimandano alle *quaestiones* di Roma, come *quaerere, accusator, delator, subscriptor*.<sup>4</sup> Pur nella frammentarietà della *Lex* di Urso, è certo che questo tipo di procedimento si applicasse anche ai giudizi di indegnità intentati contro quei decurioni che fossero trovati appunto inidonei, per motivi che appureremo oltre, all'assemblea decurionale, secondo la procedura descritta al capitolo 105 della legge di Urso. Ed anzi è proprio il giudizio di indegnità, ripreso ai capitoli 123 e 124, ad essere oggi utilizzato per ricostruire ulteriori aspetti di un procedimento che seguiva senza dubbio la *quaestio* romana, pur distanziandosene per alcuni aspetti minori.<sup>5</sup>

Al di là della forma procedurale adottata a Urso per punire l'indegnità, che certo ebbe anche ripercussioni sulla pena irrogata, che risultò ben più dura di una semplice sanzione pecuniaria, in questa sede preme in particolare soffermarsi sulla natura e sul significato di tale fattispecie, soprattutto nei suoi possibili risvolti elettorali.

Il capitolo 105 riferisce brevemente della procedura intentata contro colui che fosse trovato *indignum loci aut decurionatus*, escludendo come causa di tale *indignitas* la condizione di libertino, ed enumerando in dettaglio le tre pene comminate al condannato per questo crimine: la perdita del diritto di sedere in senato (e quindi di esprimervi *sententia*), del diritto elettorale attivo e di quello passivo: *si quis quem decurionum indignum loci aut ordinis decurionatus esse dicet, praeterquam quot libertinus erit, et ab Hviro postulabitur, uti de ea re iudicium reddatur, Hvir quo de ea re in ius aditum erit, ius dicito iudiciaque reddito. Isque decurio, qui iudicio condemnatus erit, postea decurio ne esto neve in decurionibus sententiam dicito neve Hviratum neve aedilitatem petito neve quis Hvir comitis suffragio eius rationem habeto neve Hvirum neve aedilem renuntiato neve renuntiarī sinito.*

A differenza dell'unica manifestazione certa di *ambitus* presa in considerazione della *Lex* di Urso, colui che fosse trovato colpevole di *indignitas*, al pari di quanto considereremo a proposito di chi fosse trovato a votare in una curia diversa da quella di appartenenza,<sup>6</sup> si vedeva diminuiti i diritti civili e soprattutto politici (in particolare, perdeva il diritto all'elettorato passivo e attivo, oltre a decadere da decurione). Non possiamo, a questo punto, fare a meno di notare la particolare severità con cui si puniva coloro che fossero stati trovati indegni dell'*ordo decurionum*, e che richiama per molti aspetti lo stigma dell'*infamia* applicato a Roma a particolari crimini (per cui cfr. *infra*). A tale

4. Laffi 1988, 39; Santalucia 1989, 183; Venturini 1997, 231.

5. Le differenze in tal senso (e cioè soprattutto formali) sono sottolineate da Venturini 1997; Santalucia 2006.

6. Si veda il capitolo 15 dello statuto ursonense, su cui ci soffermeremo oltre: *Quique in quaque... curia curiati erunt, in ea curia suffragi latio / [is] omnibus [esto] nive quis sciens d(olo) m(alo) in alia curia in ea colon(ia) / [suff]ragium [fer]to. Si quis in alia curia sciens d(olo) m(alo) suffragium tulerit, is HS - - ] c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(n)l(ia) d(are) d(ammis) esto eiusque pecuniae cui volet petito perse / [cutioq(ue) ex h(ac) l(eg) esto ei] / usq(ue) rei Hvir(o) ea actio esto neve is qui in alia / [curia sciens] d(olo) m(alo) suffragiu]m tulerit quinquennio proxumo in ea co] / [l(onia) suffragium fer]to] nive quis mag(istratus) eius colon(iae) eum suffragium / [ferre sinito].*

severità faceva, d'altra parte, da contrappeso la possibilità di conservare il proprio posto nel caso si fosse prosciolti dall'accusa (capitolo 124), mentre chi fosse trovato colpevole lo avrebbe lasciato all'accusatore, secondo una procedura premiale non nuova nel diritto penale romano.<sup>7</sup> Purtroppo, non ci è giunta la parte della *Lex* di Urso in cui, verosimilmente, erano descritti i motivi di indegnità per i decurioni.<sup>8</sup> È però agevole leggere il capitolo 105 della *Lex Ursonensis* alla luce delle ll. 83-141 della *Tabula* di Heraclea, dove si indicavano in maniera minuziosa i requisiti necessari per accedere alle cariche locali (e, in secondo battuta e per conseguenza, ai senati locali) e, contemporaneamente, quelle situazioni che escludevano taluni individui dalla corsa alle magistrature. In effetti, una certa analogia tra le ll. 83-141 della *Tabula* di Heraclea e il capitolo 105 della *Lex* di Urso è suggerita dalla lettura del capitolo 101 di quest'ultima che, al pari del dettato del testo di Heraclea, specifica che il duoviro non può accettare la candidatura di colui per cui non sia lecito divenire decurione (*Quicumque comitia magistratibus creandis subrogandis habebit, is ne quem eis comitis pro tribu accipito neve renuntiato neve renuntiarum iubeto, qui in earum qua causa erit, e qua eum hac lege in colonia decurionem nominari creati inve decurionibus esse non oporteat non liceat*). Nella *Tabula Heracleensis* l'attenzione è infatti volta in particolare a regolare in modo dettagliato l'accesso alle magistrature nella misura in cui da esse poi si aveva accesso al consiglio decurionale; di conseguenza, il candidarsi contro le regole prescritte sembra configurare non solo (e forse non tanto) un caso di scavalco illegittimo delle regole elettorali, quanto piuttosto un reato ben più grave, e cioè l'accesso non lecito al senato locale. Si potrebbe allora dire che il capitolo 105 della *Lex* di Urso si riferisse anche a coloro che si erano candidati alle magistrature pur non avendone i requisiti, contravvenendo di fatto alle disposizioni del capitolo 101 (almeno indirettamente, poiché nel caso specifico non si tratta di divieto di candidatura, ma di divieto di accettazione di candidatura) e a quelle del capitolo 105 stesso, trovandosi di fatto ad essere decurioni pur non avendone i requisiti (da cui l'accusa di indegnità).<sup>9</sup> Se allora è vero che la *Tabula* di Heraclea e la *Lex* di Urso regolavano entrambe, seppur forse in maniera diversa per quanto attiene ai dettagli, il problema dei requisiti necessari alle candidature nell'ottica dell'ingresso nel senato locale e quello di chi si candidava contro le regole vigenti (entrando in modo illecito nel senato, allo scadere del suo mandato), non possiamo non notare una differenza fondamentale, passata inaspettatamente inosservata: ad Heraclea, come si è visto, un reato simile non viene mai riferito alla *dignitas* dell'*ordo decurionum*, e,

7. Venturini 1997, 232, in relazione al passo sopra citato della *Lex Ursonensis*. Più in generale: Luraschi 1983 e Mannino 1993.

8. D'Ors 1953, 239, ritiene che i capitoli relativi a tali motivi precedessero il capitolo 101, che prescrive che i duoviri non accettino la candidatura di coloro per cui non sia lecito sedere nel consesso decurionale.

9. Restava comunque valida la possibilità che un decurione (ex magistrato) divenuto tale in modo del tutto regolare, risultasse poi indegno per motivi sopravvenuti successivamente al suo ingresso nell'assemblea decurionale.

conseguentemente, viene punito con una semplice sanzione amministrativa di importo fisso, che, peraltro, viene comminata anche al magistrato che avesse accettato, con dolo, la candidatura di chi non avesse i requisiti per accedere al senato locale; a Urso, invece, per questo tipo di reato, qui chiaramente riferito al concetto di *dignitas* (o meglio, alla sua negazione), si prevede una serie di sanzioni ben più dure, irrogate, come si è visto, all'interno di un giudizio che per aspetto e forma doveva richiamare una *quaestio*.

Il caso di Urso, se letto da questa prospettiva, collima perfettamente con quanto sappiamo a proposito dell'attenzione con cui si regolava, a livello locale, l'accesso ai senati, tale da far scrivere a Cicerone che era più semplice accedere al senato di Roma che a quello di un municipio. L'Arpinate, in un passo complesso e denso del secondo libro dell'*actio secunda* delle Verrine (parr. 120-125), suggerisce con quale urgenza il problema dell'accesso ai senati locali fosse sentito, e come fossero tutt'altro che rari i casi in cui coloro che non ne erano degni vi trovassero comunque posto. Cicerone, che accusa Verre di aver fatto entrare nei senati delle città siciliane persone che non ne avevano il diritto, rende espliciti quali fossero i parametri di cui, a tal proposito, si doveva tenere conto e che invece furono regolarmente ignorati da Verre (parr. 120-121): *Quorum ex testimoniis cognoscere potuistis tota Sicilia per triennium neminem ulla in civitate senatorem factum esse gratius, neminem, ut leges eorum sunt, suffragiis, neminem nisi istius imperio aut litteris; atque in bis omnibus senatoribus cooptandis non modo suffragia nulla fuisse, sed ne genera quidem spectata esse ex quibus in eum ordinem cooptari liceret, neque census neque aetates neque cetera Siculorum iura valuisse; quicumque senator voluerit fieri, quamvis puer, quamvis indignus, quamvis ex eo loco ex quo non liceret, si is pretio apud istum idoneos vinceret, factum esse semper; non modo Siculorum nihil in hac re valuisse leges, sed ne ab senatu quidem populoque Romano datas. Al netto del problema, già analizzato da Gabba,<sup>10</sup> delle diverse modalità tramite cui, nelle città siciliane, si poteva accedere ai senati locali (in sintesi, per *lectio*, per *cooptatio* e per *suffragium*), qui interessa sottolineare quali furono i fattori, regolarmente ignorati da Verre (il quale contravveniva in questo modo sia alle leggi che si erano date le città siciliane sia quelle che erano state date da Roma), che condizionavano l'ammissione ai senati locali: *census*, *aetas* e *cetera iura*. Quest'ultimo generico parametro potrebbe essere parzialmente spiegato con un altro passo ciceroniano, ancora relativo a Verre e alle sue mosse per comporre i senati delle comunità siciliane a suo piacere. Nel 95 a.C. gli abitanti di Halesa, una delle cinque città *sine foedere liberae et immunes* della Sicilia, chiesero spontaneamente aiuto al senato di Roma perché li aiutasse a dirimere una questione sorta *de senatu cooptando* (par. 122): *Halaesini pro multis ac magnis suis maiorumque suorum in rem publicam nostram meritis atque beneficiis suo iure nuper, L. Licinio Q. Mucio consulibus, cum haberent inter se controversias de senatu cooptando, leges ab senatu nostro petiverunt. Decrevit senatus honorifico senatus consulto ut iis C. Claudius Appi filius Pulcher praetor de senatu cooptando leges conscriberet. C. Claudius, adhibitis omnibus Marcellis qui**

10. Gabba 1959.

*tum erant, de eorum sententia leges Halaesinis dedit, in quibus multa sanxit de aetate hominum, ne qui minor xxx annis natus, de quaestu, quem qui fecisset ne legeretur, de censu, de ceteris rebus: quae omnia ante istum praetorem et nostrorum magistratum auctoritate et Halaesinorum summa voluntate valuerunt. Ab isto et praeco, qui voluit, illum ordinem pretio mercatus est, et pueri annorum senum septenumque denum senatorium nomen nundinati sunt; et quod Halaesini, antiquissimi et fidelissimi socii atque amici, Romae impetrarant, ut apud se ne suffragiis quidem fieri liceret, id pretio ut fieri posset effecit.* Il senato assicurò il proprio aiuto tramite la figura del pretore G. Claudio Pulcro, che fornì delle misure che regolavano diversi aspetti relativi ai requisiti necessari per accedere al senato cittadino, quali ad esempio l'età dei candidati (fissata a 30 anni), le professioni che impedivano l'accesso al senato, il censo e altre indicazioni. Esisteva dunque tutta una serie di condizioni che minuziosamente determinavano chi poteva essere eletto (o cooptato) nell'assemblea decurionale e chi non poteva esserlo. Di tali requisiti troviamo probabilmente un'eco ben precisa nelle linee sopra menzionate della *Tabula Heracleensis*, dove si menzionano le *professiones* disqualificanti (che, in modo diverso e non necessariamente definitivo potevano bloccare la carriera politica di un individuo), oltre che l'età minima richiesta per la candidatura. È allora del tutto probabile che il principio espresso da Cicerone e che troviamo testimoniato epigraficamente dalla tavola di Heraclea fosse alla base anche del testo di Urso, il quale avrà fatto propri alcuni requisiti, rinunciando magari ad altre condizioni. A questo proposito, è bene ribadire che il capitolo 105 della *Lex* di Urso specifica chiaramente che tra i motivi di indegnità non andava inserita la condizione di libertino.<sup>11</sup> Questa clausola conferma, per l'inverso, che tale condizione poteva essere intesa altrove come causa di indegnità. Si veda a questo proposito la testimonianza di Livio (*Per.* 9) relativa al censore Ap. Claudio Cieco, che, nel 312 a.C., ammise i figli dei liberti (quindi non i liberti *tout court*) nel senato di Roma, di fatto inquinandolo:<sup>12</sup> *Appius Claudius censor aquam perduxit; viam stravit, quae Appia vocata est; libertinorum filios in senatum legit. Ideoque... is ordo indignis inquinatus videbatur.* Una categoria giuridica non gradita, dunque, fu vista come elemento estremamente indegno del prestigio del senato. Viene allora da pensare che il capitolo 105 della legge di Urso si riferisse appunto ad un orizzonte giuridico che, diversamente da quanto accadeva nella colonia cesariana, reputava lo *status* di libertino indegno dell'ordine decurionale, esattamente come vorranno, più tardi, la *Lex Visellia* e, su probabile ispirazione di quest'ultima, la *Lex Flavia municipalis*,<sup>13</sup> che prescriveva l'*ingenuitas* come

11. Coerentemente a quanto disposto dal capitolo 105, il capitolo 18 menziona chiaramente la candidatura di libertini e ingenui.

12. Per un'interpretazione diversa del passo, che comunque non cambia la sostanza della testimonianza liviana (e soprattutto non influisce su quanto in questa sede discusso), cfr. Humm 2005, 219-226. Per le riforme di Ap. Claudio in ambito elettorale (segnatamente tribale), cfr. da ultimo Richardson 2011.

13. Come sopra accennato, il capitolo 54 della *Lex Malacitana* specifica chiaramente quali fossero i requisiti per accedere alle magistrature: essere ingenui, non avere un'età inferiore ai 25

requisito imprescindibile per le magistrature municipali e quindi per l'assemblea decurionale (e più in generale per l'*ordo decurionum*).

Proprio quest'ultima clausola, quella cioè che indicava nello *status* di libertino una condizione limitante, sembra suggerire una nuova prospettiva sulle condizioni, a noi note, che, se non soddisfatte, potevano portare ad un giudizio *de indignitate*. A proposito delle prescrizioni fornite dalla *Tabula* di Heraclea è stato proposto di includere, tra le cause appunto di indegnità, pregresse condanne in quelle che sono note come *actiones famosae*, che prevedevano, tra l'altro, l'irrogazione dell'*infamia*, concetto etico-giuridico quanto mai elastico, il quale privava il reo dei diritti civili e politici (ll. 110-112).<sup>14</sup> Dato che il capitolo 105 ursonense commina appunto una condanna di tal genere, si è voluto ipotizzare che condanne già erogate costituissero un ostacolo insormontabile per l'accesso al senato locale, e quindi, prima ancora, alle magistrature. Su questo punto non si può essere che concordi: pur in assenza di dati espliciti, il parallelo della *Tabula* di Heraclea ci assicura che i condannati non avevano modo di accedere alle magistrature locali. Eppure, stante questo principio, proprio il dettato della *Tabula* di Heraclea spinge a chiedersi se il capitolo 105 di Urso si riferisse *anche* a chi fosse stato già sottoposto a giudizio e ne fosse uscito con una limitazione dei diritti, o se piuttosto esso si riferisse ad un altro tipo di indegnità, simile e parallela a quella causata da una condanna infamante, che a sua volta portava a condanne implicanti l'*infamia* stessa. La *Tabula Heracleensis*, che pure prende in considerazione anche quest'ultima situazione, commina, sebbene per casi differenti, una multa di importo identico: e così, ad esempio, il duoviro che accetta con dolo una candidatura illecita, colui che si candida pur non avendo raggiunto l'età minima, ed infine il condannato che, in virtù appunto della condanna, ha perso già i diritti, devono tutti pagare la medesima sanzione. Da ciò si ricava l'impressione che, agli occhi del legislatore, tutti questi reati fossero anche considerati della medesima gravità, pure di fronte ad impedimenti (come quello dell'età o quello di alcune *professiones*), il cui carattere limitante ed esclusivo era certo temporaneo.<sup>15</sup> Il motivo di tale tanto

anni e non aver rivestito una magistratura nel quinquennio precedente. Per il resto, il testo si riferisce, in maniera generica, a quelle condizioni che si sarebbero applicate se il candidato fosse stato cittadino romano. Per svolgere la funzione di giudici, era necessario essere decurioni, o comunque cittadini, avere 25 anni, 5000 sesterzi di patrimonio, oltre naturalmente ad essere *ingenui*.

14. Così come indicato da Crawford 1996 nel commento alle linee sopra citate.

15. In questo senso, è fondamentale riferire il dettato della *Tabula* ad un passo di un'epistola di Cicerone all'amico Q. Lepta (*Ad fam.* VI, 18, 1): l'Arpinate, su richiesta di Seleuco (uno dei familiari di Lepta), si era affrettato ad informarsi presso Balbo per stabilire se, in relazione all'accesso al consiglio decurionale, l'ineleggibilità derivante dalla professione di *praeco* si riferisse anche al passato esercizio di tale attività o meno. Cicerone rassicura Lepta, affermando che la norma non includeva anche il passato, ad indicare dunque che, per rimuovere il fattore determinante l'ineleggibilità, bastava non esercitare più la professione di *praeco*. A questo tipo di divieto, che potremmo definire temporaneo e non definitivo, possiamo accostare quello che

sorprendente quanto ignorata caratteristica è, a mio avviso, da ricercare nel fatto che la multa comminata dalla *Tabula* di Heraclea andava ad aggiungersi, e non a sostituirsi, a eventuali condanne pregresse. Ciò significa che colui, ad esempio, che fosse stato condannato per furto, avrebbe dovuto scontare la pena già comminata, ed in più pagare una multa per essersi candidato contro quanto prescritto dalla *Tabula* di Heraclea. Per l'inverso, colui che si fosse candidato, mettiamo, pur non avendo ancora raggiunto l'età prescritta, avrebbe dovuto solo pagare la multa, la quale però non precludeva all'individuo la possibilità di ricandidarsi in futuro. Ciò non toglie che la legge di Heraclea punisse con una semplice sanzione amministrativa quelli che si configuravano come casi di distorsione elettorale, in linea con un atteggiamento diffuso, come sopra visto; semmai, vuol dire che essa comminava una multa accessoria (conseguenza di un nuovo reato) a coloro che dovevano già scontare una pena, la quale, essendo legata all'*infamia*, verosimilmente implicava già di per sé l'esclusione dalle magistrature. In altre parole, è possibile che il testo della *Tabula* di Heraclea prevedesse, seppur implicitamente, gradazioni diverse di colpevolezza e di gravità all'interno del perimetro del medesimo reato, quello cioè di essersi candidati contro le regole: essa però si occupava direttamente ed esplicitamente solo dei reati meno gravi, quelli cioè per cui non esisteva una condanna pregressa. Per quest'ultimi rimaneva valida proprio tale condanna, che implicava l'*infamia* e i cui effetti dovevano essere implicitamente inglobati dal dettato della *Tabula* di Heraclea: e così, l'infame, già condannato e reo di essersi comunque candidato, avrebbe dovuto scontare la condanna già emessa (che lo rendeva peraltro e nel contempo incandidabile) più quella, pecuniaria, prevista dalla legge di Heraclea. Per questo motivo, e cioè a mio avviso per evitare ridondanze di pena, la *Tabula* di Heraclea si limita a comminare una multa: in un caso, quello cioè dei reati più lievi, essa sarebbe stata misura esclusiva, nell'altro, comprendente cioè veri e propri criminali, essa sarebbe stata aggiuntiva.

#### 4.2. Il capitolo 105 dello statuto ursonense: il concetto di *infamia*

Veniamo ora al caso della *Lex* di Urso. Se accettiamo, come sembra verosimile, l'esistenza di una qualche somiglianza, per contenuto e funzione, tra il capitolo 105 ursonense e le linee sopra citate della *Tabula* di Heraclea, non possiamo non ribadire la discrepanza, già sottolineata, rispetto alla pena comminata. Tale discrepanza, oltre ad indicare entro quale forma giudiziaria dovesse essere trattato il problema dell'indegnità decurionale a Urso, può anche contribuire a far capire quali fossero le fattispecie che potevano essere ricomprese nel giudizio *de indignitate*. Così come ad Heraclea, almeno secondo l'ipotesi qui

prescrive un'età non inferiore ai trenta anni per le candidature (l. 89), poiché anche in quest'ultimo caso il fattore determinante l'ineleggibilità è destinato a venir meno.

sostenuta, si comminava una pena pecuniaria da considerarsi aggiuntiva rispetto a quella già irrogata entro un altro giudizio a chi già era stato condannato, similmente, o per meglio dire all'inverso, si può pensare che a Urso si comminassero pene ben più severe e soprattutto di altro tipo, vale a dire non limitate ad una semplice sanzione pecuniaria, poiché gli eventuali condannati per indegnità avevano ancora, cioè fino a quel momento, i diritti civili e politici intonsi. Se, invece, supponiamo che il capitolo 105 riguardasse (anche) coloro che avevano già riportato una condanna altrove e per altri motivi e che quindi erano già toccati dall'*infamia* (secondo il meccanismo ipotizzato dalla *Tabula* di Heraclea), vediamo bene, allora, che, in tale prospettiva, il capitolo non avrebbe irrogato alcuna pena aggiuntiva, limitandosi, semmai, a confermare pleonasticamente eventuali condanne già emesse. In questo senso, allora, per coloro che avevano già condanne a carico che andavano a ledere in varia misura i diritti civili e politici di un individuo, non ci sarebbe stato alcuno svantaggio nel candidarsi a Urso, pur non avendone la possibilità; nella peggiore delle ipotesi, se cioè fossero stati scoperti "indegni" perché già colpiti dall'*infamia*, si sarebbero visti confermare (e non inasprire) la pena che, per altri motivi, già dovevano scontare. Dato che questa situazione pare inverosimile, è più logico pensare che il capitolo ursonense si appuntasse, come detto, su coloro che potevano essere ritenuti indegni del senato locale non per aver riportato precedenti condanne penali implicanti lo stigma dell'*infamia*, ma per non aver rispettato uno dei requisiti (brevemente richiamati da Cicerone ed elencati dalla *Tabula* di Heraclea) necessari a chi volesse entrare nel senato locale.<sup>16</sup> La pena irrogata a coloro che, evidentemente con frode, ottenevano l'accesso al senato era allora molto dura anche perché era l'unica prevista.

Per quanto riguarda il parallelo tra il dettato ursonense e quello della *Tabula* di Heraclea, è poi necessario rilevare un'ulteriore differenza, che, come vedremo meglio oltre, contribuisce a definire la specificità della legge della colonia di Urso. Dalla lettura delle linee sopra citate della *Tabula Heracleensis* si evince chiaramente la prospettiva da cui il problema della definizione dei criteri necessari all'ingresso nel senato locale è trattato: tutte le regole enumerate si riferiscono, in prima battuta, all'accettazione delle candidature, e, in seconda battuta, all'accesso all'assemblea decurionale. Naturalmente, come detto, le due questioni sono intimamente legate, ed anzi è la seconda a definire la prima. E tuttavia, è chiaro che chi ha steso il testo aveva come primaria preoccupazione quella di limitare, con criteri ben precisi, l'accesso in prima istanza alle magistrature. Questo assunto vale, come sopra menzionato, anche per la *Lex* di Urso, che, al capitolo 101, specifica come il duoviro non possa accettare la

16. In questo senso, seppur brevemente, Simshäuser 1973, 179. Così anche Mommsen 1875, 222. *Contra* Bleicken 1962, 185, che ritiene che nella categoria *de indignitate decurionum* ricadessero vari crimini progressi. Peraltro, Bleicken nota, giustamente a mio avviso, che in nessun modo il capitolo 105 della *Lex* di Urso debba essere considerato attinente al *crimen de ambitu*, come invece ritiene Fascione 1988.

candidatura di colui per cui non fosse lecito divenire decurione. E tuttavia, il capitolo 105 sembra riguardare, in generale, anche coloro che fossero giunti legalmente alla posizione di decurione, rivelandosene indegni anche per motivi sopraggiunti in un secondo momento, non necessariamente attinenti, cioè, alla loro elezione ad una magistratura. In questo senso, allora, il capitolo 105 ursonense non va letto esclusivamente entro i limiti del *crimen ambitus* o più in generale della questione elettorale, quanto piuttosto come regolamentazione prettamente attinente al problema alla composizione del senato.<sup>17</sup> Prendendo in esame un altro aspetto della questione, particolarmente interessante risulta poi il fatto che a Roma non esistesse, per così dire, un analogo reato di indegnità, al seguito del quale fosse comminata una pena implicante l'infamia e tutte le limitazioni che essa comportava. Se partiamo, infatti, dalla pena infamante irrogata, vediamo bene che essa seguiva condanne emesse a proposito di una varietà eterogenea di reati, che non sembra includere, almeno stando alle testimonianze disponibili, un giudizio relativo all'indegnità senatoriale. Nella dettagliata lista di reati infamanti compilata da Greenidge<sup>18</sup> non sembra trovare posto alcun crimine rapportabile a quello previsto dalla legge di Urso: oltre a quelli espressamente indicati dalla *Tabula* di Heraclea (tra cui anche le *actiones famosae*), lo studioso ne cita altri (essenzialmente tratti da D. 3.2.1-24) che attengono sia al diritto privato che a quello pubblico e che non hanno nulla a che vedere con supposti reati di indegnità senatoriale (o decurionale). Ciò che emerge da questa lunga trattazione, la più completa peraltro (pur datata) che si soffermi complessivamente su tale variegata questione, è che a Roma l'infamia fosse sì causa di *indignitas* (prevedendo di fatto la perdita del diritto di candidarsi), ma non che l'*indignitas* fosse causa di infamia.

Senza dubbio, quanto previsto e comminato dal capitolo 105 sembra proprio comprendere lo stigma dell'infamia (come pena), come peraltro sembra apparire dal confronto con alcune leggi di Roma. Si veda ad esempio il parallelo, molto preciso, tra il capitolo ursonense e quanto Marciano (D. 48.7.1) afferma nel commento alla *Lex Iulia de vi publica*, quando nota che un condannato sotto questa legge è da considerare *quasi infamis*, nella misura in cui egli perde, tra gli altri, il diritto di essere senatore o decurione o di essere membro di giurie. In realtà, diversi casi testimoniano l'applicazione dell'*infamia*, con tutte le conseguenze viste, a decurioni che si macchiassero di vari crimini (ad esempio di falsa testimonianza, cfr. D. 48.10.13.1, *ordine decurionum decem annis advocatum motum qui falsum istrumentum cognoscente praeside recitavit*; cfr. Paul. *Sent.* 5.15.5).<sup>19</sup>

Un parallelo interessante, per quanto riguarda il disposto del capitolo 105, proviene da un altro testo epigrafico, la già menzionata *Tabula Latina* di Banzi.

17. Per questo aspetto cfr. *infra*.

18. Greenidge 1894.

19. Per altri casi di espulsione di decurioni con *infamia* cfr. D. 50.1.15; 50.2.5; 50.2.6.3; *Cod. Inst.* 2.12.3. Brevi riferimenti anche in Mommsen 1875, 222-223; D'Ors 1953, 237.

Alle linee 4-6 viene infatti riferito il divieto, non è chiaro a chi e in quali condizioni imposto, di sedersi in senato o in un *iudicium publicum*, forse di essere magistrato, e, tra le altre cose, di esprimere il proprio voto in un'assemblea o in un *concilium*.<sup>20</sup> È stato ipotizzato<sup>21</sup> che ad essere oggetto di questi divieti fossero coloro che, in generale, fossero già stati condannati in un giudizio comprensivo dell'irrogazione dello stigma dell'*infamia*, che, come visto, prevedeva, pur con incertezze, tutte o parte di tali misure. Altri hanno invece più specificamente pensato che questa sezione della legge bantina si riferisse a coloro che fossero condannati per *peculatus*,<sup>22</sup> ai quali, invariabilmente, viene attribuita anche l'*infamia*. Evidentemente, quale che fosse la colpa punita dal testo di Banzi, essa implicava l'attribuzione dell'*infamia*, o per meglio dire tutte le conseguenze previste dall'*infamia*, al pari del crimine di indegnità punito dal capitolo di Urso. E tuttavia, al di là della definizione del crimine trattato, qui interessa in particolare ribadire il parallelo tra quanto disposto dalla *Tabula Bantina* e il dettato del capitolo ursonense, nella misura in cui i due testi cominano, tra le altre misure, anche la perdita del diritto di voto, sia in ambito comiziale che in ambito assembleare.<sup>23</sup> Proprio questa misura, che, tra l'altro, non trova diretti paralleli nella legislazione romana (poiché anche l'*infamia*, che pure limitava fortemente i diritti civili e politici di un condannato non pare andasse a ledere lo *ius suffragii*, il quale, come vedremo, era colpito da ben altri provvedimenti), può essere utile per capire meglio la natura del disposto ursonense.

Di particolare interesse, e problematicità, risultano essere le seguenti linee della *Tabula* di Banzi (l. 6): *mag(istratus) qu[e]iquomque comitia conciliumue habebit eum sufragium ferre nei sinito; [mag(istratus) queiquomque censum habebit eum aerarium] relinquito*. Una delle principali questioni poste dal testo citato riguarda il significato della misura *aerarium relinquere* (ricostruita sulla base dell'uso del verbo *relinquere*, che appunto suggerisce l'integrazione *aerarium*<sup>24</sup>). Tale espressione, che rimanda ad una prerogativa tipica del censore, è comunemente considerata, seppur con eccezioni, come sinonimica di analoghe diciture quali *aerarium facere* o *in aerarios referre*. Sebbene le fonti non siano a questo proposito molto chiare ed univoche, sembra potersi affermare che tale pratica era equivalente nel significato a quanto disposto dal *tribu movere*,<sup>25</sup> e soprattutto

20. Crawford 1996, I, 200, 203.

21. Crawford 1996, I, 205.

22. Bur 2016, 249-263, 257

23. Tale disposizione è, d'altra parte, presentata in forma diversa nei due testi in questione, ma ciò non modifica la sostanza della misura.

24. Crawford 1996, I, 206. Il fatto che a Banzi colui che fosse condannato per un qualche motivo e che, per conseguenza, perdesse il diritto di voto, fosse registrato tra gli *aerarii* dimostra la stretta connessione tra i tali fatti.

25. *Aerarium facere* è attestato regolarmente in connessione a *tribu movere* (Cic. *Pro Cluent.* 126; Cic. *De Orat.* II, 268 ; Cic. *De Off.* I, 40; Liv. XXVII, 11, 15, XXIX, 37, 11-15, *Per.* 29; Val. Max. II, 9, 7; Aul. Gell. IV, 20, 6; C.D. XVII, 71.) senza che però sia possibile riscontrare una differenza di significato tra le due azioni.

prevedesse la perdita del diritto di voto.<sup>26</sup> Per quest'ultimo aspetto, e cioè quello relativo alla privazione del voto, l'azione censoria sarebbe richiamata da un noto passo di Aulo Gellio, dove si istituisce un preciso parallelo tra la condizione di chi aveva perso il diritto di voto e coloro che si trovavano iscritti sulle cosiddette *Tabulae Caeritum* (16.13.7): *Primos autem municipales sine suffragii iure Caerites esse factos accepimus concessumque illis, ut ciuitatis Romanae honorem quidem caperent, sed negotiis tamen atque oneribus uacarent pro sacris bello Gallico receptis custoditisque. Hinc tabulae Caerites appellatae uersa uice, in quas censores referri iubebant, quos notae causa suffragiis priuabant.* Ancora più esplicita la testimonianza delle Ps. Asconio (p. 189 St.): *Hi [censores] prorsus ciues sic notabant: ut, qui senator esset, eiceretur senatu; qui eques R., equum publicum perderet; qui plebeius, in Caeritum tabulas referretur et aerarius feret ac per hoc non esset in albo centuriarum suarum, sed ad hoc <non> esset ciuis tantummodo, ut pro capite suo tributum nomine aera praeberet.* Al di là del problema del rapporto tra *tribu mouere* e *aerarium facere*, resta a mio avviso evidente, come già accettato dalla maggior parte della critica moderna (seppur in modo diverso), che al censore era possibile, nell'esercizio delle sue funzioni, e più in particolare entro il *regimen morum*, privare un cittadino dello *ius suffragii*.<sup>27</sup> Anche

26. Contro questa ipotesi, generalmente accettata seppur da diverse prospettive e per diverse motivazioni, si pone lo studio di Bur, che invece ritiene che lo *ius suffragii* fosse troppo connaturato alla *civitas Romana* da poter essere oggetto di limitazione da parte dei censori. E tuttavia, come vedremo, uno degli argomenti principali utilizzati da Bur per sostenere la sua ipotesi sembra indicare una direzione interpretativa opposta: Bur 2016. Negano che l'espressione *tribu mouere* (e quindi *aerarium facere*) indicasse la perdita del diritto di voto: Belot 1866, 201-202, Greenidge 1894, 108-112. Per la visione opposta, che vuole appunto che il censore, esercitando il *regimen morum*, potesse privare un cittadino del diritto di voto, si veda Niebuhr 1842, 137; Mommsen 1889-1896, vol. 4, 83-84; Fraccaro 1933 (che non ritiene le due espressioni sinonimiche, ma conserva l'idea che chi fosse colpito da *tribu mouere* perdesse lo *ius suffragii*, almeno per un certo periodo di tempo) L'ipotesi di Fraccaro è variamente ripresa, ma sostanzialmente accettata, da: Taylor 1960, 10; Nicolet 1961, 689-690, 711-712; Pieri 1968, 115-122; Humbert 1972, 247-250.

Secondo Nicolet (Nicolet 1961, 711-712; 1979, 116-118 e 2001), la categoria dei *ciues sine suffragio* sarebbe scomparsa a partire dal 169 a.C., quando, come misura analogamente punitiva, si adottò l'usanza di spostare in una tribù urbana coloro che erano sottoposti negativamente al *regimen morum*. Di particolare interesse l'ipotesi proposta da Humm 2010, il quale, rifacendosi ad un passo di Dionigi di Alicarnasso secondo cui, al tempo della guerra contro Pirro, i censori potevano relegare un cittadino nella tribù di quelli già colpiti da *atimia* (D.H. XIX, 1), ritiene che la privazione del diritto di voto si limitasse ai comizi tributari, ma non a quelli centuriati, accettando, di fatto, la distinzione tra *aerarium facere* e *tribu mouere*. Contro queste teorie, che, in modi diversi, accettano che i censori potessero privare un cittadino del diritto di voto almeno fino al 169 a.C., si pone l'ipotesi di Bur, che mette in risalto come fosse inverosimile che tali misure fossero in forza prima del plebiscito Ovinio della fine del quarto secolo, che, come noto, attribuì ai censori il diritto/potere di redigere la lista dei senatori, istituendo di fatto il *regimen morum*. Sul *regimen morum* si veda Astin, 1988 e, naturalmente, Baltrusch 1989.

27. Bur 2016 ritiene, come detto, che lo *ius suffragii* fosse talmente insito della *civitas Romana*, da non poter essere oggetto di limitazione censoria. Di fronte alle pur esplicite testimonianze, Bur preferisce parlare in termini di riduzione dell'effettiva capacità di voto, che, al momento dell'elezione, sarebbe in pratica corrisposta ad una mancata espressione del voto stesso. Si ipotizza anche che coloro che fossero ridotti allo stato di *aerarius*, e che quindi avessero votato in

tenendo conto di alcune incoerenze rilevate a questo proposito nelle fonti, i due passi sopra citati indicano chiaramente come la perdita del diritto di voto a seguito di un intervento censorio fosse contemplata dalla legge,<sup>28</sup> come indica esplicitamente il paragone con l'uso delle *Tabulae Caeritum*. Altrettanto di rilievo, per i fini della questione in analisi, è la testimonianza di uno scolio dello Ps. Acrone ad Orazio (Ep. I, 6, 62, Keller, 2, p. 235): *Caeritibus ciuitas Romana sic data, ut non liceret eis suffragium ferre, quia post datam ausi sunt rebellare, ideoque census eorum in tabulas relati a ceterorum censibus remoti erant. Sic factum est, ut, qui aliquid flagitiosum admiserat, in tabulas Caeritum referretur. \* Aliter: Cere oppidum in Italia, quo capta a Gallis urbe sacra translata sunt, pro quo beneficio postea ciuitatem Romanam meruit, ita tamen, ne suffragium ferret. Hic autem Cerite cera dixit pro nota et infamia, qui propter ignominiam suffragium ferre non possent*. Questa breve notazione da parte dello Ps. Acrone si rivela di grande interesse perché suggerisce un preciso collegamento tra la nota censoria, il concetto di *infamia*, quello di *ignominia* ed infine la perdita del diritto di voto. L'*ignominia*, lungi dall'essere unicamente un concetto dalla valenza etico-morale, riveste un ruolo ben preciso ed anzi tecnico proprio entro i limiti della nota censoria e della relativa *lectio senatus*, in contrapposizione, peraltro, all'*infamia* vera e propria, che, come testimonia chiaramente Cicerone, implicava sanzioni diverse e forse peggiori.

La distinzione tra *ignominia* ed *infamia*, infatti, è uno dei pilastri su cui l'Arpinate fonda l'argomentazione che informa la *Pro Cluentio*, perché atta a dimostrare che le *notae censoriae* abbattutesi sul suo cliente e su tre giudici coinvolti nel processo (a causa di discutibili accuse di corruzione) non avevano alcun significato, soprattutto rispetto al giudizio in cui l'orazione fu pronunciata; a detta dell'oratore, non solo esse non erano da considerarsi come una condanna o una sentenza definitiva, ma non erano nemmeno affidabili nella misura in cui esse si basavano su un'opinione primariamente personale o su raccolta di voci non controllate: insomma, la *nota censoria* non era il prodotto di un regolare giudizio, dove, si presume, le prove e le accuse erano accuratamente valutate.<sup>29</sup> In questo senso andranno dunque letti i paragrafi 120 e 122 dell'orazione, con una particolare attenzione per le seguenti precisazioni:

una centuria speciale dedicata a questa categoria (secondo la ricostruzione accettata da Bur), come anche coloro che fosse stati rimossi dalla propria tribù per essere spostati tra gli *humillimi* non si sarebbero nemmeno presentati al voto per non mostrare la decadenza del loro *status*. Il non esercizio del voto, dunque, sarebbe stato effettivo solo in quanto conseguenza di una scelta personale, non perché imposto. E tuttavia, si noti, le fonti sopra menzionate parlano esplicitamente di una perdita del diritto, non di un mancato esercizio.

28. È vero che lo Ps. Asconio, a proposito della nota censoria, afferma che i senatori perdevano il diritto di sedere in senato; e tuttavia, è logico che perdessero anche lo *ius suffragii*, come previsto per i plebei.

29. Sulla strategia difensiva adottata da Cicerone nell'orazione, particolarmente complessa e spesso non chiara, così come sulla precisa distinzione tra nota censoria e sentenza, funzionale a tutto l'impianto difensivo imbastito dall'Arpinate, cfr. in particolare Pugliese 1970, in part. 169-172. L'inaffidabilità e il carattere aleatorio delle *notae censoriae* sono aspetti apertamente stigmatizzati da Cicerone nel corso dell'orazione, ad esempio al paragrafo 130 o al 133.

(120) *quapropter in omnibus legibus quibus exceptum est de quibus causis aut magistratum capere non liceat aut iudicem legi aut alterum accusare, haec ignominiae causa praetermissa est; timoris enim causam, non vitae poenam in illa potestate esse voluerunt;*<sup>30</sup> (122) *atque etiam ipsi inter se censores sua iudicia tanti esse arbitrantur ut alter alterius iudicium non modo reprehendat, sed etiam rescindat; ut alter de senatu movere velit, alter retineat et ordine amplissimo dignum existimet; ut alter in aenarios referri aut tribu moveri iubeat, alter vetet.* Da un lato, dunque, si ribadisce che il concetto di *ignominia*, insito nella *nota censoria*, non è giuridicamente in nessun modo equiparabile a quello di *infamia*, non pregiudicando di fatto la carriera politica di chi ne fosse oggetto<sup>31</sup> (oltre ad essere reversibile e cancellabile, come Cicerone più volte mette in risalto nei paragrafi sopra citati); d'altro lato, Cicerone riferisce anche della connessione, evidentemente ancora valida, tra la pratica del *tribu movere*, dell'*aerarium facere* e dell'esercizio del *regimen morum*; a questo provvedimento, l'Arpinate accosta quello, sempre emesso dal censore (e ancora una volta fondato sull'*ignominia* piuttosto che sull'*infamia*), che poteva rimuovere un senatore dall'ordine senatorio. E tuttavia, pare di capire, in primo luogo, che la *nota censoria*, pur appuntandosi anche su eventuali sentenze già emesse in riferimento a varie fattispecie (furto e appropriazione indebita, per cui cfr. il par. 120), avesse anche un carattere prettamente morale, a differenza dell'*infamia*, i cui effetti, come noto, erano ben più pesanti e limitanti. In questo senso, si veda un altro passo di Cicerone (*De re pub.* IV, 6): *ensoris iudicium nihil fere damnato nisi ruborem offert. Itaque, ut omnis ea iudicatio versatur tantum modo in nomine, animadversio illa ignominia dicta est.* In questo passo l'Arpinate rende in modo esplicito l'idea che la *nota censoria*, perlomeno al suo tempo, non era che un biasimo morale, che non intaccava realmente lo *status* di un cittadino, riducendosi pertanto ad una nota di *ignominia*, ben differente dallo stigma dell'*infamia*; sembra allora ricavarci un'impressione ben diversa relativa al concetto di *ignominia*, rispetto a quanto testimoniato nella *Pro Cluentio*. Mentre nell'orazione gli effetti menomanti della *nota censoria* sono menzionati (ancorché volutamente sminuiti, per scopi attinenti al processo in cui la *Pro Cluentio* fu pronunciata), nel *De re publica* l'*ignominia* derivante dalla *nota censoria* è poco più di uno stigma sociale, e come tale privo di importanti ricadute civili.

Se confrontiamo i dati a nostra disposizione a proposito della *nota censoria*, e più in particolare leggiamo in parallelo quanto sappiamo delle conseguenze da esse implicate fino al 169 a.C. con quanto riportato da Cicerone sia nella *Pro*

30. Da confrontare con quanto brevemente anticipato al paragrafo 119: *Quod si illud iudicium putaretur, ut ceteri turpi iudicio damnati in perpetuum omni honore ac dignitate privantur, sic hominibus ignominia notatis neque ad honorem aditus neque in curiam reditus esset.*

31. Cicerone cita come *exemplum* C. Geta, colpito da *ignominia* e poi diventato, lui stesso, censore (par. 120): *exempli causa ponam unum illud, C. Getam, cum a L. Metello et Cn. Domitio censoribus ex senatu eiectus esset, censorem esse ipsum postea factum, et cuius mores erant a censoribus reprehensi, hunc postea et populi Romani et eorum qui in ipsum animadverterant moribus praefuisse. Quod si illud iudicium putaretur, ut ceteri turpi iudicio damnati in perpetuum omni honore ac dignitate privantur, sic hominibus ignominia notatis neque ad honorem aditus neque in curiam reditus esset.*

*Cluentio* sia nel *De re publica*, non possiamo che concludere che la forza punitiva del provvedimento censorio dovette perdere forza nel corso del secondo secolo, ed anzi già nel (entro) il 169 a.C. Il 169 a.C. fu caratterizzato da una aspra polemica relativa al voto dei liberti, ed anzi, ancor prima, alla loro registrazione nel sistema delle tribù, dato che già dalla fine del IV secolo a.C. si tentava in vari modi di ridurre il peso del suffragio libertino limitandolo alle tribù urbane. Un passo liviano (Liv. XLV, 15, 4-5) ci indica molto chiaramente i termini della questione del voto dei liberti, e nel contempo, ci fornisce un dato interessante per comprendere meglio il problema della perdita del voto a seguito di un intervento censorio:<sup>32</sup> *in quattuor urbanas tribus discripti erant libertini praeter eos, quibus filius quinquenni maior ex se natus esset, - eos, ubi proxumo lustro censi essent, censi iusserunt - et eos, qui praedium praediae rusticae pluris sestertium triginta milium haberent, \*\*\* censendi ius factum est. hoc cum ita servatum esset, negabat Claudius suffragii latorem iniussu populi censorem cuiquam homini, nedum ordini uniuerso adimere posse. neque enim, si tribu mouere possit, quod sit nihil aliud quam mutare iubere tribum, ideo omnibus quinque et triginta tribubus emouere posse, id esse ciuitatem libertatemeque eripere, non, ubi censeatur, finire, sed censu excludere. haec inter ipsos disceptata; postremo eo descensum est, ut ex quattuor urbanis tribubus unam palam in atrio Libertatis sortirentur, in quam omnes, qui seruitutem seruissent, conicerent. Esquilinae sors exiit: in ea Ti. Gracchus pronuntiauit libertinos omnes censi placere. magno ea res honori censoribus apud senatum fuit. gratiae actae et Sempronio, qui in bene coepto perseuerasset, et Claudio, qui non impedisset. plures quam ab superioribus et senatu moti sunt et equos uendere iussi. omnes iidem ab utroque et tribu moti et aerarii facti; neque ullius, quem alter notarat, <ab> altero lenata ignominia.* Il 169 a.C. vide dunque fronteggiarsi due diversi approcci alla questione del *census* dei liberti: un censore, Ti. Gracco, spingeva perché essi fossero, di fatto, cancellati da tutte le tribù, da quelle rustiche come da quelle urbane; l'altro censore, C. Claudio, denunciando l'impossibilità di procedere ad una tale operazione, propendeva per una soluzione che mantenesse lo *status quo*. La frizione tra i due censori si risolse con un compromesso che fu salutato da

32. Si noti peraltro che la testimonianza liviana è in controtendenza rispetto a quanto testimoniata, sempre a proposito della riforma di Ti. Gracco, a Cicerone (*De or.* I, 38) e dall'autore del *De viris illustribus* (*De vir ill.* 57): entrambi concordano infatti nell'affermare che fu grazie a Ti. Gracco che i liberti furono concentrati nelle quattro tribù urbane, mentre non fanno cenno all'estrazione a sorte dell'Esquilina. Tale versione, tuttavia, sembra contraddire quanto già noto dal resto della tradizione, secondo cui, pur con le eccezioni sopra rilevate, il voto dei liberti era limitato alle tribù urbane già prima del 169 a.C. Si potrebbe però pensare che Cicerone si riferisse in realtà a quei liberti che, per motivi di censo, votavano nelle tribù rustiche (ciò non toglie, d'altra parte, che Livio menziona chiaramente la sola Esquilina come tribù di registrazione, non le quattro urbane, permanendo dunque quella discrepanza sopra indicata). A questo proposito, va rilevato che nel 189 a.C., grazie ad una legge del tribuno della plebe Terenzio Culleone, ed essendo censore T. Quinzio Flaminio, furono accettati nella cittadinanza coloro che fossero figli di liberi e avessero accettato di arruolarsi. È logico pensare che tale provvedimento si riferisse anche ai figli dei liberti, e che ai destinatari di essi fossero concesso di registrarsi in qualunque (*Plut. Flam.* 18; per un'interpretazione in questo senso del passo plutarcheo, cfr. Garzetti 1996, 47). A questa situazione, dunque, la riforma di Ti. Gracco avrebbe cercato di porre un freno.

Cicerone come un vero e proprio atto di salvezza per lo stato (Cic. *De orat.* I, 38): tutti i liberti furono registrati in una sola tribù, l'Esquilina appunto<sup>33</sup>. Se già la riforma del 220 a.C. (Liv. *Per.* 20) aveva pesantemente limitato il peso elettorale degli ex schiavi, questa del 169 a.C. dovette avere conseguenze non solo peggiori, ma anche più durature. I liberti, infatti, già dal 220 a.C. (ma con le eccezioni rilevate da Livio, in base alle quali i liberti che avevano almeno un figlio di cinque anni, o che potevano vantare un reddito di almeno 30000 sesterzi l'anno potevano registrarsi anche nelle tribù rustiche<sup>34</sup>), si trovarono *in toto* censiti con gli *humillimi* della città, entrando a far parte di fatto della *forensis turba*. Ciò, ovviamente, non significava privare i liberti dei loro diritti, cosicché, almeno teoricamente, non doveva esserci alcuna differenza tra l'essere censiti in una tribù urbana o in una rustica, eccetto il fatto che l'iscrizione alle tribù urbane, o alla sola tribù Esquilina, rappresentava senza dubbio una fonte di *ignominia* per coloro che vi erano censiti. L'unico diritto che, alla fine, risultava leso era quello elettorale; d'altra parte, lo scopo precipuo di tale discriminazione era appunto concentrare il voto dei più poveri ed umili (e soprattutto più numerosi) in poche tribù, in modo da annullarne qualunque potere elettorale.<sup>35</sup> Per quanto ridotto, ad ogni modo, il voto libertino continuava ad esistere, e come tale non fu soppresso *tout court* dai censori, nonostante i tentativi in questa direzione del 169 a.C. Proprio contro la proposta di Ti. Gracco si mosse l'altro censore, il quale fece valere il principio che un censore poteva spostare sì un liberto da una tribù, ma non da tutte le tribù, poiché tale provvedimento sarebbe equivalso ad una completa eradicazione della *civitas* e della *libertas* del medesimo (e di conseguenza di un'intera categoria giuridica); ciò avrebbe significato anche la perdita dello *ius suffragii*, come dimostra il fatto che tali misure, quella proposta e quella approvata, avevano lo scopo di ridurre o eliminare *tout court* il voto libertino, spostando gli ex schiavi in un numero limitato di tribù, o direttamente cancellandolo dalle tribù. Dunque, sembrerebbe potersi ricostruire per le conseguenze della nota censoria (ed in particolare di quelle che andavano ad incidere sul diritto di voto) una sequenza diacronica di questo tipo: ad un primo momento, successivo alla fine del IV secolo a.C., in cui la nota censoria dovette incidere fortemente sui diritti civili e politici di chi ne era colpito con *ignominia* (di qui il paragone ricorrente con le *Tabulae Caeritum*) dovette seguire una prima contrazione delle conseguenze imposte dalla nota, entro il 169 a.C. quando si esplicita chiaramente che non rientra tra le possibilità del censore quella di privare l'intera classe dei liberti

33. Come si è visto, ancora in *Baetica* ed in età ben più tarda sembra perdurasse la consuetudine di iscrivere i liberti in una sola *curia*, consuetudine, questa, evidentemente atta a limitare il potere elettorale di un ben determinato gruppo giuridico di individui, in Spagna come a Roma.

34. E forse con l'eccezione dei figli dei liberti, come vuole Garzetti 1996, 47.

35. Lo scopo eminentemente elettorale della riforma del 304 a.C., che di fatto creò le tribù urbane dove confluirono poi i liberti, è affermato a chiare lettere da Livio (IX, 46, 14): *ne humillimorum in manu comitia essent*.

dello *ius suffragii*. Infine, entro l'età di Cicerone, sembra potersi affermare che la nota censoria, con annessa *ignominia*, intaccava certo il buon nome di colui che la riceveva, ma non ne ledeva i diritti; per quanto riguarda poi la duplice testimonianza dell'Arpinate, si può pensare che la *Pro Cluentio* conservasse ricordo degli effetti che in teoria ed individualmente la nota censoria e la susseguente *ignominia* potevano avere, mentre il *De re publica*, più realisticamente, si riferisse agli effetti pratici della stigmatizzazione da parte del censore. Senza contare, infine, che, anche al tempo di Cicerone, la nota censoria non aveva i medesimi effetti su differenti categorie di individui, come a dire che l'espulsione dal senato avrebbe potuto sopravvivere (o essere utilizzata più di frequente) rispetto alla limitazione del diritto di voto.<sup>36</sup>

Ad ogni modo, sembra potersi desumere che la *nota censoria*, al tempo dello statuto di Urso, non prevedeva, o perlomeno non sembrava implicare più la perdita dello *ius suffragii*.<sup>37</sup>

#### 4.3. *Nota censoria e quaestio*

In che modo, allora, questo breve *excursus* sulla *nota censoria* può servirci a comprendere meglio natura e portata di quanto disposto e previsto dal capitolo 105 ursonense? Il primo punto di contatto, tra due contesti apparentemente così diversi e distanti, si esplica nel fatto che entrambe le misure si appuntano (anche) su casi di indegnità rispetto al rango senatorio; come a Roma la *nota censoria* era un procedimento espressamente pensato per controllare la dignità di un senatore, ed eventualmente espellerlo dal consesso senatoriale in caso di giudizio (morale<sup>38</sup>) negativo, così a Urso la medesima funzione è riservata, seppur entro il perimetro di quella che appare come una *quaestio*, al capitolo 105, la cui funzione unica è quella appunto di regolare casi di indegnità decurionale. In secondo luogo esse prevedono, seppur in tempi diversi, la perdita del diritto

36. Lo Ps. Asconio (*Div. in Caec.* 189, 16-21 St.), in uno scolio a Cicerone, distingue ben nettamente tra i diversi effetti che la nota censoria aveva su senatori, cavalieri e plebei: chi era senatore, veniva espulso dal senato (cfr. Fest. s.v. *praeteriti senatores*, p. 290 L); i cavalieri perdevano il cavallo pubblico (cfr. Liv. XXIX, 37, 8-10); i plebei venivano privati dello *ius suffragii* e venivano iscritti nelle *Tabulae Caeritum* (cfr. *supra*). Per un'analisi dettagliata di tali distinzioni, così come del *regimen morum* e sulle sue conseguenze sulle capacità giuridiche degli individui, cfr. in particolare l'eccellente studio di Humm 2010.

37. Per un'interpretazione analoga, secondo cui la nota censoria non avrebbe più intaccato lo *ius suffragii*, cfr. anche Kunkel – Wittmann 1995, 409. Sull'evoluzione della funzione e dell'applicabilità della nota censoria incise fortemente, seppur per un breve e limitato periodo di tempo, la *Lex Clodia de censoria notione* del 58 a.C. Secondo Cassio Dione (XXXVIII, 13, 2), la legge “vietò ai censori di privare della carica e disonorare un cittadino, a meno che non fosse stato processato e riconosciuto colpevole da entrambi i censori”. Sulla *Lex Clodia*, vd. in particolare Tatum 1990, da confrontare con Urso 2005, 153-155 (ivi ulteriori indicazioni bibliografiche e di fonti pertinenti).

38. Livio (XXIII, 23, 4) la definisce *iudicium arbitriumque de fama ac moribus*.

di voto per chi fosse colpito dalla *nota censoria* o, analogamente, per chi fosse trovato indegno del suo ruolo di decurione; si tratta, evidentemente, di un punto di contatto non da poco, se consideriamo l'importanza con cui tale diritto era considerato a Roma, essendo visto come l'essenza della *libertas* e della *civitas* di un cittadino (tant'è vero che venne sottratto da un potere troppo discrezionale come quello censorio).

Esistono però due differenze fondamentali, entrambe già accennate: in primo luogo, la *nota censoria* non è equiparabile in nessun modo ad una *quaestio*, come pare invece che fosse la forma adottata a Urso per trattare i casi di indegnità; in secondo luogo, la *nota censoria* pur appuntandosi su motivi etico-morali,<sup>39</sup> prevedeva, per i senatori, l'espulsione dal senato, mentre la perdita del suffragio era applicata ai soli plebei. Da ciò si deduce, allora, che il giudizio previsto ad Urso comminava una pena molto più dura della semplice nota di biasimo, in linea, d'altra parte, col fatto che la condanna da esso irrogata si configurava come vera e propria *infamia*. La perdita del suffragio, che a Roma era applicata dai soli censori (per un periodo di tempo) ai soli plebei, a Urso diventa pena tipica dei decurioni indegni: le differenze, come anche le somiglianze, tra i due disposti appaiono essere stringenti. In linea con quanto vedremo oltre, ad una certa flessibilità nei confronti di reati riconducibili all'*ambitus*, quali l'offerta di banchetti o le donazioni illecite, corrisponde una severità per certi versi inaspettata per situazioni che, a Roma, nemmeno si configuravano come crimini, o meglio ancora, nemmeno erano considerati tali. Questo vale, ad esempio, per l'abuso dello *ius intercessionis* (cfr. oltre), e, come ora vediamo, per l'indegnità senatoriale, non più trattata entro un *regimen morum* locale ma fatta oggetto di un preciso giudizio. La perdita del diritto di voto, che a Roma destava problemi anche per una classe come quella dei libertini (per i cui diritti certo non ci si doveva fare troppi scrupoli), a Urso viene comminata addirittura ai decurioni in carica, che, se trovati indegni della loro posizione, non solo perdevano la posizione che avevano, in linea con quanto accadeva a Roma in seguito all'emissione di una nota di *ignominia*, ma si vedevano privati di ogni possibilità di fare carriera (come accadeva per la nota di *infamia*, ma non per quella di *ignominia*, come tiene a precisare Cicerone) e del diritto di voto (come avveniva per i plebei).

Si potrebbe allora dire che il trattamento locale del problema dell'*indignitas* innovò fortemente e sotto molteplici punti di vista, non formali, rispetto all'uso romano, creando di fatto un reato che a Roma non esisteva.

D'altra parte, il passo liviano sopra citato, potrebbe aiutare a capire ulteriormente quanto previsto dal capitolo ursonense, soprattutto per quanto riguarda la forma giudiziaria entro cui era irrogata la pena. Come si è visto,

39. Secondo l'ipotesi qui proposta, al pari del capitolo ursonense. Per tali motivi, che non configuravano un *crimen tout court*, ma che potevano far perdere il posto a un senatore in occasione di una *lectio senatus*, cfr.: Mommsen 1887, vol. 1, 377-382, Greenidge 1894, 63-74, Nicolet 1980, 73-85, Astin 1988, Baltrusch 1989, 12-30.

secondo Livio, *negabat Claudius suffragii lationem iniussu populi censorem cuiquam homini, nedum ordini uniuerso adimere posse*. Dunque, il censore afferma che egli non poteva togliere il diritto di voto a nessuno senza un ordine del popolo. Il problema, va da sé, risiede nella corretta interpretazione dell'espressione *iniussu populi*. Lungi dall'essere invenzione riconducibile a Livio o alla sua fonte, essa ha, nel lessico giuridico romano, una valenza nettamente tecnica, il cui significato è, d'altra parte, oggetto di un complesso dibattito relativo all'estensione delle competenze attribuite ai processi comiziali (*iudicia populi*). L'elemento basilare per comprendere il valore del sintagma *iniussu populi* è fornito da un passo di Pomponio (D. 1.2.2.16): *lege lata factum est, ut ab eis (consulibus) provocatio esset neve possent in caput civis Romani animadvertere iniussu populi*. Se secondo alcuni studiosi gli *iudicia populi* avrebbero avuto la prerogativa, tra le altre, di emettere sentenze capitali a carico di *cives* e quando le multe avessero superato un determinato limite, secondo altri punti di vista essi sarebbero entrati in gioco solo in occasione di crimini politici, o, in alternativa, nel caso in cui per una determinata proposta di pene non esistesse nessuna legislazione precedente vigente.<sup>40</sup> Al di là della possibilità che il termine *iussu* indicasse previe (rispetto al giudizio) norme incriminatrici, o, come sostengono altri, che esso indicasse un provvedimento giudiziale da parte del popolo, possiamo fare nostre le parole che altrove sono state utilizzate per sintetizzare la complessa questione del significato dell'espressione *iussu/iniussu populi*: “la sentenza che conclude il *iudicium populi*, del resto, lungi dall'essere l'atto finale di una fase giudiziaria rescissoria idoneo a modificare o a sostituire il provvedimento magistratuale controverso, si limita ad autorizzare o meno (*iussu / iniussu*), a fronte di una richiesta che solo può provenire dal magistrato, l'esecuzione capitale del *civis* provocante<sup>41</sup>”.

Per quanto riguarda i termini della questione qui trattata, appare suggestivo, pur tenendo conto delle dovute differenze, il parallelo tra il passo di Pomponio sopra citato e quello di Livio relativo alle obiezioni mosse dal censore a proposito della perdita del diritto di voto e della relativa collocazione in una tribù. In entrambi i casi ci troviamo di fronte all'irrogazione di punizioni particolarmente severe, che però non possono essere attribuite senza la previa autorizzazione del popolo.<sup>42</sup> Come infatti è stato sottolineato, e al di là del problema tanto più ampio quanto più complesso del *iudicium populi* e dell'irrogazione entro quest'ultimo della pena capitale, il sintagma *iussu populi* e il

40. Il tema, estremamente complesso e dibattuto, esula dai confini della presente ricerca. Tuttavia, alcune indicazioni bibliografiche potranno servire ad avere un'idea, per quanto a grandi linee, del problema: Mommsen 1899, 151-158, Bleicken 1959, Kunkel 1962, 355-356, 132-133; Lintott 1972, 257-258, Garofalo 1990, 377-380, Mantovani 1990, 22-25, Mantovani 1991, Santalucia 1988, Santalucia 1998, 50-51, Lovisi 1999, 285-306. Ulteriori riferimenti bibliografici nelle note successive.

41. Peloso 2016, 108.

42. Nella testimonianza di Pomponio, la *Lex Valeria* del 509 a.C. vietava ai consoli di *animadvertere in caput civis* in assenza di un *iussus populi*.

suo opposto *iniussu populi*, pur essendo caratterizzati da un'ambiguità semantica e frequente incertezza d'uso<sup>43</sup> di fondo (ampiamente avvertita e diversamente trattata dalla critica moderna), vengono impiegati nelle fonti per indicare una delibera popolare di natura eterogenea (o la mancanza della stessa), e riferiscono "la volontà del popolo risultante dalla votazione dei *cives* su una *rogatio* magistratuale di qualunque natura, concernente anche la condanna o assoluzione di un imputato<sup>44</sup>". Si veda ad esempio Liv. XXXVII, 51, 5: *Prusquam in prouincias praetores irent, certamen inter P. Licinium pontificem maximum fuit et Q. Fabium Pictorem flaminem Quirinale, quale patrum memoria inter L. Metellum et Postumium Albinum fuerat. consulem illum cum C. Lutatio collega in Siciliam ad classem proficiscentem ad sacra retinuerat Metellus, pontifex maximus; praetorem hunc, ne in Sardiniam proficisceretur, P. Licinius tenuit. et in senatu et ad populum magnis contentionibus certatum, et imperia inhibita ultro citroque, et pignera capta, et multae dictae, et tribuni appellati, et prouocatum ad populum est. religio ad postremum uicit; ut dicto audiens esset flamen pontifici iussus; et multa iussu populi ei remissa.* In un caso particolarmente controverso di *prouocatio ad populum*, relativo al divieto opposto nel 189 a.C. dal pontefice massimo P. Licinio Crasso al pretore e *flamen* Quirinalis Q. Fabio Pittore di partire per la sua provincia, quest'ultimo, pur protestando contro quanto imposto dal primo, fu alla fine costretto a seguire quanto imposto dal pontefice massimo, ma, perlomeno, per ordine del popolo (*iussu populi*), non fu costretto a pagare la multa che gli era stata condonata.

Verrebbe allora da pensare che, nel caso specifico della privazione del diritto di voto e della previa cancellazione dalle tribù, l'attuazione del provvedimento potesse/dovesse essere sottoposto all'autorizzazione del popolo, quasi a suggerire che il *civis* colpito da tale provvedimento potesse in qualche modo esercitare una forma di *ius prouocationis*. In effetti, un passo di Plutarco dalla vita di Catone sembra adombrare questa possibilità (*Cato M.* 17): di fronte all'espulsione dal senato del fratello L. Quinzio ad opera di Catone, T. Quinzio Flaminino si appellò al popolo, in modo da costringere Catone a spiegare le ragioni del provvedimento. Sebbene qui non si tratti di privazione del diritto di voto ma di espulsione dal senato, resta il fatto che per colui che fosse colpito dalla nota del censore fosse contemplata la possibilità, al pari dei casi capitali trattati in ambito giudiziario, di appellarsi al popolo, a cui, in tal caso, spettava la decisione.

Dunque, sembra profilarsi la possibilità che nella privazione dello *ius suffragii* un ruolo importante fosse giocato anche dall'assemblea popolare, oltre che naturalmente dal censore. In che modo tale ipotesi può aiutarci, allora, nello studio delle disposizioni del capitolo 105? La risposta a tale quesito consiste proprio nel fatto che nella perdita dello *ius suffragii* interveniva un terzo fattore

43. Le fonti indicano spesso il carattere indefinito (e quindi non legislativo in senso stretto) della volontà del popolo, così come è riferita dalle due locuzioni. Cfr. Liv. I, 49, 7, IX, 10, 9, XXX, 37, 4, *Per.* 64; Cic. *Agr.* II, 11, 27, *Pro Balb.* XV, 34, *Pro Dom.* XLIII, 136.

44. Garofalo 1997, 264.

rispetto al censore e a colui che era vittima del provvedimento, il popolo appunto, che configurava l'intera situazione come qualcosa di più e di diverso da un semplice provvedimento censorio, affidando al popolo riunito in assemblea l'ultima parola sull'irrogazione di una pena. In questo senso, allora, quanto richiamato ed implicato dal capitolo 105 ursonense sembra poi non più così lontano, disponendo questo un giudizio che, pur con molta cautela, potrebbe essere accostato a quanto si è detto per Roma. Come a Roma, in caso di disposizioni particolarmente dure quale la cancellazione dalla tribù e la relativa perdita di voto, la decisione era (o poteva essere) rimessa ad un terzo organo, differente dal magistrato che disponeva il provvedimento, allo stesso modo a Urso era imbastito un vero e proprio giudizio. Per questo motivo, allora, le due situazioni possono apparire meno distanti di quanto si potrebbe, a prima vista, supporre: la nota censoria, infatti, potendo essere sottoposta ad autorizzazione (o cancellazione) popolare, configura per così dire l'emissione di un giudizio, secondo una modalità analoga, ovviamente entro altre forme, a quanto disposto a Urso.

Il capitolo ursonense relativo ai giudizi di indegnità a carico dei decurioni locali si mostra in definitiva ambivalente nei confronti della pregressa e/o contemporanea esperienza legislativa e giuridica romana. Senza dubbio, l'aspetto maggiormente innovativo del disposto ursonense è la configurazione dell'*indignitas* come vero e proprio reato, da giudicare in ambito giudiziario e legato all'irrogazione di una *poena* piuttosto che di una *multa*. In secondo luogo, tale pena si ricollega per alcuni aspetti all'*ignominia* emessa dal censore di Roma, ma la inasprisce rendendola di fatto equivalente alle pene che a Roma implicavano l'*infamia*.

A questo proposito, è degno di nota che la privazione del diritto di voto, pur facendo parte della *nota censoria*, si collochi in un periodo che, in linea con la critica moderna, si fa terminare al 169 a.C., a suggerire allora come la norma ursonense recuperasse un tipo di punizione che, a Roma, la *nota censoria* non contemplava già più al tempo in cui lo statuto ursonense fu redatto. D'altra parte, il fatto che tale divieto fosse a Roma soggetto a *provocatio* e a relativo giudizio popolare mostra che Urso, nel configurare il reato di indegnità e comminando la perdita dello *ius suffragii*, si rifaceva in un certo a qual modo, seppur molto alla lontana, ad una situazione non ignota a Roma.

#### 4.4. Sulla dignità e l'idoneità dei decurioni

La severità con cui erano trattati coloro che fossero trovati indegni di sedere nel consesso decurionale collima bene non solo con il carattere così dettagliato della lista dei requisiti necessari ai candidati stilata dalla *Tabula Heracleensis* (e con le più scarse, ma non per questo meno interessanti, indicazioni del capitolo 54

della *Lex* di Malaca<sup>45</sup>), ma anche con il dettato della *Lex Pompeia municipalis Bithyniae data* del 63 a.C., che, tra le altre cose, regolava l'accesso alle magistrature e ai senati locali della Bitinia, stabilendo, ad esempio, l'età minima per le prime a 30 anni (successivamente diminuita a 22 anni da Augusto, mentre a quanto pare il limite dei 30 anni fu conservato per l'ingresso al senato, a meno che l'aspirante senatore avesse già rivestito una magistratura, cfr. Plin. *Ep.* 79).<sup>46</sup> Quanto Plinio il Giovane ci tramanda a proposito di questa legge conferma con quale minuziosità fosse regolato l'accesso ai senati locali. Nella menzionata *Epistola* 79, Plinio (governatore della provincia) rivolge a Traiano un quesito relativo a coloro che, avendo compiuto 22 anni ma non avendo ancora rivestito alcuna magistratura, si ritenevano in diritto di entrare in senato (poiché avevano raggiunto l'età idonea per candidarsi alle magistrature locali). La risposta dell'imperatore (*Ep.* 80) è parzialmente negativa: i minori di 30 anni (e maggiori di 22) potevano comunque aspirare al senato locale (in deroga alla *Lex Pompeia*), sempre che avessero già rivestito una magistratura; in caso contrario, non era loro lecito. Sia l'*Epistola* 79 che l'*Epistola* 112 indicano come stesse al censore compilare la lista di coloro che potevano sedere in senato (in ottemperanza alle regole vigenti, come quelle, ad esempio, dettate dalla *Lex Pompeia*). Ai fini della presente ricerca, tuttavia, si rivela di particolare interesse l'*Epistola* 114: *Lege, domine, Pompeia permissum Bithynicis civitatibus ascribere sibi quos vellent cives, dum ne quem earum civitatum, quae sunt in Bithynia. Eadem lege sancitur, quibus de causis e senatu a censoribus eiciantur. Inde me quidam ex censoribus consulendum putaverunt, an eicere deberent eum qui esset alterius civitatis. Ego quia lex sicut ascribi civem alienum vetabat, ita eici e senatu ob hanc causam non iubebat, praeterea, quod affirmabatur mihi in omni civitate plurimos esse vultus ex aliis civitatibus, futurumque ut multi homines multaeque civitates concuterentur ea parte legis, quae iam pridem consensu quodam exolevisset, necessarium existimavi consulere te, quid servandum putares. Capita legis his litteris subieci.* Il dettato della *Lex Pompeia* concedeva alle città della Bitinia di ascrivere tra i propri cittadini chiunque esse volessero, a patto che i beneficiari di tali misure non provenissero dalla medesima provincia. Plinio interroga Traiano a proposito di casi in cui quanto disposto dalla legge non era stato rispettato, segnatamente la situazione di coloro che, già provenienti dalla Bitinia, erano divenuti *cives* di un'altra città bitinica, e qui erano divenuti anche senatori. A questo punto Plinio ci fornisce un'ulteriore informazione di grande interesse, e cioè che la *Lex Pompeia* prescriveva anche i motivi per cui si dovesse / potesse espellere qualcuno dal senato: *eadem lege sancitur, quibus de causis e senatu a censoribus eiciantur*. Purtroppo, non sappiamo quali fossero le cause per cui i

45. Per candidarsi alle magistrature, e quindi, in un secondo momento accedere al consiglio decurionale, la legge di Malaca, al capitolo 54, prescrive, tra gli altri requisiti, l'età minima di 25 anni, l'*ingenuitas* e il non aver rivestito, nel caso del duovirato, la medesima carica nel quinquennio precedente. Più in generale, il capitolo si conclude riferendosi, senza nominarli, a tutti quegli impedimenti che, se un individuo fosse stato *civis Romanus*, gli avrebbero vietato di candidarsi.

46. Rotondi 1912, 492 (da cui è tratta la denominazione qui utilizzata). La legge è richiamata da Plin. *Ep.* X, 79, 80, 112, 114, 115; Strab. XII, 3, 1; C.D. XXXVII, 20, 2; Liv. *Per.* 102.

censori potessero espellere qualcuno dal senato; sembra, tuttavia, che tra di esse non ci fosse il mancato rispetto della restrizione, prevista dalla *Lex Pompeia*, relativa alla concessione della cittadinanza locale da parte delle città bitiniche. Se infatti le cause per esclusione dal senato si fossero identificate con questo aspetto in particolare, Plinio non avrebbe avuto bisogno di chiedere lumi a Traiano. Al contrario, è verosimile che la legge non prendesse in considerazione tale evenienza, pur indicando, per altri versi, per quali motivi un senatore locale dovesse lasciare il proprio seggio per costrizione da parte del censore.

La *Lex Pompeia*, si è appena visto, indicava anche quali fossero i criteri per candidarsi alle magistrature e per accedere al senato; di questi, sfortunatamente, noi conosciamo solo l'età minima richiesta (poi abbassata da Augusto) e la necessità di aver ricoperto già una magistratura<sup>47</sup>. È allora verosimile che le cause che potevano autorizzare il censore ad espellere qualcuno dal senato siano da identificare (anche) col mancato rispetto delle indicazioni relative ai requisiti necessari per magistrature e senato contenute dalla legge. Sull'identità e sulla funzione dei questi censori molto si è discusso<sup>48</sup>; si è tuttavia concordi nel ritenere che tali figure fossero introdotte in Bitinia in occasione della riorganizzazione della provincia da parte di Pompeo. Per quanto ci riguarda, è particolarmente importante sottolineare non solo l'esistenza di precise disposizioni, emesse direttamente da Roma, per regolamentare l'accesso ai senati locali<sup>49</sup> (in linea con la *Tabula* di Heraclea, con la *Lex* di Urso, con quella di Irni, ed infine con quanto testimoniato da Cicerone a proposito dell'ingresso di indegni, nel senso di non idonei, nei senati siciliani), ma anche come il resto di tali disposizioni fossero attribuite ad un censore (quale che fosse la reale e completa funzione di tali magistratura in Bitinia), esattamente in modo analogo a quanto accadeva a Roma in occasione della *lectio senatus* o nei centri locali allo svolgimento del censimento da parte dei duoviri quinquennali.

La differenza con quanto disposto a Urso diventa evidente: di fronte alla medesima necessità, particolarmente sentita a livello locale, di definire rigidamente i criteri di ammissione ai senati locali, la soluzione di volta in volta applicata sia nella scelta dei decurioni sia nella punizione di coloro che, con cognizione di causa o meno, si facevano iscrivere nei ranghi a cui non

47. Si noti però che un criterio censitario è forse indicato dall'*Epistola* 112.

48. Secondo Marotta 2005, 123-124, la *Lex Pompeia* aveva "il fine esplicito di distruggere i regimi democratici colà dominanti, di rinunciare all'elezione o al sorteggio nella selezione dei bouletai, trasferendo questo compito a magistrati speciali, definiti dai romani censori, e, probabilmente, dai greci timetai". Sulla *Lex Pompeia*, cfr. in particolare Marshall 1968, Fernoux 2004, 129-146, Sherwin-White 1966, 720, Ferrary 1987-1989, Ameling 1984. Vd. anche Nicols 1990, 90, Talamanca 2001, 76, Madsen 2009, 32, Dmitriev 2005, 201. Per i censori-*timetai*, cfr. in particolare Kubitschek 1899, 1902-1908, Liebenam 1900, 259, Vitucci 1947, 441, Campanile 1993, 356.

49. Quale fosse lo spirito alla base della *Lex Pompeia*, e quindi di tutte le altre misure analoghe, è esplicitato da un'affermazione di Plinio in una delle lettere sopra menzionate relative all'applicazione della *Lex Pompeia* (X, 79): *quod alioqui factitatum adhuc et esse necessarium dicitur, quia sit aliquanto melius honestorum hominum liberos quam e plebe in curiam admitti.*

avrebbero avuto altrimenti accesso fu sempre diversa: se nella legge di Pompeo si scelse di ricorrere a censori locali, con una soluzione certo riecheggianti quando accadeva a Roma, ma che non si sa in che modo punisse i trasgressori delle regole prescritte (oltre naturalmente all'espulsione dal senato di chi fosse trovato non idoneo), se a Heraclea sappiamo che coloro che sedevano in senato non avendone diritto erano condannati a pagare una multa (ma non sappiamo se entro un giudizio o comunque in quale forma tale multa fosse erogata),<sup>50</sup> a Urso la soluzione si configura in maniera del tutto differente: abbiamo, infatti, un vero e proprio giudizio, l'equiparazione dell'indegnità decurionale ad un crimine e l'irrogazione di una pena estremamente dura, e, prima ancora, il giudizio sull'idoneità e la dignità degli aspiranti decurioni non è attribuita a dei censori, come in Bitinia, ma ai duoviri, sulla falsariga di quanto previsto dalla *Tabula* di Heraclea. Evidentemente, vista l'asprezza della pena comminata, ad Urso l'*indignitas* doveva implicare, a monte, una volontà di dolo, che rendeva la prima appunto un *crimen*, da cui derivava tale sanzione (e non una semplice multa).

È il capitolo 17 della *Lex* di Urso a chiarire chi, in via preliminare, doveva pronunciarsi sul possesso dei requisiti richiesti da parte di un candidato all'assemblea decurionale, analogamente a quanto accadeva ad Heraclea:<sup>51</sup> [*Quicumque in col(onia) Gen(etiva) Iul(ia) co]lon(us) erit ad Ilvir(um) adierit et diae / [- - -] sa]tisque fecerit se dignum / idoneumque esse qui eius colo[n]iae decurio sit Ilvir ad quem] / aditum erit si eum colonus [- - -] decu]rionibus eum dignum ido[neumque esse qui decurio] / col(oniae) Iul(iae) sit de quo ita is deo[- - -] / c(olonia?) I(ulia?) legito adscrito co(o)pt[ato ita uti - - -] lectus ad]/scriptus co(o)ptatus erit co[- - -]]. Naturalmente, il dettato del capitolo 17 è stato analizzato entro il più ampio problema delle diverse modalità di accesso ai consigli decurionali. Come altrove, ad esempio ancora come ad Heraclea (o meglio, per i centri interessati da provvedimenti analoghi a quelli contenuti nella *Tabula Heracleensis*), anche ad Urso sono testimoniate le pratiche della *lectio* e della *cooptatio*, variamente spiegate ed interpretate dai moderni, per la designazione dei nuovi membri dei senati locali.<sup>52</sup> Tuttavia, ciò che appare di particolare interesse per la prospettiva di questa ricerca è la modalità tramite cui un aspirante decurione doveva presentare la sua candidatura: egli doveva assicurare la propria idoneità e dignità*

50. La *Tabula Heracleensis* menziona duoviri e quattuorviri come magistrati incaricati di coprire i posti vacanti nei consigli decurionali tramite la nomina di nuovi decurioni (i verbi utilizzati, a questo proposito, sono *legere* e *sublegere*, per cui cfr. Il. 83-86 e 104-106; la *Lex Irnitana*, al capitolo 31, adotta il verbo *cooptare*).

51. HEp 15, 2006, 325 = AE 2006, 645. Per un'edizione del testo e relativo commento, vd. Caballos Rufino 2006, 268-277.

52. Per il problema dell'accesso ai senati locali, con riferimento sia al disposto della *Lex* di Urso sia a quello dei capitoli 30 e 31 della *Lex* di Irni (di argomento analogo, ed infatti i tre capitoli vengono solitamente trattati insieme), si veda (a titolo esemplificativo di una letteratura molto vasta, citata negli studi qui menzionati): Melchor Gil – Rodríguez Neila 2012, Melchor Gil 2013.

al duoviro, il quale, non è chiaro in che modi a causa di una lacuna testuale, doveva verosimilmente “passare” la candidatura al consiglio decurionale, che avrebbe poi operato la scelta dei nuovi membri tra i candidati appunto degni ed idonei.<sup>53</sup> L’uso del termine *dignus*, associato ad *idoneus*, per indicare gli aspiranti decurioni rimanda immediatamente a quanto visto a proposito del capitolo 105 (e del capitolo 124): da un lato si afferma che, prima di proporsi per il senato locale, i candidati dovranno mostrare, di fronte al duoviro, di esserne degni ed idonei alla posizione; dall’altro, si afferma che coloro che verranno trovati indegni del consiglio decurionale verranno perseguiti. Il capitolo 17 pone l’idoneità e la dignità come elementi imprescindibili per l’accesso al consiglio;<sup>54</sup> il capitolo 105, in linea dunque col capitolo 17, ne ribadisce l’importanza, comminando pene durissime a chi ricoprì il ruolo di decurione pur non essendone degno.

Ricapitolando, possiamo dire che, in relazione al problema dell’accesso all’assemblea decurionale così come è regolato dalla legge di Urso, una tendenza emerge in modo particolare: laddove a Roma (ma anche in Bitinia, esempio a noi noto), la questione era regolata, in vario modo, entro i limiti dell’esercizio della censura, a Urso essa era oggetto di interventi di natura eterogenea, che in parte avevano assorbito, declinandole in modo affatto differente ed originale, competenze che a Roma rientravano nell’ambito censoriale. Questo vale non solo, come detto, per la trasformazione in un giudizio di quello che altrimenti, a Roma, sarebbe stato oggetto di *nota censoria*, ma anche per il ruolo stesso del duoviro, a cui l’aspirante decurione doveva garantire l’idoneità al seggio decurionale. Possiamo infatti, in parte, concordare con chi, pur nell’incompletezza dell’evidenza epigrafica, ritiene che il duoviro, a cui era fatta questa sorta di *professio*, dovesse in qualche modo accettare (e quindi ratificare) per registrarla la candidatura stessa, che poi sarebbe stata valutata, insieme alle altre, dai decurioni.<sup>55</sup> In questo senso, allora, dato che trattasi del problema dell’accesso al senato e non di un’elezione magistratuale (sebbene i modi adottati ad Urso ricordino quelli di un’elezione), vediamo bene come la

53. Per una ricostruzione della procedura probabilmente descritta al capitolo 17 della *Lex* di Urso, cfr. Caballos Rufino 2006, 268-277.

54. Alla medesima problematica potrebbe essere ricondotta un’iscrizione, generalmente ritenuta frammento dello statuto ursonense, che sembra trattare il problema dell’ammissione all’agone elettorale e della proclamazione di chi risultava eletto proprio nell’ottica della successiva ammissione al consiglio decurionale (AE 1991, 1020; AE 2004, 744; HEP 13, 2003, 646); [---] omnes / [---]ELATA / [---]mni / [---]nsi / [---] / [---] / [---] quem neque decurionem ne[que] --- in ea / colon(ia) non e[rit] --- ex quibus cau]sis lege Iuli[a] ---] / praeterqu[am] ---] / neve acci[pito] --- neve rationem ha] / beto neve [---] / neve inbet[o] --- crea] / tus ren[untiat]us ---] / tium ne [---]. Sul documento, e sulla sua interpretazione come parte di un capitolo perduto della *Lex* di Urso (qui chiamata *Lex Iulia*), cfr. Caballos Rufino 2004, 211-216, Caballos Rufino 2006, 26-33.

55. Melchor Gil 2013, 226. Il modello di riferimento sarebbe, *mutatis mutandis*, le modalità di voto per le magistrature descritte dalla *Tabula Heraclensis*, che, a loro volta, rimandano alla *professio* e alle procedure successive vigenti a Roma.

funzione che a Roma sarebbe stata svolta entro i confini della *lectio senatus*<sup>56</sup> a Urso è assorbita dal duoviro, che la esercita nell'ambito di quelle che dovevano essere le sue funzioni ogni cinque anni. In realtà, l'accesso al senato, a Irni, sembra configurarsi, per alcuni aspetti, come una sorta di competizione,<sup>57</sup> come indicato dai capitoli 30 e 31 della *Lex* di Irni:<sup>58</sup> la *Lex Irnitana* fa seguire infatti alla *professio* un vero e proprio *trinundinum*, durante il quale è verosimile che il duoviro avesse il diritto / obbligo di verificare l'idoneità degli aspiranti decurioni. D'altra parte, alla luce del fatto che, in realtà, è assai arduo ricostruire l'intera procedura che portava alla selezione / nomina dei nuovi decurioni,<sup>59</sup> non possiamo dire con certezza, ma semmai per analogia con quanto si ipotizza accadesse a Irni, cosa accadesse dopo che il duoviro aveva accettato (e garantito?) la dichiarazione di idoneità e dignità degli aspiranti decurioni. Se dovessimo basarci, ad esempio, su quanto prescritto dalla *Lex Pompeia* (ricostruibile comunque in modo ipotetico, visti i pochi cenni che ci riferisce Plinio; e d'altra parte, sembra potersi dire che i censori previsti dalla legge avessero un potere ben delineato e soprattutto decisivo nella nomina dei nuovi senatori), potremmo anche pensare che la funzione del duoviro fosse ben più incisiva nella scelta dei decurioni, e che andasse oltre la semplice segnalazione dei candidati degni ai decurioni.<sup>60</sup> Ad ogni modo, non possiamo che ribadire il

56. Sullo specifico ruolo di regolatori del diritto di accesso al senato proprio dei censori, cfr. in particolare Sabbatucci 1972, Loreto 1991. Per lo sviluppo di questo specifico aspetto della censura cfr. Ryan 2001, e, per l'età sillana, cfr. in breve, con riferimenti bibliografici, Ryan 1996.

57. D'altra parte, come si è visto sopra, Cicerone, a proposito delle modalità di ingresso nei senati locali di Sicilia, menziona anche la pratica del *suffragium*, vale a dire di una votazione vera e propria da cui dovevano uscire eletti i nuovi decurioni.

58. Caballos Rufino 2006, 272. Ritene invece che i capitoli 30 e 31 irnitani dicano poco sulla *decurionum conscriptio*, e soprattutto siano riferibili solo al caso di Irni e delle altre comunità interessate dalla *Lex Flavia municipalis*, Laffi 2001, 476.

59. Come si è visto, c'è chi ritiene che quanto prescritto dai capitoli 30 e 31 della *Lex Irnitana* non possa servire a ricostruire quanto implicato dal capitolo 17 ursonense. Cfr. Laffi 2001, 476.

60. Ad esempio, nella *Tabula* di Heraclea (ll. 104-106) sono i magistrati giurisdicenti a *legere* o *sublegere* (o *cooptare*) i nuovi membri del senato: Garnsey 1971, 315-316, ha ipotizzato che in tale procedura il senato locale non avesse alcun ruolo; Langhammer 196, propende invece, sulla base della terminologia impiegata nella *Tabula*, per una doppia procedura. Melchor Gil – Rodríguez Neila 2012, 109-110, ritengono che i tre verbi (a differenza dei sostantivi che da essi derivano) non abbiano un significato tecnico, almeno nei casi in questione, e che indichino semplicemente un'elezione avvenuta entro il contesto decurionale (a dimostrazione della loro tesi, gli studiosi riportano l'esempio del capitolo 67 ursonense, dove si usano i termini *sublegito* e *cooptato* per gli auguri e i pontefici, cariche che a Urso erano di elezione comiziale, come specifica il capitolo 68, su cui si veda Russo 2018c). Il capitolo 17 ursonense, con il triplice sintagma *lectus adscriptus* e *coptatus* potrebbe allora rimandare a diverse modalità di accesso al senato, centrate, in modo differente, sul duoviro e sulla votazione decurionale. Si noti a questo proposito il menzionato capitolo 101 della *Lex* di Urso, dove si dice che il duoviro non potrà accettare le candidature di coloro che non sarà lecito *nominari creari*: dietro questo doppio sintagma sarà possibile vedere o una doppia modalità di accesso al senato, o due fasi cronologicamente distinte della nomina, *nominalio* e *creatio*.

riassorbimento, a livello locale, di molte funzioni censoriali<sup>61</sup> in ambiti eterogenei, e di conseguenza il forte grado di innovazione che, anche sotto l'aspetto relativo all'accesso al senato locale, caratterizza il dettato della *Lex* di Urso rispetto a situazioni analoghe relative alla città di Roma,<sup>62</sup> soprattutto perché, in casi di indegnità decurionale, ricorre all'istituzione di un vero e proprio giudizio con annessa irrogazione della pena.

A proposito dei requisiti richiesti per accedere all'assemblea decurionale, e prima ancora alle magistrature (poiché, come si è visto, la *Lex* di Urso vietava la candidatura a coloro che non avessero i requisiti per entrare nel senato locale, stante il principio che ciascun ex magistrato aveva il diritto di sedere tra i decurioni), la *Lex* di Urso ci dice ben poco, in confronto, ad esempio, con quanto dettagliatamente descritto dalla *Lex Malacitana*; oltretutto, quel poco che possiamo ricostruire ci viene fornito in maniera indiretta e spesso problematica.

Veniamo allora a quanto sembra emergere, dai frammenti del testo ursonense, relativamente ai requisiti di idoneità che l'aspirante decurione doveva mostrare al duoviro. Lo stesso capitolo 17, ci dà, a questo proposito, una prima indicazione; l'uso del termine *colonus*, in linee purtroppo non complete ma comunque integrabili, permette di concludere che solo un colono, cioè un cittadino della colonia, potesse aspirare al senato locale.<sup>63</sup> Certo non stupisce che un decurione dovesse anche essere cittadino della colonia, e che, per l'inverso, un *incola*, ad esempio, non avesse il medesimo diritto. Da ciò si è inferito che un altro requisito per l'accesso al consiglio dei decurioni fosse il *domicilium*, altra caratteristica certamente non inattesa per chi volesse avere un ruolo centrale nella vita politica di una comunità.<sup>64</sup> A sostegno di questa interpretazione si cita il capitolo 91 della legge, che esplicitamente prescrive il *domicilium* per i decurioni della città: [*si quis ex b(ac) l(ege) decurio augur pontifex c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) factus creatusve*] / *erit tum quicumque decurio augur pontifex huiusque / col(oniae) domicilium in ea col(onia) oppido propiusve it oppidum p(assus) / ∞ (mille) / non habebit annis V proxumis unde pignus eius quot satis / sit capi possit is in ea col(onia) augur pontif(ex) decurio ne es / to qui(q)ue IIviri in ea col(onia) erunt eius nomen de decurio / nibus sacerdotibusque de tabulis publicis eximendum / curanto u(ti) q(uod) r(ecte)*

61. Sul ruolo di censori svolto dai magistrati giurisdicenti (duoviri, *quinquennales* o meno; si noti che quest'ultima specificazione non compare nella *Lex* di Urso), che prevedeva anche la compilazione dell'album decurionale, cfr. Van Deman Magoffin 1913, 1-50, Langhammer 1973, 196-197, Jacques 1984, 576-579. L'iscrizione CIL 14, 375, ll. 7-8, attesta nella colonia di Ostia l'esistenza di un *IIvir censoriae pot(estatis) quinquennal(is)*, mentre CIL 2, 1256, da Osset (*Baetica*), ricorda e celebra il censimento compiuto da parte di un duoviro locale: *L. Caesio L.f. Pollio[ni] aed(ili) IIvir(o) censu / et duomviratu bene / I et e r(e) p(ublica) acto municip(es)*.

62. In questo senso andrà considerata anche la sopra vista attribuzione ai duoviri, regolata dallo statuto ursonense, dell'obbligo di iscrivere i cittadini nella curia appropriata: di fatto, ci troviamo di fronte ancora una volta all'esercizio di una funzione, a livello locale, di chiaro ambito censoriale.

63. Questa è l'interpretazione generalmente accettata. Cfr. ad esempio Melchor Gil – Rodríguez Neila 2012, 116-117.

64. Così Melchor Gil – Rodríguez Neila 2012, 116-117.

*f(actum) e(sse) v(olent) idq(ue) eos IIvir(os) / s(ine) f(raude) s(ua) f(acere) l(iceto)*. Apparentemente, si produce un'incoerenza tra il dettato del capitolo 17, che pone lo *status* di colono come condizione necessaria alla candidatura, e il capitolo 91, dove invece si implica che ci fossero decurioni, ma anche pontefici e auguri<sup>65</sup>, che al momento dell'entrata in carica non avessero il domicilio ad Urso, visto che era concessa loro la possibilità di rimediare a questa mancanza prendendo appunto domicilio nella città entro cinque anni. Addirittura, per chi non rispettasse questa regola era prevista la cancellazione dall'album dei decurioni e dei sacerdoti (in altre parole, l'espulsione dai collegi corrispondenti; evidentemente l'assenza di *domicilium*, che comportava l'espulsione dall'assemblea decurionale, poteva essere segno di indegnità, visti i risultati che esso implicava<sup>66</sup>). Si è allora proposto di vedere nel capitolo 91 un riferimento alla pratica dell'*adlectio*, alla possibilità cioè di ammettere nell'assemblea decurionale, per motivi di prestigio, individui che, almeno in un primo momento, non rispondevano a tutti i requisiti richiesti, tra cui, ad esempio, il *domicilium*.<sup>67</sup> E d'altra parte, è chiaro che tale misura non voleva solo rendere obbligatoria la partecipazione alle sessioni decurionali di coloro che vi erano stati cooptati (*adlecti* appunto) per motivi onorifici, facendo in modo che risiedessero stabilmente in città; certamente, si voleva anche essere certi che fossero in grado di pagare eventuali pene pecuniarie durante il periodo della loro carica, esigendo dunque delle vere e proprie garanzie patrimoniali.<sup>68</sup>

Per contro, non è possibile definire quali altri requisiti fossero necessari per diventare decurioni, e prima ancora magistrati, a Urso. A proposito della tendenza moderna a integrare le lacune di tali informazioni in relazione ad Urso con dati provenienti da altri contesti (principalmente dalla dettagliata regolamentazione elettorale a noi nota dalla *Lex* di Malaca), è necessario sottolineare che in nessun modo è possibile accettare, al di là di una semplice ipotesi di lavoro non verificabile, che ciò che era vigente a Malaca, ad esempio, lo fosse anche a Urso. Il caso dei libertini è lampante: laddove, ad Urso, ad essi era concesso di fare carriera politica fino alle posizioni apicali, a Malaca, per i motivi sopra detti, tale diritto era loro negato. Ciò vuol dire che non possiamo essere certi se anche a Urso vigesse, ad esempio, la regola relativa alla *reiteratio* che conosciamo da Malaca (capitolo 54: non era possibile candidarsi ad una magistratura che si fosse rivestita negli ultimi 5 anni), o che fosse necessario aver rivestito una o più magistrature per accedere al consiglio decurionale (secondo il dettato della *Lex Pompeia*). Ciò che è di particolare interesse notare, al di là delle possibili, e più o meno verosimili, ricostruzioni dei criteri vigenti ad

65. Per i requisiti richiesti a pontefici ed auguri *adlecti*, si veda da ultimo Russo 2018c.

66. Su questo aspetto si veda Russo 2018c.

67. Melchor Gil – Rodríguez Neila 2012, 117-119.

68. Così D'Ors 1953, 214. Coerentemente, il capitolo 13 della medesima legge obbliga i decurioni a fornire garanzie patrimoniali, in linea anche con quanto disposto dalla *Lex* di Taranto, 9.2 (Crawford 1996, I, 304).

Urso, è l'esistenza di eccezioni ai requisiti richiesti per legge, come il caso del *domicilium* (da leggere o meno nel senso di garanzia patrimoniale) dimostra. Peraltro, per gli aspiranti decurioni, la possibilità che mettessero in regola la propria posizione domiciliare entro cinque anni dalla cooptazione implica che essi, oltre a non rispondere al criterio del *domicilium*, non avevano nemmeno rivestito una magistratura locale. Ciò può significare solo due cose: o una pregressa carriera magistratuale non era indispensabile per entrare nel senato locale, o, in alternativa, anche questo aspetto, forse regolato come voleva altrove la *Tabula* di Heraclea o la *Lex Pompeia*, era oggetto di eccezione nel caso di *adlectio* riguardante personaggi particolarmente autorevoli.

#### 4.5. Accuse di indegnità: la testimonianza della *Tabula Larinas*

Come si è detto, non possiamo sapere con esattezza quali fossero le ragioni per cui un decurione ursonense potesse essere accusato e condannato *de indignitate*. L'unica indicazione che ci è nota è, per così dire, in negativo, nella misura in cui lo *status* di liberto non poteva essere annoverato tra queste.

Abbiamo poi ipotizzato che, per ragioni prettamente logiche, tra tali cause non fossero da includere pregresse condanne, o perlomeno non quelle che prevedessero una pena equivalente, se non identica, a quella comminata a coloro che fossero trovati colpevoli *de indignitate*. Per questo motivo, si è proposto di istituire un preciso parallelo, almeno nella sostanza (ma non certamente nella forma giuridica) tra la *nota censoria* vigente a Roma e, appunto, il giudizio istituito a Urso contro coloro che avessero attentato, per motivi non di tipo criminale ma afferenti alla sfera dell'onore personale, alla dignità dell'ordine decurionale. In questo senso, ed in accordo con la *communis opinio* moderna, si è creduto di ravvisare in alcuni dei requisiti elencati dalla *Tabula* di Heraclea in relazione all'accesso alle magistrature e quindi ai senati locali, possibili cause, indirette, di indegnità: in altre parole, la non osservanza di quanto disposto dalla *Tabula* di Heraclea (o per meglio dire di alcune condizioni da essa poste) avrebbe potuto sfociare in accusa di indegnità; questo vale, a nostro avviso, soprattutto per questioni attinenti, ad esempio, alla professione svolta dal candidato, nella misura in cui ad esso era proibito svolgere professioni infamanti quali la prostituzione o la gladiatura.

Un terzo documento ci permette di affermare, al di là del campo delle ipotesi, che la non osservanza di una delle regole prescritte dalla *Tabula* di Heraclea si configurava esplicitamente come un attacco alla dignità del senato (centrale, ma, per traslato, diremmo anche locale), e, come tale, implicava ed anzi imponeva l'irrogazione di una pena, analoga per conseguenze a quella prescritta a Urso per l'indegnità decurionale.

Un documento epigrafico del 19 d.C., la cosiddetta *Tabula Larinas* (AE 1995, 354), riporta una *senatus consultum* del medesimo anno, che, tra le altre

cose, collocandosi in una serie di provvedimenti anteriori di argomento analogo, disponeva il divieto, valido per senatori e familiari di vario grado, di partecipare attivamente a spettacoli scenici e gladiatori (in qualità cioè di attori o gladiatori). Del lungo testo epigrafico, sono particolarmente rilevanti per la presente indagine le linee 4-6 e 11-16: ll. 4-6, [*quod M(arcus) Silan]us L(ucius) Norbanus Balbus co(n)s(ules) v(erba) f(ecerunt) commentarium ipsos composuisse sic uti negotium iis [datum de rebus ad libidinem] / [femina]rum pertinentibus aut ad eos qui contra dignitatem ordinis sui in scaenam ludumv[e prodirent seve? auctora?] / [rent] u(ti) s(ancitur) s(enatus) c(onsultis) quae d(e) e(a) r(e) facta essent superioribus annis adhibita fraude qua maiestatem senat[us] minuerent q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) / p(laceret) d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuere)]; ll. 11-16, *neve quis eorum se locaret idque ea de causa diligentius cavendum [ne d(olo) m(alo) perseverent qui] / eludendae auctoritatis eius ordinis gratia quibus sedendi in equestribus locis ius erat aut p[ublicam ignominiam] / ut acciperent aut ut famoso iudicio condemnarentur dederant operam et postea quam ei des[civerant? sua sponte ex] / [equ]estribus locis auctoraverant se aut in scaenam prodierant neve quis eorum de quibus [s(upra) s(criptum) e(st) si id contra dignitatem ordi] / [nis su]i faceret libitinam haberet praeterquam si quis iam prodesset(!) in scaenam operasve [suas ad harenam locasset si] / [ve na]tus natave esset ex histrione aut gladiatore aut lanista aut lenone. Al di là di alcune incertezze testuali, variamente integrate e che non riguardano il problema qui in analisi, è importante sottolineare, in primo luogo, in che modo viene configurata l'azione di chi, senatore (o suo parente), si dedicasse dietro pagamento al teatro o alla gladiatura: tale azione viene vista come un attacco alla *dignitas* e all'*auctoritas* dell'ordine di appartenenza. L'attività sulla scena o nell'arena è ritenuta incompatibile con la dignità senatoria, tant'è vero che, come specifica il testo, vi era anche chi preferiva uscire dall'ordine di appartenenza per poter diventare gladiatore o attore. Il metodo preso in considerazione e punito dal *senatus consultum* riprodotto sulla *Tabula* riguarda e va ad intaccare proprio la *dignitas* senatoriale: per potersi dedicare a tali attività, c'era anche chi si attirava la *nota censoria* (che gli procurava la *publica ignominia*) o si faceva condannare in un *famosum iudicium*, da cui gli sarebbe derivata l'*infamia* (ed abbiamo visto cosa ciò comportava). In entrambi i casi, lo scopo era appunto quello di essere espulsi dall'ordine senatorio (o di non poter più sedere tra i posti dedicati ai cavalieri) per potersi esibire liberamente. La linea 14 ribadisce che tutte le fattispecie contemplate dal testo (che riguardano senatori e loro parenti, cavalieri e loro parenti) intaccano la dignità dei due ordini interessati dal provvedimento: *contra dignitatem ordinis sui*.**

Il testo larinato, a mio avviso, richiama, sebbene con delle importanti differenze, quello della *Tabula* di Heraclea: in quest'ultima si proibiva a chi svolgesse la gladiatura o il mestiere di attore di candidarsi ad una magistratura e quindi di entrare nel senato locale e si condannava ad una multa colui che, in futuro (e cioè una volta ottenuta la carica o una volta entrato in senato), si fosse trovato in quella condizione che, analogamente, impediva la candidatura, e cioè lo *status* di gladiatore. Il *senatus consultum* di Larino impedisce non solo ai senatori

e ai cavalieri (per i quali esistevano già leggi in proposito, per cui cfr. *infra*) ma anche ai loro parenti (oggetto del *senatus consultum* medesimo) di calcare le scene o scendere nell'arena. I due testi, che appartengono ad orizzonti cronologici differenti (oltre ad essere diversi per natura giuridica), affrontano allora la medesima questione, concernente la dignità del senato romano e del senato locale. E tuttavia, mentre la *Tabula* di Heraclea non menziona la *dignitas* decurionale eventualmente intaccata dall'esercizio della professione proibita, il testo larinato esplicita chiaramente come quest'ultimo producesse l'indegnità di chi la praticasse, essendo tale professione un'offesa alla dignità dell'ordine di appartenenza.

Viene allora da chiedersi se nel testo ursonense una possibile causa di indegnità, che portava alla perdita dei diritti civili e politici del condannato, fosse, ad esempio, proprio l'esercizio della gladiatura. A spingere in questa direzione interpretativa non è solo la comune appartenenza, dei due testi, all'orizzonte della *dignitas* senatoriale / decurionale e alla sua possibile infrazione, ma anche la pena comminata.

Nel testo di Urso è nota la pena, ma non il reato (o, per meglio dire, una delle fattispecie che dovevano riguardare l'*indignitas*); nel caso di Larino conosciamo, invece, sia l'una che l'altro, perlomeno in misura parziale.

In effetti, la pena comminata dal *senatus consultum* larinato sembra molto poco commisurata alla fattispecie trattata, dato che essa si riduce alla perdita del diritto di sepoltura. Che la perdita di tale diritto, quello cioè di una sepoltura onorevole, fosse tipica per i gladiatori è dimostrato da un'iscrizione di Sassina di età tardo repubblicana (CIL 1<sup>2</sup>, 2123 = ILS 7846), a suggerire che essa fosse una tipica limitazione attribuita ai gladiatori.<sup>69</sup> D'altra parte, possiamo chiederci se fosse questa l'unica pena per un reato, che, al contrario, sembra di una certa gravità. In effetti, quale fosse la pena per chi, con la propria scelta di scendere nell'arena o di salire sulle scene (a pagamento) disonorasse l'ordine di appartenenza è oggetto ancora oggi di dibattito, proprio perché pare inverosimile che la negazione di degna sepoltura fosse l'unica conseguenza da subire. D'altra parte, che la pena comminata si esaurisse nell'*ignominia* o nell'*infamia*, che avrebbero previsto in vario grado l'espulsione dal senato (ed altre limitazioni) sembra poco probabile, proprio perché, come si è visto, c'era chi si faceva notare dal censore o giudicare in un'*actio famosa* solo per poter agire liberamente senza dover rispettare la *dignitas* dell'*ordo* di appartenenza.

Come si è detto, il *senatus consultum* di Larino è solo l'ultimo di una serie di provvedimenti che, integrandosi vicendevolmente, vietarono prima ai senatori, poi ai cavalieri, di esibirsi sulle scene e nell'arena, pur prevedendo delle eccezioni. Il primo provvedimento di questo genere fu preso da Ottaviano nel 38 a.C., quando vietò ai senatori di scendere nell'arena (C.D. XLVIII, 43, 2-3), riferendosi naturalmente, come è stato notato, ai soli casi di *auctoramentum*, quelli

<sup>69</sup> Ricci 2006, 115; Ville 1981, 239, per le altre limitazioni che, per legge, riguardavano chi esercitasse la gladiatura.

cioè in cui il senatore si facesse pagare per la sua esibizione. Non possiamo dire, a proposito di questo provvedimento, se fosse prevista una pena e, in caso affermativo, in cosa consistesse, ma possiamo ricostruirla, almeno a grandi linee, sulla base di quanto Cassio Dione afferma a proposito di provvedimenti seriori di argomento analogo. Un ulteriore provvedimento in materia è infatti registrato per il 22 a.C., quando, a detta di Cassio Dione, Augusto vietò di esibirsi su di un palco ai figli e ai nipoti dei senatori, “i quali appartenevano all’ordine equestre” (C.D. LIV, 2, 5).<sup>70</sup> Tuttavia, nell’11 d.C., ancora secondo Cassio Dione, Augusto permise eccezionalmente ai cavalieri di combattere come gladiatori (LVI, 25, 7-8): “ai cavalieri, fatto che potrebbe sorprendere qualcuno, venne accordato il permesso di combattere come gladiatori. Il motivo di ciò è da imputare al fatto che alcuni non tenevano in considerazione la pena di indegnità [*atimia*] che conseguiva a tale condotta. Ma poiché tale divieto non produceva alcun effetto e dato che si era concordi che i trasgressori meritassero una pena maggiore, oppure perché si ritenne che costoro sarebbero stati distolti da quella pratica, venne dato loro il permesso di partecipare ai combattimenti. In questo modo, anziché essere puniti con una dichiarazione di indegnità, andarono incontro alla morte”.

Il passo dioneo ci fornisce una serie di informazioni che meritano attenta riflessione. In primo luogo, è da escludersi l’ipotesi, altrove sostenuta, che il provvedimento augusteo avesse natura transitoria e che, in quanto tale, avesse validità solo nell’immediato scorcio di tempo in cui esso fu preso. Il testo, infatti, enumera tale provvedimento tra altri, di natura eterogenea, che furono presi in quell’anno dal *princeps*, e non è associato ad un’occasione particolare di giochi gladiatori, al cui interno, ad esempio, l’ammissione temporanea di senatori e/o gladiatori ai giochi (o alle rappresentazioni teatrali) avrebbe avuto senso proprio in virtù del suo carattere eccezionale e transitorio.<sup>71</sup> Ciò significa, a mio avviso, che la regolamentazione relativa alla partecipazione (vietata) di senatori (prima) e cavalieri (successivamente) ad eventi di questo genere, che costituì materia di interventi da parte di Augusto sin dal 38 a.C., conobbe nell’11 d.C. quello che appare come un alleggerimento, nella misura in cui viene concesso ai cavalieri ciò che prima era loro proibito, sebbene Cassio Dione affermi che, in realtà, tale provvedimento aveva lo scopo di rendere ancora più severa la pena comminata, che, implicitamente, diveniva capitale. Appare infatti

70. Tuttavia, pare che lo storico abbia fatto confusione, forse rimaneggiando e sintetizzando la fonte, poiché appare più verosimile che il divieto riguardasse, oltre ai discendenti dei senatori (un tipo di intervento, questo, che verrà ulteriormente ribadito e precisato nel *senatus consultum* *larinate*), i cavalieri stessi (e naturalmente i loro discendenti). Tale ipotesi è confermata da Suet. *Aug.* 43, 3, secondo cui Augusto proibì ai cavalieri di salire sulla scena e scendere nell’arena. Cfr. Rich 1990, 174.

71. Esempi in questo senso sono raccolti da Ricci 2006, 110-112. Si noti che queste eccezioni erano accettate in virtù delle straordinarie qualità di coloro a cui erano accordate, ed in nessun modo rientravano nella pratica dell’*auctoramentum*, cosicché il lato più ignominioso della gladiatura, cioè il combattere dietro il pagamento di un compenso, era evitato.

perlomeno degno di nota che Augusto, di fronte ad un'opinione pubblica che riteneva troppo lievi le pene fino ad allora comminate a coloro che, contravvenendo alla legge, si davano alla gladiatura, volesse alleggerire se non addirittura abolire la punizione prevista per tale fattispecie. Certo, la spiegazione secondo cui in questo modo Augusto condannava a morte, implicitamente, i trasgressori desta qualche perplessità, non tanto per l'introduzione della pena capitale, quanto per la sua modalità indiretta e soprattutto per il fatto che essa sarebbe stata la conseguenza, voluta e cercata, della "depenalizzazione" di quello che invece doveva essere un reato. Pur con la cautela richiesta dal caso, sembra potersi affermare che Augusto, di fronte al dilagare di cavalieri che, in sprezzo della legge e della pena comminata, si davano alla gladiatura, abbia scelto di eliminare il divieto, sperando che in qualche modo il fenomeno si esaurisse. Di sicuro, in questo modo si sarà evitato che i membri dell'*ordo* equestre desiderosi di combattere (a pagamento) nell'arena facessero in modo di essere espulsi dal loro ordine perseguendo l'*infamia* o l'*ignominia*, secondo uno stratagemma menzionato e punito non solo dalla *Tabula* di Larino, ma anche da un preciso provvedimento preso da Tiberio e databile proprio al 19 d.C. (Suet. *Tib.* 35): *Feminae famosae, ut ad evitandas legum poenas iure ac dignitate matronali exsolverentur, lenocinium profiteri coeperant, et ex iuventute utriusque ordinis profligatissimus quisque, quominus in opera scaenae harenaeque edenda senatus consulto teneretur, famosi iudicii notam sponte subibant; eos easque omnes, ne quod refugium in tali fraude cuiquam esset, exilio adfecit.* Se Tiberio arrivò addirittura a comminare l'esilio a coloro che si facessero espellere dall'ordine di appartenenza (con frode) solo per esercitare l'arte scenica o la gladiatura, si può pensare che il provvedimento di Augusto, che liberalizzava la pratica della gladiatura per i cavalieri, avesse almeno lo scopo di evitare che quest'ultimi incorressero volontariamente nell'*infamia* e nell'*ignominia* per essere liberi di dedicarsi alla gladiatura o al teatro. Il fatto che la *Tabula* di Larino includa i cavalieri tra i destinatari del divieto di esercitare la gladiatura o calcare le scene (dietro pagamento) pone, allora, un problema ben preciso, se confrontato con la notizia dionea relativa al 22 a.C., soprattutto se si pensa che il testo della *Tabula* alla linea 6 afferma di rifarsi a *senatus consulta* precedenti (di contenuto analogo), presumibilmente inglobandone ed accettandone il significato. Evidentemente, in età tiberiana, in considerazione anche della politica di rispetto (perlomeno formale) dell'*auctoritas* e quindi della *dignitas* del senato attuata da *princeps*, si dovette tornare su quanto già disposto da Augusto, non solo ripristinando il divieto per i cavalieri, ma aggiungendo anche la pena dell'esilio per chi cercasse di fuoriuscire dall'ordine di appartenenza in modo scorretto.<sup>72</sup>

72. Su questo aspetto della politica tiberiana, analizzata alla luce del *senatus consultum* larinate, cfr. in particolare Lebek 1990, 54-55 (con indicazioni di fonti). In particolare, si veda la testimonianza di Tacito (*Ann.* I, 77) che riporta un provvedimento di Tiberio (15 d.C.) che proibiva ai senatori e ai cavalieri di intrattenere relazioni con persone coinvolte nel teatro: *adversus lasciviam fautorum multa decernuntur; ex quis maxime insignia, ne domos pantomimorum senator introiret, ne*

Tornando al provvedimento augusteo dell'11 d.C., un altro aspetto merita attenzione: la cancellazione del divieto fino ad allora imposto non riguardò i senatori. In linea con quanto disposto da Ottaviano sin dal 38 a.C., la relativa apertura mostrata da Augusto nei confronti di chi volesse esercitare la gladiatura e appartenesse agli ordini superiori non poteva certo riguardare i senatori, ai quali non sembra che fosse mai permesso scendere nell'arena o mostrarsi in teatro a pagamento, perlomeno a partire dal provvedimento preso da Ottaviano nel 38 a.C.

La testimonianza dionea relativa al permesso accordato da Augusto nell'11 d.C. è poi di estrema importanza per la definizione di quella che doveva essere la pena per coloro (almeno tra i cavalieri) che combattessero come gladiatori. Lo storico afferma infatti che fino a quel momento a chi si dedicava a tale attività veniva comminata l'*atimia*, termine greco dietro il quale si può ragionevolmente riconoscere il riferimento all'*infamia*.<sup>73</sup> Successivamente, perlomeno in età tiberiana, fu aggiunto anche l'esilio; questa pena, però, non riguardò tutti coloro che esercitassero la gladiatura o l'arte scenica pur appartenendo all'ordine equestre o senatoriale, come pure è stato sostenuto, ma solo coloro che si facessero condannare in un'*actio famosa* per perdere quella *dignitas* che impediva loro di svolgere la propria attività in teatro o nell'arena. Questa fattispecie, come si è visto, è menzionata anche nella *Tabula Iulianae*, dove però l'unica pena citata, almeno nella parte del testo rilevante per tale questione, è la perdita al diritto alla sepoltura. Proprio quest'ultima considerazione fa sorgere un interrogativo importante a proposito della pena comminata a coloro che si dedicassero alle attività proibite: se infatti l'*atimia* citata da Cassio Dione in relazione al provvedimento apparentemente liberalizzatore dell'11 d.C. corrisponde all'*infamia*, che bisogno c'era per gli aspiranti gladiatori e attori di farsi condannare altrove o di farsi colpire dalla *nota censoria* per farsi stigmatizzare dall'*infamia* o dall'*ignominia*, se proprio le attività a cui anelavano implicavano l'applicazione della medesima *infamia*? Evidentemente, la condanna comminata doveva corrispondere a qualcosa di più dell'espulsione dagli ordini di appartenenza, poiché questo era proprio il fine a cui gli aspiranti attori e gladiatori tendevano per essere liberi dall'osservanza e dal rispetto della *dignitas* del loro ordine.

Come si è accennato, è anche possibile che l'applicazione dell'*atimia/infamia* in seguito alla pratica di attività illecite implicasse la perdita di un certo numero di diritti civili e politici, e che allora risiedesse forse in questo il carattere suppletivo della pena irrogata in seguito all'infrazione delle regole concernenti l'esercizio delle attività in questione. Tuttavia, bisogna ammettere che, perlomeno per il periodo in cui i provvedimenti sopra richiamati furono presi, la pena comminata a quei cavalieri e a quei senatori che si dedicassero alla scena

*egredientis in publicum equites Romani cingerent aut alibi quam in theatro spectarentur, et spectantium immoestiam exilio multandi potestas praetoribus fieret.*

73. Così anche Gardner 1993, 145,

e all'arena rimane oscura, con l'eccezione della perdita del diritto di sepoltura (che comunque appare collegata alla gladiatura perlomeno già in età repubblicana, come indica l'iscrizione di Sassina sopra menzionata), e dell'esilio, riservato però ad una casistica speciale. Né, d'altra parte, può aiutare in questo senso la *Tabula* di Heraclea, che prevede solo l'irrogazione di una multa, da esigere da colui che si sieda in senato pur essendo, tra le altre cose, gladiatore (e lanista) o attore. In nessun modo, allora, la pena comminata dalla *Tabula* di Heraclea, a fronte di quello che appare come il medesimo reato, si può considerare equivalente alla punizione dell'*atimia* per coloro che infrangessero una regola analoga, ma vigente per il senato romano.

Semmai, una certa somiglianza potrebbe riscontrarsi con il dettato della legge di Urso, qualora si accetti che l'*atimia* menzionata da Cassio Dione a proposito di coloro che infangassero la *dignitas* del senato (come recita il testo larinato) con l'esercizio di attività illecite comprendesse le limitazioni (o alcune di queste) comminate ad Urso per coloro che fossero trovati colpevoli *de indignitate* rispetto al senato locale.

Naturalmente, in assenza di indicazioni precise forniteci dalla *Lex* di Urso siamo costretti solo ad ipotizzare, come detto, il ventaglio delle cause di indegnità previste dallo statuto, compresa quella relativa alla gladiatura e all'esercizio dell'arte scenica, che qui si è proposto di annoverare tra esse sulla base del preciso richiamo alla *dignitas* del senato presente nella tabula larinata.

Se dunque accettiamo come ipotesi di lavoro che la legge di Urso ricomprendesse, tra gli indegni del senato locale, anche gladiatori ed attori (come peraltro implica anche la *Tabula* di Heraclea, pure in assenza di riferimenti espliciti alla *dignitas* decurionale), il parallelo più congruo e corretto dal punto di vista cronologico è da porre non tanto con gli interventi sopra visti per l'età augustea, ma con il contesto storico-politico in cui la colonia di Urso fu dedotta, e con essa elaborato il relativo statuto coloniale: l'età cesariana.

Un primo dato colpisce l'attenzione in modo particolare: stando a Cassio Dione, come si è visto, il primo a proibire esplicitamente ai membri dell'ordine senatorio, stabilendolo per legge, di esibirsi come gladiatori fu Ottaviano nel 38 a.C. (C.D. XLVIII, 43, 2-3).<sup>74</sup> Da ciò sembrerebbe inferirsi che prima del divieto stabilito da Ottaviano, non fosse proibito, almeno dalla legge ed in modo formale, ai senatori di darsi a tali attività. Ed in effetti, tale impressione è confermata da un'altra testimonianza di Cassio Dione, riferibile al 46 a.C. Nel contesto delle celebrazioni del trionfo di Cesare, furono tenuti anche dei giochi gladiatori, a proposito dei quali Cassio Dione narra (XLIII, 23, 5-6): "combattono anche alcuni cavalieri, e non solo cavalieri del rango comune, ma anche il figlio di un cavaliere che era stato pretore. Anche un senatore, un certo Fulvio Sepino, voleva cimentarsi con l'armatura pesante, ma Cesare lo vietò, augurandosi che una simile cosa non avvenisse mai. Ai cavalieri concesse

74. Levick 1983, 106 ritiene che il provvedimento di Ottaviano fosse seguito da un *senatus consultum* che pose in pratica quanto da lui disposto; *contra*, Laffi 1993, 431.

però di combattere<sup>75</sup>. Quanto narrato da Cassio Dione va letto in parallelo con la testimonianza fornitaci da Svetonio ancora in relazione alla celebrazione del trionfo di Cesare e dei relativi festeggiamenti nel 46 a.C., quando anche un ex-senatore e un cavaliere di stirpe pretoria combatterono come gladiatori (Suet. *Iul.* 39):<sup>75</sup> *Edidit spectacula varii generis: munus gladiatorium, ludos etiam regionatim urbe tota et quidem per omnium linguarum bistriones, item circenses athletas naumachiam. Munere in foro depugnavit Furius Leptinus stirpe praetoria et Q. Calpenus senator quondam actorque causarum.* Di particolare interesse è il fatto che a combattere, oltre al cavaliere menzionato già da Cassio Dione (anche se resta incerta la forma esatta del suo nome), un certo Q. Calpeno, che era stato senatore, ma che, al momento in cui combatté, non lo era già più. Ancora più significativo è l'episodio molto noto di D. Laberio, anch'egli incluso nelle celebrazioni del trionfo del 46 a.C. Della vicenda che ebbe come protagonista D. Laberio ci sono state tramandate due versioni, divergenti per molti aspetti ma non nella sostanza. Secondo quanto narrato da Macrobio (*Sat.* II, 7, 2), D. Laberio, autore di mimi appartenente all'ordine equestre, fu costretto da Cesare ad esibirsi sulla scena. Laberio acconsentì, pur nella consapevolezza che così facendo sarebbe stato espulso dall'ordine dei cavalieri. E tuttavia, alla fine della sua esibizione, egli fu riammesso nei suoi ranghi, essendogli stato restituito l'anello aureo simbolo del suo ordine. Diversa la narrazione che della vicenda ci dà Svetonio (*Iul.* 39), secondo cui *ludis Decimus Laberius eques Romanus mimum suum egit donatusque quingentis sestertiis et anulo aureo sessum in quattuordecim [e] scaena per orchestram transiit.* Al di là delle differenze tra le due versioni, riconducibili, secondo alcuni, alla fonte utilizzata da Macrobio, che forse voleva mettere in risalto il carattere particolarmente dispotico e crudele di Cesare,<sup>76</sup> è qui importante sottolineare due aspetti dell'intera vicenda. In primo luogo, laddove sembra che il divieto imposto ai senatori non conoscesse deroghe (almeno per la circostanza in questione), sebbene esso non fosse fissato in legge, per i cavalieri la situazione appare diversa, nella misura in cui ad essi era comunque concesso di combattere (bisognerebbe però capire fino a che punto, poiché il fatto che anche nella narrazione di Svetonio Laberio riceva l'anello d'oro alla fine della rappresentazione potrebbe rimandare, in maniera implicita ed in accordo con la versione di Macrobio, al fatto che il cavaliere, esibendosi, aveva posto in pericolo la sua posizione), sebbene tale attività non fosse tout court accettabile, e rimanesse comunque un fatto degno di nota. In secondo luogo, le parole che Macrobio mette in bocca a Laberio rivelano quale fosse il destino di colui (cavaliere) che si esibisse sulla scena: *Ego bis tricenis annis actis sine nota eques*

75. Su questo passo, si vedano le considerazioni di Levick 1983, 105.

76. A questo proposito si veda in particolare Till 1974, ripreso da Ricci 2006, 104. D'altra parte, si può anche pensare che sia stato Svetonio a consultare una fonte non imparziale nei confronti di Cesare (sebbene naturalmente di segno opposto), e che dunque la versione più affidabile, certo da sfrondate dai particolari più drammatici, sia stata proprio quella accolta da Macrobio.

*Romanus e Lare egressus meo domum revertar mimus*. Dice dunque Laberio di aver vissuto per 60 anni senza ricevere una *nota*, ma adesso, uscito da casa cavaliere, vi farà ritorno da mimo, come a dire che egli, a causa della rappresentazione che sta tenendo, perderà il suo status di cavaliere, dopo esserlo stato per 60 anni senza macchia. Delle parole attribuite a Laberio interessa, oltre naturalmente il contenuto (che implica, come detto, l'espulsione dall'ordine equestre per coloro che avessero recitato), l'uso del termine *nota*, che si riferisce, a mio avviso in modo chiaro, all'istituto della *nota censoria*. Se così è, il senso delle parole di Laberio sarebbe il seguente: dopo 60 anni di vita incorrotta, ora, a causa della sua esibizione come mimo, si prepara a perdere la sua posizione entro l'ordine equestre, non è chiaro se in virtù di una *nota censoria* o meno. Nel caso che egli perdesse il suo status in seguito ad una *nota censoria*, ciò vorrebbe dire, allora, che, in quel preciso contesto cronologico (vale a dire l'età cesariana) era questo dispositivo a colpire quei senatori e quei cavalieri che inopportuno si dedicavano ad attività di spettacolo, e che, come punizione, erano espulsi dagli ordini di appartenenza. Questo fatto, la necessità cioè di ricorrere alla *nota censoria*, ed il fatto che Cesare proibì formalmente ad un senatore di esibirsi (concedendolo, nel contempo, ai cavalieri) dimostrano e confermano che in quel periodo non esisteva una legislazione *ad hoc*, non erano cioè state fissate delle leggi che regolassero la questione della pratica, da parte dei membri dei due ordini, di attività sconvenienti quali l'arena e il teatro; in questo senso andranno considerate le numerose eccezioni previste dallo stesso Cesare, come quelle a carico dei cavalieri, che dimostrano, a mio avviso, l'assenza di un preciso e definito quadro normativo di riferimento, ricollegandosi esse alla sola volontà di Cesare (la medesima volontà che proibisce ai senatori di esibirsi).<sup>77</sup> Bisognerà aspettare il 38 a.C. perché Ottaviano proibisse, per la prima volta con chiaro intervento legislativo, tali pratiche, che uscirono allora dalla sfera di controllo e di applicazione della *nota censoria*.

Alla luce di quanto appare ricostruibile per Roma, quanto prescritto dalla *Tabula* di Heraclea emerge con tutta la sua peculiarità: mentre a Roma l'assenza di riferimenti legislativi certi e definiti che regolassero, o meglio proibissero, l'esercizio di certe attività da parte dei senatori determinava anche l'incertezza della pena (che qui associamo alla *nota censoria*), ad Heraclea, o meglio nei centri interessati dalle disposizioni contenute nella *Tabula* di Heraclea, non solo si proibiva espressamente e per legge tali attività ai decurioni, ma si definiva anche la multa che i trasgressori sarebbero stati costretti a pagare. A questo proposito, sottolineiamo come, ancora una volta, le norme contenute nella *Tabula*

77. La tradizione antica ci restituisce una serie di casi in cui ad attori furono eccezionalmente concessi gli onori del rango equestre (naturalmente mai quelli dell'ordine senatorio). Proprio il carattere eccezionale di questi esempi mostra, a mio avviso, l'assenza di un quadro normativo fisso e definito che vietasse (o in alternativa concedesse in situazioni particolari) l'attribuzione di onori particolari. Per le eccezioni sopra menzionate, cfr. Greenidge 1894, 68-69.

*Heracleensis* e relative all'accesso al consiglio decurionale prevedano la semplice irrogazione di una sanzione amministrativa di importo fisso (per colpe diverse), laddove a Roma, per non dire ad Urso, le medesime colpe erano trattate diversamente.

Se poi accettiamo che tra le cause di indegnità previste dalla legge di Urso ci fosse anche l'esercizio della gladiatura e dell'arte scenica, la pena qui comminata è, da un lato, molto distante dalla quasi coeva *Tabula* di Heraclea (a fronte della medesima colpa), dall'altro invece molto vicina agli effetti (almeno teorici) della *nota censoria* comminata a Roma e ancora di più affine (si può verosimilmente ipotizzare) all'*atimia* (o *infamia*) che colpiva i cavalieri indegni (e i senatori) in età augustea. Naturalmente, come già accennato, rispetto perlomeno all'età repubblicana, resta diverso l'orizzonte giurisdizionale in cui la medesima fattispecie era trattata: *nota censoria* a Roma, *iudicium* a Urso.<sup>78</sup>

#### 4.6. L'esercizio dell'arte scenica a Roma e lo stigma dell'*infamia*

È stato notato<sup>79</sup> che a proposito della vicenda del 46 a.C. e in relazione al provvedimento del 38 a.C. non venga fatta menzione del divieto concernente l'esercizio dell'attività scenica, quasi a suggerire che essa non fosse stata oggetto di divieto. A parte che, per il 46 a.C., l'episodio del cavaliere-mimo Laberio ci conferma che, al pari della gladiatura, anche l'attività teatrale era oggetto di riprovazione sociale come anche della nota del censore, i successivi provvedimenti sopra menzionati, eccetto quello del 38 a.C., accomunano le due attività, accostate dal comune divieto (come appare evidente dalla *Tabula Heracleensis*, linn. 122-123 e dal *senatus consultum* di Larino). Il sopra menzionato episodio del 22 a.C., quando Augusto allargò i destinatari del divieto di esercitare l'arte teatrale, conferma appunto che un provvedimento restrittivo in questo senso già esisteva, e pare del tutto verosimile che esso sia da identificare proprio con quanto voluto da Ottaviano nel 38 a.C.

Alla luce dell'ipotesi che il *iudicium de indignitate* ursonense comprendesse anche lo svolgimento di attività gladiatorie sceniche, una testimonianza di Cicerone, tramandataci da Agostino, relativa alle limitazioni civiche che riguardavano gli attori appare di particolare interesse, soprattutto in virtù delle evidenti assonanze tra quest'ultime e la pena comminata a Urso ai decurioni indegni del proprio ordine. Secondo Agostino, i Romani avevano un giudizio particolarmente sprezzante degli attori (in particolari comici), tanto da privarli

78. Si noti comunque che il testo della legge resta vago a proposito di questo *iudicium*, di cui si sa solo che era istituito da un duoviro. Ad esempio, non è chiaro, evidentemente a causa di una lacuna nel testo, chi componesse la corte giudicante. E tuttavia, dato che si trattava di un giudizio in cui gli imputati erano decurioni, è verosimile che anche il consiglio giudicante fosse costituito dall'assemblea decurionale (o da parte di essa).

79. Levick 1983, 106.

dei più basilari diritti civili, come, addirittura, l'appartenenza ad una tribù (Aug. *Civ. Dei* II, 13 = Cic. *De re pub.* IV.10.10): *cum artem ludicram scaenamque totam in probro ducerent, genus id hominum non modo honore civium reliquorum carere, sed etiam tribu moveri notatione censoria voluerunt*. Sebbene Agostino citi il passo ciceroniano a supporto di una sua più ampia critica rivolta al teatro, ed in particolare quello comico perché colpevole di attaccare con accuse infamanti anche individui degni, ed anche in considerazione dell'ammissione esplicita dello stesso Agostino di aver citato con brevi aggiustamenti il passo dell'Arpinate, resta chiaro il fatto che il mestiere d'attore, anche qualora non fosse esercitato da un membro degli ordini superiori, restava comunque oggetto di stigmatizzazione sociale e soprattutto passibile di essere notato dal censore. La *nota censoria*, esplicitamente menzionata come stigma per coloro che esercitassero tale professione, ha su questa categoria di individui i medesimi effetti che abbiamo sopra visto in relazione all'esercizio del *regimen* censorio, ed in particolare implica, tra l'altro, la rimozione dalle tribù, che significa, in altre parole, la perdita dello *ius suffragii*. Ci possiamo chiedere se lo stigma del censore fosse automatico per chiunque recitasse, o se si appuntasse solo su coloro che, tramite l'arte teatrale ed in particolare comica, insultassero personaggi di spicco e di provata moralità (secondo l'assunto che, dalle parole di Agostino, sembra che informasse l'intero paragrafo ciceroniano da cui è tratta la citazione sopra menzionata). Certo è che, in generale, come accennato, la posizione dell'attore era oggetto di reiterate critiche, a suggerire che la riduzione dei diritti civili fosse quasi un automatismo. Alcuni autori ci confermano il carattere quasi automatico dell'*ignominia* che colpiva tale professione (e attività affini). Ad esempio, secondo Livio, la *nota censoria* risparmiava gli attori che si esibivano nelle *fabulae Atellanae*, essenzialmente perché essi non erano attori professionisti (Liv. VII, 2, 12): *unde exorta quae exodia postea appellata consertaque fabellis potissimum Atellanis sunt; quod genus ludorum ab Oscis acceptum tenuit inventus nec ab histrionibus pollui passa est; eo institutum manet, ut actores Atellanarum nec tribu moveantur et stipendia, tamquam expertes artis ludicae, faciant*. Ancora in riferimento alle *fabulae Atellanae* ed al fatto che esse fossero risparmiate dalla *nota censoria* si esprime anche Valerio Massimo (II, 4, 4), la cui testimonianza implica che, a differenza degli attori (non professionisti) impiegati nell'Atellana, gli altri erano oggetti di provvedimento censorio: *Atellani autem ab Oscis acciti sunt. Quod genus delectationis Italica severitate temperatum ideoque uacuum nota est: nam neque tribu monetur actor nec a militaribus stipendiis repellitur*. A parte le perplessità che il passo di Valerio Massimo desta, poiché risulta sorprendente che il genere delle Atellane risultasse immune dagli effetti della *nota censoria* in virtù di un suo presunto moralismo (laddove esse erano note, anche nel mondo antico, per il motivo esattamente opposto<sup>80</sup>), è qui importante ribadire quale fosse la punizione che

80. È probabile che Valerio Massimo, o la sua fonte, per spiegare quella che doveva apparire come una peculiarità dell'Atellana, abbia fatto ricorso al noto cliché della severità di costumi tipica degli Italici, piuttosto che riferirla, come fa a mio avviso giustamente Livio, al fatto

toccava a chi esercitasse l'attività di attore (ma non se tale attività non era svolta come professione, come pare di evincere dal sopra citato passo liviano). È però un passo di Tertulliano a risultare vicino in modo particolare alla testimonianza ciceroniana sopra vista, che da esso risulta inoltre chiarita e spiegata (*Spect.* XXII, 2-3): *etenim ipsi auctores et administratores spectaculorum quadrigarios scaenicos xysticos arenarios illos amatissimos, quibus viri animas, feminae autem illis etiam corpora sua substernunt, propter quos se in ea committunt quae reprehendunt, ex eadem arte, qua magnificiunt, deponunt et deminuunt, immo manifeste damnant ignominia et capitis minutione, arcentes curia rostris senatu equite ceterisque honoribus omnibus simul et ornamentis quibusdam. Quanta perversitas! amant quos multant, depretiant quos probant, artem magnificiunt, artificem notant.* Dunque, secondo Tertulliano, i Romani colpiscono con l'ignominia – termine che rimanda inequivocabilmente alla *nota censoria* – diverse categorie di individui coinvolti a vario titolo nello spettacolo, impedendo ad essi di accedere al senato, all'ordine equestre e più in generale alle magistrature e a qualunque onore. Il paradosso, che Tertulliano rimprovera ai Romani, è che essi *artem magnificiunt, artificem notant*, dove il verbo *notare* rimanda ancora una volta, senza dubbio, alla *nota censoria*.

Per coloro che si dedicavano al teatro, naturalmente con eccezioni, era prevista, a quanto sembra in forma automatica, la nota del censore, i cui effetti più citati consistevano nella rimozione dalla tribù di appartenenza, e quindi, tra le altre cose, nella perdita del diritto di voto, e, naturalmente, del diritto all'accesso in senato. Icastico della situazione in cui erano collocati gli attori è un altro passo della testimonianza sopra vista di Agostino, secondo cui (*Civ. Dei* II, 13) *Romani vero hominibus scaenicis nec plebeiam tribum, quanto minus senatoriam curiam debonestari sinunt*: i Romani che non permettevano agli attori, tra i plebei, di disonorare la tribù (da qui l'espulsione altrove testimoniata), tantomeno avrebbero permesso che disonorassero il senato.

Dunque, esisteva una forte limitazione dei diritti civili – emessa in sede di *regimem morum* – per coloro che si dedicassero all'arte scenica che ben collima con la proibizione, prima “morale” poi fissata per legge, che tale arte fosse esercitata da rappresentanti degli ordini superiori, senatori e cavalieri. E proprio quanto inflitto agli attori potrebbe aver fornito, a mio avviso, un modello di riferimento per quella *atimia* menzionata da Cassio Dione (LVI, 25, 7-8) a proposito della pena comminata ai cavalieri (ma verosimilmente anche ai senatori) che si fossero dedicati alla scena o al teatro.

Abbiamo detto sopra che molto probabilmente con il termine *atimia* Cassio Dione voleva riferirsi ad un concetto, anche giuridico, che le fonti latine avrebbero espresso con il termine *infamia* e ci siamo anche chiesti in cosa

che gli attori dell'Atellana non erano pagati. In questo senso troveremmo un'assonanza tanto precisa quanto significativa con il problema dell'*auctoramentum* trattato dal *senatus consultum* lariniate. Per questa caratteristica dell'Atellana cfr. anche Gardner 1993, 140. Per la *fabula Atellana* e più in particolare per i temi da essa trattati, si veda Frassinetti 1953, 15 (per la questione delle origini) e Raffaelli 2010.

consistesse tale *infamia*. Essa, senza dubbio, avrà incluso l'espulsione dagli ordini di appartenenza, ma non pare possibile, come accennato, che tale provvedimento costituisse l'unica misura punitiva presa contro coloro che infrangessero questa specifica legge, proprio perché l'espulsione, come esplicitato anche dal *senatus consultum* larinato, era l'obiettivo perseguito dai giovani appartenenti ai due ordini che volessero intraprendere attività proibite, liberati finalmente dai lacci della loro posizione sociale. Sebbene vi sia chi ritiene impossibile meglio definire la pena comminata in tale fattispecie<sup>81</sup>, bisogna per forza di logica accettare che essa prevedesse qualcosa di più della semplice espulsione, per i motivi anzidetti. Viene allora da pensare che la pena emessa in questi casi prevedesse provvedimenti analoghi a quelli presi in relazione a coloro, né senatori né cavalieri, che praticassero l'attività teatrale, e che come tale implicasse la perdita di un maggior numero di diritti, compreso quella dello *ius suffragii* conseguente alla rimozione dalla tribù di appartenenza. In questo senso, allora, andrebbe considerato anche quanto disposto dalla legge di Urso, che, con un certo anticipo cronologico, avrebbe previsto pene che solo in un secondo momento saranno comminate per legge anche a Roma per quella che potrebbe essere stata la medesima colpa.

La ricostruzione che qui si propone in relazione al trattamento di coloro che si dedicassero ad attività di spettacolo proibite, fino al 38 a.C., anno cioè in cui il divieto fu fissato formalmente per volere di Ottaviano, vede dunque un progressivo inasprirsi della pena comminata, parallelo alla fuoriuscita della fattispecie dalle prerogative del *regimen morum* censorio.

In sintesi: in età repubblicana, o perlomeno fino al 38 a.C., coloro che si dedicavano al teatro o all'arena (a pagamento, nel primo caso) erano oggetto di riprovazione e come tali passibili di *nota censoria*, la quale, comminando l'*ignominia*, privava alcuni dei diritti civili (rimuovendoli dalla tribù), altri, vale a dire senatori o cavalieri, espellendoli dall'ordine di appartenenza e forse sbarrando loro la via alle magistrature (in teoria almeno, vista la testimonianza di Cicerone, che tende a sminuire gli effetti pratici della *nota censoria*).

Naturalmente, come specifica Cicerone nei passi sopra visti, nessuno di questi provvedimenti era definitivo, essendo caratteristica intrinseca dell'*ignominia*, sotto questo aspetto diversa dall'*infamia*, quella di essere in ogni momento revocabile. Mentre, dunque, esistevano provvedimenti di natura censoria che colpivano, seppur con eccezioni e soprattutto con conseguenze reciprocamente diverse, attori e gladiatori, non esisteva nessuna legge che impedisse formalmente a senatori e cavalieri di dedicarsi a tali attività; naturalmente, mancando una legge precisa, mancava anche una pena diversa dall'*ignominia* comminata dal censore.

Alla luce di quanto sappiamo dal *senatus consultum* larinato, evidentemente tale punizione non dovette più bastare, per cui si proibì formalmente la scena e l'arena a senatori e cavalieri (compresi parenti di vario grado); nel momento in

81. Ricci 2006, 108.

cui la legge fu fissata e soprattutto fu stabilito formalmente il divieto, dovette essere, a mio avviso, ridefinita anche la pena, il cui aspetto andrà cercato non tanto nella multa comminata dalla *Tabula* di Heraclea, quanto piuttosto nelle limitazioni dei diritti civili e politici già vigenti per gli attori (e verosimilmente per i gladiatori) non appartenenti agli ordini superiori, e che troviamo condensate nella pena comminata ad Urso nei casi di indegnità: espulsione dall'*ordo*, perdita del posto in senato, perdita dei diritti elettorali passivi ed attivi; in altre parole, l'*atimia* dionea.<sup>82</sup>

Nell'ottica di questo progressivo definirsi della pena andrà considerato anche il provvedimento tiberiano che comminava l'esilio a coloro che, in questo quadro già di per sé grave, si rendevano colpevoli anche del fatto di essersi fatti colpire dall'*infamia* o dall'*ignominia* col preciso scopo di essere espulsi dall'ordine di appartenenza per potersi dunque dedicare, dietro pagamento, al teatro o all'arena. Quest'ultima fattispecie, allora, costituirebbe per così dire un'aggravante rispetto alla colpa commessa da chi intraprendesse la gladiatura, ad esempio, pur essendogli vietata, e come tale dovette essere punita ancor più gravemente, e cioè con l'esilio.<sup>83</sup>

Non si vuol certo dire che le limitazioni dei diritti civili che una volta riguardavano gli attori siano state applicate *tout court* e meccanicamente – in età augustea – ai casi di senatori e cavalieri che infrangessero questa particolare regola.

Qui preme piuttosto sottolineare il trasferimento di competenza e contesto giuridico nel trattamento di questa particolare fattispecie: mentre l'uso, nelle fonti relative al problema, del termine *ignominia* in connessione al sintagma *nota censoria* (e espressioni affini) indica senza dubbio l'intervento del censore, ad indicare quindi che tali atteggiamenti erano oggetti dello stigma del censore e di tutte le conseguenze da esso implicate, il fatto che Cassio Dione adotti il termine *atimia* per definire la pena a cui erano soggetti i cavalieri (ma, come si è detto, verosimilmente anche senatori) che si dessero alla gladiatura indica non solo il nuovo referente giuridico (non più il censore), ma rende ragione anche del peggioramento della pena.<sup>84</sup>

82. Il sopra citato passo di Dionigi di Alicarnasso (XIX, 18, 1) pone un esatto collegamento tra il concetto di *atimia*, l'espulsione dal senato e la cancellazione dalla tribù di appartenenza.

83. Superfluo dire che la condanna dell'esilio andava oltre alla privazione del diritto di voto, che, semmai, andrà inquadrata nella perdita dei diritti politici menzionata da Cassio Dione nel discorso attribuito a Mecenate a proposito di coloro che si macchiassero di una qualche colpa che portasse all'*atimia* (LII, 7, 1, per cui cfr. *infra*).

84. Ci si può interrogare sui motivi per cui la gladiatura e l'arte scenica esercitassero tanta attrazione da dover indurre Ottaviano a prendere provvedimenti in tal senso, o, per l'inverso, sulle ragioni per cui la perdita dei diritti civili conseguente all'esercizio di attività proibite non funzionasse a sufficienza da deterrente (così come si preferiva essere espulsi dagli ordini per poter esercitare liberamente la gladiatura o per calcare le scene). Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è lecito ipotizzare che la perdita del diritto di voto, come anche di quello di accedere alle magistrature, non fosse poi sentita come una grande menomazione, in conseguenza del fatto che sin dagli ultimi anni della Repubblica e ancora di più in età imperiale (ed in misura progressivamente maggiore) la vita politica aveva perso gran parte della sua attrazione, essendo le

È infatti necessario sottolineare che nell'uso dioneo, e soprattutto (ma non esclusivamente) nella narrazione dei fatti del principato augusteo e tiberiano, *atimia* si riferisce sempre alla pena irrogata in contesto giudiziario, non avendo quindi nulla a che fare con l'*ignominia* censoria, ma, semmai, con l'*infamia*, e costituendo dunque una vera e propria pena, come peraltro dimostra il fatto che essa è spesso accostata all'esilio e alla condanna a morte.<sup>85</sup>

Ne consegue, come accennato, che a livello locale il divieto per gli appartenenti agli ordini superiori fu stabilito mediante una legge ben precisa prima che a Roma.

Ciò vale senza dubbio per la *Tabula Heracleensis*,<sup>86</sup> che però commina solo una multa, e, come qui si ipotizza, per la legge ursonense, la quale, invece, sembra aver trasferito in ambito giudiziario la fattispecie in questione e aver commutato la pena in vera e propria condanna all'*infamia* (definitiva) prima che a Roma.<sup>87</sup>

sue redini nelle mani di pochi o del solo *princeps*. Si capirebbe allora l'aggiunta della pena dell'esilio (per casi particolari), l'unica che forse avrebbe potuto funzionare da deterrente efficace.

85. Si veda ad esempio un passo dal discorso che Cassio Dione attribuisce a Mecenate come difesa della fondazione del principato (LII, 7, 1): "È assolutamente necessario che ogni volta che qualcuno commette un'illealtà sia sottoposto ad una pena ... bisogna in ogni modo colpirli con la privazione dei diritti politici [*atimia*], con l'esilio e la morte". Altri casi d'uso del termine *atimia* nel senso di limitazione totale dei diritti civili seguente una condanna: LI, 31, 3, LII, 22, 2, LII, 33, 2, LVIII, 3, 4. Per l'età repubblicana, cfr. XLVIII, 35, 2 e soprattutto le occorrenze del termine nel discorso che Cassio Dione mette in bocca a Cicerone, XXXVIII, 23-25. In altri casi, *atimia* indica più genericamente "disgrazia", "disonore" non in connessione all'irrogazione di una pena: XLI, 30, 3, XLVI, 41, 2, XLVI, 47, 3, XLVIII, 49, 1 etc. Sull'*atimia* in ambito greco, cfr. Leão 2005.

86. A proposito della *Tabula* di Heraclea, appare interessante richiamare un parallelo, valido per l'ambito italico e che sembra essere finora sfuggito alla critica moderna, relativo all'*ignominia* con cui si poteva essere espulsi dall'esercito (e che di fatto sbarrava la strada a chiunque volesse divenire decurione, per cui cfr. le ll. 121-122 e un passo di Cicerone, *Phil.* VII, 23): i Marrucini stigmatizzavano con l'*ignominia* coloro che rifuggivano dal servizio militare, *qui ignominia notandos censuerant eos qui militiam supterfugissent*. Naturalmente, non si può dire in cosa consistesse questa *ignominia*, ma è da escludere che essa costituisse un marchio di tipo etico-morale, comprendendo piuttosto, come accadeva a Roma, precise, per quanto limitate, ripercussioni civili. D'altra parte, a Eraclea una situazione simile era enumerata tra gli impedimenti ad un'onorevole carriera politica.

87. Secondo una non del tutto chiara testimonianza di Modestino, anche la *Lex Iulia de ambitu* del 18 a.C., da porre comunque in un periodo posteriore alla *Lex* di Urso, avrebbe incluso il concetto di *infamia* nella sanzione per il *crimen de ambitu*. Tuttavia, non si sa esattamente a quando si riferisce la legge, poiché Modestino cita, in relazione ad essa, un non meglio specificato *senatus consultum* (D. 48.14.1.1, Mod. *De poen.* 2): *Haec lex in urbe hodie cessat, quia ad curam principis magistratum creatio pertinet, non ad populi favorem. Quod si in municipio contra hanc legem magistratum aut sacerdotium quis petierit, per senatus consultum centum aureis cum infamia puniatur. Qua lege damnatus si alium convixerit, in integrum restituitur, non tamen pecuniam recipit. Item is, qui novum vectigal institerit, ex senatus consulto hac poena plectitur. Et si qui reus vel accusator domum iudicis ingrediatur, per legem Iuliam iudicariam in legem ambitus committit, id est aureorum centum fixo inferre iubetur*. Modestino, dunque, si riferisce ad un impianto sanzionatorio che combina lo stigma dell'*infamia*, con le possibili conseguenze sopra menzionate, ed una multa. Al di là del problema della datazione del passo di Modestino, per cui si veda Triscioglio 2017, 45, desta perplessità che più studiosi ritengano che l'*ambitus*, a Urso, fosse sanzionato solo con una pena pecuniaria, laddove l'aggiunta dell'*infamia*, menzionata da Modestino, sarebbe da attribuire alla *retractatio* del *crimen* operata da Augusto (Suet. *Aug.* 34, 1; Triscioglio 2017, 45 con indicazioni bibliografiche precedenti). Su queste problematiche, cfr. *infra*.

## Il *crimen ambitus* a Roma e nelle comunità della *Baetica* romana: differenze ed analogie

5.1. Misure legislative contro la corruzione elettorale nei centri locali dell'impero: il capitolo 132 della *Lex Coloniae Genetivae Iuliae* e la *Pro Murena* di Cicerone

Come sopra più volte accennato, una tematica affrontata e descritta in maniera particolarmente dettagliata e precisa dai bronzi giuridici spagnoli, ed in particolar modo dalla *Lex Malacitana*, è quella elettorale: sia negli esemplari riferibili alla *Lex Flavia municipalis* che nello statuto della colonia di Urso, numerose sono le misure relative al corretto espletamento, in loco, delle procedure elettorali.<sup>1</sup>

Oggetto di questa sezione dell'indagine saranno le misure relative a eventuali contravvenzioni alle regole, minuziosamente descritte, che scandivano l'intero processo elettorale. Come vedremo, tali violazioni possono essere raggruppate nell'ampia e per molti versi difficilmente definibile categoria del *crimen ambitus*, o corruzione elettorale.<sup>2</sup>

A Roma il *crimen ambitus* fu, nel corso degli ultimi due secoli dell'età repubblicana, oggetto di ripetute e variegata misure legislative.<sup>3</sup> Pur nell'incertezza delle fonti, possiamo affermare che a partire dagli interventi sillani si stabilì che a coloro che fossero trovati colpevoli di *ambitus* fosse interdetta qualunque magistratura, prima per un arco di tempo delimitato, poi a vita. Successivamente, a tale restrizione si aggiunse una pena anche più severa grazie alla *Lex Tullia de ambitu*, l'esilio per un periodo di dieci anni.<sup>4</sup>

Secondo un atteggiamento diffuso in dottrina, anche nello studio delle norme *de ambitu* testimoniate a livello locale si è partiti dal presupposto che esse,

1. Si riprendono in questi capitoli alcune considerazioni già svolte in Russo 2018b, arricchite, in particolare, in relazione alla questione della perseguibilità di coloro che, in vario modo, si facevano corrompere per distorcere il regolare andamento della consultazione elettorale.

2. Come sopra osservato, anche il rivelarsi indegni della carica di decurione poteva essere in un certo qual modo considerato come manifestazione di *ambitus*, nel caso in cui un individuo si fosse candidato ad una magistratura, che gli avrebbe poi aperto il decurionato, pur non essendo in possesso dei requisiti richiesti per la prima e per il secondo.

3. Quadro sintetico di insieme in Nadig 1997. Per l'età medio-repubblicana, e più in particolare per il periodo dei primi provvedimenti "storici" *de ambitu*, vale a dire la prima metà del II secolo a.C. vedi Russo 2016 e Russo 2018b.

4. In sintesi Russo 2016.

con varianti di natura propriamente formale, riprodussero l'impianto e il contenuto della legislazione *de ambitu* applicata a Roma, mutuandone sia l'aspetto sanzionatorio sia l'insieme di fattispecie perseguibili. Il legislatore centrale, al momento della redazione di una legge destinata ad un centro in particolare (o di una legge modello che venisse poi, di volta in volta, inviata, dopo eventuali adattamenti o modifiche minori, a centri diversi<sup>5</sup>), si sarebbe limitato ad inserirvi, anche nel caso dei capitoli relativi alla corruzione elettorale, *excerpta* di leggi (o leggi intere *tout court*) già vigenti nella città di Roma.

In realtà, tale approccio appare perlomeno opinabile, poiché il rapporto tra Roma e le comunità del suo impero, e della *Baetica* nel caso qui in esame, non fu così semplice.<sup>6</sup>

In relazione all'*ambitus* a livello locale,<sup>7</sup> vedremo a breve come le sanzioni, i divieti, gli obblighi e più in generale l'intera legislazione ad esso riconducibile e di livello locale si distinse, e non di poco, dalla analoga legislazione, già esistente e in vigore, di Roma.

In letteratura, solo il capitolo 132 della *Lex Coloniae Genetivae Iuliae* di Urso è inteso come esplicita misura contro specifici casi di corruzione elettorale a livello locale: esso vieta ai candidati e a quelli che appaiono essere loro fiancheggiatori (generalmente indicati col pronome *quis*) di offrire banchetti o frequentarne (nel solo caso del candidato) nei due anni<sup>8</sup> precedenti l'elezione in cui si intende correre, con l'eccezione di banchetti con non più di nove invitati al giorno nell'anno immediatamente precedente il voto; similmente, è fatto divieto di elargire donazioni, da parte del candidato come dei suoi fiancheggiatori, sempre nel medesimo periodo di tempo. Coloro che fossero trovati colpevoli di non aver osservato tali divieti sarebbero stati condannati, secondo il medesimo capitolo, al pagamento di una multa di 5000 sesterzi: *Ne quis in c(olonia) G(enetiva) post h(anc) l(egem) datam petitor kandidatus / quicumque in c(olonia) G(enetiva) I(ulia) mag(istratum) petet [m]agistratus{ve} peten/di causa in eo anno quo quisque anno petitor / kandidatus mag(istratum) petet petiturusve erit mag(istratus) pe/tendi convivium facito neve at cenam quem{ve} / vocato neve convivium habeto neve facito sc(iens) d(olo) m(alo) / quo qui<s> suae petitionis causa convi(vi)um habeat / ad cenamve quem{ve} vocet praeterdum quod ip/se kandidatus petitor in eo anno mag(istratum) petat / vocat[ur] dumtaxat in dies sing(ulos) h(ominum) VIII convi(vi)um / habeto si volet s(ine) d(olo) m(alo) neve quis petitor kandidatus / donum munus aliudve quit det largiatur peti/tionis causa sc(iens) d(olo) m(alo) neve quis alterius petitionis / causa convivium facito neve quem ad cenam vocat/to neve convivium habeto neve quis alterius pe/titionis causa cui quit (d)[on]um munus aliudve quit / dato donato largito sc(iens) d(olo) m(alo) si quis*

5. Per quanto riguarda il dibattito moderno, risalente già a Mommsen, sulla questione se gli statuti locali a noi noti siano da ricondurre a *leges datae* o *leges rogatae*, cfr. in sintesi, con ampia discussione bibliografica, lo *status quaestionis* in Das Graças Pinto de Britto 2014, 212.

6. Su queste problematiche, si rimanda a Russo 2018b.

7. Sul significato attribuibile ad *ambitus* a livello locale, si veda in particolare Russo 2018b.

8. Così D'Ors 1953, 276. *Contra* Fascione 1988, 180, che pensa ad un solo anno.

*atversus ea / fecerit HS V(milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are) / d(ammus) e(sto) eiusque pecuniae cui eor(um) / volet rec(iperatorio) iudic(io) apud IIvir(um) praef(ectum)(ve) actio petitio per/sec(utio)que ex h(ac) l(eg)e i(us) potest(as)que esto.*

Il capitolo pone una serie di problemi di varia natura.<sup>9</sup> In generale, emerge negli studi moderni<sup>10</sup> la tendenza a ricercare i precedenti legislativi del capitolo in leggi *de ambitu* vigenti a Roma. Naturalmente, tale approccio pone in ombra le differenze, pure esistenti, tra legge locale e legge centrale, derubricate a semplici varianti formali.<sup>11</sup>

Tra le leggi citate come antecedenti (o modelli) del capitolo ursonense appare frequentemente la *Lex Fabia de numero sectatorum*,<sup>12</sup> risalente al 64/63 a.C., grazie, in particolare, ad un passo della *Pro Murena* di Cicerone (XXXV, 73), dove si menziona il divieto per i candidati di offrire banchetti pubblici (senza però che *Lex Fabia de numero sectatorum* venga citata esplicitamente): *Quid enim? senatus num obviam prodire crimen putat? Non, sed mercede. Convince. Num sectari multos? Non, sed conductos. Doce. Num locum ad spectandum dare aut <ad> prandium invitare? Minime, sed volgo, passim. Quid est volgo? Universos.*

In realtà, il passo ciceroniano, che accompagna il divieto relativo ai banchetti offerti *volgo* quello di farsi accompagnare dai *sectatores*, non sembra rimandare esplicitamente alla *Lex Fabia de numero sectatorum*. Questa legge è sì menzionata nel corso della *Pro Murena*, ma che fosse su di questa, o meglio solo su di questa, che si fondasse l'intero impianto accusatorio messo su da S. Sulpicio Rufo contro Murena appare affermazione opinabile, soprattutto sulla base dello stesso passo in cui è essa è menzionata esplicitamente (XXXIV, 71): *Itaque et legi Fabiae quae est de numero sectatorum, et senatus consulto quod est L. Caesaris consule factum restiterunt. Nulla est enim poena quae possit observantiam tenuiorum ab hoc vetere instituto officiorum excludere.* I provvedimenti contro cui gli *homines tenues* (*Pro Mur.* XXXIV, 70) si opposero furono due, ed entrambi riguardavano, certamente in modo diverso, il problema dei *sectatores*, vale a dire dei fiancheggiatori che costituivano il corteo elettorale di un candidato.

Tuttavia, come emerge dall'analisi del testo, tale questione non fu affrontata solo dalla *Lex Fabia de numero sectatorum*, ma anche da un non meglio precisato *senatus consultum* che, parimenti ma certo in modo diverso, doveva contribuire a regolare il problema dei *sectatores*.<sup>13</sup>

9. Per una discussione della bibliografia moderna relativa al capitolo 132 ursonense, cfr. Russo 2018b.

10. Fascione 1988; Murga 1990.

11. Per le leggi *de ambitu* che sono state accostate al capitolo 132 (solitamente tutte cronologicamente vicine allo statuto ursonense), si veda Russo 2018b.

12. Fascione 1988, 181.

13. Proprio a causa dei *sectatores* che lo accolsero al suo ritorno a Roma che Murena fu accusato da Sulpicio Rufo, suo concorrente nelle elezioni per il 63 a.C., di *ambitus* (*Pro Mur.* LXVIII, 33: *Multi obviam prodierunt de provincia decedenti*), come anche di aver offerto banchetti indiscriminatamente (da intendere, cioè, a un numero eccessivi di invitati), come mostra il passo sopra citato, e di aver regalato posti gratuiti agli spettacoli ai suoi compagni di tribù (XXXV, 73).

Nei capitoli XXXII-XXXV Cicerone riprende e controbatte in vario modo gli argomenti d'accusa esposti da S. Sulpicio Rufo. Nel capitolo XXXII, che precede la lunga refutazione ciceroniana e che riassume i capi d'accusa imputati a Murena, Cicerone passa in rassegna i vari capi d'accusa rivolti a Murena (XXXII, 67): *Quid accusas, Cato, quid adfers ad iudicium, quid arguis? Ambitum accusas; non defendo. Me reprehendis, quod idem defendam quod lege punierim. Punivi ambitum, non innocentiam; ambitum vero ipsum vel tecum accusabo, si voles. Dixisti senatus consultum me referente esse factum, si mercede obviam candidatis issent, si conducti sectarentur, si gladiatoribus volgo locus tributim et item prandia si volgo essent data, contra legem Calpurniam factum videri.* Si tratta di una ricapitolazione delle accuse di *ambitus* rivolte a Murena: l'essersi fatto seguire da un corteo, l'assegnazione indiscriminata per tribù di posti gratuiti negli spettacoli gladiatori, ed infine l'offerta generalizzata e pubblica di pranzi. Si noti dunque che, nelle parole di Cicerone, tali reati non vengono affatto collegati alla *Lex Fabia de numero sectatorum*, ma ad un *senatus consultum* votato su proposta dello stesso Cicerone, e che, doveva integrare, così almeno appare dal testo, la già vigente *Lex Calpurnia de ambitu* (su cui cfr. *infra*). Tale decreto, votato molto probabilmente l'anno stesso delle elezioni in cui Murena fu candidato,<sup>14</sup> sarebbe dunque da considerare, a tutti gli effetti, un provvedimento *de ambitu* accanto alle misure più note come appunto la *Lex Calpurnia* o la più tarda *Lex Tullia*. È del tutto verosimile, allora, che tale decreto senatoriale sia il medesimo menzionato in XXXIV, 70, e che esso, insieme alla *Lex Fabia de numero sectatorum* dovesse costituire il referente legislativo per le accuse mosse a Murena. In effetti, sebbene non sappiamo nulla di positivo sulla *Lex Fabia de numero sectatorum*, possiamo dedurre dal nome della legge che essa dovette regolare non tanto il problema, in generale, dei *sectatores*, quanto il numero degli stessi; in altre parole, essa dovette integrare una legislazione già esistente, regolando un aspetto che fino ad allora doveva essere rimasto intoccato o non chiarito. Se si considera che il *senatus consultum* a integrazione della *Lex Calpurnia* sembra essere particolarmente duro nei confronti della pratica dei *sectatores*, verrebbe da escludere che la legge del 64/63 a.C. inasprisse ulteriormente i divieti e/o le pene comminate; semmai, è addirittura possibile, in linea di principio, che la *Lex Fabia* avesse significato opposto, o meglio consentisse un numero massimo

14. Così sembra emergere dalle parole stesse di Cicerone (*Pro Mur.* XXXI, 68): *Est igitur ridiculum, quod est dubium, id relinquere incertum, quod nemini dubium potest esse, id indicare. Atque id decernitur omnibus postulantis candidatis, ut ex senatus consulto neque cuius intersit, neque contra quem sit intellegi possit. Qua re doce ab L. Murena illa esse commissa; tum egomet tibi contra legem commissa esse concedam.* Il decreto proposto da Cicerone, dunque, sarebbe stato richiesto da tutti i candidati, o perlomeno da parte di questi (ci si potrebbe infatti chiedere se tra questi comparisse anche Murena), evidentemente prima delle elezioni per il 63 a.C. Ciò escluderebbe definitivamente l'ipotesi, pure avanzata, che il decreto fosse stato emesso non prima, ma dopo la *Lex Tullia de ambitu* di poco successiva. Questa, semmai, avrà ulteriormente integrato la *Lex Calpurnia*, aggiungendo la proibizione di tenere giochi gladiatori nei due anni precedenti il voto (eccetto che in casi particolari) e comminando la pena aggiuntiva dell'esilio. Per l'intera questione, e il ruolo in essa svolto da Cicerone, si veda in particolare Kinsey 1965 e Kinsey 1966.

di fiancheggiatori che il da cui il candidato poteva farsi accompagnare; da qui il termine *numerus*, che, d'altra parte, sembra proprio escludere un divieto assoluto di ricorrere ai *sectatores*. Ciò vorrebbe dire che tutte le altre questioni, inclusa quella del divieto di offrire banchetti pubblici, non sarebbero state disciplinate dalla *Lex Fabia*, ma dal *senatus consultum* di cui Cicerone fu *relator*.<sup>15</sup>

Per la complessità delle accuse rivolte a Murena,<sup>16</sup> la *Lex Fabia de numero sectatorum* non avrebbe costituito un buon referente, o, in alternativa, solo parte delle accuse rivolte a Murena sarebbero potute rientrare in quanto da essa disciplinato. Ciò significa, in particolar modo per quanto riguarda il divieto di dare banchetti, che il modello a cui, in via ipotetica, il capitolo 132 della *Lex* di Urso si sarebbe rifatto non è, allora, la *Lex Fabia*, ma semmai il *senatus consultum* del 64 a.C.<sup>17</sup>

A questo proposito, va rilevata un'ulteriore analogia che contribuisce ad avvicinare il decreto del senato al capitolo ursonense. In base alle parole di Cicerone, sembra desumersi che i banchetti erano punibili solo quando offerti *volgo*, cioè indiscriminatamente. Si può pensare, allora, che a tale divieto corrispondesse il permesso di offrire pranzi pubblici dove gli invitati non fossero *universi*, in altre parole banchetti che raccogliessero un numero ristretto e limitato (per legge) di partecipanti. Una disposizione simile, sebbene più specifica, compare proprio nel capitolo in esame della *Lex* di Urso, dove, ad un primo divieto generico di offrire banchetti a scopo elettorale (e di frequentarne) si affianca la possibilità di invitare, nei giorni feriali, fino a nove persone.<sup>18</sup> È importante notare la dialettica tra banchetti generalmente proibiti e banchetti (ristretti) concessi, che non può non rimandare, *mutatis mutandis*, al quanto disposto dal *senatus consultum* del 64 a.C., che, proibendo inviti indiscriminati (perché rivolti ad un numero eccessivo di persone), ne autorizzava implicitamente altri.

Si può allora affermare che il dettato del *senatus consultum*, concernente in specifico il numero di inviati ammessi ad un banchetto pubblico in periodo elettorale, fosse stato recepito, con adattamenti (vale a dire un'ovvia diminuzione del numero stesso di inviati, vista la dimensione ridotta di Urso rispetto a Roma), a livello locale. E tuttavia, il rapporto, qui ipotizzato, tra capitolo ursonense e *senatus consultum* è molto più complesso di quanto possa apparire, non essendo riducibile, come a breve vedremo, a semplice riproduzione locale di tratti legislativi centrali.

15. Che il *senatus consultum* del 64 a.C. fosse il principale punto di riferimento dell'accusa mossa a Murena è indicato, a mio avviso, dal sopra citato passo dell'orazione (*Pro Mur.* XXXV, 73), dove Cicerone smonta in poche parole, i capi d'accusa imputati a Murena. Per il ruolo di questo decreto senatoriale nell'impianto difensivo costruito da Cicerone, cfr. in particolare Russo 2018b.

16. Si veda a questo proposito Russo 2018b.

17. Maggiori dettagli in Russo 2018b.

18. Su questo particolare e sulla sua origine, cfr. D'Ors 1953, 276; Murga 1990, 10; Russo 2018b.

## 5.2. Disposizioni contro l'*ambitus* a Roma negli ultimi decenni della Repubblica e possibili influenze sullo statuto ursonense

La *Lex* di Urso sanziona due fattispecie diverse ma collegate (banchetti e distribuzione di donativi) con una multa ammontante al medesimo importo (5000 sesterzi). Dobbiamo a questo punto interrogarci su quanto disposto dallo statuto ursonense e la parallela (ed eventualmente coeva) legislazione *de ambitu* di Roma.

La promulgazione nel 67 a.C. della *Lex Calpurnia* fu particolarmente travagliata e complessa, costituendo essa la risposta senatoriale (tramite legge consolare) alla *rogatio Cornelia* del medesimo anno (C.D. XXXVI, 38-39).<sup>19</sup>

Secondo Cassio Dione (XXXVI, 38, 2; cfr. Asc. p. 55 St.), la *Lex Calpurnia* sanzionava colui che fosse trovato coplevole di corruzione elettorale in due modi, tramite l'interdizione perpetua da tutte le magistrature, a cui si aggiungeva una pena pecuniaria. Naturalmente, l'interdizione dagli *honores* comportava anche l'esclusione dal senato. In sostanza, la *Lex Calpurnia* riproduce lo spirito della legislazione romana *de ambitu*: già la *Lex Cornelia de ambitu*<sup>20</sup> dell'81 a.C. prevedeva l'interdizione dalle magistrature per dieci anni, e successivamente, la *Lex Tullia* comminerà anche la pena dell'esilio (per la durata di dieci anni: Cic. *Pro Planc.* XXXIV, 83), laddove la *Lex Calpurnia* si limitava alla pena del bando dalle magistrature (oltre alla sanzione pecuniaria).<sup>21</sup>

Dato che il *senatus consultum* del 64 a.C., che noi collegiamo al sunto del capitolo ursonense, integrava quanto disposto dalla *Lex Calpurnia* del 67 a.C., si può pensare che coloro che non ne rispettassero le disposizioni, fossero puniti proprio in base alle sanzioni comminate da quest'ultima, corrispondenti all'interdizione e ad una multa. Il capitolo di Urso, allora, avrebbe sì accolto e quindi disposto la pena pecuniaria prevista per coloro che offrivano banchetti, ne frequentavano, o donavano elargizioni. Tuttavia, esso non avrebbe recepito

19. Sulla *rogatio Cornelia* cfr. *infra* e Russo 2018b.

20. Questa legge è, in realtà, testimoniata da una sola fonte (*Schol. Bob.* p. 78: *damnati lege Cornelia hoc genus poenae ferebant, ut magistratum petitione per decem annos absterent*). È stato quindi anche proposto di identificarla non tanto come un provvedimento di età sillana (secondo quanto avanzato da Mommsen), quanto piuttosto con la *Lex Baebia Cornelia* del 159 a.C. sul cui contenuto nulla ci è stato tramandato. Pensano all'età sillana (oltre a Mommsen 1843, 44): Gruen 1974, 212; Kunkel – Wittmann 1995, 57; Linderski 1985, 92; Lintott 1980, 5-7; Zumpt 1869, 373-376. Pensano invece al 159 a.C. Rotondi 1912, 272 e Fascione 1988, 66.

21. *Schol. Bob.* p. 78 St.: *Nec mouerit nos, quod ita loquatur de Sylla Cicero, quasi damnatus crimine ambitus habuerit Romae demorandi facultatem: habuit enim secundum legem Calpurniam. Nam superioribus [temporibus] damnati lege Cornelia hoc genus poenae ferebant, ut magistratum petitione per decem annos absterent. Aliquanto postea seuerior lex Calpurnia et pecunia multauit et in perpetuum honoribus iussit carere damnatos; habebant tamen licentiam Romae morandi. Postea, iam damnatis Sylla et Antronio, poenam de ambitu grauiorem consules C. Antonius et Cicero sanxerunt, ut praeter haec ueteribus legibus constituta etiam exilio multarentur.* Cfr. Cic. *Pro Sull.* XV-XVII, LI, LXXIV.

la parte più severa della pena, appunto l'esclusione<sup>22</sup> dagli *honores*, limitandosi a comminare la multa di 5000 sesterzi, senza escludere dalle candidature coloro che fossero trovati colpevoli.<sup>23</sup>

Laddove a Roma l'interdizione dalle pubbliche cariche rappresentava un aspetto essenziale e variamente ricorrente della legislazione *de ambitu*, nella colonia di Urso si preferì punire questa specifica espressione di *ambitus* (quella cioè legata all'usanza dei banchetti e delle donazioni elettorali) con una semplice multa, come d'altra parte accadeva anche a Roma. Nel documento di Urso, allora, per coloro che si macchiassero di *ambitus*, non era previsto un processo criminale sul tipo della *quaestio de ambitu* romana, ma un *iudicium recuperatorium*. Come è stato osservato,<sup>24</sup> tale tipo di processo è ben attestato a livello locale, essendo soprattutto impiegato per l'irrogazione di multe in seguito alla violazione di norme di tipo amministrativo. Tuttavia, ciò che colpisce in particolar modo a proposito dell'*ambitus*, è appunto la riduzione a *iudicium recuperatorium* di una materia che a Roma era trattata entro una *quaestio* ben precisa.

Avremmo dunque un'ulteriore conferma di quanto ipotizzato a proposito del capitolo 48 della *Lex Irnitana*, dove, al posto dell'attesa *quaestio* in tema di *repetundae*, lo statuto locale commina una multa a chi avesse contravenuto alla legge.<sup>25</sup>

Il capitolo 132 prevede inoltre l'allargamento del divieto e della relativa sanzione ai fiancheggiatori del candidato, ai quali è proibito offrire banchetti e donativi per sostenere la candidatura altrui. Per coloro che contravvenissero al divieto era prevista, come per i candidati stessi, una multa.

Come era regolata la questione dei fiancheggiatori (*sectatores* e dei *divisores*) a Roma? Abbiamo visto come il loro uso in ambito elettorale fosse variamente proibito e punito, ma nulla ci indica che essi stessi fossero destinatari di specifiche sanzioni.

In realtà, un esplicito tentativo in questo senso era stato fatto nell'anno in cui fu emanata la *Lex Calpurnia de ambitu*, ed anzi prima di questo. Come si accennava, la *Lex Calpurnia* stessa non fu altro che una reazione del senato (C.D. XXXVI, 38, 4)<sup>26</sup> alla ben più dura *rogatio Cornelia*,<sup>27</sup> il cui contenuto (o meglio parte di esso) ci è indicato da un frammento della *Pro Cornelio* di

22. Augusto, con la *Lex Iulia de ambitu* (18 a.C.), riporterà l'interdizione dalle magistrature ad un periodo ben più breve, di soli 5 anni (C.D. LIV, 16, 1).

23. Su come la fattispecie prevista dal capitolo ursonense, così interpretata, contribuisca a ridisegnare i rapporti tra legge locale e legge centrale, cfr. in particolare Russo 2018b.

24. Santalucia 2006, 573 per una trattazione del *iudicium recuperatorium* in ambito locale.

25. Venturini 1997, 232 e Venturini 1994. Da ultimo, Russo 2018b.

26. Cfr. Cic. *Pro Corn.* XLI: *Qua re cum haec populus Romanus uideret et cum a tribunis plebis docerentur, nisi poena accessisset in diuisores, exstingui ambitum nullo modo posse, legem hanc Corneli flagitabat, illam quae ex S.C. ferebatur repudiabat, idque iure, ut docti sumus duorum consulum designatorum calamitate.*

27. Sulla figura del tribuno C. Cornelio e sul significato politico della *rogatio Cornelia* (tema questo che esula dai confini della presente ricerca), vd. in particolare Griffin 1973, 208, ivi ulteriore bibliografia.

Cicerone (XL, 1 *ap.* Mart. Cap. V, 92): *repugnat, ut divisores, quos honoris sui ministros esse voluerat, lege ambitus vellet affligere*. Dal pur scarno frammento ciceroniano è stato ipotizzato<sup>28</sup> come la *rogatio Cornelia* intendesse (tra le altre cose) anche punire i *divisores*. La novità introdotta dalla *rogatio Cornelia* è di grande interesse e merita di essere sottolineata: essa, in contrasto con la restante legislazione *de ambitu*, si prefiggeva di occuparsi dei fiancheggiatori dei candidati, che, al pari di quest'ultimi, sarebbero divenuti, per la prima volta, penalmente perseguibili.<sup>29</sup>

La *rogatio* incontrò la dura opposizione del senato, che, come detto, promosse come reazione la *Lex Calpurnia*. Sebbene quest'ultima fosse, secondo Asconio, addirittura più dura di tutti i provvedimenti fino ad allora presi (Asc. p. 59 St.: *lex Calpurnia, graviorum quam fuerat antea*), non ci sono elementi positivi per ritenere che essa prevedesse multe o sanzioni di qualunque genere per i *divisores*. Il fatto che, prima dell'approvazione della legge il console Calpurnio Pisone fosse cacciato dal foro dalla moltitudine di *divisores* che contrastavano la legge<sup>30</sup> che di lì a breve sarebbe stata promulgata non dimostra tanto, come pure sostenuto,<sup>31</sup> che in essa fossero contenute misure punitive contro i *divisores*, quanto piuttosto che essa *regolava* la pratica del ricorso ai *divisores*. Non si trattò dunque dell'approvazione di misure più blande contro i *divisores* (rispetto alla *rogatio Cornelia*),<sup>32</sup> quanto piuttosto di divieti relativi al problema dei *divisores*. Notiamo, infatti, da una parte che, nella lista delle pene comminate dalla *Lex Calpurnia* (note da più fonti), non vengono menzionate sanzioni a scapito dei *divisores*; per inverso l'inverso, sottolineiamo che nel decreto senatoriale del 64 a.C. che integrò la *Lex Calpurnia* non c'è traccia dei *divisores*, mentre è disciplinato il problema dei *sectatores* e dei banchetti pubblici, segno evidente che la questione dei *divisores* era già posta e regolata dalla *Lex Calpurnia*. Che quest'ultima si occupasse in qualche modo dei *divisores*, vietandoli in una certa misura, ma non punendoli sarebbe comunque dimostrato dal fatto che essi stessi protestarono contro il console Calpurnio Pisone.

Il capitolo 132 della *Lex* di Urso, dunque, si sarebbe rifatto non solo al decreto del 64 a.C. (relativo ai banchetti elettorali), ma, per quanto riguarda il problema specifico delle donazioni a scopo elettorale, anche alla *Lex Calpurnia*.

Rispetto a quest'ultima, ma più in generale rispetto alla normativa *de ambitu* di Roma, non possiamo poi non sottolineare una fondamentale differenza: mentre secondo quest'ultima la pena era inflitta solo al candidato, a Urso la pena era comminata anche ai fiancheggiatori, ed essa era in tutto e per tutto pari a quella prevista per i candidati.<sup>33</sup>

28. Fascione 1984, 65.

29. Venturini 1994; Fascione 1984, 65-66.

30. L'episodio è narrato da Asconio nel suo commento alla *Pro Cornelio* (p. 59 St.)

31. Fascione 1984, 67; Russo 2018b.

32. Così Fascione 1984, 67.

33. Sulla punibilità dei fiancheggiatori di Murena secondo il punto di vista di Cicerone, si veda in particolare Russo 2018b.

Sorge a questo punto il problema di capire se l'allargamento dei perseguibili sia innovazione ursonense o se piuttosto esista nel bacino legislativo romano una norma che giustificasse quanto predisposto dal capitolo della *Lex* di Urso.

Le fonti riferiscono di un provvedimento *de ambitu* che potrebbe aver incluso come imputabili anche coloro che, fino ad allora, non lo erano stati, pur avendo ricoperto un ruolo attivo nell'azione corruttiva: si tratta della *Lex Licinia sodalicioorum*<sup>34</sup> del 55 a.C. Al di là dei problemi posti da tale misura, ribadiremo che essa fu promulgata per combattere ulteriormente l'*ambitus*,<sup>35</sup> a completamento della legislazione già vigente, andando a colpire forse anche i *divisores*. Così infatti sembra emergere da una brevissima notazione ciceroniana (*Pro Planc.* LV): *Qui si erat divisor, praesertim eius quem tu habebas reum, cur abs te reus non est factus? cur non eius damnatione aliquid ad hoc iudicium praeiudici comparasti?* Se accettiamo che la *Lex Licinia* stabilisse anche la perseguibilità dei *divisores*, dobbiamo, in primo luogo, sottolineare la coerenza con cui la legislazione *de ambitu* romana si andava evolvendo negli ultimi decenni della Repubblica,<sup>36</sup> cosicché ogni nuova misura introdotta andava a completare quelle precedenti, non solo indurendo le pene comminate o prevedendo reati non ancora puniti, ma anche allargando il novero delle persone giudicabili entro il *crimen ambitus*. D'altro canto, e dal punto di vista locale, non possiamo non porre in evidenza come nel capitolo *de ambitu* della *Lex* di Urso siano confluite tra le più recenti e incisive misure contro la corruzione elettorale introdotte a Roma. In tale processo, però, quanto disposto dalla *lex* locale non appare come un semplice surrogato o "centone" di misure vigenti a Roma. Non solo, infatti la *Lex* di Urso innova in determinati ed importanti aspetti (per cui cfr. *infra*), ma sembra amalgamare in un insieme coerente e logico quanto recepito dal modello romano.

Da un lato, infatti, si mitigò (innovando) a livello di multa dall'importo fisso (imponibile dopo l'istituzione di un giudizio popolare da un qualunque cittadino della colonia) la sanzione prevista per chi si macchiasse di corruzione elettorale, dall'altro, rifacendosi forse ad un preciso aspetto introdotto nella normativa *de ambitu* romana, si allargò il bacino delle figure perseguibili a coloro che corrompevano per conto di altri.<sup>37</sup> Come si intuisce, tali misure appaiono

34. Fonti relative alla *Lex Licinia sodalicioorum*. Cic. *Pro Planc.* XLIX; Cic. *Ad fam.* VIII, 2, 1; *Schol. Bob.* p. 152 St., 160 St.; D. 4.7.12. Venturini 1984, 789-804.

35. Fascione 1984, 76-79. Sulla questione se la legge fosse *de vi* piuttosto che *de ambitu*, vd. in particolare Accame 1942, 32-38. Ulteriori osservazioni in: Grimal 1975; Linderski 1961; De Roberti 1938s, 100-124; Venturini 1984. Da ultimo, Russo 2018b.

36. In realtà, sotto questo aspetto il dettato della *Lex Licinia sodalicioorum* potrebbe essere stato anticipato da un *senatus consultum* del 56 a.C., che avrebbe già regolato il problema (noto da Cic. *Ad Quint.* III, 5): cfr. Jehne 1995, 67, che si rifà in particolare a due passi della *Pro Plancio* (XLV, XLVII; cfr. *Pro Cael.* XVI), in cui sembra esserci cenno ad una misura *de sodaliciis* precedente alla *Lex Licinia*.

37. Non si può dire se la penna irrorata ad Urso per i fiancheggiatori fosse uguale o più lieve di quella forse predisposta dalla *Lex Licinia sodalicioorum*. Si noti, peraltro, che l'allargamento

ben compatibili: rendendo più leggera (rispetto a Roma) la pena per la corruzione elettorale (per motivi su cui ci soffermeremo oltre), nasceva senza dubbio la necessità di contenere, ad ogni modo, la diffusione di pratiche scorrette: in questo senso, la possibilità di perseguire anche i *divisores* (o coloro che offerissero banchetti a scopo elettorale) risultava certamente un ottimo deterrente.<sup>38</sup>

In tale senso dovette muoversi anche un'altra misura, ancora di carattere elettorale, contenuta nella *Lex* di Urso, che, peraltro, potrebbe aver costituito ancora una volta un'importante innovazione rispetto alla legislazione *de ambitu* vigente a Roma.

### 5.3. Altre forme di distorsione del procedimento elettorale secondo il dettato della *Lex Malacitana*

Sebbene molte delle informazioni relative alle procedure elettorali a livello locale ci giungano dallo statuto del municipio di Malaca, niente sappiamo delle misure previste in caso di corruzione elettorale, o meglio, prima ancora, non sappiamo cosa si intendesse, per *ambitus*, a Malaca, ad Irni e più in generale in quei municipi interessati dalla *Lex Flavia municipalis*. Per analogia con quanto vigente a Roma e a Urso, possiamo immaginare che, ad esempio, anche a Malaca fossero previste pene per coloro che offerissero banchetti o donativi a scopo elettorale.

Se non sappiamo nulla di specifico a questo proposito, poiché i capitoli che certamente dovevano contenere misure di ambito elettorale non ci sono giunti, siamo comunque certi che coloro che avessero intralciato in qualche modo il regolare andamento delle elezioni erano condannati a pagare una multa. Questo il dettato del capitolo 58 della *Lex Malacitana*: *Ne quis intercedito nene quit aliut*

delle persone imputabili sotto tale legge risulta del tutto coerente con l'aggravamento della pena prevista per i candidati (menzionata ma non specificata da Cassio Dione).

38. Russo Ruggeri 2011, 91-102, ha in realtà proposto, sulla scia di quanto già ipotizzato da Fascione, che già a partire dalla *Lex Calpurnia* sarebbe stato previsto lo status di correato: in altre parole, in accordo con Fascione, Russo Ruggeri ritiene che la *Lex Calpurnia* avrebbe previsto pene anche per coloro che contribuivano all'atto corruttivo. In realtà, oltre a ripetere le motivazioni, qui già confutate, proposte da Fascione, la studiosa basa la sua ipotesi su una casistica di accusatori, a loro volta già condannati per *ambitus*, che chiamavano in giudizio altri individui, accusati appunto di *ambitus*. In realtà, gli esempi riportati si riferiscono sulla misura premiale prevista appunto dalla legislazione *de ambitu*, che "concedeva la in *integrum restitutio* a coloro che, offesi *de ambitu*, avessero a loro volta accusati altri *in eodem genere*" (Russo Ruggeri 2011, 96). Gli esempi riportati dalla studiosa, infatti, si riferiscono a questa disposizione, ma in nessuno di questi è possibile riscontrare un legame di concorso nell'atto corruttivo tra colui che era già stato condannato per *ambitus* e che ora scagliava la medesima accusa (un fiancheggiatore, nella ricostruzione della studiosa) e quello che lo aveva pagato perché lo aiutasse nella corruzione e che ora si trovava nella posizione di accusato per *ambitus*. E non è nemmeno possibile scorgere, nella *rogatio Anfidia*, la volontà di punire i *divisores* oltre che i candidati corruttori (come invece vuole Russo Ruggeri 2011, 100-101). Per la *rogatio Anfidia*, cfr. *infra*.

*facito, quo minus in eo mun<i>cipio h(ac) l(ege) comitia habeantur perficiantur. Qui aliter aduersus<ue> ea fecerit sciens d(olo) m(alo), is in res singulas HS (sestertium) X(milia) municipibus munic[ia]pii Flavi Malacitani d(are) d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae deque ea pecun(ia) municipi eius municipii qui uolet, cuique per h(anc) l(egem) licebit, actio petitio persecutio esto.* Il capitolo si riferisce in primo luogo al diritto di *intercessio* tra magistrati (duoviri compresi) che la *Lex Flavia municipalis* prevedeva, come testimoniato dallo statuto di Irni (capitolo 27)<sup>39</sup>; tale diritto non poteva dunque essere esercitato tra i magistrati supremi del municipio, a cui spettava indire le elezioni, per interrompere (o revocare) con dolo il regolare andamento dei comizi; d'altra parte, se il verbo *intercedito* ci rimanda senza dubbio all'*intercessio* tra magistrati, il capitolo sembra, più in generale, riferirsi a qualunque azione di disturbo posta in atto per interrompere la consultazione elettorale. Una ricerca tra le fonti latine ha mostrato infatti come il verbo *perficere* utilizzato in connessione con *comitia* indichi il regolare svolgimento di quest'ultimi<sup>40</sup>, o, per contro, l'interruzione o la mancata convocazione delle elezioni in casi particolari. Più in particolare, è questa seconda accezione ad essere attestata: *deinde cum diu tracta essent comitia consularia perficique ob eas ipsas perditas candidatorum contentiones non possent* (Asc. *Pro Mil.* 26, 20); *aliquotiens frustra in campum descensum cum esset multique per seditiones acti comitiales dies, postremo uicit perseuerantia consulum: plebis eo dolor erupit, ut tribunos actum esse de libertate uociferantes relinquendumque non campum iam solum sed etiam urbem captam atque oppressam regno patriciorum maesta [plebs] sequeretur. consules relictis parte populi per infrequentiam comitia nihilo segnus perficiunt* (Liv. VII, 18, 9-10); *Q. Baebius Herennius tribunus plebis, cognatus C. Terenti, criminando non senatum modo sed etiam augures, quod dictatorem prohibuissent comitia perficere, per inuidiam eorum fauorem candidato suo conciliabat* (Liv. XXII, 34, 3); *ipse comitia in quem diem primum potuit edixit; quae certamine inter tribunos dictatoremque iniecto perfici non potuerunt. Galeria iuniorum, quae sorte praerogativa erat, Q. Fuluium et Q. Fabium consules dixerat, eodemque iure uocatae inclinassent ni se tribuni plebis C. et L. Arrenii interposuissent, qui neque magistratum continuari satis ciuile esse aiebant et multo foedioris exempli eum ipsum creari qui comitia haberet* (Liv. XXVII, 6, 2-4); *saepe comitia indicta perfici tempestates prohibuerunt* (Liv. XXX, 39, 5). Gli esempi riportati si riferiscono a casi di *comitia* non tenuti o interrotti per tre ordini di motivi differenti: o per causa di forza maggiore (come sembra implicare Liv. XXX, 39, 5), o a causa di problemi di natura strettamente formale (relativi cioè a possibili irregolarità procedurali, le quali a loro volta potevano essere legati alla competizione elettorale: cfr. Liv. XXII, 34, 3; Liv. XXVII, 6, 2-4), o, infine, per disordini elettorali, che potevano interrompere il regolare svolgimento dell'elezione. Il turbamento del meccanismo elettorale poteva dunque essere dovuto a vizi procedurali o a disordini popolari, ed in conseguenza di ciò (di un

39. González – Crawford 1986, 206.

40. Si veda ad esempio Caes. *BC III*, 2, 1: *His rebus et feriis Latinis comitiisque omnibus perficiendis XI dies tribuit.*

atto formale, cioè, o di un'oggettiva impossibilità), i comizi potevano essere revocati, cioè non portati a compimento.<sup>41</sup>

È allora interessante notare il preciso parallelo che si viene a istituire tra la fattispecie trattata dal capitolo malacitano e casi di disordini elettorali a Roma, attestati dalle fonti letterarie, la cui causa è riconducibile a sollevazioni popolari o interventi (legittimati o meno) magistratuali.

Lasciando per il momento da parte il problema dell'*intercessio* tramite cui un magistrato poteva interrompere o rimandare la consultazione elettorale, vediamo bene come la *Lex* di Malaca sia in realtà abbastanza vaga sul come qualcuno (*quis*) potesse, con dolo, turbare il momento del voto. Il riferimento ai disordini popolari, ipotizzabile sulla base dell'uso del verbo *perficere*, dà senza dubbio qualche indizio per capire a cosa si riferisse esattamente il capitolo malacitano. Tuttavia, uno studio della legislazione *de ambitu* di Roma può, a mio avviso, meglio chiarire a quali possibili situazioni il capitolo si riferisse.

Prima di tutto, è logico pensare che anche il capitolo 58 della *Lex* di Malaca sia da ascrivere alla normativa *de ambitu*, a cui lo statuto malacitano, al pari di quello di Urso doveva senza dubbio riferirsi in parti a noi non note, data l'attenzione con cui l'istituto elettorale è regolato e descritto. In secondo luogo, vista anche la cronologia dello statuto malacitano, è logico supporre che, se la *Lex* di Malaca si è rifatta ad un qualche modello romano di natura e argomento analoghi, quest'ultimo sia da ricercare nella legislazione *de ambitu*, così come, nel caso delle disposizioni ursonensi, le più recenti (e discusse) norme contro la corruzione elettorale furono recepite, in vario modo, nel dettato della legge locale.

In età imperiale, l'unica legge che trattò specificamente l'*ambitus* fu quella voluta da Augusto nel 18 a.C., la *Lex Iulia de ambitu*,<sup>42</sup> la cui caratteristica più peculiare fu, come si accennava, quella di diminuire la pena per coloro che si fossero macchiati di *ambitus*, in controtendenza con le misure adottate, di volta in volta, alla fine delle Repubblica. E tuttavia, la *Lex Iulia de ambitu* pone una serie di ben altri e più complessi problemi, tra i quali uno in particolare può essere utile all'interpretazione del capitolo 58 della *Lex* di Malaca. È tuttora oggetto di discussione se e in che modo la *Lex Iulia de ambitu* comprendesse pene riconducibili al *crimen de vi*, e in che rapporti essa fosse con le *Leges Iuliae de vi publica et privata*,<sup>43</sup> databili al medesimo anno della *Lex Iulia de ambitu*, o al più

41. Sui vizi procedurali che potevano invalidare un'elezione o bloccarla, come anche sui disordini popolari che potevano indurre un magistrato a revocarla, cfr. l'ampia sintesi con ricca casistica di Rampazzo 2008, 179-356.

42. Relativamente alla *Lex Iulia de ambitu*, si vedano, tra le altre, le testimonianze di: C.D LIV, 16; Suet. *Aug.* 34; Tac. *Ann.* I, 2; Plin. *Ep.* VI, 5, 2, VI, 19, 4. Altre fonti in Rotondi 1912, 443. Sui contenuti della legge, si veda in sintesi: Girard, 304-306; Berger 1925; Jones 1955, 13; Nadig 1997, 72; Ferrary 2001, 127-128.

43. Paul. *Sent.* 5.26; D. 48.6 (*ad legem Iuliam de vi publica*) e 48.7 (*ad legem Iuliam de vi privata*). Altre fonti in Rotondi 1912, 450.

tardi al 17 a.C., e che potrebbero aver colpito anche i disordini comiziali.<sup>44</sup> D'altra parte, una *sententia* di Paolo (5.30a) dimostra chiaramente il contesto a cui disordini elettorali, artatamente creati e legati a corruzione elettorale, erano ricondotti secondo il dettato della *Lex Iulia de ambitu*: *Petiturus magistratus vel provinciae sacerdotium si turbam suffragiorum causa conduxerit, servos advocaverit aliamve quam multitudinem conduxerit, convictus ut vis publicae reus in insulam deportatur*.<sup>45</sup> Naturalmente, la connessione tra *vis* e *ambitus* non rappresentava un fatto nuovo nella legislazione romana (a partire dagli ultimi decenni della Repubblica), come dimostra, seppur in modo problematico, la *Lex Licinia de sodaliciis*.<sup>46</sup> Ciò che qui interessa in particolar modo notare è che, secondo quanto disposto dalla *Lex Iulia*, il candidato che avesse condotto sul luogo delle votazioni gruppi di persone o servi *causa suffragiorum* sarebbe stato condannato (all'esilio?) come fosse colpevole di *vis publica*. Come è stato notato, non ci sarebbe stato nulla di strano che la *Lex Iulia de ambitu* si rifacesse, in parte, anche al *crimen de vi publica*,<sup>47</sup> visto che la legge che puniva quest'ultimo fu promulgata più o meno in contemporanea con la *Lex Iulia de ambitu*. Dunque, coloro che si facevano aiutare da claque di schiavi o persone di altra condizione per raccogliere voti, non solo tramite la corruzione ma anche tramite la violenza, erano condannati *de vi publica* e, di conseguenza, ricevevano una pena molto dura, forse l'esilio come indicherebbe la condanna alla *deportatio in insulam*.<sup>48</sup>, come si potrebbe desumere dal fatto che la *Lex Licinia de sodaliciis*, in questo aspetto vicina alla *Lex Iulia de ambitu*, comminava a quanto pare l'*interdictio* per i candidati ritenuti colpevoli sotto questa legge.<sup>49</sup>

44. Rotondi 1912, 450.

45. Richiama il passo di Paolo una notazione del quattordicesimo libro delle *Institutiones* di Marciano (D. 48.6.3), sempre in riferimento alla *Lex Iulia de vi*: *In eadem causa sunt qui turbas, seditionisve faciendae consilium inierint, servosve aut liberos homines in armis habuerint*.

46. Sulle connessioni tra *crimen de vi* e *crimen ambitus*, cfr. in sintesi Fascione 1984, 109-122; Licandro, 353-362.

47. Così Corò 1915, 179-183. Per una sintesi del problema, cfr. Ferrary 2014.

48. Molto verosimilmente, la *deportatio in insulam* prevista dalla *Lex Iulia de vi* doveva corrispondere alla più antica *aqua et igni interdictio*, richiamata, d'altronde, da Ulpiano in D. 48.6.10.2. Cfr. Trisciuglio 2017, 58.

49. Mommsen 1843, 70; Trisciuglio 2017, 58-59 con indicazioni bibliografiche precedenti. Peraltro, è possibile che alla medesima fattispecie, quella cioè relativa alle agitazioni in contesto elettorale, sia da ricondurre anche il capitolo 106 dello statuto ursonense: *Quicumque colonus coloniae Genetivae erit, quae in suo C. Caesaris dictatoris deducta est, ne quem in ea colonia coetum conventum coniurationem...* Sebbene D'Ors abbia ricondotto la rubrica in questione alla necessità di un permesso esplicito da parte del consiglio decurionale per chi volesse tenere un'assemblea o comunque un incontro di qualche tipo (lo studioso richiama a questo proposito il *senatus consultum de bacchanalibus*, cfr. D'Ors 1953 *ad loc.*), l'uso del termine *coniuratio* implica senza dubbio una connotazione negativa delle "assemblee" richiamate dal capitolo 106, che, proprio per tale motivo, in nessun modo potevano essere considerate soggette ad un previo permesso da parte del consiglio dei decurioni. Semmai, la decisa accezione negativa del termine ci riporta, a mio avviso, all'*ambitus* e alle agitazioni che alcuni candidati potevano porre in essere prima o durante la consultazione elettorale per influenzare il risultato di quest'ultima, secondo quanto previsto nei passi sopra visti di Paolo e Marciano. Contribuisce ad avvicinare il capitolo ursonense alla

È allora possibile pensare che il capitolo 58 della *Lex* di Malaca si riferisse proprio a situazioni analoghe a quelle previste dalla *Lex Iulia de ambitu*: la presenza di schiavi o fiancheggiatori vari sul luogo delle elezioni non avrebbe certo potuto avere che un effetto distorsivo e disturbante del regolare andamento della consultazione elettorale, impedendo che essa fosse portata avanti correttamente. Se così è, se cioè accettiamo che il capitolo malacitano (di argomento elettorale) avesse alle spalle la legislazione romana relativa al *crimen ambitus* ma riferibile anche al *crimen de vi*, non possiamo non notare, ancora una volta, la differenza tra la pena comminata a livello centrale e quella prevista dallo statuto locale: mentre a Roma sembra che gli atteggiamenti che qui ipotizziamo contemplati anche dal capitolo 58 della *Lex* di Malaca fossero puniti con l'*interdictio*, a Malaca coloro che si macchiavano di tali colpe erano condannati a pagare una multa, pena, quest'ultima, senza dubbio più leggera rispetto alla prima.

Si conferma allora, e con tutta evidenza, quella tendenza che abbiamo già sopra rilevato ad un'attenuazione della pena, a livello locale, rispetto a quella comminata a Roma, ovviamente sempre in riferimento al medesimo *crimen*.

L'alleggerimento della pena in una multa fa parte di un più ampio quadro di progressivo allontanamento rispetto all'uso centrale che, come si è visto, incluse anche importanti aspetti di innovazione. In questo senso andrà considerata anche la norma sopra menzionata, relativa all'esercizio del diritto di *intercessio* da parte di un magistrato presso un altro, atto a sviare il regolare svolgimento della consultazione elettorale, interrompendola o addirittura, si deve presumere, impedendone la convocazione. Che si tratti di una procedura relativa a magistrati dello stesso livello nonostante il generico uso di *quis*, è certo confermato dall'uso del verbo tecnico *intercedere*, che, come si accennava, ricorre in tale senso anche in un capitolo della *Lex Irnitana*.<sup>50</sup> Come noto, *lo ius intercessionis* era strumento spesso utilizzato a Roma, soprattutto come prerogativa tipica, ma non esclusiva, dei tribuni della plebe.<sup>51</sup> Anche per quanto riguarda le attestazioni del ricorso allo *ius intercessionis* in ambito elettorale<sup>52</sup>, è

legislazione *de vi* proiettata in contesto elettorale un altro passo delle *Sententiae* paoline, dove ricorre, significativamente, il termine *coetum* (5.26.3): *Lege Iulia de vi privata tenentur...quive coetum concursumturbam seditionem ...fecerit...quive cum telo in publico fuerit, templa portas aliudve quid publicum armatis obsederit, cinxerit clauserit occupaverit. Quibus omnibus convictis, si honestiores sunt, tertia pars bonorum eripitur et in insulam relegantur...* Come nel caso dell'*ambitus*, anche per questo *crimen* è prevista la *deportatio in insulam*, a dimostrare la sostanziale vicinanza tra il *crimen de vi* e quello *de ambitu*. In sintesi, è probabile che il capitolo 106 ursonense prevedesse dei provvedimenti contro coloro che, tramite disordini di vario tipo, potessero turbare la normale vita politica della colonia, incluso il momento elettorale.

50. Per un'edizione ed un commento particolarmente preciso e approfondito della *Lex* di Irni, cfr. Lamberti 1993.

51. Sullo *ius intercessionis*, in tutte le sue declinazioni, si veda l'ottima sintesi in Kunkel – Wittmann 1995, 207-224.

52. Kunkel – Wittmann 1995, 213-216.

stato posto in risalto come di solito, stando alle fonti letterarie, esso fosse esercitato soprattutto dai tribuni della plebe.<sup>53</sup>

È infatti un dato significativo che, in base alle fonti disponibili, il veto di un console contro il suo collega in ambito elettorale sia esplicitamente citato solo una volta (Liv. III, 21, 6), a proposito di L. Quinzio Cincinnato che minacciava di porre il veto se nuovamente (e contro la legge) rieletto al consolato, a dimostrazione di una pratica forse non troppo diffusa. Ciò non significa, ovviamente, che tale evenienza fosse illegale o non prevista, come d'altra parte indica chiaramente la pratica dell'*obnuntiatio*, che poteva incidere sull'andamento della procedura comiziale (non solo elettorale).<sup>54</sup> D'altra parte, nonostante il silenzio delle fonti, si è concordi che il veto non doveva riferirsi allo svolgimento delle votazioni in sé (queste, infatti, erano semmai interrotte da disordini popolari), quanto piuttosto ad uno degli atti del magistrato che presiedeva alla consultazione elettorale, dall'editto di convocazione fino alla *renuntiatio* del vincitore.<sup>55</sup> Si può cioè immaginare che fosse possibile per un console denunciare una qualche irregolarità procedurale compiuta dal suo collega tale da inficiare il risultato dell'elezione (nel caso in cui essa fosse portata a termine), o anzi il suo svolgimento.

Non sarà allora un caso che non si abbia notizia, nemmeno nella legislazione *de ambitu*, di eventuali sanzioni a carico di consoli che avessero fatto uso improprio dello *ius intercessionis* (se riconosciuti colpevoli, ovviamente dopo essere decaduti dalla carica). È quindi di grande interesse che nello studio di questo particolare aspetto dello *ius intercessionis* l'unico esempio noto di divieto esplicito di uso non giustificato del veto in ambito elettorale sia proprio il capitolo 58 della *Lex* di Malaca, a voler suggerire che solo in ambito locale fosse prevista una sanzione per il magistrato che esercitasse questo diritto presso il

53. Kunkel – Wittmann 1995, 216. Si veda ad esempio il passo liviano XXVII, 6, 2-11: *Galeria iuniorum, quae sorte praerogativa erat, Q. Fulvium et Q. Fabium consules dixerat, eodemque iure uocatae inclinassent nisi se tribuni plebis C. et L. Arrenii interposuissent, qui neque magistratum continuari satis civile esse aiebant et multo foedioris exempli eum ipsum creari qui comitia haberet; itaque si suum nomen dictator acciperet, se comitiis intercessuros: si aliorum praeterquam ipsius ratio haberetur, comitiis se moram non facere. dictator causam comitorum auctoritate senatus, plebis scito, exemplis tutabatur: namque Cn. Servilio consule cum C. Flaminius alter consul ad Trasumennum cecidisset, ex auctoritate patrum ad plebem latum plebemque sciuisse ut, quoad bellum in Italia esset, ex iis qui consules fuissent quos et quotiens uellet reficiendi consules populo ius esset; exempla in eam rem se habere, uetus L. Postumi Megelli, qui interrex iis comitiis quae ipse habuisset consul cum C. Iunio Bubulco creatus esset, recens Q. Fabi, qui sibi continuari consulatum nisi id bono publico fieret profecto nunquam sisset. his orationibus cum diu certatum esset, postremo ita inter dictatorem ac tribunos conuenit ut eo quod censuisset senatus staretur. Patribus id tempus rei publicae uisum est ut per ueteres et expertos bellique peritos imperatores res publica gereretur; itaque moram fieri comitiis non placere. concedentibus tribunis, comitia habita; declarati consules Q. Fabius Maximus quintum, Q. Fulvius Flaccus quartum.* Altri episodi in Kunkel – Wittmann 1995, 213, nt. 395.

54. Così giustamente Kunkel – Wittmann 1995, 213. Sulla pratica dell'*obnuntiatio* nelle elezioni consolari (ma non esercitata dai consoli, quanto dai tribuni), cfr. Ribas Alba 2009, 235-237. Cfr. l'*obnuntiatio* esercitata da Bibulo, in carica come console, contro la legge agraria proposta da Cesare, testimoniata Svetonio (*Iul.* 21, 6).

55. Kunkel – Wittmann 1995, 217; Ribas Alba 2009, 243.

suo collega per motivi di interesse personale. I motivi, non leciti, per cui un magistrato poteva ricorrere allo *ius intercessionis* contro il suo collega sono chiariti da un altro testo epigrafico di grande importanza, la *Lex Osca Tabulae Bantinae*, che, in modo simile al capitolo 59 della *Lex* di Malaca menziona la fattispecie dell'*intercessio* non lecita, specificandone la natura ma, nel contempo e a differenza del capitolo malacitano, non prendendo in considerazione la pena derivante dall'eventuale interruzione abusiva del comizio.<sup>56</sup> A proposito della procedura comiziale giudiziaria, alle linee 2-8 del primo capitolo della *lex* osca di Banzi si afferma:<sup>57</sup> “Se qualcuno avrà impedito i comizi ... giuri scientemente in comizio senza frode che egli ha impedito quei comizi più per il bene pubblico che per favore o odio nei confronti di qualcuno e che egli impedisce ciò in conformità alla sentenza della maggioranza del senato. Colui al quale così egli impedirà i comizi, costui in quel giorno non tenga i comizi”. Al di là dei numerosi e complessi problemi di carattere giuridico posti da queste poche linee, soprattutto relativi al differente esercizio dello *ius intercessionis* a Banzi rispetto al modello romano,<sup>58</sup> qui interessa ribadire, appunto, che la *Tabula Bantina* prevede l'applicazione del diritto di intercessione di un magistrato contro un altro,<sup>59</sup> e soprattutto implica che il ricorso ad esso<sup>60</sup> potesse anche essere considerato abusivo, nella misura in cui lo *ius intercessionis* poteva anche essere esercitato non per il bene della comunità, ma per danneggiare o favorire qualcuno.

*Mutatis mutandis*, mi pare dunque comune il contesto di riferimento per le linee della *Tabula* di Banzi e il capitolo 58 della *Lex* di Malaca, sebbene le prime siano relative ai comizi giudiziari e le seconde, invece, a quelli elettorali. In entrambi i casi, infatti, si tratterebbe di impedire l'interruzione abusiva del comizio (o la sua convocazione, almeno nel caso di Malaca) ad opera di un magistrato.<sup>61</sup> Applicando il dettato della *Tabula* di Banzi a quello del capitolo 58

56. Sulla *Tabula osca* di Banzi esiste una nutrita bibliografia. Qui si rimanda, oltre all'edizione e relativa sintetica trattazione di Crawford 1996, I, 271-292, a quella di Del Tutto Palma 1983, e soprattutto al quadro esaustivo fornito da Cappelletti 2011, 37-97.

57. Traduzione tratta da Cappelletti 2011, 37.

58. Trattati da Cappelletti 2011, 39-45, con indicazioni bibliografiche.

59. Come posto in risalto da Cappelletti 2011, 43.

60. Cappelletti 2011 suggerisce che si tratti appunto di *intercessio* e non di *obnuntiatio*, come invece ritenuto da Del Tutto Palma 1989-1990, 224.

61. Nel caso di Malaca, tenderei ad escludere che la procedura descritta dal capitolo 58 sia riferibile alla pratica dell'*avocatio populi* descritta in Aul. Gell. *NA* XIII, 16, 1 e riferita da Crawford 1996, I, 285 alle linee in questione della *Tabula* di Banzi (contra, con argomenti, Cappelletti 2011, 42, n. 115). L'*avocatio populi* poteva essere infatti esercitata da consoli e pretori nei confronti di assemblee convocate da magistrati minori. Per quanto riguarda Malaca, poiché l'assemblea elettorale era convocata solo dal duoviro, carica suprema del municipio, e poiché il capitolo 58 rimanda chiaramente alla pratica dell'*intercessio* (che si applicava tra magistrati dello stesso livello, o da parte di un magistrato di livello superiore verso un magistrato di grado inferiore), dobbiamo concludere, come sopra già accennato, che il capitolo trattasse dell'*intercessio* di un duoviro presso il suo collega di pari grado, e non di un caso di *avocatio populi*. Per l'*avocatio populi*, cfr. in sintesi Kunkel – Wittmann 1995, 208, 216.

della *Lex* di Malaca, possiamo pensare che quest'ultimo implicasse azioni di interferenza nel regolare andamento della procedura comiziale a danno o a favore di un candidato.

A differenza dell'uso legislativo centrale, allora, sembra potersi affermare che a livello locale si prevedesse specificamente una multa per i magistrati che abusassero dello *ius intercessionis* per distorcere il risultato elettorale; in questo senso si capisce perché il capitolo 58 della *Lex* di Malaca accomunasse quest'ultima fattispecie a quella che noi abbiamo ipotizzato corrispondere, a Roma, alle situazioni di disordine elettorale artatamente create, e perché la pena comminata fosse la medesima.

L'esempio del capitolo 58 ci conferma le due tendenze, vigenti in ambito locale (anche in periodi e contesti diversi) e reciprocamente coerenti che abbiamo osservato a proposito della *Lex* di Urso: alleggerimento delle pene in favore di sanzioni pecuniarie, da un lato, e allargamento delle fattispecie riconducibili all'alveo del *crimen ambitus* dall'altro.

Questa reiterata predisposizione, in particolare in favore di una sanzione pecuniaria al posto di pene più severe, emerge da un altro statuto locale, al *Tabula Heracleensis* (a dimostrazione di come quanto osservato negli statuti spagnoli sia spia di un orientamento generale applicabile, certo con le dovute riserve, a contesti diversi dalla *Baetica* e giuridicamente eterogenei) e si accompagna ad un allargamento, sopra osservato, del bacino degli individui perseguibili. Come abbiamo visto, alle linee 83-141 della *Tabula Heracleensis* vengono minuziosamente descritti i requisiti necessari per l'accesso alle magistrature e quindi al consesso decurionale, sia in positivo (ad esempio aver raggiunto i trent'anni di età, l. 89), sia in negativo, nella misura in cui vengono elencate le numerose condizioni per cui, secondo quanto disposto dalla legge, non si poteva accedere alle magistrature e, per conseguenza, al senato locale.<sup>62</sup>

Anche ad Urso, allora, l'ammissione di una candidatura era subordinata al possesso, da parte del candidato, dei requisiti necessari per poi essere ammesso al senato locale dopo essere uscito dalla carica a cui fosse stato eventualmente eletto. Rispetto allo statuto ursonense, però, la *Tabula* di Heraclea, specifica anche che la sanzione pecuniaria vada comminata ugualmente al magistrato, vale a dire al *duoviro*, che “nomini o nomini suppletivamente o coopti qualcuno di costoro [cioè coloro che, per vari motivi, non possono essere considerati idonei alle magistrature e quindi all'assemblea decurionale] in senato né nel novero dei decurioni o dei *conscripti*, né chieda a costoro il loro parere né ordini loro di esporlo o riferirlo<sup>63</sup>”. La *Tabula Heracleensis* sembra quindi

62. Cfr. *supra* e, in sintesi, Mentaxka 2011.

63. Ll. 104-106: *nene enim, quei praconinum dissignationem libitina<m>ue/ faciet, dum eorum quid faciet, Iluir(um) IIIluir(um), queine ibei mag(istratus) sit, renuntiato, nene in senatum nene in de-/curionum conscriptorum numero legito sublegito coptato nene sententiam rogato nene dicere nene/ ferre inbeto sc(iens) d(olo) m(alo). quei aduersus ea fecerit, is (sestertium) (quinquaginta milia) p(opulo) d(are) d(amnas) esto, eiusque pecuniae quei uolet petitio esto. Cfr. ll. 126-132: *quoi h(ac) l(ege) in municipio colonia praefectura foro conciliabulo senatorem decurionem conscriptum esse / inque eo ordine sententiam dicere ferre non licebit, nei quis,**

confermare anche l'orientamento, già osservato, a colpire anche coloro che potessero in qualche modo collaborare ad un'elezione irregolare. Non è infatti un caso, a mio avviso, che l'espressione *sciens dolo malo*, indicante appunto la frode e implicante dunque l'infrazione di una legge, ricorra proprio (e solo) nelle norme relative a coloro che accettino la candidatura, appunto con frode, di persone non idonee per tutti i motivi descritti dalla *Tabula* stessa, o in relazione alla nomina di individui, ancora non idonei, nel consiglio locale.<sup>64</sup> Il dettato della *Tabula di Heraclea* è chiaro: se colui che deterrà la *maxima potestas* in virtù di un voto (l. 130, cioè il magistrato giurisdicente della città) o colui che terrà una seduta dei decurioni (ll. 127-128) accetterà la candidatura di un non idoneo, oppure ne proclamerà l'elezione, o infine lo accetterà nel senato locale, con frode, sarà condannato a pagare una multa. Se ipotizziamo che dietro queste frodi si celassero episodi di corruzione, cioè che il candidato corrompesse un magistrato per essere ammesso all'elezione o direttamente al senato, è facile vedere dietro la multa comminata una precisa misura contro la corruzione elettorale, volta a colpire, ancora una volta, il corrotto, oltre che il corruttore, secondo l'orientamento che abbiamo visto tipico della *Lex* di Urso. E proprio in virtù della corrispondenza tra il capitolo 101 della *Lex Ursonensis* e quanto previsto e disposto dalle ll. 132 e 135-136, viene da pensare che anche lo statuto di Urso prevedesse, al pari della *Tabula Heracleensis*, una multa per quei magistrati che, con dolo, accettassero la candidatura di individui privi dei requisiti per diventare decurioni.

Per riassumere, sembra potersi affermare che la legislazione *de ambitu* fu, in effetti, assorbita e prima recepita dal dettato delle leggi locali, ma quest'ultime sembrano distanziarsi in modo così importante (e non certo solo a livello formale, come pure si è pensato) dai (possibili) modelli legislativi centrali, che non sarebbe davvero stato appropriato parlare di *ambitus*, soprattutto all'interno di contesti giuridici, dove ogni termine, compreso *ambitus*, aveva un preciso valore tecnico giuridico. Dell'*ambitus*, come detto, rimaneva l'essenza, o per così dire la fattispecie, ma mancava la forma giuridica in cui esso a Roma era trattato, la *quaestio*, e mancava di conseguenza la pena che, più di ogni altra sanzione, caratterizzava la punizione per i corrotti, e cioè la perdita del diritto elettorale passivo.

Possiamo chiederci cosa avesse portato ad un tale orientamento a livello locale: certo non la volontà di non colpire la corruzione elettorale, ché altrimenti non si spiegherebbe l'esistenza di tutte le norme che abbiamo sopra

*quei in eo municipio colonia praefectura / foro conciliabulo senatum decuriones conscriptos habebit, eum in senatum decuriones conscriptos / ire iubeto sc(iens) d(olo) m(alo) neue eum ibei sententiam rogato neue dicere neue ferre iubeto sc(iens) d(olo) m(alo); neue quis, que<i>/ in eo municipio colonia praefectura foro conciliabulo sufragio eorum <---> maxumam potestatem habebit, / eorum quem ibei in senatum decuriones conscriptos ire, neue in eo numero esse n<e>ue sententiam ibei dicere / ferreue sinito sc(iens) d(olo) m(alo); neue quis eius rationem comitiei concilione <habeto neue quis eum, sei comitiei concilione> creatu<s> e<ri>t, renuntiato.* Traduzione tratta da Cappelletti 2011, 203.

64. Per questo problema, cfr. *supra*.

visto. Né, io credo, è questa caratteristica imputabile ad una qualche volontà di rendere l'accesso alle magistrature più semplice: da questo punto di vista, infatti, rimase a mio avviso valido, nonostante le differenze sottolineate tra realtà locale e realtà centrale, quell'afflato "protezionistico" il cui scopo consisteva nel rendere l'accesso alle magistrature non immediato, ed anzi arduo per coloro che non facessero già parte della ristretta classe di famiglie che, regolarmente, forniva magistrati di ogni grado alla *res publica*. Senza dubbio, anche a livello locale, il consesso decurionale conservò il suo carattere elitario, come dimostrano i numerosi requisiti, o anzi meglio impedimenti che, di fatto, sbarravano agli indegni l'accesso alle magistrature e quindi al senato locale. Sembra anzi potersi affermare il contrario, almeno stando a Cicerone (*Ad fam.* VI, 18, 1), secondo cui era più facile diventare senatore a Roma che decurione in un municipio. Né dobbiamo pensare che l'agone elettorale fosse, almeno per un certo periodo, assente o molto debole, tale da rendere le misure *de ambitu* inutili: oltre al fatto che l'esistenza di tali misure testimonia esattamente il contrario, dobbiamo ricordare che Modestino, commentando la *Lex Iulia de ambitu*, osserva che il reato di *ambitus* non concerne più Roma, dove tutto è nelle mani del principe, ma è invece ancora e molto diffuso a livello locale nei municipi (D. 48.14: *Haec lex in urbe hodie cessat, quia ad curam principis magistratuum creatio pertinet, non ad populi favorem. Quod si in municipio contra hanc legem magistratum aut sacerdotium quis petierit, per senatus consultum centum aureis cum infamia punitur*).

A mio avviso, il motivo per cui, da un lato, non si ricorse alla pena dell'incandidabilità, e, dall'altro, si andarono a colpire anche i fiancheggiatori nell'atto corruttivo e i destinatari di quest'ultimo, è da riconoscere sia in una sorta di autodifesa delle classi dirigenti locali, che certo non desideravano che i membri delle proprie fila perdessero la possibilità di raggiungere le posizioni apicali entro la comunità, sia in quella tendenza, che si manifesterà soprattutto nel corso dell'impero e che assottiglierà sempre di più il numero di coloro che erano disposti a farsi carico degli onori e degli oneri derivanti dall'assunzione di un ufficio pubblico:<sup>65</sup> la stessa *Lex Malacitana*, d'altronde, al capitolo 51 prevedeva che, qualora il numero dei candidati fosse stato inferiore a quello delle magistrature da ricoprire, il presidente dell'assemblea poteva nominare candidati idonei, i quali a loro volta potevano candidare altri candidati idonei a ricoprire le magistrature cittadine.

In questo senso, allora, il combinato che abbiamo ricostruito per le norme dei bronzi giuridici spagnoli, alla luce di analoghe esperienze italiane, soddisfaceva, allo stesso momento, sia l'esigenza di colpire la corruzione elettorale (con lo scopo precipuo di regolare quanto possibile l'ingresso nel consiglio decurionale, evitando di concederlo ad individui non idonei) tramite l'allargamento della colpa a persone diverse dal candidato ma ad esso connesse, sia quella di non danneggiare troppo i membri delle élites locali, facendo perdere loro la possibilità di sedere nell'assemblea decurionale.

65. Tale tendenza è stata messa in luce in particolare da Laffi 2006, 123-125.

#### 5.4. Altre forme di corruzione elettorale previste dallo statuto ursonense: il ruolo degli aventi diritto al voto e le punizioni a loro carico

L'analisi di altri due capitoli della *Lex Coloniae Genetivae Iuliae*, segnatamente il 15 e il 16, ampliano ulteriormente la nostra conoscenza sul trattamento del fenomeno della corruzione elettorale a livello locale e confermano le prime conclusioni a cui siamo giunti a proposito dell'allargamento del bacino degli individui perseguibili per corruzione elettorale, a cui corrisposero due tendenze opposte ma non incoerenti: alleggerimento della pena per alcuni, inasprimento della medesima per altri. Peraltro, ancora una volta avremo un esempio della distanza, anche sostanziale, che separava molto spesso la legislazione centrale da quella locale, indipendentemente dal problema di come (e dove) gli statuti delle comunità provinciali (come anche italiche) assumessero la loro fisionomia.

Nello studio delle varie norme che, a Roma, furono promulgate per mettere un freno alla diffusione dell'*ambitus* è stato posto in risalto come una costante di tutte le misure di volta in volta approvate fosse l'assenza di punizioni a carico dei corrotti, degli elettori cioè che vendevano il loro voto.<sup>66</sup> Mentre si faceva di tutto per comminare pene sempre più severe ai candidati che ricorrevano alla corruzione per vincere le elezioni, non abbiamo traccia di provvedimenti analoghi contro coloro che si lasciavano corrompere. Tale caratteristica è stata considerata come peculiarità specifica della mentalità giuridica romana, da questo punto di vista molto distante dalla sensibilità moderna.<sup>67</sup> In effetti, sembra potersi dire che a Roma l'elettore corrotto apparisse addirittura come parte lesa. La *rogatio Aufidia de ambitu* (proposta nel 61 a.C. dal tribuno della plebe M. Aufidio Lurcone, ma non approvata) mirava a punire chi avesse promesso del denaro ad una tribù prima di una votazione, e avesse poi onorato la sua promessa; al contrario, colui che avesse sì promesso del denaro ma non l'avesse poi elargito non sarebbe stato perseguibile.<sup>68</sup> La pena consisteva nel pagamento a ciascun *tribulis* della tribù corrotta di un'ammenda annua di tremila sesterzi per tutta la vita. Il contenuto della *rogatio Aufidia* desta diverse perplessità;<sup>69</sup> più in particolare, colpisce il fatto che i *tribules* corrotti fossero considerati come danneggiati dalla corruzione stessa, tanto da essere risarciti, laddove sarebbe stato più logico considerare come danneggiato dall'atto corruttivo il candidato non eletto (il quale, però, poteva sempre far valere le sue ragioni trascinando l'avversario vittorioso in un processo *de ambitu* e ottenere in tal modo la magistratura). Che la distribuzione di denaro agli elettori (certo entro determinati limiti) fosse lecita e non configurasse un reato

66. Si vedano a questo proposito alcune considerazioni preliminari in Russo 2018b.

67. Fascione 1984, 74-76.

68. Cic. *Ad Att.* I, 16, 13. Altre fonti in Rotondi 1912, 384.

69. Debitamente rilevate da Fascione 1984, 74-75.

da parte degli elettori stessi è confermato da un passo della vita svetoniana di Augusto (40, 2), dove si dice che quest'ultimo, per evitare che i suoi *contribules* si lasciassero corrompere dai candidati, distribuiva loro, prima del voto, del denaro. Se tale pratica fosse stata illegale, per impedirla sarebbe stato più logico comminare pene per chi si lasciasse corrompere, piuttosto che elargire somme di denaro a scopo preventivo. Tutta la responsabilità del reato ricadeva, dunque, sulle spalle del candidato, perlomeno a Roma.

A Urso si è visto come tale responsabilità fosse invece condivisa tra candidato e fiancheggiatore, ed in tale ottica sembra che sia stata anche considerata la responsabilità dell'elettore.

Segnatamente, il capitolo 16 della *Lex Ursonensis* specifica che l'*adscriptio* dei coloni nelle *curiae* (le sezioni elettorali locali) è affidata ai duoviri, che devono svolgere tale operazione *aequissime*: [- - -] *im erit colonos quam aequissimo curiato* / [- - -] *colon(i) adscribentur* *IIvir(is) qui erunt quam* / [- - -] *facere ius potestasque esto*. Tale è l'attenzione con cui i *cives* devono essere *adscripti* nella *curia* appropriata, che chiunque fosse stato trovato a votare in una *curia* diversa da quella di appartenenza sarebbe stato bandito dalle cariche pubbliche della città per un quinquennio (capitolo 15):<sup>70</sup> *curia curiati erunt in ea curia suffragi latio* / [*is*] *omnibus [esto] nive quis sciens d(olo) m(alo) in alia curia in ea colon(ia) / [suff]ragium [fer]to si quis in alia curia sciens d(olo) m(alo) suffragium tulerit [rit is HS - - -] c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae)] d(are) d(amas) esto eiusque pecuniae cui volet petito perse/ [cutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto ei] / usq(ue) rei IIvir(o) ea actio esto neve is qui in alia / [curia sc(iens) d(olo) m(alo) suffragi]m tulerit quinquennio proximo in ea co/ [l(onia) suffragium fer]to nive quis mag(istratus) eius colon(iae) eum suffragium / [[ferre] sinito]. Entrambi i capitoli sono di fondamentale importanza per capire il meccanismo che fu alla base del funzionamento delle *curiae* in ambito elettorale.<sup>71</sup> Il capitolo 16, più frammentario, indica come i *duoviri* dovessero registrare i coloni *curiatim* anche in un secondo tempo (la disposizione si riferisce, come è stato opportunamente suggerito, alla registrazione dei nuovi coloni e dei figli legittimi dei coloni già registrati, verosimilmente in occasione del censo quinquennale<sup>72</sup>). Più in dettaglio, la *Lex* di Urso prevede una rigida e attenta *adscriptio* dei coloni nelle rispettive *curiae*, e commina una multa di un certo importo come anche il bando dall'elettorato attivo per cinque anni per coloro che fossero stati trovati a votare in una *curia* diversa da quella di appartenenza consapevolmente e con volontà di dolo (*dolo malo*). Quest'ultimo aspetto è stato interpretato come un tipico referente temporale nell'amministrazione municipale ed è stato anche avvicinato ad un preciso passo della *Lex repetundarum* (capitolo 66).<sup>73</sup> E tuttavia, visto il contesto elettorale e soprattutto in considerazione del fatto che tale*

70. Edizione tratta da Caballos Rufino 2006. Per un commento, anche linguistico, del capitolo 15, cfr. Caballos Rufino 2006, 224-265.

71. Caballos Rufino 2006, 224-265. Cfr. anche Russo 2018 e *supra*.

72. Caballos Rufino 2006, 266.

73. Caballos Rufino 2006, 265.

misura era di tipo sanzionatorio, appare molto più logico che il quinquennio di esclusione dall'elettorato attivo vada ricercato in misure appunto di tipo elettorale.<sup>74</sup>

Il fatto che l'elettore sia condannato se trovato a votare con dolo nella curia non appropriata suggerisce, a mio avviso, come il capitolo in questione disciplinasse non tanto un aspetto del meccanismo elettorale, quanto piuttosto un caso particolare di corruzione elettorale.

Come è noto, il sistema elettorale vigente nelle comunità della *Baetica* e ricostruibile grazie alle dettagliate indicazioni tramandateci dalla *Lex Malacitana* ricalcava in molti aspetti il meccanismo elettorale romano, in particolare per quanto riguarda il concetto di voto collettivo:<sup>75</sup> a determinare l'elezione di un candidato non erano infatti i voti individuali, ma appunto i voti collettivi di ciascuna curia, esattamente come accadeva con le tribù di Roma. A Malaca (ma verosimilmente anche a Urso) lo scrutinio dei voti (che procedeva a sorte) si interrompeva infatti non appena un candidato raccoglieva i voti della metà più una delle curie, a dimostrazione quindi dell'importanza del voto espresso da ciascuna sezione elettorale.

Non è quindi un caso che la registrazione dei cittadini dovesse essere attuata *aequisime*. Come è stato sottolineato sopra, la registrazione degli aventi diritto al voto nelle curie non seguiva solo un mero e meccanico criterio territoriale, ma prevedeva, per determinate categorie giuridiche di individui, una collocazione che non si basava sul concetto di *domicilium*.

Alla luce degli esempi sopra indagati di liberti e *incolae*, non riferibili direttamente ad Urso sebbene sia del tutto verosimile che tale sistema di voto

74. Notiamo le affinità con quanto sopra visto a proposito del capitolo 132: anche in quel caso, chiunque poteva accusare un candidato (in questo caso un elettore) di aver infranto la legge, e farlo condannare ad un'ammenda da pagare ai coloni della città di Urso.

75. Lo scrutinio dei voti iniziava dopo che tutte le curie avevano votato nello stesso momento, come indicato dal capitolo 55 della *Lex Malacitana* (*qui comitia ex (hac) lege habebit, is municipes curiatim ad suffragium ferendum vocato ita ut uno vocatu omnes curias in suffragium vocet, eaeque singulae in singulis consaeptis suffragium per tabellam ferant*) e si interrompeva non appena un candidato raggiungeva dei suffragi espressi dalla maggioranza delle curie (*Lex Malacitana*, capitolo 59: *qui ea comitia habebit, uti quisque eorum qui Ilviratum aedilitatem questuramve petet, maiorem partem numeri curiarum expleverit*). Questo sistema di voto/scrutinio certo non era nuovo nel mondo romano, dato che lo ritroviamo (nel sul nucleo fondamentale) sia a Roma, sia, a livello locale, a Taranto, come esplicitamente indicato dalla *Lex Municipii Tarentini* (l. 15). Nella *Lex* di Taranto, l'espressione *maior pars curiarum* garantisce l'applicazione del sistema di voto collettivo ed indica che anche a Taranto lo scrutinio dei voti delle curie si interrompesse non appena venisse raggiunta una maggioranza, come le assonanze tra la l. 15 della *Lex Tarentina* e il sopra citato capitolo 59 della *Lex Malacitana* suggeriscono. Per la *Lex* di Taranto, cfr. Cappelletti 2011, 144. Per la comprensione dei meccanismi elettorali a livello locale è ora fondamentale lo statuto di Troesmis, che, al pari della *Lex Malacitana*, regola dettagliatamente diversi aspetti della consultazione elettorale. La somiglianza tra questo statuto e la *Lex* di Malaca è stata indagata ed evidenziata da Eck 2016. Il contributo del 2016 è il più completo tra i vari che lo studioso tedesco ha dedicato a questo importantissimo documento. Tra questi, citiamo in particolare, perché di tema elettorale, Eck 2013. Staveley 1972, 223-226 (elezioni municipali). Per il *domicilium*, in generale Licandro 2003.

vigesse anche lì, si capisce perché i duoviri, stando al capitolo 16 della *Lex Ursonensis*, dovessero registrare gli aventi diritto al voto *aequissime*: poiché si voleva evitare che il risultato elettorale di una curia fosse determinato dalla intromissione in quella stessa curia di votanti che non le appartenevano, era necessario che ciascun elettore votasse nella curia in cui era regolarmente registrato. Questa regola sarà stata valida, anche e forse a maggior ragione, per quelle categorie di individui il cui voto, per legge, era già in partenza svantaggiato rispetto a quello degli altri elettori.

Proprio perché i capitoli 15 e 16 dello statuto di Urso prescrivevano una precisa modalità di voto e sanzionavano coloro che non vi si attenevano, è del tutto logico inserirli nella legislazione locale che doveva contenere i fenomeni di *ambitus*. Per quale motivo, infatti, un elettore avrebbe dovuto votare, consapevolmente e con dolo, in una curia non sua? Evidentemente per distorcere il risultato elettorale di quella medesima curia. Certamente, è possibile un elettore fosse spinto in questo senso per motivi suoi personali; d'altra parte, è ben facile pensare che un elettore votasse con dolo in una curia non sua perché istigato e corrotto da un candidato che traesse un vantaggio personale dal dirottamento dei voti da una curia ad un'altra.

A questo proposito, è interessante leggere in parallelo quanto disposto dai capitoli 15 e 16 della *Lex* di Urso con la misura prescritta dal capitolo 55 della *Lex Malacitana*, che regola in dettaglio il momento del deposito della tabella con il voto espresso nella cista, in modo da prevenire possibili irregolarità elettorali: *Qui comitia ex h(ac) l(ege) habebit, is municipes curiatim ad suffragium ferendum uocato ita ut uno uocatu omnes curias in suffragium uocet, eaeque singulae in singulis consaeptis suffragium per tabellam ferant. Itemque curato, ut ad cistam cuiusque curiae ex municipibus eius municipi terni sint, qui eius curiae non sint, qui suffragia custodiant, diribeant, et uti ante quam id faciant quisque eorum iure{n}t se rationem suffragiorum fide bona habiturum relaturumque. Neue prohibito, q(uo) m(inus) et qui honorem petent singulos custodes ad singulas cistas ponant. Iique custodes ab eo qui comitia habebit, item ab his positi qui honorem petent, in ea curia quisque eorum suffragi[um] fert, ad cuius curiae cistam custos positus erit, e[or]umque suffragia perinde iusta rataque sunt ac si in sua quisque curia suffragium tulisset.* Anche a Malaca, dunque, tutto era fatto perché coloro che erano in possesso di diritto di voto votassero, sotto stretto controllo, nella curia appropriata. Alla luce del capitolo della *Lex Ursonensis*, è facile pensare che l'obiettivo di queste regole fosse primariamente evitare brogli elettorali, come doppie votazioni o votazioni nella curia non pertinente. Il fatto stesso che venga prescritta la presenza di tre *custodes* presso ogni cista, non appartenenti alla curia sotto controllo (evidentemente per evitare favori illeciti tra *contribules*), che garantiscano sotto giuramento il regolare svolgimento del processo elettorale, mostra bene con quale attenzione si facesse di tutto per evitare brogli elettorali.

La fattispecie prevista dal capitolo 16 della *Lex* di Urso rappresenta, in questo senso, un'assoluta novità rispetto al panorama legislativo *de ambitu*

romano: come si è visto, infatti, in nessun modo le leggi *de ambitu* punivano, a Roma, coloro che si lasciavano corrompere per scopi elettorali: né coloro che si facevano pagare per agevolare la candidatura di qualcuno in vario modo (tramite banchetti o elargizioni), né coloro che vendevano il proprio voto *tout court*. Addirittura, come si è visto a proposito della *rogatio Aufidia*, i *tribules* corrotti erano ritenuti danneggiati (pur avendo ricevuto il denaro, oltretutto).

La pena comminata a coloro che votavano nella curia sbagliata con dolo era, poi, oltremodo severa, ancor più severa di quella inflitta dal capitolo 132 a chi si servisse di banchetti pubblici ed elargizioni per venire eletto. L'elettore colto a votare in una curia diversa da quella di appartenenza, oltre a pagare una multa, perdeva infatti il diritto di voto per i cinque anni a partire dal reato, una pena questa che non ha precedenti nella legislazione *de ambitu* di Roma a noi nota.

La *Lex* di Urso, dunque, appare innovare notevolmente rispetto all'uso romano: mitiga la pena per alcuni reati di corruzione elettorale attiva, prevede la punibilità anche per coloro che non siano direttamente candidati ma contribuiscano all'azione corruttiva, sanziona duramente gli elettori che, verosimilmente corrotti, tentino di distorcere il regolare andamento del meccanismo elettorale. In alcuni casi, la legge locale sembra essere ispirata dal modello romano (la *rogatio Cornelia*, ad esempio, sebbene mai trasformata in legge, prevedeva delle punizioni anche per le figure intorno al candidato), da cui naturalmente recepisce l'essenza stessa del *crimen ambitus* (il divieto delle elargizioni, come quello dei banchetti, ed infine il ricorso stesso ai *divisores* sono tutti temi trattati dalla legislazione *de ambitu* romana che la *Lex* di Urso accoglie e disciplina), e tuttavia, allo stesso tempo, se ne distanzia, in modo anche notevole.

Non possiamo non notare, in tutto questo, una coerenza di fondo di grande interesse: se, da un lato, la pena per il candidato sembra diminuire, dall'altro emergono sanzioni (o si inaspriscono) per tutti coloro che, similmente, sono implicati nella corruzione, sebbene in modo passivo (gli elettori corrotti) o indiretto (i fiancheggiatori).

Che non si tratti di una misura peculiare per il centro ursonense, quanto piuttosto di una disposizione che, a livello locale, dovette essere prevista in più comunità, è dimostrato da un capitolo di un'altra ben nota legge municipale, la cosiddetta *Lex Troesmesium*.<sup>76</sup> Il capitolo 28 non solo conferma quanto previsto dal capitolo 15 dell'ursonense, vale a dire la pena (non specificata dalla legge di Troesmis) per quegli elettori che con consapevolezza votassero nella curia non di pertinenza, ma aggiunge un'ulteriore fattispecie, che, invece, manca nello statuto spagnolo: *de municipibus ad suffragium vocandis custodi|busque ternis ponendis ad singulas cistas, quae suffragiorum | causa posit<a>e erunt; item si quis in alia curia quam sua in|ter custodes suffragium tulerit, uti valeat, et de poena | eius, qui duas pluresve tabellas in cistam deiecerit; item eius |qui falsam rationem ret(t)ulerit*. Dunque, lo

76. Su questo testo si veda da ultima l'edizione curata da Eck 2016.

statuto di Troesmis prevede che ad essere puniti (il testo cita esplicitamente il termine *poena*, per cui cfr. *infra*) siano anche quegli elettori sorpresi a votare due volte, espressione, questa, certamente di corruzione elettorale, che conferma come a livello locale, ed in un periodo ben più tardo (anni finali del principato di Marco Aurelio) rispetto a quello a cui appartiene la *Lex Coloniae Genetivae Iuliae*, la corruzione elettorale, esercitata tramite una vera e propria compravendita dei voti, fosse un fenomeno assai diffuso. Tale doveva essere la portata del problema, che anche la *Lex* di Troesmis, come secoli prima quella di Urso, prevedeva la presenza di tre custodi presso le *cistae*, per controllare che nessun votante deponesse la sua tabella nella cista di un'altra curia o votasse più volte.<sup>77</sup>

È poi fondamentale, alla comprensione del capitolo di Troesmis, il citato uso del termine tecnico *poena*, che, in linea con quanto visto a proposito del capitolo 15 ursonense, configura per gli elettori corrotti non una multa (come, ad esempio, accade con i candidati corruttori trattati dal capitolo 132 del testo di Urso), ma una vera e propria pena, che, ad Urso come a Troesmis, andava ad intaccare i diritti civili e politici dell'elettore corrotto (sebbene nel secondo caso non si possa dire in consa consistesse tale *poena*). A tale proposito basterà riportare quanto Ulpiano afferma a proposito della differenza tra una semplice multa ed una *poena* (D. 50.16.131): *Ulpianus libro tertio ad legem Iuliam et Papiam. Aliud "fraus" est, aliud "poena": fraus enim sine poena esse potest, poena sine fraude esse non potest. Poena est noxae vindicta, fraus et ipsa noxa dicitur et quasi poenae quaedam praeparatio. Inter "multam" autem et "poenam" multum interest, cum poena generale sit nomen omnium delictorum coercitio, multa specialis peccati, cuius animadversio hodie pecuniaria est: poena autem non tantum pecuniaria, verum capitis et existimationis irrogari solet. Et multa quidem ex arbitrio eius venit, qui multam dicit: poena non irrogatur, nisi quae quaque lege vel quo alio iure specialiter huic delicto imposita est: quin immo multa ibi dicitur, ubi specialis poena non est imposita. Item multam is dicere potest, cui indicatio data est: magistratus solos et praesides provinciarum posse multam dicere mandatis permisum est. Poenam autem unusquisque inrogare potest, cui huius criminis sive delicti executio competit.* Dell'intero passo ulpiano, due sono le notazioni del giurista che appaiono particolarmente importanti nell'ottica della presente indagine. In primo luogo, si afferma che *fraus enim sine poena esse potest, poena sine fraude esse non potest*, vale a dire

77. Per un commento al capitolo 28, e soprattutto per il ruolo dei *custodes* nell'intero meccanismo elettorale, si veda Eck 2016, 594-596, che, peraltro, pone in risalto in punti di contatto, a questo proposito, con la *Lex Malacitana*. E tuttavia, rimane, nella pur approfondita analisi dello studioso, il fatto, che qui appare innovativo (come ad Urso), che la legge prevedesse una *poena* per gli elettori che tentassero, in vario modo, di distorcere il corretto funzionamento della consultazione elettorale. Eck 2016, 594 sempre a proposito del meccanismo elettorale qui descritto, richiama anche la *Lex Valeria Aurelia* del 20 d.C., e soprattutto quanto descritto, in relazione alle centurie destinatrici, nella *Tabula Hebana* (Crawford 1996, I, 509-543, 513, 519). E tuttavia, in quest'ultimo caso, non si fa naturalmente cenno al problema qui in discussione della punibilità dell'elettore corrotto. Per la *Tabula Hebana*, e il sistema elettorale da essa descritto, rimane ancora valido il complesso e completo studio di Tibiletti 1953.

che la *poena* è, naturalmente, una diretta conseguenza di un atto di *fraus*, di un'azione fraudolenta, concetto questo che, nel contesto che stiamo analizzando, non può che rimandare all'elettore che *sciens* e *dolo malo* vota nella curia non di appartenenza. La seconda precisazione che ci interessa pone una netta distinzione tra *multa*, provvedimento che in sostanza non sfiora la fama del sanzionato, e *poena*, che, al contrario, intacca la *dignitas* e la *fama* (nelle parole di Ulpiano i termini impiegati sono *caput* e *existimatio* che appunto rimandano ai concetti di buona fama e reputazione, anche nel senso giuridico dei termini, per cui si veda anche la loro stesa negazione giuridica, vale a dire *infamia* ed *ignominia*<sup>78</sup>), di chi sia stato trovato colpevole: *Inter 'multam' autem et 'poenam' multum interest, cum poena generale sit nomen omnium delictorum coercitio, multa specialis peccati, cuius animadversio hodie pecuniaria est: poena autem non tantum pecuniaria, verum capitis et existimationis irrogari solet.* Il passo ulpiano fornisce dunque lo sfondo per comprendere non solo la misura sanzionatoria prevista dai capitoli 28 di Troesmis e 15 di Urso, ma anche il sunto di questi in contrapposizione ai più blandi provvedimenti previsti dal capitolo 132 ursonense per i candidati e i loro fiancheggiatori trovati colpevoli di corruzione elettorale. A quest'ultimi, come si è visto, sarebbe stata comminata una multa pecuniaria, che non avrebbe avuto ricaduto sui loro diritti civili e politici (a differenza di quanto accadeva a Roma, dove i candidati corruttori perdevano il diritto a candidarsi o erano addirittura condannati all'esilio). Agli elettori viene invece imposta una *poena*, nel senso giuridico del termine, che andava a danneggiare la loro buona fama, vale a dire i loro diritti civili e politici, esplicitati nel caso ursonense nello *ius suffragii*.

La legge di Troesmis implica, dunque, che tale approccio sanzionatorio, particolarmente duro (soprattutto se confrontato con le misure adottate contro i candidati), non fu una particolarità ursonense, quanto piuttosto una misura che dovette essere diffusa, impossibile dire in che misura, nei centri provinciali dell'impero, dall'età repubblicana a quella antonina. Come detto, a livello locale, forse per evitare di scoraggiare i già pochi candidati disponibili tramite pene particolarmente dure (che, tra l'altro, avrebbero avuto l'effetto di diminuire ulteriormente il bacino dei candidabili, nel caso avessero previsto, in linea con la legislazione *de ambitu* romana, l'esclusione dall'elettorato passivo), si preferì colpire gli elettori, non solo perché più numerosi dei candidati, ma anche perché, verosimilmente, in gran parte non appartenenti a quelle élites locali che certo, nel legiferare in collaborazione con Roma (secondo modi che tutt'ora restano oggetto di discussione), avranno scelto strategie di autoconservazione piuttosto che, per così dire, di autoriduzione.

Vi è, poi, un altro aspetto che merita di essere evidenziato. Come si è visto, un elemento fondamentale dell'impianto del capitolo 15 ursonense è il fatto che l'elettore voti *sciens* e *dolo malo* nella curia sbagliata: le due espressioni tradiscono, da parte dell'elettore, la volontà di frode, che infatti viene punita con una *poena*. È interessante notare l'insistenza che il capitolo pone sulla consapevolezza di

78. Sulla differenza, semantica e giuridica, tra *ignominia* e *infamia*, cfr. *supra*.

arrecare danno, o meglio di commettere un crimine, e, per conseguenza, la necessità di colpire solo coloro che, appunto, *sciens* votino non nella curia di appartenenza. Tale precisazione sembrerebbe riferirsi, e *contrario*, a coloro che invece, innocentemente (cioè senza dolo), fossero stati trovati a votare nella curia sbagliata. Senza soffermarsi sul meccanismo elettorale descritto dalla *Lex* di Malaca, dove ci si sofferma anche sul momento della deposizione della *cista*, e quindi senza cercare di capire in che modo si potesse distinguere un elettore innocente da uno corrotto,<sup>79</sup> richiameremo un passo dai *Fasti* di Ovidio (II, 475-532) che mostrano, certo in tutt'altro contesto, come non sempre ai *cives* di Roma fosse chiaro a quale curia appartenessero, e si trovassero, spesse volte ed in occasioni particolari (i *Quirinalia*, ma secondo altre fonti i *Fornacalia*<sup>80</sup>), in quella sbagliata.<sup>81</sup> In particolare, Ovidio si riferisce a coloro che non erano in grado, per ignoranza, di celebrare i *Fornacalia* o i *Quirinalia* nella curia di appartenenza, e che, per questo motivo, festeggiavano in massa in una sola curia (la diciassettesima<sup>82</sup>). Secondo le fonti, sarebbe proprio da ricondursi a coloro che non sapevano a quale curia appartenevano il nome alternativo dei *Fornacalia* (Paulus s.v. *stultorum feriae* 418 L = 317 Morel): ... *quod eo die omnes sa>crificant i q<ui> sollempni die aut> non potuerunt rem divinam face>re aut ign<oraverunt ...> Fornacaliu<m> ...> commissumque... more at ...quibus p<er>mittebantur post feriae feriari>.<sup>83</sup> Dunque, esistevano casi, al di fuori del contesto elettorale, di *cives* che ignoravano in quale curia fossero registrati e di conseguenza in quale curia dovessero festeggiare i *Fornacalia* (o i *Quirinalia*); evidentemente, la questione di appartenenza alle rispettive *curiae* non doveva essere del tutto chiara, e non doveva essere raro il caso di chi si trovasse a festeggiare nella curia sbagliata, tanto è vero che se ne era individuata che raccogliessero tutti quelli che non erano più in grado di festeggiare nella propria. È chiaro che in tale situazione, vista anche la sua natura prettamente religiosa, sia da escludere la volontà di dolo. E tuttavia, vista la testimonianza di Ovidio, è facile pensare che la medesima confusione dovesse riprodursi anche al momento della votazione (a Roma come nelle comunità locali), con alcuni, fra gli aventi diritto al voto, che non sapevano bene dove votare, esattamente come accadeva con i festeggiamenti dei *Fornacalia* / *Quirinalia*. In questo caso, però, il *civis* non avrebbe votato nella curia sbagliata *sciens dolo malo*, ma solo per ignoranza, ed è per questo che non sarebbe risultato perseguibile. Si spiega, dunque, perché il*

79. Su tutto questo cfr. da ultimo Rodríguez Neila 2016, con ulteriori ed aggiornati rimandi bibliografici.

80. Su questo problema, che esula dai confini della presente indagine, cfr. Robinson 2003, 610.

81. Ov. *Fas.* II, 513-514: *lux quoque cur eadem Stultorum festa vocetur, / accipe, parva quidem causa, sed apta subest; 531-532, stultaque pars populi, quae sit sua curia, nescit, / sed facit extrema sacra relata die.* Sull'intera questione e sul concetto di *Feriae Stultorum* (gentilmente segnalatomi dalla Prof.ssa S. Segenni), si veda da ultimo ed in specifico Robinson 2003, 611-612.

82. Robinson 2003, 611.

83. Cfr. Plut. *Quaes. Rom.* 89 = 285d.

capitolo 15 ursonense insiste sulla consapevolezza del dolo da parte dell'elettore come requisito per l'emissione della pena: evidentemente, non si voleva colpire coloro che potessero mostrare di non aver votato nella curia di appartenenza per errore piuttosto che con intenzione.

## Un caso di *commendatio* locale dalla *Baetica* romana (CIL 2, 1282c)

### 6.1. Una dedica da Siarum da parte di M. Cutius M. f. Gal. Priscus Messius Rusticus Aemilius Papus Arrius Proculus Iulius Celsus

La documentazione epigrafica spagnola ci restituisce un documento il cui significato non appare, a tutt'oggi, adeguatamente indagato ed interpretato. Si tratta di un'iscrizione molto verosimilmente proveniente dall'area del municipio di Siarum (secondo una prima indicazione attendibile fornita da Mommsen), posta su tre lati di quella che doveva essere la base di una statua celebrativa dedicata all'imperatore Antonino Pio.<sup>1</sup> L'epigrafe (CIL 2, 1282a, databile con certezza al 147 d.C., per via della menzione del console di quell'anno) certo non ha mancato di attirare l'attenzione degli studiosi, che, nei pochi contributi ad essa dedicati, si sono però quasi esclusivamente concentrati sulla figura del console ivi menzionato, dedicante peraltro, insieme agli abitanti del centro locale (inclusi forse anche gli *incolae*), della statua, M. Cutius M. f. Gal. Priscus Messius Rusticus Aemilius Papus Arrius Proculus Iulius Celsus.

Il nome del console ricorre in più iscrizioni provenienti dalla medesima area, a riprova della possibile origine del dedicatario proprio dall'area del municipio siarense, e più in generale della sua famiglia, i Messii Rustici: grazie ai numerosi documenti che lo menzionano (quasi tutti peraltro, come detto, pertinenti alla medesima area geografica: CIL 2, 1282a-c; CIL 2, 1283, CIL 2, 1371, CIL 4, 998; AE 1934, 146, da Roma), è possibile ricostruire la carriera senatoria di Aemilius Papus in dettaglio, fino all'apice del consolato.<sup>2</sup> Senza tornare in questa sede su argomenti che, con minuzia di particolari e documentazione, sono stati già trattati altrove, basterà qui ribadire la posizione di primo piano del dedicante della statua sia a livello dell'area di provenienza, di cui senza dubbio doveva essere un notevole, sia a livello centrale, in considerazione del fatto che era giunto fino al consolato. La prospettiva entro

1. La documentazione epigrafica ci restituisce numerose testimonianze di statue erette in onore di Antonino Pio. Ad esempio, il *concilium* della provincia *Tarraconensis* incaricò un notevole del posto che si occupasse della dedica di una statua dorata in onore dell'imperatore (CIL 2, 4230 = ILS 6930). Altre dediche giungono da Dertosa (CIL 2, 4057), Civitas Limicorum (CIL 2, 2517), Ocurri (CIL 2, 1336) etc. In generale, sulle celebrazioni tributate ad Antonino Pio, Étienne 1958, 469, 475-476.

2. González – Caballos Rufino 1983, 161-163.

cui la figura di M. Cutius M. f. Gal. Priscus Messius Rusticus Aemilius Papus Arrius Proculus Iulius Celsus è stata studiata, dunque, rimanda in particolare alla tematica dei rapporti tra élites locali e potere centrale, e, all'interno di questa, ai tentativi, attuati da parte dei maggiorenti provinciali, di promuovere agli occhi dell'imperatore, le comunità di provenienza. Tale particolare interesse ha portato a concentrare l'attenzione su un solo lato della base di statua su cui era distribuita l'iscrizione, oscurando, di fatto le altre facce, che non sono apparse altrettanto interessanti. Lasciando momentaneamente da parte l'iscrizione CIL 1282b, dove vengono menzionati, come condedicanti, gli abitanti, le donne e forse gli *incolae* del municipio, è l'iscrizione 1282c che, a nostro avviso, merita una particolare attenzione. L'iscrizione menziona un personaggio anonimo, nipote da parte di madre di Aemilius Papus, verosimilmente anch'egli dedicatario, insieme allo zio, del monumento in onore di Antonino Pio. L'aspetto più interessante dell'iscrizione è proprio il profilo di questo anonimo nipote, candidato ad una qualche carica del locale municipio, e supportato nella competizione elettorale dalla *commendatio* di un personaggio molto stimato da parte della comunità locale quale suo zio<sup>3</sup>.

## 6.2. Una dedica da parte del nipote di Aemilius Papus

Vediamo dunque il testo dell'iscrizione (CIL 2, 1282c): - - -] / *domestico si*[- - -] / *candidat*[us - - -] / *laudabil*[is] *nobil*[- - -] / *er*[- - -] *re*[- - -] *gest*[- - -] *mil*[- - -]*vantium* / [- - -] *commonere iuvat* [- - -] *legionis XII* [- - - / - - - *hoc mune*] *re perfunctus* / [- - -] *verum illud* / *inprimis ad commendationem sui prae*] *fert quod Aemilio Papo clarissimo ac seve*] *rissimo viro avonculo suo sit probatissimus* / *pro perpetua gravitate proq(ue) cura suorum* / *Paria propriis institutis reposcenti* / *cuius enixum sol*[li] *citum etiam suffragium* / *non modo ad gratiam a tali viro ineundam* / *nos provocat verum ad spem optimam de can*] *didato habendam ni*[- - -] *municipibus tanto* / *suffragatore contentus minus sibi et* / [- - - *exi*] *mia clarissimorum virorum subsidia pro mer*] *[itis eius ---*. Come si è detto, il primo problema che si pone di fronte ad un testo lacunoso, complesso e di non facile lettura, è l'identità del dedicante, di quel candidato cioè (a cosa non è chiaro, ma si veda oltre), legato da rapporti di parentela con il console dell'altro lato dell'iscrizione. In realtà, c'è chi, con elaborato e complesso lavoro prosopografico, propone di identificare il personaggio di CIL 2, 1282c con C. Iulius Pisibanus Maximus Aemilius Papus. Si è infatti ipotizzato<sup>4</sup> che il personaggio della nostra iscrizione, non potendo appartenere per parte paterna alla *gens* dei Messii Rustici, fosse figlio di C. Iulius Pisibanus (pure testimoniato in *Baetica*) e di una sorella di Aemilius Papus. Al di là della possibilità concreta o meno di poter dare un nome al personaggio dell'iscrizione in esame, resta il

<sup>3</sup> Su questa iscrizione vedi anche González – Fernández 1996, 288-289, n. 930, che pensa, piuttosto, che il documento rappresenti un decreto decurionale.

<sup>4</sup> González – Caballos Rufino 1983, 165.

fatto che essa pone problemi di ben altra portata e di significato ben più ampio, che potrebbero contribuire a meglio ricostruire un aspetto importante sia della vita politica della comunità locale, sia dei meccanismi elettorali che forse, ancora in età antonina, funzionavano in un municipio provinciale.

Lasciando dunque da parte il problema dell'identità del personaggio in questione, che non incide sul problema qui in esame, il primo dato che l'iscrizione ci fornisce è rimasto del tutto ignorato, laddove una sua interpretazione, pur tenendo conto della lacunosità del testo e della conseguente difficoltà di analisi, potrebbe contribuire ad inquadrare meglio il significato e la portata del documento. Nell'edizione di Mommsen, la prima linea leggibile (la seconda del testo) riporta la parola *domestico* seguita dalla sillaba *si*, evidentemente la prima di una parola più lunga non più leggibile. L'occorrenza del termine (aggettivo) *domesticus* è quanto meno degna di nota: se si eccettuano infatti i numerosi casi in cui esso altro non è che un nome proprio, esso si riferisce, nella maggior parte dei casi, ai cosiddetti domestici imperiali, una specie di milizia, spesso confusa e scambiata con quella dei *protectores*, il cui compito consisteva nella protezione della persona dell'imperatore.<sup>5</sup> Poiché la prima menzione, tra le poche giunteci, dei *domestici* come corpo organizzato, risale ad una costituzione di Costanzo del 346 d.C. (sebbene già nel 284 d.C. si trovi traccia di un *comes domesticorum*<sup>6</sup>), possiamo escludere nettamente per motivi di ordine cronologico che il *domesticus* della nostra iscrizione sia da riferire a questa speciale guarda imperiale. D'altra parte, il fatto stesso che *domesticus* sia usato al dativo (*domestico*) sembra collegarlo non tanto al dedicante, vale a dire al parente di Aemilius Papus (e che egli fosse il dedicante dell'iscrizione è indicato da vari elementi certi, per cui cfr. *infra*), quanto al destinatario della dedica, che certo doveva avere a che fare con l'imperatore Antonino Pio, menzionato sull'altro lato dell'iscrizione.

La documentazione epigrafica ci offre un terzo esempio d'uso del termine *domesticus*, questa volta come epiteto, in relazione ad una divinità particolare, Silvanus.<sup>7</sup> A questo punto, non possiamo non notare che le due lettere che seguono immediatamente *domestico* sono, nell'iscrizione, *si*, vale a dire la prima sillaba del nome *Silvanus*. Il documento dunque si riferirebbe ad una speciale connotazione del dio Silvanus, appunto *Silvanus Domesticus*, ben noto sia nelle fonti letterarie che in quelle epigrafiche. Al di là del fatto, che potrebbe porre qualche problema, che l'iscrizione, se accettiamo quanto stiamo per ipotizzare, antepone l'epiteto (*domestico*) al nome del dio (Silvano, anch'esso al dativo, per motivi che vedremo a breve), non possiamo non tacere la stretta relazione, testimoniata sia dalla documentazione numismatica che da quella epigrafica, tra

5. Sulla funzione dei domestici e sulle iscrizioni che li attestano, tutte successive al III secolo d.C., si veda in sintesi Braschi 1912.

6. Braschi 1912, 1941.

7. Sui multiforti significati e aspetti che il dio Silvano ebbe nella religione romana (e soprattutto nella sua declinazione imperiale) si veda in particolare Dorcey 1992.

gli imperatori del secondo secolo d.C. e Silvano, tanto che è stato affermato che “gegen Ende der Herrschaftszeit von Trajan und in der Zeit von Hadrian und Antoninus Pius wird Silvanus zum Inhalt imperialer Medien und erfährt dadurch einen Dynamisierungsschub”.<sup>8</sup> Per quanto riguarda la documentazione numismatica, vari sono gli esemplari che associano Adriano e più in particolare Antonino Pio a Silvano, a dimostrazione di un legame che si voleva sottolineare.<sup>9</sup> E tuttavia, è l'evidenza epigrafica che meglio indica lo stretto legame tra Antonino Pio e Silvano.<sup>10</sup> Esemplicativo è il caso testimoniato da CIL 6, 658 (del 147 d.C.): *Pro salute / [Imp(eratoris) Caes(aris) Ant]onini / [Aug(usti) Pii tr(ibunicia) p(ostestate) co(n)s(ulis) II]II p(atris) p(atriciae) / [deo Sancto S]ilvano / [T(itus) Aelius Aug(usti) l(ibertus) Her]mes / [---]rius / [ex m]armore / [ex vol]o sus / [cepto et solut]o d(onum) d(edit) / [dedicav]itque / [--- A]ug(ustas) / [Messalino e]t Largo co(n)s(ulibus), dove Silvano è invocato a protezione della *salus* dell'imperatore. Di analogo significato l'iscrizione CIL 2, 4089 da Tarraco, dove Silvano è invocato con l'epiteto Augusto:<sup>11</sup> *Silvano Aug(usto) / sacrum / pro salute Imp(eratoris) / Caesaris Hadriani / Antonini Aug(usti) Pii p(atris) p(atriciae) / et liberorum eius / Atimetus lib(ertus) / tabul(arius) p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris)*. Ancora, dalla Moesia, un'iscrizione databile al 144 d.C., associa, problematicamente, Silvano e Antonino Pio (AE 1927, 58): *[Nymph]is et [Silv]/[ano] sacrum / [pr]o salutem(!) / [I]mp(eratoris) T(it)i Aeli Ant[on]inini Hadr[ian]i / Aug(usti) et Au[r]eli] Veri / Caes(aris) cura(m) age[nt]ibus [--] Satur[n]ino et Bizienem(!) / mag(istris) et Ter(entio) Mat(erno) quae/storem(!) Idibus / Iun(iis) Q(uinto) Statio Ma/ximo et Avito c(onsulibus), così come CIL 14, 20<sup>12</sup> (da**

8. Dészpa (2012), 112; ancora, lo studioso, a ribadire il legame, soprattutto ideologico, tra Antonino Pio e Silvano afferma (109): “die Verbindung zwischen dem Gott Silvanus und dem Jagdmotiv gerade durch eine Person, die wahrscheinlich eine gewisse Bindung zum Kaiserhaus hatte, könnte eine Artikulation zwischen Silvanus und Jagd aus der Zeit der Kaiser Trajan, Hadrian und Antoninus Pius reflektieren”. Anche Dorcey 1992, 98-102, sottolinea la relazione tra Adriano e Antonino Pio da un lato e Silvano d'altro.

9. Sulla relativa documentazione numismatica, cfr. in sintesi Dorcey 1992, 98. Più in specifico: Toynbee 1940, Rothmann 1978, 118-120 e Dressel 1973, 30-32.

10. Per Silvano e Traiano, CIL 3, 8684; per Silvano, Adriano e Sabina, AE 1915, 9; per Silvano e Adriano CIL 8, 16469; per Silvano e Marco Aurelio, CIL 6, 619. Spesso, il legame tra la divinità e l'imperatore (o la coppia imperiale) è indicato da espressioni quale *pro salute imperatoris* (la quale è appunto posta sotto la protezione di Silvano). Silvano Domestico è associato a Caracalla e Geta in un'iscrizione del 208 d.C. (AE 1978, 657): *Silvano D(om)estico) / et Silvanae / Seius Ingen(uus) / b(ene)fficiarius co(n)s(ularis) pro se / et suis v(otum) s(olvit) l(ibens) me(rito) / Imp(eratoris) Antonin(o) // III [et] Geta Caes(are) II co(n)s(ulibus)*.

11. Sull'epiteto *Augustus* associato a diverse divinità, cfr. in sintesi, anche in relazione all'iscrizione qui riferita, Hernández Guerra 2013, 154-158, 155.

12. Pensano invece a Silvano come dio delle frontiere e protettore contro i pericoli dei viaggi: Van Haepren 2010, 252, n. 47, Cèbeillac Gervasoni – Zevi – Caldelli 2006, 271-212. E tuttavia, le numerose attestazioni di culto congiunto tra gli imperatori antonini e Silvano impediscono di vedere in quest'ultimo una divinità che non fosse strettamente collegata ai primi, in virtù anche del fatto che quasi tutte le occorrenze note si concentrano, dal punto di vista cronologico, nell'età antonina, a dimostrazione di uno sfruttamento ideologico del dio in seno ad un preciso e coerente programma ideologico di quel tempo.

Ostia), dove Silvano è invocato a protezione della coppia imperiale formata da Antonino Pio e Faustina e più in generale della *domus Augusta*, comprendente anche i figli dell'imperatore. Numerose sono, insomma, le iscrizioni che collegano Silvano ad Antonino Pio, e che sembrano giustificare l'invocazione del primo principalmente in virtù della celebrazione del secondo (vd. anche CIL 6, 31148 del 140 d.C.; AE 1992, 1819 dall'*Africa Proconsularis*; AE 1945, 131). Dall'evidenza epigrafica disponibile, spicca in particolare un'iscrizione da Tarraco, una dedica da parte di un liberto, in cui nuovamente Silvano, accompagnato dall'epiteto Augusto, è invocato a protezione di Antonino Pio (CIL 2, 4089): *Silvano Aug(usto) / sacrum / pro salute Imp(eratoris) / Caesaris Hadriani / Antonini Aug(usti) Pii p(atris) p(atriciae) / et liberorum eius / Atimetus lib(ertus) / tabul(arius) p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris) / d(onum) d(edit)*.

Tali e tante sono, dunque, le attestazioni di culto connesso tra Silvano e Antonino Pio, o tra Silvano e membri della casata antonina, che R. Étienne<sup>13</sup> ha proposto di vedere nella divinità in questione non tanto un lascito di una qualche forma religiosa preromana,<sup>14</sup> come pure è stato ipotizzato, quanto piuttosto un simbolo che rimandava esplicitamente, in Spagna come altrove, agli imperatori del II secolo d.C., ed in particolare ad Antonino Pio.<sup>15</sup>

Pur tenendo conto della difficoltà rappresentata, nella ricostruzione qui proposta, dalla posizione nel testo dell'epiteto rispetto al nome del dio (il primo seguirebbe invece di procedere il secondo),<sup>16</sup> in considerazione del fatto che l'iscrizione celebrava Antonino Pio, e tenendo presente che in Spagna, come altrove, *Silvanus* (*domesticus* o meno) era una divinità invocata a protezione di Antonino Pio e della sua famiglia, si può a mio avviso sostenere che questo lato dell'iscrizione, prima ancora di menzionare il dedicante (così come il motivo della dedica), nominasse subito l'elemento *trait d'union* con il lato principale dell'epigrafe (dove si celebrava esplicitamente Antonino Pio), vale a dire *Silvanus*, a cui (da solo o meno) questa parte di iscrizione potrebbe essere stata dedicata, e che si riferiva direttamente al medesimo imperatore. In questo senso, l'epiteto *domesticus* avrebbe avuto la funzione di circoscrivere la protezione concessa dal dio, segnatamente Silvano, ad una *domus* specifica, compresa quella imperiale, come affermato da Étienne: "l'addition d'une épithète au nom d'un dieu ou d'une déesse pour le ou la désigner comme le protecteur spécial d'une famille est un procédé très ancien à Rome et continuel; ainsi nous trouvons Diana Valeriana, Planciana, et Cariciana, comme aussi Bona dea Annianensis, Silvanus Caesariensis, Silvanus Pegasianus ... On trouve

13. Étienne 1958, 342-348

14. Pastor Muñoz 1981, 103-114, Montero Herrero 1985 e Vázquez Hoys 1991.

15. Così anche, pur con prudenza, Dorcey 1992, 104 n. 104.

16. D'altra parte, la sillaba *SI* potrebbe riferirsi ad altra parola. È l'uso dell'epiteto *domesticus* che, a mio avviso, assicura il riferimento a *Silvanus*, che, nell'iscrizione, potrebbe anche procedere l'epiteto stesso. Per quanto riguarda la possibilità che la sillaba *SI* si riferisca ad altro termine che *Silvanus*, il confronto con le sopra citate iscrizioni AE 1978, 657 e con AE 1927, 58 potrebbe suggerire una restituzione del tipo [*Silvano*] *Domestico*, *Si[lvanae et Nymphis?]*.

aussi Meus, Suus et Domesticus comme épithètes de divinités. Les hommes, les villes, les pays s'approprient ainsi la puissance divine; ces exemples éclairent l'application de l'épithète Augustus.<sup>17</sup>"

### 6.3. Un caso di *commendatio* locale

L'iscrizione prosegue con quella che appare come una breve ricapitolazione della carriera militare del dedicante, menzionato per altro subito alla terza linea come candidato a una qualche carica pubblica (sul termine *candidatus*,<sup>18</sup> l'unico leggibile per quella linea, nel contesto dell'iscrizione cfr. *infra*). Che di carriere militare debba trattarsi è indicato da quei pochi termini frammentari che costituiscono le righe 4-7: / *laudabil[is] nobil[- - -] / er[- - -] re[- - -] gest[- - -] mil[- - -]vantium / [- - -] commonere iuvat [- - -] legionis XII [- - -] / - - - hoc munere perfunctus. Si tratta dunque di un personaggio *laudabilis, nobilis*, che ha militato nella *legio XII*, e che portato a termine, senza dubbio brillantemente, il compito che gli era stato assegnato, verosimilmente ancora in ambito militare (*hoc munere perfunctus*, ma vedi anche *gest[- - -] mil[- - -]vantium*). Insomma, pur nell'incertezza dovuta all'estrema frammentarietà del testo, sembra potersi dire che la carriera del personaggio in questione dovette essere degna di nota e di esempio per altri (come potrebbe indicare l'uso del verbo *commonere*). Ci troviamo, allora, di fronte ad un individuo che, conclusa con successo la carriera militare, si apprestava ad iniziare, o proseguire, quella politica: in questo senso, l'uso del termine *candidatus* non può lasciare adito a dubbi.*

Tale individuo poteva, stando all'iscrizione, contare sull'appoggio, vale a dire la *commendatio*, di un suo zio di parte materna, Aemilius Papus, qui definito *clarissimus ac severissimus vir*. Peraltro, la *commendatio* che Aemilius Papus riserva al nipote assicura e dimostra che quest'ultimo fosse, al pari dello zio, *probatissimus, pro perpetua gravitate et pro cura suorum* (linea 11). Ai fini della nostra indagine è di particolare importanza sottolineare quanto appare alle linee 12 e seguenti: il sollecito e alacre *suffragium* (voto, letteralmente, o sostegno più in generale) di Aemilius Papus in favore del nipote. E che si tratti proprio del *suffragium* di Aemilius Papus si può ipotizzare sulla base del fatto che, poco più sotto, nell'iscrizione, si nomina un *suffragator* (linea 18) che altri non può essere che Aemilius Papus, il quale, evidentemente, supportava la candidatura del congiunto in tutti i modi possibili, sostenendolo tramite *commendatio* ed essendone *suffragator*.

L'iscrizione, poi, rivela anche la reazione dei *municipes* di Siarum (più verosimilmente del decurionato, che, insieme ai cittadini del terzo lato della base di statua, appare come ulteriore protagonista del complesso elogio che

17. Étienne 1958, 344.

18. Che il termine fosse al nominativo si deduce dal fatto che, poco più sotto, al nominativo è il participio *perfunctus*, a cui evidentemente il termine della terza linea si deve riferire.

l'iscrizione riporta), che si dicono particolarmente entusiasti e grati sia per il *suffragator* che per il *candidatus* (linee 15-17): il sostegno di un personaggio quale Aemilius Papus, che, chiaramente, a livello locale doveva godere del più alto prestigio, infonde non solo gratitudine nei *municipes* della città, ma anche l'ottima speranza di avere un candidato simile, le cui doti morali (questa è in definitiva la sostanza dell'iscrizione) sono assicurate dal fatto che un personaggio quale Aemilius Papus lo sosteneva nell'agone elettorale.<sup>19</sup> In questo senso, la dedica a Silvano da parte del nipote, laddove lo zio si rivolgeva sul lato principale dell'iscrizione direttamente all'imperatore, pare del tutto coerente, ponendo i due dedicanti e i due destinatari in un preciso e logico rapporto gerarchico. Altrettanto coerente appare, sul terzo lato dell'epigrafe, la dedica da parte di tutti gli abitanti del municipio (apparentemente *incolae* inclusi), a conferma che la statua così dedicata doveva celebrare, collettivamente, non solo l'imperatore e la sua divinità, ma anche un personaggio di spicco dell'élite locale (e non solo, visto che era anche console) e di un suo parente, il quale, grazie proprio a quest'ultimo (*suffragator* della sua candidatura), stava per intraprendere la carriera politica, e quindi per rivestire un ruolo di primo piano nella guida della comunità locale.

Proprio la carriera politica del nipote di Aemilius Papus, e insieme a questa la candidatura menzionata dall'iscrizione, pongono una serie di problemi rimasti ad oggi inesplorati. In primo luogo, si dà per scontato che la candidatura in questione fosse ad una qualche carica municipale.<sup>20</sup> Tale possibilità, del tutto condivisibile, contrasta con la visione, comunemente accettata, secondo cui, pur con eccezioni, il ruolo delle assemblee popolari, nello svolgimento delle loro funzioni elettorali, si sarebbe affievolito col tempo a partire già dalla prima età imperiale, fino ad essere sostituito, certo già nel II secolo d.C., da scelte più o meno imposte dai decurionati locali, che selezionavano i magistrati piuttosto che farli eleggere, proprio a causa di una sempre più marcata carenza di candidati disposti a prendersi l'onere delle magistrature locali.<sup>21</sup> Senza entrare nei dettagli di tale ricostruzione, vale la pena di sottolineare che tale regola, se è davvero mai esistita, dovette trovare un'eccezione nel caso dell'anonimo dedicante e candidato della nostra iscrizione, il quale, evidentemente per vincere su altri candidati, non manca di sottolineare di potersi valere della *commendatio* di Aemilius Papus, che di esso era anche *suffragator*. Tutto ciò testimonierebbe la vitalità della competizione politica locale, che, d'altro canto, non contraddice l'altrimenti comunemente accettata visione, secondo cui già in età antonina la

19. In questo senso, quello cioè della celebrazione del *suffragator* e del *candidatus*, andranno anche considerate le poche parole che ci sono giunte dalla linea 19 (*clarissimorum virorum*), che confermano il tono elogiativo del *candidatus*, che qui consideriamo dedicante di questa parte di iscrizione, e del prestigioso parente.

20. Così Mommsen, nella sua edizione dell'iscrizione, ripreso da González 1988, 94. Pensa ad una candidatura ad una carica municipale anche Zaccaria 2012, 176.

21. Sull'evoluzione di questo specifico aspetto della vita politico-amministrativa dei centri locali dell'impero romano, si veda in particolare Laffi 2006.

vita politica dei centri provinciali era di molto ridotta, anche sull'esempio di quanto ormai da decenni accadeva a Roma, dove la pratica della *commendatio* e della *suffragatio* dai tempi di Augusto si era sostituita progressivamente ma inesorabilmente alle competenze elettorali dei comizi centuriati.<sup>22</sup> Il caso di Siarum, dunque, potrebbe essere considerato come l'eccezione che conferma la regola, insieme a quegli altri pochi casi noti che testimoniano la sopravvivenza dell'istituto elettorale a livello locale.<sup>23</sup>

D'altra parte, il caso siarense presenta una peculiarità che non ravvisiamo in tutte le altre situazioni che pure sono state considerate come prova della persistenza, a livello locale ed in bassa misura, dell'istituto elettorale. Il meccanismo che l'iscrizione qui in esame presuppone si basa infatti sulla combinazione di due consuetudini, assurte al ruolo di norma in età flavia, operanti in occasione delle elezioni consolari della città di Roma, la *suffragatio* (vale a dire il sostegno espresso da un *suffragator*) e la *commendatio*. Entrambi questi dispositivi, ed in misura maggiore la *commendatio*, già in età cesariana, grazie alla *Lex Antonia de candidatis* del 44 a.C.,<sup>24</sup> permetteva al dittatore di far eleggere chi voleva, ed anticipava, nell'ingerenza che essa attribuiva a Cesare, l'aspetto che la consultazione elettorale assumerà più chiaramente a partire dall'età augustea, quando, secondo Cassio Dione, tramite la *commendatio* (dalla natura per così dire coercitiva), l'imperatore faceva eleggere al consolato (o ad altre magistrature supreme) chi voleva.<sup>25</sup>

Un precedente più tardo rispetto all'uso augusteo è rappresentato dal *caput* IV della *Lex de imperio Vespasiani* (CIL 6, 930, del 69-70 d.C.):<sup>26</sup> *utique quos*

22. Russo 2018d.

23. Valga come esempio per tutti l'insieme delle regole elettorali tramandateci dalla *Lex* di Urso e dalla *Lex Malacitana*.

24. Sulla *Lex Antonia de candidatis*, si veda in breve Scardigli 1983, 144. Altre fonti testimoniano il risentimento contro Cesare, accusato di aver usurpato i diritti del popolo. Oltre ad Appiano (II, 138, 574; IV, 91, 383), è di particolare interesse la testimonianza di Nicola Damasceno (*Aug.* 67), secondo cui "tra le decisioni prese da Cesare soprattutto addolorava le persone che detenevano le cariche il fatto che il popolo non avesse più nessuna parte nella nomina dei magistrati e che fosse permesso a Cesare di concedere cariche a chi volesse, come sanciva un decreto del senato appena ratificato" (traduzione Scardigli 1983, 40 e 144 per un commento al testo). Lo stesso Cicerone (*Phil.* II, 82) stigmatizza come una pura formalità le elezioni che si tennero l'anno in cui la *Lex Antonia* entrò in vigore. Le numerosissime e macroscopiche irregolarità elettorali che caratterizzano la vita politica a partire dal 43 a.C. (come testimoniato a più riprese da Cassio Dione: XLVI, 55, 3; XLVII, 19, 4; LVI, 1, etc.) sono richiamate da Laffi 1993, che sostiene che nella nomina dei magistrati i triumviri non avevano certo bisogno dell'approvazione comiziale, e che il procedimento che all'epoca era messo in atto non aveva nulla che a che fare con quello della *nominatio*, basandosi piuttosto su quello delle nomine dirette. Per le pratiche della *nominatio* e della *commendatio*, e sulle diverse sfumature che le distanziavano (non sempre rilevabili e rilevate dalle fonti), cfr. Russo 2018 con bibliografia aggiornata.

25. Russo 2018.

26. Cfr. Pedizione di Crawford 1996, I, n. 39, 549. Lo studio più approfondito della *Lex de imperio Vespasiani* resta ancora quello di Brunt 1977, 104 per il problema della *commendatio* -

*magistratum, potestatem, imperium curationemve cuius rei petentes senatui populoque Romano commendaverit, quibusque suffragationem suam dederit, promiserit, eorum comitis quibusque extra ordinem ratio habeatur.* Notiamo, tra le prerogative attribuite all'imperatore in ambito elettorale (che peraltro pongono una serie di quesiti che qui non tratteremo), la facoltà di *commendare* e *suffragare* un candidato, la cui elezione sarà stata dunque da considerarsi certa, anche contro disposizioni che l'avrebbero altrimenti impedita.<sup>27</sup>

Senza tornare sulle prerogative attribuite all'imperatore in questo specifico campo, importa qui ribadire il parallelismo, di grande interesse, tra l'uso vigente a Roma e quanto testimoniato dalla dedica di Siarum, dove, al pari di Roma, un personaggio locale di grande importanza "raccomanda" l'elezione di un suo nipote ad una magistratura municipale, ricorrendo ad una pratica adottata, naturalmente *mutatis mutandis*, a livello centrale da parte dell'imperatore per i consoli. Si tratterebbe di un sistema, che, secondo Mantovani, risalirebbe al periodo repubblicano: "quanto agli atti, la *commendatio* e la *suffragatio* rimontano addirittura all'età repubblicana, erano istituzioni sociali attraverso le quali personaggi più o meno influenti facevano sentire il proprio appoggio ai candidati prediletti: dunque, erano pratiche di costume coesenziali al sistema sociale romano, in cui si manifestava la rete delle amicizie e delle clientele. Perciò, non sarebbe stata certo necessaria una legge perché a Vespasiano fosse lecito comportarsi da supporter elettorale così come era stato da sempre consentito ad ogni cittadino<sup>28</sup>". Sarà forse da applicare all'iscrizione municipale il medesimo principio che troviamo a Roma sia in età repubblicana che in età imperale. Tale analogia pone il problema della differenza tra *commendatio* e *suffragatio*, a livello centrale come a livello locale. Secondo Mantovani, "il tenore della *Lex* implica senza dubbio che vi fosse una distinzione fra *commendatio* e *suffragatio*, non già negli effetti, che sono comuni, bensì nelle modalità<sup>29</sup>". In che modo la *suffragatio* si distinguesse dalla *commendatio* è un tema ampiamente dibattuto:<sup>30</sup> in sintesi, secondo alcuni, la *commendatio*, che in età repubblicana non sarebbe stata che una semplice raccomandazione, in epoca imperale avrebbe assunto un preciso valore giuridico vincolante, laddove la *suffragatio* avrebbe espresso il semplice appoggio, sempre determinante ma non giuridicamente definito, da parte dell'imperatore per un candidato.<sup>31</sup> Altri, invece, ritengono che né la *commendatio* né la *suffragatio* avessero valore

*suffragatio*. Da ultimo, si veda l'insieme di studi raccolti in Capogrossi Colognesi – Tassi Scandone 2009, relativi ai molteplici problemi posti dalla legge di Vespasiano.

27. Secondo Mantovani, "il *caput* IV ... conferisce in deroga alle norme generali l'elettorato passivo ai candidati commendati o suffragati dal *princeps*". Cfr. Mantovani 2009, 139 e 145-146 per il legame *commendatio* - *suffragatio*.

28. Mantovani 2009, 146.

29. Mantovani 2009, 145 n. 61.

30. In sintesi, Hurlet 1993, 274-275.

31. Siber 1939, 178-180, Siber 1952, 352. Altre indicazioni bibliografiche in Hurlet 1993, 274 n. 54.

giuridicamente fissato, ma esprimessero semmai l'appoggio scritto (*commendatio*) e orale (*suffragatio*) dell'imperatore.<sup>32</sup> Non è possibile affermare con certezza come funzionasse il sistema *commendatio* - *suffragatio* a Roma, e tantomeno lo è in relazione ad una piccola comunità della *Baetica*, sebbene sia verosimile che il modello romano influenzasse il meccanismo riprodotto dal centro locale. Diremo solo che è probabile che il ruolo di *suffragator* con cui Aemilius Papus è ricordato possa essersi esplicato non solo come sostenitore della candidatura del nipote, ma anche come votante di quest'ultimo, essendo egli senza dubbio cittadino anche di Siarum, e di conseguenza munito di diritto di voto (ed infatti è menzionato nel documento anche il termine *suffragium*).

Resta infine un ulteriore problema che non può non essere menzionato: come posto lucidamente in risalto da Mantovani (che riprende un'ipotesi a sua volta espressa da Hurler)<sup>33</sup> a proposito del *caput* IV della *Lex de imperio Vespasiani*, quest'ultima permetteva all'imperatore di sostenere la candidatura anche di coloro il cui accesso alla candidatura, per motivi vari, non sarebbe stato permesso; in altre parole, il candidato dell'imperatore avrebbe anche potuto non rispondere ai requisiti necessari per potersi candidare, ma questo impedimento sarebbe stato agevolmente superato grazie alla *commendatio* - *suffragatio* da parte dell'imperatore. Stante in questi termini, pur ipotetici, la situazione di Roma, viene da chiedersi se anche quanto testimoniato a Siarum rispondesse ai medesimi principi: è, cioè, possibile che il sostegno fornito da Aemilius Papus a suo nipote andasse oltre la semplice raccomandazione, ma servisse a fare accettare ai *comitia* un candidato che non avrebbe potuto, per vari motivi, presentarsi alle elezioni?<sup>34</sup> Vista l'importanza rivestita a livello locale da parte dello zio del candidato, non sarebbe strano che il decurionato, in deroga alle regole vigenti a Siarum (e che noi possiamo agevolmente ricondurre a quelle raccolte in particolare dalla *Lex* di Malaca a proposito dei requisiti richiesti ai candidati), accettasse la candidatura di un cittadino locale che altrimenti non avrebbe potuto proporsi.

Ad ogni modo, anche se molte delle questioni o delle suggestioni sopra poste non possono che rimanere aperte, vale la pena di sottolineare la vicinanza, nell'applicazioni di pratiche, consuetudini e norme elettorali fra un centro della *Baetica* e Roma, naturalmente pur tenendo presente la distanza enorme, sotto molteplici punti di vista, che li separava: Aemilius Papus, in piccolo e nella sua città, avrebbe riprodotto quanto aveva visto accadere a

32. Levick 1967, 209-214. Vd. anche Béranger 1957, 228, Frei Stolba 1967, 181-187. Altre indicazioni in Hurler 1993, 275 n. 54.

33. Mantovani 2009, 270; Hurler 1993, 276.

34. Cfr. *supra* per i requisiti richiesti a coloro che si candidassero alle magistrature locali, così come sono descritti dagli statuti giuridici della *Baetica* e dalla *Tabula* di Heraclea. Sembrerebbe da escludersi che tra i possibili impedimenti ci fosse la non ancora raggiunta età per le magistrature (25 anni secondo la *Lex Flavia municipalis*, come si è visto sopra). Infatti, l'inizio dell'iscrizione, pur lacunosa, indica un'onorevole (e completa) carriera militare, che esclude che il candidato/nipote fosse al di sotto dell'età stabilita per l'inizio della carriera politica.

Roma ad un livello ben superiore; e tuttavia, i termini e i principi del meccanismo, *mutatis mutandis*, sarebbero rimasti identici.<sup>35</sup>

35. Peraltro, il caso di Siarum rimane un *unicum* nel panorama epigrafico a nostra disposizione. Esiste, in effetti, un'altra iscrizione, da Allifae, che menziona contemporaneamente le pratiche della *destinatio* e della *commendatio*, e tuttavia essa si riferisce a magistrature (tra cui il consolato) ricoperto dal personaggio in questione a Roma, non a livello locale (CIL 9, 2342 = ILS 944): [M(arco) Aedio M(arvi) f(ilio) Ter(etina)] [Balbo,] / VLACVRE / [q(uaestori) divi Aug(usti), tribuno] p[ro]l[eg]is, praetori, leg(ato) / [Ti(beri) C]aesaris Aug(usti) / [i]ter(um), per commendation(em) / Ti(beri) Caesaris Aug(usti) / ab senatu co(n)s(uli) dest(inato), / patrono. Si tratta, in questo documento, di un membro dell'élite locale (patrono) la cui carriera, a Roma, fu sostenuta dall'imperatore, motivo, questo, di particolare orgoglio per lui. Non ci troviamo di fronte, allora, ad un caso analogo a quello di Siarum, vale a dire di *commendatio* locale, ma ad un semplice caso di *commendatio* imperiale, a cui seguì la *destinatio* al consolato da parte del senato, secondo il noto sistema a noi noto dalla *Tabula Hebana*. Per l'identità del personaggio celebrato, si veda in particolare Camodeca 2008, 96, con bibliografia. Per la *Tabula Hebana* cfr. Crawford 1996, I, 509-543 e soprattutto l'ancora valido e completo studio di Tibiletti 1953.



## Conclusioni

L'ipotesi da cui l'indagine aveva preso le mosse, e cioè che le norme elettorali degli statuti locali dell'Iberia romana (ma questo si può immaginare per qualunque altro argomento da essi trattato) non fossero creazioni *ex novo* da parte del legislatore romano, quanto rappresentassero piuttosto un riadattamento, sostanziale come formale, di norme, leggi, regolamenti etc. che già erano in vigore, o lo erano stati, nell'*urbs* di Roma, trova nei diversi argomenti trattati nei capitoli degli statuti presi in esame importanti e incontrovertibili conferme.

La complessità con cui determinati temi vengono regolati a livello locale, si, pensi ad esempio, al problema della *dignitas* decurionale o al trattamento del *crimen de ambitu*, dimostra come parlare in termini di ricezione e adattamento, che presuppongono una riformulazione passiva di norme già vigenti a Roma, sia in realtà estremamente riduttiva; al di là dell'identità di colui a cui si deve la stesura degli statuti locali (usiamo naturalmente questa espressione in senso generico e figurato, per indicare in sintesi l'operazione tramite cui, per sintesi o assemblaggio, le costituzioni locali venivano codificate), è chiaro che egli dovette operare importanti cambiamenti sul materiale legislativo (romano) che aveva a disposizione, tagliando da un lato, aggiungendo dall'altro, ma senza mai perdere di vista la complessiva omogeneità che doveva caratterizzare lo statuto locale, pur con le incoerenze (prevalentemente formali) che la critica moderna ha già debitamente individuato. Esempio plastico che emerge dalla presente indagine pare proprio il trattamento del problema della corruzione elettorale a livello locale: come si è menzionato, per quale motivo, ad esempio, a Urso si scelse, da un lato, di punire con una semplice multa i candidati corruttori, dall'altro di privare addirittura dei diritti politici (vale a dire dell'elettorato passivo e di quello attivo) quei coloni che fossero stati trovati a votare *sciens* e *dolo malo* nella curia non di appartenenza, con il chiaro intento di distorcere il risultato delle elezioni? Perché a Roma, per l'inverso, si adottava un approccio sanzionatorio diametralmente opposto? Dobbiamo pensare che ad Urso avessero un'idea diversa di corruzione elettorale? Qualunque sia la risposta che a tale interrogativo si voglia dare (per cui si rimanda sopra), essa dimostra la distanza importante tra la legge centrale, quella cioè di Roma, e quella periferica, pur permanendo entrambe nell'alveo del medesimo problema (la corruzione elettorale) e pur conservando, nel contempo, evidenti punti in comune.

Senza tornare sui molteplici casi che sopra abbiamo preso in considerazione, qui preme ribadire la portata innovatrice degli statuti locali

iberici (la quale si potrebbe presumere per statuti di altra area geografica, come quelli italici), spesso sminuita o posta in secondo piano rispetto alla convinzione che tali statuti altro non erano che una copia tralaticia, addirittura un centone privo spesso di una vera e propria logica compositiva, di norme in vigore a Roma. Naturalmente, è possibile collegare tali innovazioni, ripetiamo sostanziali oltre che formali, alle esigenze che centri di piccole dimensioni avevano rispetto a Roma. E tuttavia, ciò che nelle pagine precedenti si è voluto di sottolineare riguarda non solo la “fonte” legislativa a cui, di volta in volta, singole norme locali si rifacevano (per volontà del legislatore centrale o di quello locale), ma anche come esse venivano riadattate, cercando di spiegare in che modo una norma pensata e progettata per un centro delle dimensioni di Roma potesse essere trasferita alle esigenze di centri di dimensioni più piccole e, certamente, dall’orizzonte giuridico diverso.

Anche in questo caso, ad esempio in quello della trasformazione dell’esercizio del diritto di *intercessio* tra magistrati di pari livello (se non adeguatamente giustificato) in un reato perseguibile e punibile con una pena, non possiamo che sottolineare il carattere originale dello statuto locale rispetto a quello centrale.

E tuttavia, è, come abbiamo visto, nella creazione del prefetto locale, o *relictus*, e della progressiva sparizione dell’*interrex* che meglio si esplica la portata innovatrice o per meglio dire creativa delle costituzioni locali: la soluzione scelta, consistente, secondo l’ipotesi qui sostenuta, nell’affiancamento al prefetto di nomina duovirale di un nuovo tipo di prefetto, evoluzione (migliorativa) dell’antica figura di *interrex*, di nomina decurionale (grazie all’introduzione della *Lex Petronia*), dimostra l’attenzione con cui, a livello locale, si affrontò un problema, quello della vacanza, più o meno protratta nel tempo, dei magistrati supremi, che, a livello centrale, trovava ben altro tipo di risposte. Purtroppo, l’ingegnosità con cui tale questione dovette essere affrontata, prendendo verosimilmente in considerazione tutte le possibili evenienze in cui un duoviro (o addirittura il suo sostituto) venisse a mancare, non può essere esplorata fino in fondo, massimamente a causa della lacunosità dei testi epigrafici a disposizione. Purtuttavia, anche su un piano politico (oltre che naturalmente prettamente amministrativo), l’emergere della figura del prefetto nominato in forza di un decreto decurionale dimostra come tale problema, quello cioè della supplenza delle magistrature apicali, costituisse una questione che coinvolgeva anche il ruolo fattivo dell’assemblea decurionale nella gestione della città e, soprattutto, nella scelta dei magistrati. Senza tornare nei dettagli, ribadiremo come il problema dei prefetti locali, pur avendo chiari agganci con alcuni aspetti della struttura amministrativa romana, fu e rimase un problema del tutto immanente all’orizzonte locale dei centri dell’impero romano, e come tale fu trattato ricorrendo a strumenti legislativi originale e creati *ad hoc*, che solo in parte potevano rifarsi a preesistenti modelli gestionali romani.

Altri temi, come quello della questura, hanno confermato il rapporto ambivalente tra leggi locali e legge centrale, mostrando punti di contatto (in minoranza, in realtà) e differenze, anche di una certa entità.

La questura (nel senso di magistratura preposta alla gestione della finanza pubblica) segue un percorso del tutto peculiare all'interno dei centri locali di Italia e Spagna, che non corrisponde a quanto è noto per Roma: diremo solo, come simbolo icastico della complessità anche di tale questione, che, quando essa fu definitivamente cancellata dalla struttura magistratuale di Roma (seppur con ripensamenti vari), fu stabilita per statuto nella *Lex Flavia municipalis*, in netto contrasto, dunque, con l'uso romano. Poco male se poi tale magistratura, pure prevista per statuto nei municipi della *Baetica*, non comparve quasi mai nelle locali comunità, a dimostrazione che il dettato della legge non sempre veniva, nei fatti, recepito.

Per concludere, le considerazioni sopra svolte dovrebbero non solo aver chiarito molteplici ed eterogenei aspetti della vita amministrativa locali dei centri della Spagna romana, sempre connessi al problema dell'espressione del suffragio popolare, ma anche aver contribuito a meglio definire il rapporto legislativo tra centro e periferia del mondo romano, una sorta di *koimè* di leggi che legava Roma e le sue province.



## Statuti locali

### *Lex Coloniae Genetivae Iuliae*

Cap. 13: 47, 141 n. 68; cap. 15: 16, 16 n.7, 116 n. 6, 176, 177, 177 n. 70, 179, 181, 182, 184; cap. 16: 15, 16 n. 7, 176, 177, 179, 180; cap. 17: 137, 138, 138 n. 53, 139 n. 59, 139 n. 60, 140, 141; cap. 18: 119 n. 11; cap. 62: 45 n. 10; cap. 67: 139 n. 60; cap. 68: 72, 139 n. 60; cap. 71: 45 n. 10; cap. 73: 45 n. 10; cap. 77: 45 n. 10; cap. 81: 45 n. 10; cap. 91: 140, 141; cap. 93: 72, 74; cap. 94: 45 n. 10, 73, 74, 77, 110, 111; cap. 95: 72 n. 9; cap. 98: 45 n. 10; cap. 101: 17 n. 11, 117, 122, 139 n. 60, 174; cap. 102: 115; cap. 105: 27, 45 n. 10, 116, 117, 119, 119 n. 11, 120, 121, 122, 122 n. 16, 123, 130, 133, 134, 138; cap. 106: 169 n. 49; cap. 123: 116; cap. 124: 116, 117, 138; cap. 125: 72 n. 9; cap. 126: 45 n. 10, 72 n. 9; cap. 128: 45 n. 10, 72 n. 9, 94 n. 77; cap. 129: 45 n. 10, 72 n. 9, 73 n. 11; cap. 130: 45 n. 10, 72 n. 9, 73 n. 11, 94 n. 77; cap. 131: 45 n. 10, 72 n. 9, 73 n. 11; cap. 132: 72 n. 9, 115, 157, 158, 159 n. 9, 159 n. 11, 161, 163, 164, 178 n. 74, 180, 181, 182; cap. 134: 45 n. 10.

### *Lex Flavia municipalis (Lex Iritana, Lex Malacitana)*

Cap. 19: 19, 21, 35 n. 81, 75 n. 14; capp. 19-20: 67; cap. 20: 44 n. 20, 27, 64, 65, 66, 67; cap. 21: 34 n. 77; cap. 24: 24, 78, 79, 84, 89, 104 n. 99; cap. 25: 73, 74, 78, 80, 91, 92, 110, 111; cap. 26: 44 n. 20, 75 n. 14; cap. 27: 44 n. 9, 64, 167; cap. 28: 19, 26 n. 48; cap. 29: 19; cap. 30: 75 n. 14, 137 n. 52, 139, 139 n. 58, 139 n. 59; cap. 31: 31 n. 64, 137 n. 50, 137 n. 52, 139, 139 n. 58, 139 n. 59; capp. 44-47, 46 n. 16; cap. 45: 44 n. 9, 64, 65; cap. 48: 44 n. 9, 64, 75 n. 14, 165; cap. 49: 75 n. 14; cap. L: 16, 24 n. 41; capp. 50-59: 15 n. 3; cap. 52: 44 n. 9, 102; cap. 53: 18, 20, 21, 27, 29, 29 n. 59, 44 n. 9; cap. 54: 8 n. 1, 20, 44 n. 9, 119 n. 13, 134, 135 n. 45, 141; cap. 55: 8 n. 1, 16, 178 n. 75, 179; cap. 58: 166, 168, 170, 171, 172, 172 n. 61, 173; cap. 59: 172, 178 n. 75; cap. 60: 44 n. 9, 64; cap. 66: 65, 177; cap. 67: 47, 66; capp. 67-69: 66; cap. 69: 19, 21; cap. 71: 19, 21; cap. 72: 26 n. 48; cap. 77: 19; cap. 79: 19, 20, 44 n. 9, 64; cap. 83: 21, 65; cap. 84: 19, 21, 65; cap. 86: 31 n. 64, 34 n. 77, 44 n. 9, 64; cap. 87: 44 n. 9; cap. 92: 19; cap. 94: 21; cap. 97: 26.

### *Lex Municipii Tarentini*

l.l. 14-16: 46; l. 15: 178 n. 75; ll. 21-24: 46; l. 22: 47; ll. 24-25: 47.

*Lex Troesmensium*

Cap. 28: 180, 181 n. 77, 182.

*Tabula Heracleensis*

Ll. 83-141: 173, 117; ll. 83-86: 137 n. 50; l. 84: 45; l. 89: 173; ll. 98-99: 45; ll. 104-106: 137 n. 50, 139 n. 60, 173 n. 63; ll. 110-112: 120; ll. 121-122: 156 n. 86; ll. 122-123: 151; ll. 126-132: 173 n. 63; ll. 127-128: 174; l. 130: 174; l. 132: 174; ll. 135-136: 174; ll. 142-151: 32.

*Tabula Latina Bantina*

Ll. 4-6: 124; l. 6: 124.

*Tabula Osca Bantina*

Ll. 2-8: 172; l. 27: 43 n. 6.

## Iscrizioni

- AE 1913, 235: 86.  
AE 1915, 9: 188 n. 10.  
AE 1914, 260: 86.  
AE 1922, 126: 81.  
AE 1927, 58: 188, 189 n. 16.  
AE 1934, 146: 185.  
AE 1945, 131: 189.  
AE 1946, 253: 62 n. 66.  
AE 1955, 163: 62 n. 70.  
AE 1955, 169: 106, 108.  
AE 1968, 111: 54 n. 45.  
AE 1969-1970, 133: 46 n. 13.  
AE 1972, 94: 46 n. 13.  
AE 1972, 95: 46 n. 13.  
AE 1978, 100: 81.  
AE 1978, 286: 104 n. 99, 105 n. 102.  
AE 1978, 657: 188 n. 10, 189 n. 16.  
AE 1981, 495a: 34 n. 79, 60.  
AE 1981, 495b: 34 n. 79.  
AE 1982, 511: 95 n. 78.  
AE 1984, 454: 95 n. 78.  
AE 1986, 369: 61.  
AE 1987, 238: 82 n. 37.  
AE 1987, 241: 81.  
AE 1988, 723: 69 n. 54.  
AE 1990, 140: 81.  
AE 1990, 342: 106 n. 104.  
AE 1991, 1020: 138 n. 54.  
AE 1992, 1819: 189.  
AE 1995, 354: 142.  
AE 1995, 169: 105 n. 101.  
AE 1995, 941: 91 n. 66.  
AE 1998, 9759: 95 n. 78.  
AE 1999, 1787: 103.  
AE 2000, 1028: 95 n. 78.  
AE 2001, 878: 54 n. 44.

AE 2001, 1919: 86.  
AE 2001, 1920: 86.  
AE 2003, 1238: 95 n. 78.  
AE 2004, 434: 54 n. 44.  
AE 2004, 744: 138 n. 54.  
AE 2006, 645: 137 n. 51.  
AE 2009, 582: 22.  
AE 2012, 352: 54 n. 44.  
AE 2013, 322a: 46 n. 13.  
CIL 1, 788: 27 n. 53.  
CIL 1, 2168: 46 n. 13.  
CIL 1, 3167: 46 n. 13.  
CIL 1, 3169: 46 n. 13.  
CIL 1<sup>2</sup>, 46: 37 n. 99.  
CIL 1<sup>2</sup>, 583: 31 n. 62.  
CIL 1<sup>2</sup>, 593: 45 n.11.  
CIL 1<sup>2</sup>, 2123: 144.  
CIL 2, 243a: 37 n. 96.  
CIL 2, 605: 86.  
CIL 2, 896: 62 n. 67.  
CIL 2, 1064: 17 n. 11.  
CIL 2, 1282a: 185.  
CIL 2, 1282b: 185, 186.  
CIL 2, 1282c: 185, 186.  
CIL 2, 1283: 185.  
CIL 2, 1336: 185 n. 1.  
CIL 2, 1371: 85.  
CIL 2, 1406: 53 n. 43.  
CIL 2, 1731: 103.  
CIL 2, 1963: 7 n. 1.  
CIL 2, 1964: 7 n. 1.  
CIL 2, 2135: 30 n. 60.  
CIL 2, 2222: 36 n. 22.  
CIL 2, 2226: 36 n. 22.  
CIL 2, 2517: 185 n. 1.  
CIL 2, 3427: 91.  
CIL 2, 4057: 185 n. 1.  
CIL 2, 4089: 188, 189.  
CIL 2, 4230: 185 n. 1.  
CIL 2, 5439: 7 n. 1.  
CIL 2<sup>2</sup>, 272: 34, n. 79.  
CIL 2<sup>2</sup>, 273: 34, n. 79.  
CIL 3, 292: 38 n. 104.

CIL 3, 384: 38 n. 104.  
CIL 3, 386: 38 n. 104.  
CIL 3, 6809: 86.  
CIL 3, 6814: 38 n. 104.  
CIL 3, 6815: 38 n. 104.  
CIL 3, 6816: 38 n. 104.  
CIL 3, 6835: 38 n. 104.  
CIL 3, 8203: 104 n. 99.  
CIL 3, 8684: 188 n. 10.  
CIL 3, 14712: 87, 90 n. 59.  
CIL 4, 29: 51 n. 34.  
CIL 4, 30: 51 n. 34.  
CIL 4, 36: 51 n. 34.  
CIL 4, 470: 36 n. 88.  
CIL 4, 480: 36 n. 88.  
CIL 4, 998: 185.  
CIL 4, 3702: 51.  
CIL 4, 7014: 51 n. 34.  
CIL 5, 961: 103.  
CIL 5, 2852: 103.  
CIL 5, 2854: 93.  
CIL 5, 2856: 92.  
CIL 6, 619: 188, 10.  
CIL 6, 658: 188.  
CIL 6, 930: 192.  
CIL 6, 31148: 189.  
CIL 8, 858: 104 n. 99.  
CIL 8, 8995: 103.  
CIL 8, 15791: 104 n. 99.  
CIL 8, 16469: 188 n. 10.  
CIL 9, 35: 42 n.4.  
CIL 9, 69: 42 n.4.  
CIL 9, 137: 42 n.4.  
CIL 9, 205: 42 n.4.  
CIL 9, 245: 42 n.4.  
CIL 9, 366: 105, n. 99, 105 n. 102.  
CIL 9, 439: 52.  
CIL 9, 4622: 103.  
CIL 9, 1635: 94 n. 78.  
CIL 9, 2342: 195 n. 35.  
CIL 9, 2964: 54 n. 44.  
CIL 9, 2965: 54 n. 44.  
CIL 9, 2966: 54 n. 44.

- CIL 9, 5293: 94.  
CIL 10, 49: 105 n. 102, 106.  
CIL 10, 50: 106.  
CIL 10, 219: 49.  
CIL 10, 220: 50 n. 30.  
CIL 10, 221: 50 n. 31.  
CIL 10, 794: 51 n. 34.  
CIL 10, 858: 103.  
CIL 10, 1135: 105 n. 102.  
CIL 10, 1205: 103.  
CIL 10, 1266: 54 n. 44.  
CIL 10, 1281: 54 n. 44.  
CIL 10, 3910: 87.  
CIL 10, 4641: 37 n. 99.  
CIL 10, 5590: 105 n. 102.  
CIL 10, 5670: 105 n. 102.  
CIL 10, 5914: 105 n. 101, 106, 108.  
CIL 10, 6101: 94 n. 78.  
CIL 10, 6232: 94 n. 78.  
CIL 10, 7026: 105 n. 101.  
CIL 10, 7295: 17 n. 11.  
CIL 10, 7953: 17 n. 11.  
CIL 11, 404: 37 n. 99.  
CIL 11, 417: 37 n. 99.  
CIL 11, 419: 37 n. 99.  
CIL 11, 421: 37 n. 99.  
CIL 11, 4190: 104 n. 99.  
CIL 11, 6167: 105 n. 102, 106.  
CIL 11, 6224: 37 n. 99.  
CIL 12, 3138: 95 n. 78.  
CIL 12, 4389: 95 n. 78.  
CIL 14, 20: 188.  
CIL 14, 375: 140 n. 61.  
CIL 14, 409: 109.  
CIL 14, 412: 109.  
CIL 14, 415: 109.  
CIL 14, 2114: 17 n. 11, 38.  
CIL 14, 2120: 38.  
CIL 14, 2121: 38.  
CIL 14, 2964: 54 n. 45.  
CIL 14, 2966: 54 n. 45.  
CIL 14, 2967: 54 n. 45.  
CIL 14, 3001: 54 n. 45.

CIL 14, 3002: 54 n. 45.  
CIL 19, 6104: 27 n. 53.  
HEp 6, 1996, 663: 91 n. 66.  
HEp 13, 2003, 646: 138 n. 54.  
HEp 15, 2006, 325: 137 n. 51.  
ILAlg 2, 4636: 104 n. 99.  
ILLRP 102: 54 n. 45.  
ILLRP 555: 94 n. 78.  
ILLRP 608: 49.  
ILLRP 627: 95 n. 78.  
ILLRP 654: 54 n. 45.  
ILLRP 655: 54 n. 45.  
ILLRP 691: 52.  
ILS 944: 195 n. 35.  
ILS 1018: 37 n. 99.  
ILS 2922: 53 n. 43.  
ILS 5863: 38.  
ILS 6085: 45 n. 11.  
ILS 6123: 52.  
ILS 6342: 103.  
ILS 6359: 103.  
ILS 6518: 104.  
ILS 6527: 103.  
ILS 6552: 103.  
ILS 6874: 103.  
ILS 6917: 30 n. 60.  
ILS 6930: 185 n. 1.  
ILS 7846: 144.  
ILS 8976: 38 n. 104.  
ILS 8976a: 38 n. 104.  
ILS 9502: 86.  
ILS 9503: 86.  
Inscr. Aq. 545: 91.  
Inscr. It. 12, 1 n. 8: 52 n. 39.  
Inscr. It. 13, 1 n. 5: 95 n. 78.  
Inscr. It. 13, 1 n. 15: 80 n. 30.



## Fonti

Agostino, Aurelio

*Civ. Dei* II, 13: 152, 153.

Annio Floro, P.

I, 6, 3: 31; II, 6, 11: 49.

Appiano

I, 49, 214: 28 n. 56; II, 138, 574: 192 n. 24; IV, 91, 383: 192 n. 24.

Asconio

P. 59 St.: 164, 164 n. 30; *Pro Mil.* 26, 20: 167.

Cassio Dione

XVII, 71: 124 n. 25; XXXVI, 38-39: 162; XXXVI, 38, 2: 162; XXXVI, 38, 4: 163; XXXVI, 42: 24; XXXVII, 20, 2: 135 n. 46; XXXVIII, 13, 2: 130 n. 37; XXXVIII, 23-25: 156 n. 85; XLI, 30, 3: 156 n. 85; XLIII, 23, 5-6: 148; XLIII, 28, 2: 56 n. 49, 111; XLIII, 48, 1-3: 112; XLIII, 48, 3-4: 112; XLVI, 41, 2: 136 n. 85; XLVI, 45, 3: 100; XLVI, 47, 3: 136 n. 85; XLVI, 55, 3: 192 n. 24; XLVII, 19, 4: 192 n. 24; XLVIII, 35, 2: 156 n. 85; XLVIII, 43, 2-3: 144, 148; XLVIII, 49, 1: 136 n. 85; XLIX, 38, 4: 89 n. 57; L, 13, 2: 89 n. 57; LI, 31, 3: 156 n. 85; LII, 7, 1: 155, n. 82, 156 n. 85; LII, 22, 2: 156 n. 85; LII, 33, 2: 156 n. 85; LIV, 2, 5: 145; LIV, 16: 168 n. 42; LIV, 16, 1: 163 n. 22; LVI, 1: 192 n. 24; LVI, 25, 7-8: 145, 153; LVIII, 3, 4: 156 n. 85.

Cesare

(vd. Giulio Cesare, C.)

Cicerone

(vd. Tullio Cicerone, M.)

Cornelio Tacito, P.

*Ann.* I, 2: 168 n. 42; *Ann.* I, 11, 1: 77 n. 19; *Ann.* I, 77: 146 n. 72; *Ann.* III, 22: 89 n. 54; *Ann.* III, 48: 88; *Ann.* XI, 22: 55 n. 46; *Ann.* XIII, 29: 56 n. 49.

Digesto

1.2.2.16: 132; 1.2.2.33: 77; 3.2.1-24: 123; 4.7.12: 165 n. 34; 9.21.1: 25 n. 44; 40.12: 25 n. 44; 48.6: 168 n. 43; 48.6.3: 169 n. 45; 48.6.10.2: 169 n. 48; 48.7: 168 n. 43; 48.7.1: 123; 48.10.13.1: 123; 48.14: 175; 48.14.1.1: 156 n. 87; 50.1.5: 24 n. 42; 50.1.15: 123 n. 19; 50.1.22.2: 35 n. 82; 50.2.5: 123 n. 19; 50.2.6.3: 123 n.19; 50.4.18.29: 42; 50.16.131: 181.

*De viris illustribus*

57: 128 n. 32; 72.5: 23.

Diodoro Siculo

XX, 36, 4: 23.

Dionigi di Alicarnasso

II, 57, 2: 97 n. 81, 100 n. 90; VI, 2, 3: 77 n. 21; VIII, 64, 3: 77 n. 21; XIX, 18, 1: 125 n. 26, 155 n. 82.

Fabio Quintiliano, M.

*Inst.* II, 14, 12: 53 n. 43; *Inst.* III, 6, 23: 53 n. 43; *Inst.* VIII, 3, 33: 53 n. 43.

Festo

47 L: 31 n. 65; 290 L: 130 n. 36; 502 L: 35 n. 80; 504 L: 35 n. 80.

Floro

(vd. Annio Floro, P.)

Gellio, Aulo

*NA* II, 10: 31 n. 68; *NA* IV, 20, 6: 124 n. 25; *NA* XIII, 16, 1: 172 n. 61.

Giulio Cesare, C.

*BC* III, 2, 1: 167 n. 40.

Livio, Tito

I, 17, 5: 100 n. 90; I, 17, 6: 97 n. 81; I, 49, 7: 133 n. 43; III, 21, 6: 171; VII, 2, 12: 152; VII, 18, 9-10: 167; VII, 22-23: 95; IX, 10, 9: 133 n. 43; IX, 46: 23, 23 n. 37; IX, 46, 14: 129 n. 35; XXII, 33, 9: 96; XXII, 34, 3: 167; XXIII, 23, 24: 130 n. 38; XXV, 3, 17: 19; XXVII, 6, 2-4: 167; XXVII, 6, 2-11: 171 n. 53; XXVII, 11, 15: 124 n. 25; XXIX, 37, 8-10: 130 n. 36; XXIX, 37, 11-15: 124 n. 25; XXX, 37, 4: 133 n. 43; XXX, 39, 4: 96; XXX, 39, 5: 167; XXXVII, 51, 5: 133; XLI, 9, 11: 100 n. 91; XLIII, 2, 1-4: 60; XLV, 15, 4-5: 128; *Per.* 9: 119; *Per.* 20: 29 n. 37, 129; *Per.* 29: 124 n. 25; *Per.* 64: 133 n. 43; *Per.* 72: 23 n. 39; *Per.* 102: 135 n. 46.

Macrobio

(vd. Teodosio Macrobio, A.)

Marziano Minneio Felice Capella

V, 92 : 164.

Modestino

*De poen.* 2: 156 n. 87.

Nicola Damasceno

*Aug.* 67: 192 n. 24.

Ovidio Nasone, P.

*Fas.* II, 475-532: 183; *Fas.* II, 513-514: 183 n. 81; *Fas.* II, 531-532: 183 n. 81.

Paolo Diacono

418 L = 317 Morel: 183.

*Pauli Sententiae*

5.15.5: 123; 5.26: 168 n. 43; 5.26.3: 170 n. 49; 5.30a: 169.

Plinio Secondo, G.

*NH* III, 10: 37 n. 96; *NH* III, 30: 67 n. 75; *NH* XVIII, 1, 4: 31 n. 68; *NH* XVIII, 2, 11: 31 n. 68.

Plinio Cecilio Secondo, G.

*Ep.* VI, 5, 2: 168 n. 42; *Ep.* VI, 19, 4: 168 n. 42; *Ep.* X, 79: 135 n. 46, 136 n. 49; *Ep.* X, 80: 135 n. 46; *Ep.* X, 112: 135 n. 46; *Ep.* X, 114: 135 n. 46; *Ep.* X, 115: 135 n. 46.

Plutarco:

*Ant.* 65, 3: 89 n. 57; *Cato M.* 17: 133; *Flam.* 18: 128 n. 32; *Pobl.* 7: 23; *Quaes. Rom.* 89 = 285 d: 183 n. 83.

Polibio

VI, 20, 2-8: 31 n. 63.

Pseudo Acrone

*Ad Hor. Ep.* I, 6, 62: 126.

Ps. Asconio

*Div. in Caec.* 189, 16-21 St.: 130 n. 36; 189 St.: 125.

Ps. Cesare

*Bell. Hisp.* 42: 61.

Quintiliano

(vd. Fabio Quintiliano, M.)

*Scholia Bobiensia*

P. 78 St.: 162 n. 20, 162 n. 21; p. 152 St.: 165 n. 34; p. 160 St. 165 n. 34.

Settimio Fiorente Tertulliano, Q.

*Spect.* XXII, 2-3: 153.

Strabone

III, 2, 1: 36 n. 89, 37 n. 95, 61; VIII, 6, 23: 27 n. 53; XII, 3, 1: 135 n. 46.

Svetonio Tranquillo, C.

*Aug.* 34: 168 n. 34; *Aug.* 34, 1: 156 n. 87; *Aug.* 36: 56; *Aug.* 40, 2: 177; *Aug.* 43, 3: 145 n. 70; *Iul.* 21, 6: 171 n. 54; *Iul.* 39: 149; *Iul.* 41, 5: 35 n. 83; *Tib.* 35: 146.

Tacito

(Vd. Cornelio Tacito, P.)

Teodosio Macrobio, A.

*Sat.* II, 7: 149.

Terenzio Varrone, M.

*LL.* VI, 86: 31 n. 62.

Tertulliano

(vd. Settimio Fiorente Tertulliano, Q.)

Tullio Cicerone, M.

*Ad Brut.* I, 5, 4: 97, 100; *Ad fam.* I, 16, 13: 176 n. 68; *Ad fam.* VI, 18, 1: 120 n. 15, 175; *Ad fam.* X, 32, 4: 103 n. 95; *Ad fam.* VIII, 2, 1: 165 n. 34; *Ad Quint.* III, 5: 165 n. 36; *Agr.* I, 2, 4: 31 n. 68; *Agr.* II, 11, 27: 133 n. 43; *Agr.* II, 79: 31 n. 66; *De leg.* III, 3, 9: 99; *De off.* I, 34: 29 n. 59; *De off.* I, 40: 124 n. 25; *De orat.* I, 38: 128 n. 32, 129; *De orat.* II, 268: 124 n. 25; *De re pub.* IV, 6: 127; *De re pub.* IV, 10, 10: 152; *Har.* XIV, 30: 31 n. 68; *Phil.* II, 82: 192 n. 24; *Phil.* VII, 23: 156 n. 86; *Pro Balb.* XV, 34: 133 n. 43; *Pro Cael.* XVI: 165 n. 36; *Pro Cluen.* 41: 32; *Pro Cluen.* 119: 127 n. 30; *Pro Cluen.* 120: 126, 127, 127 n. 31; *Pro Cluen.* 122: 126, 127; *Pro Cluen.* 125: 32; *Pro*

*Cluen.* 126: 124 n. 25; *Pro Cluen.* 130: 126 n. 29; *Pro Cluen.* 133: 126 n. 29; *Pro Corn.* XL, 1: 164; *Pro Corn.* XLI: 163 n. 26; *Pro Dom.* XLIII, 136: 133 n. 43; *Pro Mur.* XXXII, 67: 160; *Pro Mur.* XXXI, 68: 160 n. 14; *Pro Mur.* XXXII-XXXV: 160; *Pro Mur.* XXXIV, 70: 159, 160; *Pro Mur.* XXXIV, 71: 159; *Pro Mur.* XXXV, 73: 159, 159 n. 13; *Pro Mur.* LXVIII, 33: 159 n. 13; *Pro Planc.* XXXIV, 83: 162; *Pro Planc.* XLV: 165 n. 36; *Pro Planc.* XLVII: 165 n. 36; *Pro Planc.* XLIX: 165 n. 34; *Pro Planc.* LV: 165; *Pro Sul.* XV-XVII: 162 n.21; *Pro Sul.* LI: 162 n. 21; *Pro Sul.* LXXIV: 162 n. 21; *Pro Sul.* LX-LXII: 18 n. 17; *Verr.* II, 120: 126, 127; *Verr.* II, 120-121: 118; *Verr.* II, 120-125: 39 n. 109, 118; *Verr.* II, 122: 118, 126, 127.

Valerio Massimo

II, 4, 4: 152; II, 9, 7: 124 n. 25.

Varrone

(vd. Terenzio Varrone, M.)

Velleio Patercolo, M.

II, 20, 2: 28 n. 56; II, 85, 2: 89 n. 57.



## Bibliografía

- Abascal – Ramallo 1997 = J.M. Abascal – S.F. Ramallo, *La ciudad de Carthago Nova: la documentación epigráfica* (Murcia 1997).
- Abramenko 1992 = A. Abramenko, *Liberti als Dekurionen: einige Überlegungen zur lex Malacitana*, «Laverna» 3 (1992), 94-103.
- Abramenko 1992a = A. Abramenko, *Zu den Quinquennales D.D. in den Fasti Alba Augustalium aus Ostia*, «Habis» 23 (1992), 153-157.
- Accame 1942 = S. Accame, *La legislazione romana intorno ai collegi nel I sec. a.C.*, «Bull. Museo Imp. Rom.» 13 (1942), 13-48 (= in *Scritti minori*, vol. 1, Roma 1990, 297-339).
- Agnati 1999 = U. Agnati, *Per la storia romana della provincia di Pesaro e Urbino* (Roma 1999).
- Alföldy 1984 = G. Alföldy, *Römische Statuen in Venetia et Histria, Epigraphische Quellen* (Heidelberg 1984).
- Alföldy 2017 = G. Alföldy, *Estudios Tarraconenses* (Barcelona 2017).
- Ameling 1984 = W. Ameling, *Das Archontat in Bithynien und die Lex Provinciae des Pompeius*, «EA» 3 (1984), 19-31.
- Amodio 1996 = G. Amodio, *Sui vici e le circoscrizioni elettorali di Pompei*, «Atheaneum» 84 (1996), 457-478.
- Amodio 1998 = G. Amodio, *Alcune osservazioni sulle curie municipali nelle città dell'Occidente romano*, «ZPE» 120 (1998), 233-249.
- Andreau 1987-1989 = J. Andreau, *La cité antique et la vie économique*, «Opus» 6-8 (1987-1989), 175-185.
- Andreu Pintado 2004 = J. Andreu Pintado, *Construcción pública y municipalización en la Provincia Hispania Citerior: La época Flavia*, «Iberia» 7 (2004), 39-76.
- Andreu Pintado 2004a = J. Andreu Pintado, *Edictum, Municipium y Lex: Hispania en época Flavia (69-96 d.C.)* (Oxford 2004).
- Van Andringa 2000 = W. Van Andringa, *Autels de carrefour, organisation vicinale et rapports de voisinage à Pompéi*, «RSP» 11 (2000), 47-86.
- Arrayás Morales 2004 = I. Arrayás Morales, *Tarraco, capital provincial*, «Gerión» 22 (2004), 291-303.
- Arrayás Morales 2005 = I. Arrayás Morales, *Tarraco, colonia romana*, «Habis» 36 (2005), 159-178.
- Astin 1988 = A.E. Astin, *Regimen morum*, «JRS» 78 (1988), 14-34.
- Balbín Chamorro 2006 = P. Balbín Chamorro, *Ius hospitii y ius civitatis*, «Gerión» 24 (2006), 207-235.

- Baltrusch 1989 = E. Baltrusch, *Regimen morum: die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit* (München 1989).
- Barbieri 1961 = G. Barbieri, *Nuove iscrizioni da Marsala*, «Kokalos» 7 (1961), 15-52.
- Bassignano 1991 = M.S. Bassignano, *I Praefecti iure dicundo nell'Italia settentrionale*, in *Epigrafia. Actes du colloque de Rome (27-28 mai 1988) en mémoire de Attilio Degrassi*, Roma 1991, 515-537.
- Belot 1866 = E. Belot, *Histoire des chevaliers romains*, vol. 1 (Paris 1866).
- Béranger 1957 = J. Béranger, *La démocratie sous l'Empire romain: les opérations électorales de la Tabula Hebana et la destinatio*, «MH» 14 (1957), 216-240.
- Berger 1925 = A.R. Berger, s.v. *Lex Iulia de ambitu*, in *RE* 12.2, Berlin 1925, col. 2365-2368.
- Berger 1953 = A.R. Berger, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Vol. 43.2 (Philadelphia 1953).
- Berrendonner 2005 = C. Berrendonner, *Les interventions du peuple dans les cités d'Etrurie et d'Ombrie à l'époque impériale*, in C. Berrendonner – M. Cébeillac Gervasoni (eds.), *Le quotidien institutionnel des cités municipales de l'empire romain d'Occident*, «MEFRA» 117 (2005), 517-539.
- Bernardi 1973 = A. Bernardi, *Nomen latinum* (Pavia 1973).
- Bertrand 2010 = A. Bertrand, *Y a-t-il un paysage religieux colonial? Entre prescription, mimétisme et adaptation: les mécanismes de l'imitatio Romae*, «Revue de l'Histoire des Religions» 4 (2010), 591-608.
- Bivona 1970 = L. Bivona, *Iscrizioni latine lapidarie del Museo di Palermo* (Palermo 1970).
- Bleicken 1959 = J. Bleicken, *Ursprung und Bedeutung der Provocation*, «ZRG» 76 (1959), 324-377.
- Bleicken 1962 = J. Bleicken, *Senatsgericht und Kaisergericht: eine Studie zur Entwicklung des Prozeßrechtes im frühen Prinzipat* (Göttingen 1962).
- Bouché-Leclercq 1975 = A. Bouché-Leclercq, *Histoire de la divination de l'antiquité. Divination hellénique et divination italique*, vol. 4 (New York 1975, rist. dell'edizione Paris 1879-1882).
- Braschi 1912 = C. Braschi, s.v. *Domesticus*, in E. De Ruggiero, *Dizionario epigrafico di antichità romane*, vol. 2, Spoleto 1910, col. 1937-1941.
- Bravo Bosch 2009 = M.J. Bravo Bosch, *Latium maius versus Latium minus en la Hispania Flavia*, «AFDUDC» 13 (2009), 39-56.
- Brennan 2000 = T.C. Brennan, *The Praetorship in the Roman Republic*, vol. 1 (Oxford 2000).
- Brunt 1971 = P.A. Brunt, *Italian manpower: 225 B.C. - A.D. 14* (Oxford 1971).
- Brunt 1977 = P.A. Brunt, *Lex de Imperio Vespasiani*, «JRS» 67 (1977), 95-116.
- Buchholz 2014 = L. Buchholz, *Re-edition of AE 1922, 126: the earliest praefectus lege Petronia?*, «ZPE» (2014) 190, 257-261.
- Buckland 1908 = W.W. Buckland, *The Roman Law of Slavery* (Cambridge 1908).
- Buonocore 1992 = M. Buonocore, *Epigrafia anfiteatrale dell'Occidente romano. III Regiones Italiae II-V, Sicilia, Sardinia et Corsica* (Roma 1992).

- Buonopane 2006-2007 = A. Buonopane, *Le iscrizioni romane di Grumentum: rivisitazioni e novità da scavi e studi recenti*, «RPAA» 7 (2006-2007), 315-341.
- Buonopane 2017 = A. Buonopane, *I magistrati della colonia di Grumentum (Italia, regio III): aspetti e problemi*, in S. Segenni – M. Bellomo (a c. di), *Epigrafia e politica. Il contributo della documentazione epigrafica allo studio delle dinamiche politiche nel mondo romano*, Milano 2017, 119-146.
- Bur 2016 = C. Bur, *La juridicisation de l'infamie: de la perte du prestige à l'interdiction des honneurs*, in R. Baudry – F. Hurlet (eds.), *Le prestige à Rome à la fin de la République et au début du Principat*, Paris 2016, 249-263.
- Bur 2016a = C. Bur, *Les censeurs privaient-ils du droit de vote? Retour sur l'aerarium facere et le tribu mouere*, «MEFRA» 128 (2016) versione on line.
- Burnett – Amandry – Rripollès 1992 = A. Burnett – M. Amandry – P.P. Ripollès, *Roman Provincial Coinage, Volume I: From the Death of Caesar to the Death of Vitellius (44 BC – AD 69)* (London Paris 1992).
- Caballos Rufino 2004 = A. Caballos Rufino, *MAS REP 1990/85, otro fragmento de la Lex Coloniae Genetivae Iuliae*, «ZPE» 147 (2004), 211-216.
- Caballos Rufino 2005 = A. Caballos Rufino, *La actividad colonizadora de la provincia Hispania Ulterior a fines de La República: la nueva tabla inédita de la ley de Osuna y el deductor coloniae*, in E. Melchor Gil – J. Mellado Rodríguez – J.F. Rodríguez Neila (eds.), *Julio César Y Corduba: Tiempo Y Espacio En La Campaña de Munda (49-45 a.C.)*, Córdoba 2005, 415-430.
- Caballos Rufino 2006 = A. Caballos Rufino, *El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana* (Sevilla 2006).
- Caballos Rufino 2009 = A. Caballos Rufino, *Publicación de documentos públicos en las ciudades del Occidente romano: el ejemplo de la Bética*, in R. Haensch (ed.), *Selbstdarstellung und Kommunikation. Die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der Römischen Welt*, Internationales Kolloquium an der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik in München, München 2006, München 2009, 131-172.
- Caballos Rufino – Colubi Falcó 2006 = A. Caballos Rufino – J.M. Colubi Falcó, *Referentes genéticos de los estatutos municipales hispanoromanos: la Lex municipii Tarentini y la Tabula Heracleensis*, in J.F. Rodríguez Neila – E. Melchor Gil (eds.), *Poder central y autonomía municipal: la proyección pública de las élites romanas de Occidente*, Córdoba 2006, 17-54.
- Caldelli 2008 = M.L. Caldelli *L'attività dei decurioni ad Ostia: funzioni e spazi*, in M. Cébeillac-Gervasoni – C. Berrendonner – L. Lamoine (eds.), *Le quotidien municipal dans l'Occident romain*, Actes du Colloque, Clermont Ferrand 2008, 261-286.
- Calzada González 2010 = A. Calzada González, *Origo, incolae, municipes y civitas romana a la luz de la Lex Irnitana*, «RIDROM» 4 (2010), 18-51.
- Camodeca 1977 = G. Camodeca, *L'ordinamento in regiones e i vici di Puteoli*, «Puteoli» 1 (1977), 62-98.

- Camodeca 1999 = G. Camodeca, *Un nuovo decreto decurionale puteolano con concessione di superficies agli Augustali e le entrate cittadine da solarium*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente*, Actes de la Xe Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain, Roma 1996, Roma 1999, 1-23.
- Camodeca 2008 = G. Camodeca, *I ceti dirigenti di rango senatorio equestre e decurionale della Campania romana 1* (Napoli 2008).
- Camodeca 2010 = G. Camodeca, *Sull'élite e l'amministrazione cittadina di Cuma romana*, in C. Berrendonder – M. Cébeillac Gervasoni – L. Lamoine (eds.), *La praxis municipale dans l'Occident romain*, Paris 2009, Clermont-Ferrand 2010, 219-243.
- Camodeca 2012 = G. Camodeca, *Nola: vicende sociali e istituzionali di una colonia romana da Silla alla tetrarchia*, in L. Lamoine – C. Berrendonner – M. Cébeillac Gervasoni (eds.), *Gérer les territoires, les patrimoines et les crises. Le Quotidien municipal II*, Clermont-Ferrand 2012, 295-328.
- Campanile 1922 = T. Campanile, s.v. *Honores*, in E. De Ruggiero, *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane*, vol. 3, Roma 1922, col. 945-959.
- Campanile 1993 = M.D. Campanile, *Il koinon di Bitinia*, «SCO» 43 (1993), 343-357.
- Capogrossi Colognesi 2000 = L. Capogrossi Colognesi, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della 'civitas romana'* (Roma 2000).
- Capogrossi Colognesi – Tassi Scandone 2009 = L. Capogrossi Colognesi – E. Tassi Scandone (eds.), *La Lex de Imperio Vespasiani e la Roma dei Flavi*, Atti del Convegno, Roma 2008, Roma 2009.
- Cappelletti 2011 = L. Cappelletti, *Gli statuti di Banzi e Taranto nella Magna Graecia del I secolo a.C.* (Frankfurt am Main 2011).
- Castillo 1974 = C. Castillo, *Hispanos y Romanos en Corduba*, «Hispan» 4 (1974), 192-197.
- Castillo 1989 = C. Castillo, *Los pontífices de la Bética*, in M. Mayer – J. Gómez Pallarès (eds.), *Religio deorum*, Actas del Coloquio Internacional de Epigrafía, Tarragona 1988, Sabadell 1989, 83-93.
- Catalano 1960 = P. Catalano, *Contributi allo studio del diritto augurale*, vol. 1 (Torino 1960).
- Castrén 1975 = P. Castrén, *Ordo populusque pompeianus. Polity and Society in Roman Pompeii* (Roma 1975).
- Cébeillac Gervasoni – Zevi – Caldelli 2006 = M. Cébeillac Gervasoni – F. Zevi – M.L. Caldelli, *Épigraphie latine* (Paris 2006).
- Cels-Saint-Hilaire 1995 = J. Cels-Saint-Hilaire, *La République des tribus. Du droit de vote et de ses enjeux aux débuts de la République Romaine (495-300 av.-J.-C.)* (Toulouse 1995).
- Chastagnol 1987 = A. Chastagnol, *À propos du droit latin provincial*, «Iura» 38, 1-24
- Chastagnol 1990 = A. Chastagnol, *Considérations sur les municipes latins du premier siècle apr. J.-C.*, in *L'Afrique dans l'Occident romain, Ier siècle av. J.-C.-IVe siècle ap. J.-C.*, Roma 1990, 351-365.
- Chastagnol 1994 = A. Chastagnol, *L'empereur Hadrien et la destinée du droit latin provincial au second siècle ap. J.-C.*, «RH» 292 (1994), 217-227.

- Chaves Tristan 1979 = F. Chaves Tristan, *Las monedas hispano-romanas de Carteia* (Barcelona 1979).
- Cheesman 1913 = G.L. Cheesman, *The Family of the Caristanii at Antioch in Pisidia*, «JRS» 3 (1913), 253-266.
- Chiavia 2002 = C. Chiavia, *Programmata. Manifesti elettorali nella colonia romana di Pompei* (Torino 2002).
- Coarelli 1995 = F. Coarelli, *Vici di Ariminum*, in R. Bedon – P.M. Martin – Ch.M. Ternes (eds.), *Mélanges Raymond Chevallier*, Caesarodunum 29, Tours 1995, 175-180.
- Coarelli, 1998 = F. Coarelli, *La storia e lo scavo, in Fregellae 1. Le fonti, la storia, il territorio* (Roma 1998).
- Coarelli 2000 = F. Coarelli, *Pompei: il foro, le elezioni e le circoscrizioni elettorali*, «AIONArchStAnt» 7 (2000), 87-111.
- Coarelli, 2001 = F. Coarelli, *Les Saepta et la technique du vote à Rome de la fin de la République à Auguste*, «Pallas» 55 (2001), 37-51
- Corbier 1974 = M. Corbier, *L'aerarium Saturni et l'aerarium militare. Administration et prosopographie sénatoriale* (Roma 1974).
- Cordella – Criniti 1982 = R. Cordella – N. Criniti, *Iscrizioni latine di Norcia e dintorni* (Spoleto 1982).
- Coroï 1915 = J. Coroï, *La violence en droit criminel romain* (Paris 1915).
- Coşkun 2009 = A. Coşkun, *Zu den Bedingungen des Bürgerrechtserwerbs per magistratum in der späten römischen Republik*, «Historia» 58 (2009), 225-241.
- Crawford 1988 = M.H. Crawford, *The Laws of the Romans: knowledge and diffusion*, in J. Arce – J. González (eds.), *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, Actas de las jornadas celebradas en Sevilla en 1986, Anejos de Archivo Español de Arqueología 9, Madrid 2009, 127-140.
- Crawford 1996 = M.H. Crawford, *Roman Statutes*, vol. I-II (London 1996).
- Crawford 1998 = M. Crawford, *How to create a municipium. Rome and Italy after the Social War*, in M. Austin – J. Harris – C. Smith (eds.), *Modus operandi. Essays in Honour of Geoffrey Rickman*, London 1998, 31-46.
- Crawford 2010 = M.H. Crawford, *Community, tribe and army after the Social War*, in M. Silvestrini (ed.), *Le tribù romane*, Atti della XVIe Rencontre sur l'épigraphie, Bari 8-10 ottobre 2009, Bari 2010, 97-101.
- Cristóbal González 2002 = R. Cristóbal González, *La no ciudad en la Bética*, in C. González Román – A. Apdilla Arroba (eds.), *Estudio sobre las ciudades de la Bética*, Granada 2002, 185-211.
- Curchin 1985 = L.A. Curchin, *Vici and pagi in Roman Spain*, «REA» 87 (1985), 327-343.
- Curchin 1990 = L.A. Curchin, *The Local Magistrates of Roman Spain* (Toronto 1990).
- Curchin 2015 = L.A. Curchin, *A Supplement to the Local Magistrates of Roman Spain* (Waterloo 2015).
- D'Alessio 2011 = A. D'Alessio, *L'iscrizione del tempietto P e la presenza di prefetti municipali nella Regio III (Lucani et Bruttii)*, «ASAA» 11 (2011), 137-147.

- D'Encarnação 1997 = J. D'Encarnação, *La recherche sur l'épigraphie romaine au Portugal*, in M. Christol – O. Masson (eds.), *Actes du Xe Congrès international d'épigraphie grecque et latine*, Nîmes 1992, Paris 1997, 461-472.
- D'Ors 1953 = A. D'Ors, *Epigrafía jurídica de la España Romana* (Madrid 1953).
- D'Ors 1986 = A. D'Ors, *La ley Flavia municipal (texto y comentario)* (Roma 1986).
- D'Ors 1989 = A. D'Ors, *Lex Ursonensis 67*, «Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid» 16 (1989), 221-226.
- Dardaine 1999 = S. Dardaine, *Les affranchis des cités dans les provinces de l'Occident Romain: statut, onomastique et nomenclature*, in J. Gonzáles (ed.), *Ciudades privilegiadas en el Occidente Romano*, Sevilla 1999, 213-228.
- Das Graças Pinto de Britto 2014 = M. Das Graças Pinto de Britto, *Los municipios de Italia y de España. Ley general y Ley modelo* (Madrid 2014).
- Dart 2014 = C.J. Dart, *The Social War, 91 to 88 BCE. A History of the Italian Insurgency against the Roman Republic* (Burlington 2014).
- De Carlo 2007 = A. De Carlo, *Pagi e pagani nella documentazione pompeiana*, in E. Lo Cascio – G.D. Merola (eds.), *Forme di aggregazione nel mondo romano*, Bari 2007, 71-80.
- De Martino 1972 = F. De Martino, *Storia della Costituzione Romana*, vol. 1 (Napoli<sup>2</sup> 1972)
- De Martino 1975 = F. De Martino, *Storia della Costituzione Romana*, vol. 4.2 (Napoli<sup>2</sup> 1975).
- De Petra 1865 = G. De Petra, *Sulle condizioni delle città italiche dopo la guerra sociale con applicazioni alle colonie di Pompei e Pozzuoli*, «AAN» 1 (1865), 3-175.
- De Robertis 1938 = F.M. De Robertis, *Il diritto associativo romano dai collegi della repubblica alle corporazioni del Basso Impero* Bari (1938).
- De Ruggiero 1895 = E. De Ruggiero, s.v. *adlectio*, in E. De Ruggiero, *Dizionario Epigrafico di antichità romane*, vol. 1, Roma 1895, col. 412-421.
- Degrassi 1946 = A. Degrassi, *Postilla alla nuova edizione dei fasti consulares et triumphales*, *Epigraphica* 8, 5-8, (= in *Scritti vari di antichità*, vol. 4, Trieste 1971, 117-121).
- Degrassi 1967 = A. Degrassi, *La questura di Pompei*, in A. Degrassi, *Scritti vari di antichità*, vol. 3, Venezia 1967, 145-148.
- Del Mar Llorens Forcada 1994 = M. Del Mar Llorens Forcada, *La ciudad de Carthago Nova: las emisiones romanas*, Murcia.
- Del Ponte 1992 = R. Del Ponte, *La religione dei Romani*, Milano.
- Del Tutto Palma 1983 = L. Del Tutto Palma, *La Tavola Bantina (sezione osca): proposte di rilettura* (Urbino 1983).
- Del Tutto Palma 1998-1990 = L. Del Tutto Palma, *Tavola bantina 1-8: il contenuto istituzionale alla luce dell'analisi testuale e delle fonti romane*, «SE» 56 (1989-1990), 217-251.
- Della Corte 1965 = F. Della Corte, *Case e abitanti di Pompei* (Roma 1965).
- Van Deman Magoffin 1908 = R. Van Deman Magoffin, *A study of the topography and municipal history of Praeneste* (Baltimore 1908).

- Van Deman Magoffin 1913 = R. Van Deman Magoffin, *The quinquennales: an historical study* (Baltimore 1913).
- Deniaux 2007 = É. Deniaux, *Patronage et liens personnelles: les colonies de la côte albanaise et les grands hommes du triumvirate et de l'époque d'Auguste*, in J. Dalaison (ed.), *Espaces et pouvoirs dans l'Antiquité de l'Anatolie à la Gaule*, Grenoble 2007, 289-296.
- Desanges 1972 = J. Desanges, *Le statut des municipes d'après les données africaines*, «RHD» 50 (1972), 353-373.
- Dészpa 2012 = M.L. Dészpa, *Peripherie-Denken. Transformation und Adaptation des Gottes Silvanus in den Donauprovinzen (1.-4. Jahrhundert n. Chr.)* (Stuttgart 2012).
- Dmitriev 2005 = S. Dmitriev, *City Government in Hellenistic and Roman Asia Minor* (Oxford 2005).
- Donati 1971 = A. Donati, *Sull'iscrizione lanuvina della curia mulierum*, «RSA» 1 (1971), 235-237.
- Dorcey 1992 = P.D. Dorcey, *The Cult of Silvanus. A Study in Roman Folk Religion* (Leiden New York Köln 1992).
- Dressel 1973 = H. Dressel, *Die römischen Medaillone des Münzkabinetts der staatlichen Museen zu Berlin* (Dublin 1973).
- Drinkwater 1979 = J.F. Drinkwater, *A Note on Local Careers in the Three Gauls Under the Early Empire*, «Britannia» 10 (1979), 89-100.
- Dzino 2010 = D. Dzino, *Illyricum in Roman Politics, 229 BC-AD 68* (Adelaide 2010).
- Eck 2013 = W. Eck, *La loi municipale de Troesmis: donnée juridiques et politique d'une inscription récemment découverte*, «RHD» 91 (2013), 199-213.
- Eck 2016 = W. Eck, *Die Lex Troesmensium: ein Stadtgesetz für ein Municipium Civium Romanorum*, «ZPE» 200 (2016), 565-606.
- Ehmig – Haensch 2011 = U. Ehmig – R. Haensch, *Lateinische Inschriften aus Albanien: Nampame, Murcis und ihre Verwandten*, «ZPE» 179 (2011), 279-290.
- Étienne 1958 = R. Étienne, *Le culte impérial dans la péninsule ibérique d'Auguste à Dioclétien* (Paris 1958).
- Étienne 1966 = R. Étienne, *La vie quotidienne à Pompéi* (Paris 1966).
- Fabre 1976 = G. Fabre, *Les affranchis et la vie municipale dans la péninsule ibérique sous le Haut-Empire romain: quelques remarques*, in *Actes du colloque 1973 sur l'esclavage*, Besançon 2-3 mai 1973, Besançon 1976, 417-462.
- Fabre 1981 = G. Fabre, *Libertus. Recherches sur les rapports patron-affranchi à la fin de la République romaine* (Roma 1981).
- Fagan 2002 = G.G. Fagan, *Bathing in Public in the Roman World* (Ann Arbor 2002).
- Fascione 1984 = L. Fascione, *Crimen e quaestio ambitus nell'età repubblicana: contributo allo studio del diritto criminale repubblicano* (Milano 1984).
- Fascione 1988 = L. Fascione, *Le norme de ambitu nella Lex Ursonensis*, «Labeo» 34 (1988), 179-188.
- Fear 1976 = A.T. Fear, *Rome and Baetica* (Oxford 1976).
- Fear 1990 = A.T. Fear, *Cives Latini, servi publici and the Lex Irnitana*, «RIDA» 37 (1990), 149-166.

- Felici 2006 = M. Felici, *Riflessioni sui munera civilia di Arcadio Carisio*, in L. Capogrossi Colognesi – E. Gabba (eds.), *Gli Statuti municipali*, Pavia 2006, 155-182.
- Fernoux 2004 = H.L. Fernoux, *Notables et élites des cités de Bithynie aux époques hellénistique et romaine* (Lyon 2004).
- Ferrary 1987-1989 = J.-L. Ferrary, *Les Romains de la République et les Démocraties grecques*, «Opus» 6-8 (1987-1989), 203-216.
- Ferrary 2001 = J.-L. Ferrary, *A propos des pouvoirs d'Auguste*, «CCG» 12 (2001), 101-154.
- Ferrary 2014 = J.-L. Ferrary, *Loi Iulia de ambitu*, in J.-L. Ferrary – P. Moreau (eds.), *Lepor. Leges Populi Romani*. URL: <http://www.cntelma.fr/lepor/notice434/>.
- Fora 1996 = M. Fora, *Epigrafia anfiteatrale dell'Occidente romano, IV regio Italiae: Latium* (Roma 1996).
- Folcando 1999 = E. Folcando, *Cronologia del cursus honorum municipale*, in M. Pani (ed.), *Epigrafia e Territorio. Politica e Società*, vol. 5, Bari 1999, 63-75.
- Földi 2005 = A. Földi, *Esquisse historique sur la condition des descendants d'affranchis en droit public romain sous l'empire*, «Fundamina» 11 (2005), 92-108.
- Fraccaro 1933 = P. Fraccaro, *Tribules ed Aerarii. Una ricerca di diritto pubblico romano*, «Athenaeum» 11 (1933), 150-172 (= in *Opuscula* 2, Pavia 1957, 149-170).
- Franklin 2001 = J.L. Franklin, *Pompeis Difficile Est: Studies in the Political Life of Imperial Pompeii* (Ann Arbor 2001).
- Fraschetti 1990 = A. Fraschetti, *Roma e il principe* (Roma Bari 1990).
- Frassinetti 1953 = P. Frassinetti, *Fabula atellana. Saggio sul teatro popolare latino* (Genova 1953).
- Frei Stolba 1967 = R. Frei Stolba, *Untersuchungen zu den Wahlen in der römischen Kaiserzeit* (Zürich 1967).
- Frei Stolba 1999 = R. Frei Stolba, *Recherches sur les institutions de Nyon, Angst et Avenches*, in M. Dondin Payre – M.T. Raepsaet Charlier (eds.), *Cités, Municipales, Colonies, les processus de municipalisation en Gaule et en Germanie sous le Haut-Empire romain*, Paris 1999, 29-96.
- Frei Stolba 2003 = R. Frei Stolba, *P. Annius Montanus, ein neuer Unteroffizier der 21. Legion und interrex der colonia Iulia Equestris (Nyon)*, «Jahresbericht / Gesellschaft Pro Vindonissa» 2003, 3-10.
- Gabba 1959 = E. Gabba, *Sui senati delle città siciliane nell'età di Verre*, «Athenaeum» 37 (1959), 304-320.
- Gabba 1973 = E. Gabba, *Esercito e società nella tarda Repubblica romana* (Firenze 1973).
- Gabba 1976 = E. Gabba, *Republican Rome, the Army and the Allies* (Berkeley Los Angeles 1976).
- Gabba 1988 = E. Gabba, *Riflessioni sulla lex coloniae Genetivae Iuliae*, in J. González – J. Arce (eds.), *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, Madrid 1988, 157-168.
- Gagliardi 2006 = L. Gagliardi, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici I. La classificazione degli incolae* (Milano 2006).
- Gagliardi 2013 = L. Gagliardi, *L'assegnazione dei novi cives alle tribù dopo la lex Iulia de civitate del 90 a.C.*, «Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto» 3 (2013), 43-58.

- Gallo 2011 = A. Gallo, *L'agro pubblico in Lucania, le prefetture e il Liber coloniarum*, «Agri Centuriati» 8 (2011), 53-72.
- Gallo 1964 = F. Gallo, *Disciplina giuridica e costruzione dogmatica nella locatio di agri vectigales*, «SDHI» 30 (1964), 1-49.
- Galsterer 1971 = H. Galsterer, *Untersuchungen zum römischen Städtewesen auf der iberischen Halbinsel* (Berlin 1971).
- Galsterer 1971a = H. Galsterer, *Die Lex Osca Tabulae Bantinae. Eine Bestandsaufnahme*, «Chiron» 1 (1971), 191-214.
- Galsterer 1972 = H. Galsterer *Zu den römischen Bürgermunicipien in den Provinzen*, «Epigraphische Studien» 9 (1972), 37-43.
- Galsterer 1976 = H. Galsterer, *Herrschaft und Verwaltung imrepublikanischen Italien. Die Beziehungen Roms zu den italischen Gemeinden vom Latinerfrieden 338 v. Chr. bis zum Bundesgenossenkrieg 91 v. Chr.* (München 1976).
- Galsterer 1987 = H. Galsterer, *La lois municipale des Romains: chimère ou réalité?*, «RHD» 65 (1987), 181-203.
- Galsterer 1988 = H. Galsterer, *Municipium Flavium Irnitatum. A Latin Town in Spain*, «JRS» 78 (1988), 78-90.
- Galsterer 1988a = H. Galsterer, *The 'Tabula Siarensis' and the Augustan Municipalization in Baetica*, in J. González – J. Arce (eds.), *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, Madrid 1988, 61-74.
- Galsterer 2006 = H. Galsterer, *Die römischen Stadtgesetze*, in L. Capogrossi Colognesi – E. Gabba (eds.), *Gli statuti municipali*, Pavia 2006, 31-56.
- García Bellido 1993 = M.P. García Bellido, *Las cecas libiofenicias*, in *Numismática hispano-púnica. VII Jornadas de arqueología fenicio-púnica*, Ibiza 1993, 97-146.
- García Bellido 2006 = M.P. García Bellido, *Corduba y Colonia Patricia: historia de dos ciudades*, in D. Vaquerizo – J.F. Murillo (eds.), *El concepto de lo provincial en el mundo antiguo. Homenaje a la profesora Pilar León*, vol. 1, Córdoba 2006, 251-266.
- García Bellido – Blázquez 1995 = M.P. García Bellido – C. Blázquez, *Forma y usos de las magistraturas en las monedas hispánicas*, in M.P. García Bellido – R.M. Sobral Centeno (eds.), *Corpus de magistrados monetales de Hispania*, «Anejos Esp» 14 (1995), 381-428.
- García Fernández 2001 = E. García Fernández, *El municipio latino. Origen y desarrollo constitucional* (Madrid 2001).
- García Fernández 2014 = E. García Fernández, *Estrabón (III 2, 1) y la fundación de Córdoba. Una nueva propuesta de interpretación*, in M. Chiabà (ed.), *Hoc quoque laboris praemium. Scritti in onore di Gino Bandelli*, Trieste 2014, 173-188.
- Gardner 1993 = J.F. Gardner, *Being a Roman citizen* (London New York 1993).
- Gardner 2001 = J.F. Gardner, *Making citizens: the operation of the Lex Irnitana*, in L. de Blois (ed.), *Administration, prosopography and appointment policies in the Roman Empire*, *Proceedings of the First Workshop of the International Network Impact of Empire (Roman Empire, 27 B.C. - A.D. 406)*, Leiden 2000, Leiden Amsterdam 2001, 215-229.
- Garnsey 1971 = P. Garnsey, *Honorarium decurionatus*, «Historia» 20 (1971), 309-325.

- Garofalo 1990 = L. Garofalo, *Il pretore giudice criminale in età repubblicana?*, «SDHI» 56 (1990), 360-397.
- Garofalo 1997 = L. Garofalo, *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana* (Padova 1977).
- Garzetti 1996 = A. Garzetti, *Appio Claudio Cieco nella storia politica del suo tempo*, in *Scritti di storia repubblicana e augustea*, Roma 1996, 19-62 (= «Athenaeum» 15 [1947], 175-224).
- Gascou 1976 = J. Gascou, *Les curies africaines: origine punique ou italienne?*, «AntAfr» 10 (1976), 33-48.
- Gascou 1971 = J. Gascou, *Municipia civium Romanorum*, «Latomus» 30 (1971), 133-141.
- Gascou 1990 = J. Gascou, *La "praefectura iure dicundo" dans les cités de l'Afrique romaine*, in *L'Afrique dans l'Occident romain (Ier siècle av. J.C.-IVe siècle ap. J.C.)*, Actes du colloque organisé par l'École française de Rome sous le patronage de l'Institut national d'archéologie et d'art de Tunis, Rome, 3-5 décembre 1987, Roma 1990, 367-380.
- Gervasio 1910 = M. Gervasio, s.v. *Curia*, in E. De Ruggiero, *Dizionario epigrafico di antichità romane*, vol. 2, Spoleto 1910, col. 1388-1401.
- Gil Farrés 1966 = O. Gil Farrés, *La moneda hispánica en el Edad Antigua* (Madrid 1966).
- Gimenez-Candela 2002 = T. Gimenez-Candela, *La practica de las manumisiones en suelo provincial ('libertas id est civitas', Cic., Pro Balbo 9, 24)*, «Labeo» 48 (2002), 381-401.
- Ginestet 1991 = P. Ginestet, *Les organisations de la jeunesse dans l'Occident Romain* (Bruxelles 1991).
- Girard 1913 = P.F. Girard, *Les leges Iuliae indiciorum publicorum et priuatorum*, «ZRG» 34 (1913), 295-372.
- Gnoli 2001 = F. Gnoli, *Peculato e responsabilità dei magistrati nella "lex municipii Tarentini"*, in *Antecessori oblata. Cinque studi dedicati ad Aldo dell'Oro*, Padova 2001, 1-22.
- González 1987 = J. González, *El ius Latii y la lex Iruitana*, «Athenaeum» 65 (1987), 317-333.
- González 1988 = J. González, *Epigrafía del yacimiento de La Cañada*, in J. Arce – J. González (eds.), *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, Actas de las jornadas celebradas en Sevilla en 1986, Anejos de Archivo Español de Arqueología 9, Madrid 1988, 91-126.
- González 2008 = J. González, *Epigrafía Jurídica de la Bética*, Roma.
- González 2015 = J. González, *Texto legal epigráfico de una colonia latina de César o Augusto en la Hispania Ulterior Baetica*, «SDHI» 81 (2015), 307-321.
- González Herrero 2018 = M. González Herrero, *Adlecti inter cives en las colonias y municipios de Hispania*, «Revista Portuguesa de Arqueologia» 21 (2018), 141-155.
- González – Caballos Rufino 1983 = J. González – A. Caballos Rufino, *Die Messii Rustici*, «ZPE» 52 (1983), 157-171.

- González – Crawford 1986 = J. González – M.H. Crawford, *The Lex Irnitana: A New Copy of the Flavian Municipal Law*, «JRS» 76 (1986), 147-243.
- González – Fernández 1996 = J. González Fernández, *Corpus de Inscripciones Latinas de Andalucía. II. Sevilla, vol. III* (Sevilla 1996).
- Greenidge 1894 = H.J. Greenidge, *Infamia: its place in Roman public and private law* (Oxford 1894).
- Gregori 2007-2008 = G.L. Gregori, *Loca sepulturae publice data e funera publica nel Lazio d'età romana: qualche considerazione sulla documentazione epigrafica*, «ScAnt» 14 (2007-2008), 1067-1079.
- Gregori – Nonnis 2014 = G.L. Gregori – D. Nonnis, *Il contributo dell'epigrafia allo studio delle cinte murarie dell'Italia repubblicana*, in G. Bartoloni - L.M. Michetti (eds.), *Mura di legno, mura di terra, mura di pietra: fortificazioni del Mediterraneo antico*, Atti del Convegno Internazionale, Roma 2014, 491-524.
- Grelle 1961 = F. Grelle, *Munus publicum. Terminologia e sistematiche*, «Labeo» 7 (1961), 308-329.
- Grelle 1993 = F. Grelle, *Canosa romana* (Roma 1993).
- Grelle 1999 = F. Grelle, *I munera civilia e le finanze cittadine*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente e in Oriente*, Actes de la Xe Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain (Roma, 27-29 maggio 1996), Roma 1999, 137-153.
- Grelle – Silvestrini 2017 = F. Grelle – M. Silvestrini, *I praefecti di Venusia e la lex Petronia*, in S. Evangelisti – C. Ricci (eds.), *Le forme municipali in Italia e nelle province occidentali tra i secoli I a.C. e III d.C.*”, Bari 2017, 61-74.
- Griffin 1973 = M. Griffin, *The Tribune C. Cornelius*, «JRS» 63 (1973), 196-213.
- Grimal 1975 = P. Grimal, *La lex Licinia de sodaliciis*, in *Ciceroniana. Hommages à K. Kumaniecki*, Leiden 1975, 107-115 (= in P. Grimal, *Rome, la littérature et l'histoire*, vol. 1, Roma 1986, 37-45).
- Groag 1903 = E. Groag, s.v. *Domitius*, in RE 5.1, Berlin 1903, col. 1347-1419.
- Gruen 1974 = E.S. Gruen, *The Last Generation of the Roman Republic* (Berkeley Los Angeles 1974).
- Gruen 1996 = E.S. Gruen, *The Expansion of the Empire under Augustus*, in *The Cambridge Ancient History. The Augustan Empire, 43 BC – AD 69*, vol. 10, Cambridge 1996, 147-197.
- Gualtieri 2013 = M. Gualtieri, *La Lucania romana. Cultura e società nella documentazione archeologica* (Napoli 2013).
- Guarino 1998 = A. Guarino, *Storia del diritto romano* (Napoli<sup>12</sup> 1998)
- Guichard 1990 = P. Guichard, *Politique flavienne et fiscalité en Hispania*, «MCV» 26 (1980), 45-73.
- Guizzi 1968 = F. Guizzi, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta* (Napoli 1968).
- Van Haeperen 2010 = F. Van Haeperen, *Vie religieuse et borrea. Exemples de Rome et d'Ostie*, «Archiv für Religionsgeschichte» 12 (2010), 243-259

- Haley 2003 = E.W. Haley, *Baetica Felix: People and Prosperity in Southern Spain from Caesar to Septimius Severus* (Austin 2003).
- Hardin 2008 = J.K. Hardin, *Galatians and the Imperial Cult* (Heidelberg 2008).
- Hardy 1912 = E.G. Hardy, *Three Spanish Charters* (Oxford 1912).
- Hardy 1919 = E.G. Hardy, *Lectio Senatus and Census under Augustus*, «CQ» 13 (1919), 43-49.
- Hernández Guerra 2013 = L. Hernández Guerra, *Los libertos de la Hispania romana. Situación jurídica, promoción social y modos de vida* (Salamanca 2013).
- Hernández Guerra 2016 = L. Hernández Guerra, *Inscripciones romanas de libertos hispanos* (Valladolid 2016).
- Horster 2012 = M. Horster, *Priestly Hierarchies in Cities of the Western Roman Empire?*, in A. Caballos Rufino (ed.), *Del municipio a la corte: la renovación de las elites romanas*, Sevilla 2012, 289-310.
- Horstkotte 1989 = H. Horstkotte, *Dekurionat und römisches Bürgerrecht nach der Lex Irnitana*, «ZPE» 78 (1989), 169-177.
- Humbert 1972 = M. Humbert, *L'incorporation de Caere dans la civitas Romana*, «MEFRA» 84 (1972), 231-268.
- Humbert 1978 = M. Humbert, *Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation de la conquête jusqu'à la guerre sociale* (Roma 1978).
- Humbert 1981 = M. Humbert, *Le droit latin impérial: cités latines ou citoyenneté latine?*, «Ktema» 6 (1981), 207-226.
- Humm 2005 = M. Humm, *Appius Claudius Caecus. La république accomplie* (Roma 2005).
- Humm 2010 = M. Humm, *Il regimen morum dei censori e l'identità dei cittadini*, in A. Corbino – M. Humbert – G. Negri (eds.), *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, Padova 2010, 283-314.
- Hurllet 1993 = F. Hurllet, *La Lex de imperio Vespasiani et la légitimité augustéenne*, «Latomus» 52 (1993), 261-280.
- Iñesta Mena – Saquete Chamizo 2009 = J. Iñesta Mena – J.C. Saquete Chamizo, *Un fragmento de ley municipal hallado en la Baeturia Turdulorum (conventus Cordubensis, provincia Baetica)*, «ZPE» 168 (2009), 293-286.
- Jacques 1981-1984 = F. Jacques, *La questure municipale dans l'Afrique du Nord romaine*, «BCH» 17 (1981-1984), 211-223.
- Jacques 1984 = F. Jacques, *Le privilège de liberté: politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)* (Roma 1984).
- Jacques – Scheid 2015 = F. Jacques – J. Scheid, *Rome et l'intégration de l'empire*, t. 1 (Paris<sup>3</sup> 2015).
- Jagenteufel 1958 = A. Jagenteufel, *Die Statthalter der römischen Provinz Dalmatia von Augustus bis Diokletian* (Wien 1958).
- Jahn 1970 = J. Jahn, *Interregnum und Wahldiktatur* (Kallmünz 1970).
- Jehne 1995 = M. Jehne, *Die Beeinflussung von Entscheidungen durch Bestechung: Zur Funktion des ambitus in der römischen Republik?*, in M. Jehne (Hrsg.), *Demokratie in*

- Rom? Zur Rolle des Volkes in der Politik der römischen Republik*, Stuttgart 1995, 51-96.
- Jiménez – Carrillo 2011 = A. Jiménez – J. R. Carrillo, *Corduba/Colonia Patricia: the colony that was founded twice*, in R.J. Sweetman (ed.), *Roman Colonies in the First Century of their Foundation*, Oxford 2001, 55-74.
- Jongman 1988 = W. Jongman, *The Economy and Society of Pompeii* (Amsterdam 1988).
- Jones 1955 = A.H.M. Jones, *The Elections Under Augustus*, «JRS» 45 (1955), 9-21 (= in *Studies in Roman Government and Law*, Oxford 1960, 29-50).
- Keay 1988 = S.J. Keay, *Roman Spain* (London 1988).
- Kinsey 1965 = T.E. Kinsey, *Cicero, «Pro Murena» 71*, «RBPh» 43 (1965), 57-59.
- Kinsey 1966 = T.E. Kinsey, *A Senatus Consultum in the Pro Murena*, «Mnemosyne» 19 (1966), 272-273.
- Knapp 1983 = R.C. Knapp, *Roman Córdoba* (Berkeley Los Angeles London 1983).
- Kotula 1968 = T. Kotula, *Les curies municipales en Afrique romaine* (Wroclaw 1968).
- Kotula 1980 = T. Kotula, *Les curies africaines, origines et composition. Retractatio*, «EOS» 68 (1980), 133-146.
- Kotula 2013 = T. Kotula, *Populus in classes distributus in Municipal Curiae under the Early Empire*, «EOS» 100 (2013), 328-339 (= «EOS» 60 [1972], 115-128).
- Kränzlein 1990 = A. Kränzlein, *Statuswechsel nach der lex Irnitana*, in K. Slapnicar (ed.), *Tradition und Fortentwicklung im Recht. Festschrift zum 90. Geburtstag von Ulrich von Luebtow*, Berlin (1990), 45-51.
- Kremer 2006 = D. Kremer, *Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la République et l'Empire* (Paris 2006).
- Kubitschek 1899 = W. Kubitschek, s.v. *Censores*, in *RE* 6, Berlin 1899, 1902-1908.
- Kunkel 1962 = W. Kunkel, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit* (München 1962).
- Kunkel – Wittmann 1995 = W. Kunkel – R. Wittmann, *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik. Zweiter Abschnitt: Die Magistratur* (München 1995).
- Laffi 1966 = U. Laffi, *Adtributio e Contributio* (Pisa 1966).
- Laffi 1988 = U. Laffi, *Le funzioni giudiziarie dei senati locali nel mondo romano*, in J. Arce – J. González (eds.), *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, Actas de las jornadas celebradas en Sevilla en 1986, Anejos de Archivo Español de Arqueología 9, Madrid, 23-40 (= «RAL» 44 [1989], 73-86).
- Laffi 1993 = U. Laffi, *Poteri triumvirali e organi repubblicani*, in A. Gara – D. Foraboschi (eds.), *Il Triumvirato costituente alla fine della Repubblica romana. Scritti in onore di Mario Attilio Levi*, Como, 37-65 (= in *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001, 423-454).
- Laffi 2001 = U. Laffi, *I senati locali nello stato municipale e nel I secolo d.C.*, in U. Laffi, *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, 455-480 (= in F. De Martino – E. Gabba [eds.], *Il Senato nella storia. 1. Il Senato nell'età romana*, Palermo 1988, 377-398).
- Laffi 2001b = U. Laffi, *L'amministrazione di Aquileia in età romana*, in U. Laffi, *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001, 143-171 (= in *Atti della XVII settimana di*

- studi aquileiesi*, 24-29 aprile 1986, *Antichità Altoadriatiche* 30, Udine 1987, 39-62).
- Laffi 2004 = U. Laffi, *Osservazioni sulla Lex municipii Tarentini*, «RAL» 15 (2004), 611-640 (= in U. Laffi, *Colonie e municipi nello stato romano*, Roma 2007, 191-232).
- Laffi 2006 = U. Laffi, *La struttura costituzionale nei municipi e nelle colonie romane. Magistrati, decurioni, popolo*, in L. Capogrossi Colognesi – E. Gabba (eds.), *Gli statuti municipali*, Pavia, 109-132 (= in U. Laffi, *Colonie e municipi nello Stato romano*, 49-80, Roma 2007).
- Lamberti 1993 = F. Lamberti, *Tabulae Irnitanae: municipalità e ius Romanorum* (Napoli 1993).
- Lamberti 2010 = F. Lamberti, *Percorsi della cittadinanza romana dalle origini alla tarda repubblica*, in B. Periñan Gómez (ed.), *Derecho, Persona y Ciudadanía. Una experiencia jurídica comparada*, Madrid Barcelona Buenos Aires 2010, 17-56.
- Lamberti 2010a = F. Lamberti, *Civitas Romana e diritto latino fra tarda repubblica e primo principato*, «Index» 39 (2010), 227-235.
- Langhammer 1973 = W. Langhammer, *Die rechtliche und soziale Stellung der Magistratus municipales und der Decuriones in der Übergangsphase der Städte von sich selbstverwaltenden Gemeinden zu Vollzugsorganen des spätantiken Zwangsstaates (2. -4. Jahrhundert der römischen Kaiserzeit)* (Wiesbaden 1973).
- Le Roux 1986 = P. Le Roux, *Municipe et droit latin en Hispania sous l'Empire*, «RHDFE» 3 (1986), 325-350.
- Le Roux 1991 = P. Le Roux, *Municipium Latinum et municipium Italiae: à propos de la lex Imitana*, in *Epigrafia. Actes du colloque international d'épigraphie latine en mémoire de Attilio Degrassi pour le centenaire de sa naissance*, Roma 1988, 1991, 565-582.
- Le Roux 1994 = P. Le Roux, *Epigrafia ed evergetismo: la Spagna nel II-III secolo d.C.*, in M. Chelotti – M. Pani (eds.), *Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane*, Bari 1994, 175-187.
- Le Roux 1998 = P. Le Roux, *Rome et le droit Latin*, «RHD» 76 (1998), 315-341.
- Le Roux 1999 = P. Le Roux, *Vectigalia et revenus des cités en Hispanie au Haut-Empire*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente*, Actes de la Xe Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain, Roma 1996, Roma 1999, 155-173.
- Le Roux 2013 = P. Le Roux, *Magistrats locaux et pouvoirs dans les cités des provinces hispaniques au Haut-Empire romain*, in E. Ortiz de Urbina (ed.), *Los magistrados locales*, Vitoria-Gasteiz 2013, 229-252.
- Le Roux 2014 = P. Le Roux, *Espagnes romaines. L'empire dans ses provinces* (Rennes 2014).
- Le Roux 2015 = P. Le Roux, *Le droit Latin (ius Latii): une relecture*, in G. Cresci Marrone (ed.), *Trans Padum ... usque ad Alpes. Roma tra il Po e le Alpi: dalla romanizzazione alla romanità*, Atti del Convegno Venezia, 2014, Roma 2015, 179-195.
- Le Roux 2017 = P. Le Roux, *Le ius latii d'Auguste aux Flaviens. Histoire d'une expansion provinciale*, «REA» 117 (2017), 585-608.

- Leão 2005 = D.F. Leão, *Cidadania e exclusão: mecanismos de gradação identitária*, in M. do Céu Fialho – M. de Fátima Sousa e Silva – M.H. Rocha Pereira (eds.), *Génesis e consolidação da ideia de Europa. Vol. I De Homero ao fim da Época Clássica*, Coimbra 2005, 43-75.
- Lebek 1990 = W. D. Lebek, *Standeswürde und Berufsverbot unter Tiberius: Das SC der Tabula Larinas*, «ZPE» 81 (1990), 37-96.
- Lebek 1995 = W. D. Lebek, *Die municipalen Curien oder Domitian als Republikaner: Lex Lati (Tab. Irr.) Paragraph 50 (?) und 51*, «ZPE» 107 (1995), 135-194.
- Letta 2005 = C. Letta, *Vicus rurale e vicus urbano nella definizione di Festo (pp. 502 e 504 L)*, «RCCM» 47 (2005), 81-96.
- Letta – D’Amato 1975 = C. Letta – S. D’Amato, *Epigrafia della regione dei Marsi* (Milano 1975).
- Levi 1975 = M.A. Levi, *I Flavi*, in H. Temporini (ed.), ANRW II.2, Berlin New York 1975, 177-217.
- Levick 1965 = B. Levick, *Two Inscriptions from Pisidian Antioch*, «Anatolian Studies» 15 (1965), 53-62.
- Levick 1967 = B. Levick, *Imperial control of the elections under the early Principate: commendatio, suffragatio, and nominatio*, «Historia» 16 (1967), 207-230.
- Levick 1983 = B. Levick, *The Senatus Consultum from Larinum*, «JRS» 73 (1983), 97-115.
- Licandro 1999 = O. Licandro, *In magistratu damnari. Ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani durante l’esercizio delle loro funzioni* (Torino 1999).
- Licandro 2003 = O. Licandro, *Domicilium: emersione di un istituto*, «RDR» 3 (1999), 1-23.
- Licandro 2004 = O. Licandro, *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano* (Torino 2004).
- Liebenam 1900 = W. Liebenam, *Städteverwaltung im römischen Kaiserreich* (Leipzig 1900).
- Linderski 1961 = J. Linderski, *Ciceros Rede Pro Caelio und die Ambitus- und Vereingetzgebung der ausgehenden Republik*, «Hermes» 89 (1961), 106-119.
- Linderski 1985 = J. Linderski, *Buying the Vote: Electoral Corruption in the Late Republic*, «AncW» 11 (1985), 87-94 (= in *Roman Questions. Selected Papers*, Stuttgart 1995, 107-114).
- Linderski 1995 = J. Linderski, *Religious Aspects of the Conflict of the Orders. The Case of Confarreatio*, in J. Linderski, *Roman Questions. Selected Papers*, Stuttgart 1995, 542-559.
- Linderski 1995a = J. Linderski, *Constitutional Aspects of the Consular Elections in 59 BC*, in J. Linderski, *Roman Questions. Selected Papers*, Stuttgart 1995, 71-90 (= «Historia» 14 [1965], 423-433).
- Lintott 1972 = A.W. Lintott, *Provocatio: from the Struggle of the Orders to the Principate*, ANRW I.2, Berlin New York 1972, 226-267
- Lintott 1980 = A.W. Lintott, *Electoral Bribery in the Roman Republic*, «JRS» 70 (1972), 1-16.

- Lo Cascio 1990 = E. Lo Cascio, *Le professiones della Tabula Heracleensis e le procedure del census in età cesariana*, «Athenaeum» 78 (1990), 287-317.
- Lo Cascio 1996 = E. Lo Cascio, *Pompei dalla città sannitica alla colonia sillana: le vicende istituzionali*, in M. Cébeillac Gervasoni (ed.), *Les élites municipales de l'Italie péninsulaire des Gracques à Néron*, Actes de la table ronde de Clermont-Ferrand 28-30 novembre 1991, Napoli Roma 1996, 111-123.
- Lo Cascio 2001 = E. Lo Cascio, *Il census a Roma e la sua evoluzione dall'età 'serviana' alla prima età imperiale*, in C. Moatti – C. Virlouvet (eds.), *Les archives du census: le contrôle des hommes. Les cités enfouies du Vésuve*, Roma 2001, 565-603.
- Lopes Pegna 1974 = M. Lopes Pegna, *Firenze dalle origini al Medioevo* (Firenze 1974).
- Loreto 1991 = L. Loreto, *La censura di Appio Claudio, l'edità di Cn. Flavio e la razionalizzazione delle strutture interne del senato romano*, «AR» 36 (1991), 181-203.
- Lovisi 1999 = C. Lovisi, *Contribution à l'étude de la peine de mort sous la république romaine (509-149 a.C.)* (Paris 1999).
- Luciani 2016 = F. Luciani, *Cittadini come domini, cittadini come patroni. Rapporti tra servi pubblici e città prima e dopo la manomissione*, in M. Dondin-Payre – N. Tran (eds.), *Esclaves et maîtres dans le monde romain: expressions épigraphiques de leurs relations*, Roma 2016 (versione on line).
- Luik 2005 = M. Luik, *Der schwierige Weg zur Weltmacht, Roms Eroberung der Iberischen Halbinsel 218–19 v. Chr.* (Mainz 2005).
- Luraschi 1978 = G. Luraschi, *Sulle leges de civitate (Iulia, Calpurnia, Plantia Papiria)*, «SDHI» 44 (1978), 321-370.
- Luraschi 1979 = G. Luraschi, *Foedus, Ius Latii, Civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana* (Padova 1979).
- Luraschi 1983 = G. Luraschi, *Il "praemium" nell'esperienza giuridica romana*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, vol 4, Milano 1983, 239-283.
- Luraschi 1989 = G. Luraschi, *Sulla Lex Irnitana*, «SDHI» 55 (1989), 349-368.
- Mackie 1983 = N. Mackie, *Local Administration in Roman Spain* (Oxford 1983).
- Madsen 2009 = J.M. Madsen, *Eager to be Roman: Greek Response to Roman Rule in Pontus and Bithynia* (London New York 2009).
- Mancini 1990 = G. Mancini, *Ius Latii e ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum nella lex Irnitana*, «Index» 18 (1990), 367-388.
- Mancini 1997 = G. Mancini, *Cives Romani municipes Latini* (Milano 1997).
- Mangas 2001 = J. Mangas, *Leys coloniales y municipales de la Hispania romana* (Madrid 2001).
- Mannino 1993 = V. Mannino, *Alcune considerazioni sulla competenza in tema di normazione premiale nell'antica Roma*, in O. Diliberto (ed.), *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano*, Napoli 1993, 173-186.
- Mantey 1882 = O. Mantey, *De gradu et statu quaestorum in municipiis coloniisque: quaestio epigraphica* (Halle 1882).
- Mantovani 1990 = D. Mantovani, *Il pretore giudice criminale in età repubblicana*, «Athenaeum» 78 (1990), 19-49.

- Mantovani 1991 = D. Mantovani, *Il pretore giudice criminale in età repubblicana: una risposta*, «Athenaeum» 79 (1991), 611-623.
- Mantovani 2006 = D. Mantovani, *Il iudicium pecuniae communis. Per l'interpretazione dei capitoli 67-71 della lex Irnitana*, in L. Capogrossi Colognesi – E. Gabba (eds.), *Gli Statuti Municipali*, Pavia 2006, 261-334
- Mantovani 2009 = D. Mantovani, *Lex «regia» de imperio Vespasiani. Il vagum imperium e la legge costante*, in L. Capogrossi Colognesi – E. Tassi Scandone (eds.), *La Lex de Imperio Vespasiani e la Roma dei Flavi*, Atti del Convegno, Roma 2008, Roma 2009, 125-156.
- Marotta 2005 = V. Marotta, *Conflitti politici e governo provinciale*, in F. Amarelli, (ed.), *Politica e partecipazione nelle città dell'impero romano*, Roma 2005, 119-202.
- Marquardt 1881-1885 = J. Marquardt, *Römische Staatsverwaltung*, 3 voll. (Berlin 1881-1885).
- Marshall 1968 = A.J. Marshall, *Pompey's Organization of Bithynia-Pontus: Two Neglected Texts*, «JRS» 58 (1968), 103-109.
- Mastino 1992 = A. Mastino, *Turris Libisonis in età romana*, in R. Caprara – A. Mastino – V. Mossa – A. Pinna (eds.), *Porto Torres e il suo volto*, Sassari 1992, 9-72.
- Mastrocinque 2007 = A. Mastrocinque, *Giulio Cesare e la fondazione della colonia di Grumentum*, «Klio» 89 (2007), 118-124.
- Mau 1918 = A. Mau, *Porte, torri e vie di Pompei nell'epoca sannitica*, «AAN» 6 (1918), 161-168.
- Mau 1937 = A. Mau, *Pompei nel suo sviluppo storico. Pompei preromana* (Roma 1937).
- Mayer – Rodà 1989 = M. Mayer – I. Rodà, *La cuestura municipal en la costa oriental de la Hispania Citerior*, in C. Castillo (ed.), *Epigrafía jurídica romana*, Actas del coloquio Internacional AIEGL, Pamplona 1987 1989, 77-87.
- Mazzotta 2013 = M.C. Mazzotta, *L'interregnum a Roma*, «Politica Antica» 3 (2013), 51-80.
- Meiggs 1960 = R. Meiggs, *Roman Ostia* (Oxford 1960).
- Melchor Gil 1994 = E. Melchor Gil, *El mecenazgo cívico en la Bética: la contribución de los evergetas al desarrollo de la vida municipal* (Córdoba 1994).
- Melchor Gil – Rodríguez Neila 2012 = E. Melchor Gil – J.F. Rodríguez Neila, *La integración real o ficticia en los ordines decurionum: lecti, cooptati, adlecti y ornamentarii*, «Epigraphica» 74 (2012), 109-171.
- Melchor Gil 2013 = E. Melchor Gil, *Formas de ingreso de nuevos decuriones en los senados municipales*, in E. Melchor Gil – A.D. Pérez Zurita – J.F. Rodríguez Neila (eds.), *Senados municipales y decuriones en el occidente romano*, Sevilla 2013, 215-236.
- Melchor Gil 2013a = E. Melchor Gil, *Quattuorviri y aediles en los municipios de constitución cuatorviral a fines de la República y en época Altoimperial*, «RSA» 43 (2013), 133-152.
- Melchor Gil – Torres-González 2018 = E. Melchor Gil – V.A. Torres-González, *Los praefecti “municipales” a la luz de la documentación conservada en la Hispania romana: reflexiones y principales testimonios sobre una promagistratura cívica*, «Gerión» 36 (2018), 507-535.

- Mennella 1983 = G. Mennella, *Il vicus di Pisaurum*, «Epigraphica» 45 (1983), 146-151.
- Mennella 1988 = G. Mennella, *Sui prefetti degli imperatori e dei cesari nelle città dell'Italia e delle province*, «Epigraphica» 50 (1988), 65-85.
- Mennella 1989 = G. Mennella, *I prefetti municipali degli Imperatori e dei Cesari nella Spagna romana*, in C. Castillo (ed.), *Actas del Coloquio Internacional AIEGL sobre Novedades de Epigrafía Jurídica en el último decenio*, Pamplona 1987 1989, 377-389.
- Mentaxka 2011 = R. Mentaxka, *Los requisitos para acceder a las magistraturas locales con base en los escritos de los juristas clásicos*, «Veleia» 28 (2011), 9-67.
- Mercklin 1848 = L. Mercklin, *Die Cooptation der Römer. Eine sacralrechtliche Abhandlung* (Leipzig 1848).
- Metzger 2013 = E. Metzger, *Agree to Disagree: Local Jurisdiction in the lex Imitana*, in A. Burrows, D. Johnston, R. Zimmermann (eds.), *Judge and Jurist. Essays in Memory of Lord Rodger of Earlsferry*, Oxford 2013, 207-225.
- Molle 2011 = C. Molle, *Le fonti letterarie su Aquinum e le epigrafi delle raccolte comunali di Aquino* (Aquino 2011).
- Mommsen 1843 = Th. Mommsen, *De collegiis et sodaliciis Romanorum* (Kiliae 1843).
- Mommsen 1857 = Th. Mommsen *Die Stadtrechte der lateinischen Gemeinden Salpensa und Malaca in der Provinz Baetica*, «Abh.sächs.Ges.Wiss.» 2 (1857), 361-507.
- Mommsen 1875 = Th. Mommsen, *Lex coloniae Iuliae Genetivae urbanorum sive Ursonensis: Data a.u.c. DCCX*, in *Gesammelte Schriften 1. Juristische Schriften 1*, Berlin 1875, 194-264.
- Mommsen 1883 = Th. Mommsen, *Die italischen Bürgercolonien von Sulla bis Vespasian*, «Hermes» 18 (1883), 161-213 (= in Th. Mommsen, *Gesammelte Schriften*, 5.2, Berlin 1908, 203-253).
- Mommsen 1887 = Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, voll. 2 (Leipzig 1887).
- Mommsen 1889-1896 = Th. Mommsen, *Le Droit public romain*, 8 voll. Paris 1889-1896).
- Mommsen 1899 = Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* (Leipzig 1899).
- Mommsen 1905 = Th. Mommsen, *Stadtrecht der Salpensa und Malaga*, in *Gesammelte Schriften*, vol. 1, Berlin 1905, 265-382 (= in «Abhandl. d. Sächs. Ges. d. Wissensch.» 3 [1858], 361-507).
- Mommsen 1905a = Th. Mommsen, *Lex Coloniae Iuliae Genetivae Urbanorum sive Ursonensis*, in *Gesammelte Schriften*, vol. 1, Berlin 1905, 194-239
- Mommsen 1905b = Th. Mommsen, *Juristische Schriften*, vol. 1 (Berlin 1905).
- Mommsen 1984 = Th. Mommsen, *Le droit publique romain*, vol. 3 (Paris 1984).
- Montanari 2008 = E. Montanari, *Le elezioni sacerdotali nel 'sistema giuridico-religioso' repubblicano*, «MedAnt» 11 (2008), 611-619.
- Montero Herrero 1985 = S. Montero Herrero, *Los libertos y su culto a Silvano en Hispania*, «AEA» 58 (1985), 99-105.
- Moreau 1988 = P. Moreau, *Lex Iulia de sacerdotiis*, «Athenaeum» 66 (1988), 365-369.
- Mouritsen 1988 = H. Mouritsen, *Elections, Magistrates and Municipal Élite. Studies in Pompeian Epigraphy* (Roma 1988).

- Mouritsen 1998 = H. Mouritsen, *The Album from Canusium and the Town Councils of Rome*, «Chiron» 28 (1998), 229-254.
- Mouritsen 2011 = H. Mouritsen, *The freedman in the Roman world* (Cambridge 2011).
- Mrozek 1984 = S. Mrozek, *Quelques observations sur les incolae en Italie*, «Epigraphica» 46 (1984), 17-21.
- Munzi 1997 = M. Munzi, *La vita amministrativa*, in P. Bottini (ed.), *Il Museo Archeologico Nazionale dell'Alta Val d'Agri*, Lavello 1997, 163-165.
- Murga 1990 = J.L. Murga, *El delito de «ambitus» y su posible reflejo en las leyes de la Bética*, «Iura» 41 (1990), 1-23 (= in *Roma y las provincias: realidad administrativa*, Madrid 1994, 189-208).
- Nadig 1995 = P. Nadig, *Ardet ambitus Untersuchungen zum Phänomen der Wahlbestechungen in der römischen Republik* (Frankfurt am Main 1995).
- Nicolet 1961 = C. Nicolet, *Appius Claudius et le double forum de Capoue*, «Latomus» 20 (1961), 683-720.
- Nicolet 1979 = C. Nicolet, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine* (Paris 1979).
- Nicolet 1980 = C. Nicolet, *The World of the Citizen in Republican Rome* (Berkeley 1980).
- Nicolet 2001 = C. Nicolet, *Les listes des centuries: la prétendue centurie niquis scivit*, «MEFRA» 113 (2001), 723-734.
- Nicols 1990 = J. Nicols, *Patrons of Greek cities in the Early Principate*, «ZPE» 80 (1990), 81-100.
- Niebuhr 1842 = M.B.G. Niebuhr, *Histoire romaine*, vol. 4 (Bruxelles 1842).
- Ohnesseit 1885 = L. Ohnesseit, *Das niedere Gemeindeamt in den römischen Landstädten*, «Philologus» 44 (1885), 518-558.
- Onorato 1951 = G.O. Onorato, *Pompei municipium e colonia romana*, «RAAN» 26 (1951), 115-156.
- Ortiz De Urbina Álava 2000 = E. Ortiz De Urbina Álava, *Las comunidades hispanas y el derecho latino* (Vitoria Gasteiz 2000).
- Padilla 2010 = A. Padilla Monge, *Fenicios, hispanos e italianos en la elite de Gades*, «FlorIll» 21 (2010), 261-290.
- Pais 1915 = E. Pais, *L'elezione del Pontefice Massimo per mezzo delle XVII Tribù*, in E. Pais, *Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma*, vol. 1, Roma 1915, 337-346.
- Paribeni 1961 = R. Paribeni, s.v. *Cooptatio*, in E. De Ruggiero, *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane*, vol. 2, Roma<sup>2</sup> 1961, col. 1200.
- Pasqualini 2005 = A. Pasqualini, *CIL, XIV, 2120, la curia mulierum di Lanuvio e l'«associazionismo» delle donne romane*, «Epigraphica» 23 (2005), 259-275.
- Pastor Muñoz 1981 = M. Pastor Muñoz, *El culto al dios Silvano en Hispania. ¿Innovación o sincretismo?*, «Memorias de Historia Antigua» 5 (1981), 103-114.
- Pastor Muñoz 2000 = M. Pastor Muñoz, *Notas acerca de la epigrafía granadina: Ordo Accitanorum Veterum y Colonia Iulia Gemella Acci*, «AAC» 11 (2000), 53-72.
- Pavis D'Escurac 1988 = H. Pavis D'Escurac, *Origo et résidence dans le monde du commerce sous le Haut-Empire*, «Ktema» 13 (1988), 57-68.

- Pelloso 2016 = C. Pelloso, *Ai primordi del giudizio popolare: poena capitis e garanzie del civis nella prima età repubblicana*, in L. Solidoro (ed.), *Regole e garanzie nel processo criminale romano*, Torino 2016, 83-120.
- Pérez López 2013 = Z. Pérez López, *Il praefectus urbi repubblicano e la sua proiezione nella tarda Repubblica e nel principato*, «RDR» 13 (2013), 1-13.
- Pérez Zurita 2004 = A.D. Pérez Zurita, *Reflexiones en torno al cuatorvirato en la Hispania romana*, «Polis» 16 (2004), 133-167.
- Petraccia Lucernoni 1988 = M.F. Petraccia Lucernoni, *I questori municipali dell'Italia antica* (Roma 1988).
- Pieri 1968 = G. Pieri, *Histoire du cens jusqu'à la fin de la République romaine* (Paris 1968).
- Poma 1998 = G. Poma, *Incolae: alcune osservazioni*, «RSA» 28 (1998), 135-147.
- Poma 2001 = G. Poma, *Ius incolatus*, in S. Bianchetti – E. Galvagno – A. Magnelli – G. Marasco – G. Mariotta – I. Mastroso (eds.), *Poikilama. Studi in onore di Michele R. Cataudella in occasione del 60° anniversario*, La Spezia 2001, 1049-1060.
- Portillo Martin 1983 = R. Portillo Martin, *Incolae. una contribución al análisis de la movilidad social en el mundo romano* (Córdoba 1983).
- Prag 2008 = J.R.W. Prag, *Sicilia and Britannia: Epigraphic Evidence for Civic Administration*, in C. Berrendonner – M. Cébeillac Gervasoni – L. Lamoine (eds.), *Le quotidien municipal dans l'Occident romain*, Actes du Colloque, Clermont-Ferrand 2007, Clermont-Ferrand 2008, 67-81.
- Pugliese 1970 = G. Pugliese, *Aspetti giuridici della Pro Cluentio di Cicerone*, «Iura» 2 (1970), 155-181.
- Raffaelli 2010 = R. Raffaelli, *L'Atellana letteraria: temi, metri, modelli*, in R. Raffaelli – A. Tontini (eds.), *L'Atellana letteraria*, Atti della Prima Giornata di Studi sull'Atellana, Succivo 2009, Urbino 2010, 83-100.
- Raggi 2004 = A. Raggi, *Cittadinanza romana e cittadinanza colonaria*, in G. Salmeri – A. Raggi – A. Baroni (eds.), *Colonie romane nel mondo greco*, Roma 2004, 55-67.
- Raggi 2006 = A. Raggi, *Le norme sui sacra nelle leges municipales*, in L. Capogrossi Colognesi – E. Gabba (eds.), *Gli statuti municipali*, Pavia 2006, 701-721.
- Raggi 2016 = A. Raggi, *La concessione di cittadinanza viriim prima della Guerra Sociale*, in M. Aberson – M.C. Biella – M. Di Fazio – P. Sánchez – M. Wullschleger (eds.), *L'Italia centrale e la creazione di una koiné culturale? I percorsi della romanizzazione*, Berne 2016, 85-96.
- Raggi 2017 = A. Raggi, *Epigrafia e politica di cittadinanza: attestazioni esplicite di ottenimento della civitas Romana*, in S. Segenni – M. Bellomo (eds.), *Epigrafia e politica. Il contributo della documentazione epigrafica allo studio delle dinamiche politiche nel mondo Romano*, Milano 2017, 245-262.
- Ramanius 2012 = R. Ramanius, *Euergetism and City-Walls in the Italian City of Telesia*, «Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome» 5 (2012), 113-122.
- Rampazzo 2008 = N. Rampazzo, *Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione* (Napoli 2008).

- Ramsay 1917 = W.M. Ramsay, *Studies in the Roman Province Galatia: I. The Homanadeis and the Homanadensian War*, «JRS» 7 (1917), 229-283.
- Rawson 1994 = E. Rawson, *Caesar: civil wars and dictatorship*, in J.A. Crook – A. Lintott – E. Rawson (eds.), *The Cambridge Ancient History*, vol. 9.2, Cambridge 1994, 424-467.
- Reid 1913 = J.S. Reid, *Municipalities of the Roman Empire* (Cambridge 1913).
- Ribas Alba 2009 = J.M. Ribas Alba, *Democracia en Rom. Introducción al Derecho electoral romano* (Granada 2009).
- Ricci 2006 = C. Ricci, *Gladiatori e attori nella Roma giulio-claudia. Studi sul Senatoconsulto di Larino* (Milano 2006).
- Rich 1990 = J.W. Rich, *Cassius Dio, The Augustan Settlement (Roman History 53–59.9)* (Warminster 1990).
- Richardson 2011 = J.H. Richardson, *Ap. Claudius Caecus and the Corruption of the Roman Voting Assemblies: A New Interpretation of Livy 9 46 11*, «Hermes» 139 (2011), 454-463.
- Robinson 2003 = M. Robinson, *Festivals, Fools and the Fasti: The Quirinalia and the Feriae Stultorum (Ovid, Fast. II 475-532)*, «Aevum Antiquum» 3 (2003), 609-621.
- Robleda 1976 = O. Robleda, *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma* (Roma 1976).
- Rodger 1990 = A. Rodger, *The jurisdiction of local magistrates: chapter 84 of the Lex Irnitana*, «ZPE» 84 (1990), 147-161.
- Rodríguez Cortés 1991 = J. Rodríguez Cortés, *Sociedad y religión clásica en la Bética romana* (Salamanca 1991).
- Rodríguez Neila 1976 = F. Rodríguez Neila, *Consideraciones sobre el concepto de vicus en la Hispania romana. Los vici de Corduba*, «Corduba» 2 (1976), 101-118.
- Rodríguez Neila 1978 = J.F. Rodríguez Neila, *La situación socio-política de los incolae en el mundo romano*, in *Memorias de Historia antigua II. Actas del Coloquio, Colonato y otras formas de dependencia no esclavistas*, Oviedo 1978, 147-169.
- Rodríguez Neila 1980 = J.F. Rodríguez Neila, *El municipio romano de Gades* (Cádiz 1980).
- Rodríguez Neila 1981 = J.F. Rodríguez Neila, *Magistraturas municipales y funciones religiosas en Hispania Romana*, «Revista de Estudios de la Vida Local» 209 (1981), 91-118.
- Rodríguez Neila 1991 = J.F. Rodríguez Neila, *Elecciones municipales en las comunidades romanas*, in *La Bética en su problemática histórica*, Granada 1991, 237-275.
- Rodríguez Neila 1994 = J.F. Rodríguez Neila, *El epígrafe CIL, II, 2242 – Corduba – y las “locationes” de propiedades públicas municipales*, in C. González Román (ed.), *La sociedad de la Bética: contribuciones para su estudio*, Granada 1994, 425-460.
- Rodríguez Neila 1995 = J.F. Rodríguez Neila, *Organización administrativa de las comunidades hispanas y magistraturas monetales*, in M.P. García Bellido – R.M. Sobral Centeno (eds.), *Corpus de magistrados monetales de Hispania*, «AnejosEsp» 14 (1995), 261-273.
- Rodríguez Neila 1996 = J.F. Rodríguez Neila, *La Lex Flavia Malacitana y la legislación electoral romana*, in F. Wulff Alosno – G. Cruz Andreotti (eds.), *Historia Antigua*

- de Málaga y su Provincia*, Actas del Primer Congreso de Historia Antigua, Málaga 1994, 277-302.
- Rodríguez Neila 1997 = J.F. Rodríguez Neila, *Apparitores y personal servil en la administración local de la Bética*, «Studia historica. Historia antigua» 1 (1997), 197-228.
- Rodríguez Neila 2003 = J.F. Rodríguez Neila, *Pecunia communis municipium: decuriones, magistrados y gestión de las finanzas municipales en Hispania*, in C. Castillo García, J.F. Rodríguez Neila – F.J. Navarro (eds.), *Sociedad y economía en el Occidente romano*, Pamplona 2003, 111-198.
- Rodríguez Neila 2008 = J.F. Rodríguez Neila, *Los comitia municipales y la experiencia institucional romana*, in C. Berrendoner – M. Cébeillac-Gervasoni – L. Lamoine (eds.), *Le quotidien municipal dans l'occident romain*, Actes du Colloque, Clermont-Ferrand 2007, Clermont Ferrand 2008, 301-315.
- Rodríguez Neila 2016 = J.F. Rodríguez Neila, *El magistrado qui comitia habere debebit y la organización de los procesos electorales municipales*, in «Semanas de Estudios Romanos» 16 (2016), 343-376.
- Rothmann 1978 = M.S.P. Rothmann, *Posthomonous Hadrianic Medaillons*, «ANSMusN» 23 (1978), 118-120.
- Rotondi 1912 = G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani* (Milano 1912).
- Russo 2016 = F. Russo, *Aurum atque ambitus. Fenomeni di ambitus a Roma in età medio repubblicana*, «SCO» 62 (2016), 111-139.
- Russo 2018 = F. Russo, *Il problema dell'iscrizione di incolae, liberti, coloni e municipes nelle curiae delle città della Baetica romana tra criteri territoriali e requisiti giuridici*, «SCO» 64 (2018), 271-322.
- Russo 2018a = F. Russo, *Sullo ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum nella Lex Irnitana*, «Gerión» 36 (2018), 481-505.
- Russo 2018b = F. Russo, *La legislazione de ambitu a Roma e le norme contro la corruzione elettorale della Lex Coloniae Genetivae Iuliae*, «Tyche» 33 (2018), 145-166.
- Russo 2018c = F. Russo, *Elezione o cooptazione per i pontifices e gli augures di Urso?*, «Historika» 8 (2018), 147-174.
- Russo 2018d = F. Russo, *I meccanismi elettorali in età augustea nella narrazione di Cassio Dione*, in S. Segenni (ed.), *Augusto dopo il Bimillenario*, Atti del Convegno, Milano 2016, Milano 2018, 101-119.
- Russo Ruggeri 2011 = C. Russo Ruggeri, *Indices e indicia: contributo allo studio della collaborazione giudiziaria dei correi dissociati nell'esperienza criminale romana* (Torino 2011).
- Ryan 1996 = F.X. Ryan, *The lectio senatus after Sulla*, «RhM» 139 (1996), 189-191.
- Ryan 2001 = F.X. Ryan, *Die Senatorenernennung gemäss dem ovinischen Gesetz*, «RSA» 31 (2001), 83-91.
- Sabbatucci 1972 = D. Sabbatucci, *La censura, istituzione rivoluzionaria dell'antica Roma*, «Index» 3 (1972), 192-202.
- Santalucia 1988 = B. Santalucia, *Dalla vendetta alla pena*, in A. Momigliano – A. Schiavone (eds.), *Storia di Roma*, vol. 1, Torino 1988, 427-449.

- Santalucia 1998 = B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma* (Milano 1998).
- Santalucia 2006 = B. Santalucia, *Osservazioni sulla giustizia penale nei municipia*, in L. Capogrossi Colognesi – E. Gabba (eds.), *Gli statuti municipali*, Padova 2006, 551-572.
- Sartori 1957 = F. Sartori, *Le dodici tribu di Lilibeo*, «Kokalos» 3 (1957), 38-60.
- Sartori 1982 = F. Sartori, *La legge Petronia sui prefetti municipali e l'interpretazione del Borghesi*, in *Bartolomeo Borghesi. scienza e libertà*, Colloquio AIEGL 1981, Bologna, 211-222 (= in F. Sartori, *Dall'Italia all'Italia*, vol. I, Padova 1993, 533-546).
- Saumagne 1965 = C. Saumagne, *Le droit latin et les cités romaines sous l'Empire. Essais critiques* (Paris 1965).
- Savino 1998 = E. Savino, *Note su Pompei colonia sillana: popolazione, strutture agrarie, ordinamento istituzionale*, «Athenaeum» 86 (1998), 439-461.
- Scardigli 1983 = B. Scardigli, *Nicola di Dimasco. Vita di Augusto* (Siena 1983).
- Schäfer 2000 = N. Schäfer, *Die Einbeziehung der Provinzialen in den Reichsdienst in augusteischer Zeit* (Stuttgart 2000).
- Scheid 1989 = J. Scheid, *Il sacerdote*, in A. Giardina (ed.), *L'uomo romano*, Roma Bari 1989, 45-80.
- Scialoja 1898 = V. Scialoja, *Le case dei decurioni di Taranto e dei senatori Romani. Nota ad un passo della legge Tarentina*, «RAL» 7 (1898), 216-219.
- Scialoja 1898a = V. Scialoja, *Sulla garanzia patrimoniale richiesta ai senatori romani durante la repubblica*, «BIDR» 11 (1898), 32-48.
- Segenni 2002 = S. Segenni, *Problemi elettorali e amministrazione a Pisa alla morte di Gaio Cesare (CIL XI 1421 = I.I. VII, 1, 7)*, in P.G. Michelotto (ed.), *Λόγος ἀνήρ. Studi di antichità in memoria di M. A. Levi*, Milano 2002, 379-393.
- Segenni 2011 = S. Segenni, *I decreta Pisana. Autonomia cittadina e ideologia imperiale nella colonia Opsequens Iulia Pisana* (Bari 2011).
- Segenni 2013 = S. Segenni, *L'attività e il ruolo dell'ordo decurionum nelle città dell'Italia tra Tarda Repubblica e Principato: il contributo delle fonti letterarie*, in E. Melchor Gil – A.D. Pérez Zurita – J.F. Rodríguez Neila (eds.), *Senados municipales y decuriones en el Occidente romano*, Sevilla 2013, 151-162.
- Segui 1984-1985 = J.J. Segui, *Nueva lectura de un epigrafe de Isona ('CIL' II 4465)*, «Studia Historica» 2/3 (1984-1985), 129-140.
- Sherwin-White 1966 = A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary* (Oxford 1966).
- Sherwin-White 1973 = A.N. Sherwin-White, *The Roman Citizenship* (Oxford 1973).
- Siber 1939 = H. Siber, *Die Wahlreform des Tiberius*, in *Festschrift Paul Koschaker*, vol. 1, Weimar 1939, 171-217.
- Siber 1952 = H. Siber, *Römisches Verfassungsrecht in geschichtlicher Entwicklung* (Lahr 1952).
- Silvestrini 2005 = M. Silvestrini, *Le città della Puglia romana. Un profilo sociale* (Bari 2005).

- Silvestrini 2014 = M. Silvestrini, *Quale questura nel municipio di Brindisi? A proposito di AEp 2006, 320-321*, in M. Chiabà (ed.), *Hoc quoque laboris praemium. Scritti in onore di Gino Bandelli*, Trieste 2014, 477-494.
- Silvestrini 2016 = M. Silvestrini, *Prefetti municipali come sostituti di personaggi di alto rango*, in F. Mainardis (ed.), *Voce concordia. Scritti per Claudio Zaccaria*, AAAd 85 (2016), 653-665.
- Simshäuser 1973 = W. Simshäuser, *Iuridici und Munizipalgerichtsbarkeit in Italien* (München 1973).
- Solin 1987 = H. Solin, *Neues zu Munizipaldekreten*, «Tyche» 2 (1987), 183-190.
- Spadoni 2004 = C. Spadoni, *I prefetti nell'amministrazione municipale dell'Italia romana* (Bari 2004).
- Spawforth 1996 = A.J.S. SPAWFORTH, *Roman Corinth: The formation of a colonial elite*, in A.D. Riakis (ed.), *Roman Onomastics in the Greek East: Social and Political Aspects*, Athens 1996, 167-182.
- Spitzl 1984 = T. Spitzl, *Lex municipii Malacitani* (München 1984).
- Staveley 1972 = E.S. Staveley, *Greek and Roman voting and elections* (London 1972).
- Staccioli 1979 = R. Staccioli, *Pompei. Vita pubblica di un'antica città* (Roma 1979).
- Stein 1929 = A. Stein, s.v. T. *Statilius Taurus*, in RE 3.2, Berlin 1929, 2199-2203.
- Stylow 1986 = A.U. Stylow, *Apuntes sobre epigrafía de época flavia en Hispania*, «Gerión» 4 (1986), 285-312.
- Stylow 1996 = A.U. Stylow, *De Corduba a Colonia Patricia. La fundación de la Córdoba romana*, in P. León (ed.), *Colonia Patricia Corduba, una reflexión arqueológica*, Sevilla 1996, 77-85.
- Stylow 2000 = A.U. Stylow, *Die Accitani veteres und die Kolonie Iulia Gemella Acci. Zum Problem von veteres, Alt-Stadt und Kolonie in der Hispania Ulterior*, «Chiron» 30 (2000), 775-806.
- Syme 1934 = R. Syme, *Galatia and Pamphylia under Augustus: the Governorships of Piso, Quirinius and Silvanus*, «Klio» 27 (1934), 122-148.
- Syme 2014 = R. Syme, *L'aristocrazia augustea* (Torino 2014).
- Szemler 1972 = G.J. Szemler, *The Priests of the Roman Republic. A Study of between Priesthoods and Magistracies* (Bruxelles 1972).
- Talamanca 2001 = M. Talamanca, *Particolarismo normativo ed unità della cultura giuridica nell'esperienza romana*, in *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica*, Atti del Convegno internazionale di storia del diritto, Torino 1998, Roma 2001.
- Taliaferro Boatwright 2000 = M. Taliaferro Boatwright, *Hadrian and the Cities of the Roman Empire* (Princeton 2000).
- Tarpin 1998 = M. Tarpin, *L'utilisation d'archives annexes pour les distributions de blé*, in C. Moatti – C. Virlouvet (ed.), *La mémoire perdue. Recherches sur l'administration romaine*, Roma 1998, 387-409.
- Tarpin 2001 = M. Tarpin, *Y avait-il des registres de citoyens dans les quartiers de Rome?*, «MEFRA» 113 (2001), 753-764.
- Tarpin 2002 = M. Tarpin, *Vici et pagi dans l'occident romain* (Roma 2002).

- Tarpin 2009 = M. Tarpin, *Organisation politique et administrative des cités d'Europe occidentale sous l'Empire*, «Pallas» 80 (2009), 127-145.
- Tatum 1990 = W.J. Tatum, *The lex Claudia de censoria notione*, «CPh» 85 (1990), 34-43.
- Taylor 1942 = L.R. Taylor, *The Election of the Pontifex Maximus in the Late Republic*, «CPh» 37 (1942), 421-424.
- Taylor 1960 = L.R. Taylor, *The Voting Districts of the Roman Republic: The Thirty-Five Urban and Rural Tribes* (Roma 1960).
- Taylor 1966 = L.R. Taylor, *Roman Voting Assemblies. From the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar* (Ann Arbor 1966).
- Thomas 1996 = Y. Thomas, «Origine» et «Commune Patrie». *Étude de droit public romain (89 av. J.-C. - 212 ap. J.C.)* (Roma 1996).
- Till 1974 = R. Till, *Laberius und Caesar*, «Historia» 24 (1974), 260-286.
- Torelli 1991 = M. Torelli, *Il diribitorium di Alba Fucens e il campus eroico di Herdonia, in Comunità indigene e problemi della romanizzazione nell'Italia centro-meridionale*, Bruxelles Roma 1991, 39-63.
- Torelli 1999 = M. Torelli, *Le tribù della colonia romana di Corinto. Sulle tracce dei tresviri coloniae deducundae*, «Ostraka» 8 (1999), 551-554.
- Tibiletti 1953 = G. Tibiletti, *Principe e magistrati repubblicani* (Roma 1953).
- Tovar 1974 = A. Tovar, *Iberische Landeskunde. Baetica* (Baden Baden 1974).
- Toynbee 1940 = J. Toynbee, *A new bronze medallion*, «NC» 20 (1940), 3-17.
- Treggiari 1969 = S. Treggiari, *Roman freedmen during the late republic* (Oxford 1969).
- Trisciuglio 2017 = A. Trisciuglio, *Studi sul crimen ambitus in età imperiale* (Milano 2017).
- Urso 2005 = G. Urso, *Cassio Dione e i magistrati: le origini della repubblica nei frammenti della Storia Romana* (Milano 2005).
- Vaahtera 2002 = J. Vaahtera, *Livy and the Priestly Records: À Propos ILS 9338*, «Hermes» 130 (2002), 100-108.
- Vázquez Hoys 1991 = A.M. Vázquez Hoys, *Algunas consideraciones sobre Silvano en Hispania*, «Historia Antigua» 4 (1991), 107-130.
- Ventura Villanueva – Márquez Moreno 2005 = A. Ventura Villanueva – C. Márquez Moreno, *Corduba tras las guerras civiles*, in J.F. Rodríguez Neila – E. Melchor Gil – J. Mellado Rodríguez (eds.), *Julio César y Corduba: tiempo y espacio en la campaña de Munda (49-45 A.C.)*, Actas del Simposio organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba y el Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media, Córdoba 2005, 431-468.
- Venturini 1984 = C. Venturini, *L'orazione Pro Cn. Plancio e la lex Licinia de sodalicis*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, vol. 5, Milano 1984, 789-904.
- Venturini 1994 = C. Venturini, *In tema di illeciti profitti dei magistrati municipali: rilievi in margine a due luoghi epigrafici*, in J. González (ed.), *Roma y las provincias: realidad administrativa i ideología imperial*, Madrid 1994, 225-242.
- Venturini 1997 = C. Venturini, *Quaestio e multae petitio nella Lex Ursonensis*, «Studia Historica» 15 (1997), 229-246.
- Vidman 1982 = L. Vidman, *Fasti ostienses* (Praga 1982).

- Ville 1981 = G. Ville, *La gladiature en Occident. Des origines à la mort de Dominién* (Roma 1981).
- Vitali 2005 = C. Vitali, "... *manumissus liber((um))ve iussus erit...*: sul capitolò 28 della *lex Irnitana*, «Index» 33 (2005), 389-431.
- Vitucci 1910 = E. Vitucci, s.v. *Decuriones*, in E. De Ruggiero, *Dizionario epigrafico di antichità romane*, vol. 2, Spoleto 1910, col. 1515-1547.
- Vitucci 1947 = G. Vitucci, *Gli ordinamenti costitutivi di Pompeo in terra d'Asia*, «RAL» 2 (1947), 428-447.
- Vitucci 1956 = G. Vitucci, *Ricerche sulla praefectura urbi in età imperiale (sec. I-III)* (Roma 1956).
- Weiss 2004 = A. Weiss, *Sklave der Stadt. Untersuchungen zur öffentlichen Sklaverei in den Städten des römischen Reiches* (Stuttgart 2004).
- Willems 1887 = P.G.H. Willems, *Les élections municipales à Pompéi* (Paris 1887).
- Wilson 1990 = R.J.A. Wilson, *Sicily under the Roman Empire. The archaeology of a roman province, 36 BC – AD 535*, (Warminster 1990).
- Wissowa 1899 = G. Wissowa, s.v. *Capere*, RE, 3.2, Berlin 1809, col. 1509.
- Wolf 2011 = J.G. Wolf, *Die Lex Irnitana. Ein römisches Stadtrecht aus Spanien* (Darmstadt 2011).
- Zaccaria 2012 = C. Zaccaria, "Haesitatio publica". Un hapax epigrafico. A proposito del decreto aquileiese CIL V, 961 = Inscr. Aq. 545, in M. Cassia – C. Giuffrida – C. Molè – A. Pinzone, *Pignora amicitiae. Scritti di storia antica e storiografia offerti a Mario Mazza*, Roma 2012, 163-182.
- Zecchini 1990 = G. Zecchini, *Plinio il Vecchio e la Lex Flavia Municipalis*, «ZPE» 84 (1990), 139-146.
- Zevi 1996 = F. Zevi, *Pompei dalla città sannitica alla colonia sillana: per un'interpretazione dei dati archeologici*, in M. Cébeillac Gervasoni (ed.), *Les élites municipales de l'Italie péninsulaire des Gracques à Néron*, Actes de la table ronde de Clermont-Ferrand 28-30 novembre, Napoli 1991, Roma 1996, 125-138.
- Zschätzsch 2002 = A. Zschätzsch, *Eine neue Inschrift der republikanischen Zeit aus Grumentum*, «ZPE» 141 (2002), 292-294.
- Zumbo 2007 = A. Zumbo, *Magistrati con potere censorio nelle città del Bruzìo in età romana*, in G. Lena (ed.), *Ricerche archeologiche e storiche in Calabria. Modelli e prospettive*, Atti del convegno di studi in onore di Giovanni Azzimatturo, Cosenza 2007, Cosenza 2007, 163-186.
- Zumpt 1869 = A.W. Zumpt, *Das Criminalrecht der römischen Republik*, vol. 2 (Berlin 1869).





## CONSONANZE

1. Luigi Lehnus, *Maasiana & Callimachea*
2. Massimiliano Gaggero, *Per una storia romanza del *rythmus caudatus continens*. Testi e manoscritti dell'area galloromanza*
3. *A world of nourishment. Reflections on food in indian culture*, a cura di Cinzia Pieruccini e Paola M. Rossi
4. *Epigrafia e politica. Il contributo della documentazione epigrafica allo studio delle dinamiche politiche nel mondo romano*, a cura di Simonetta Segenni e Michele Bellomo
5. *Sogno e surreale nella letteratura e nelle arti ebraiche*, a cura di Erica Baricci
6. *Sinesio di Cirene nella cultura tardoantica*, a cura di Ugo Criscuolo e Giuseppe Lozza
7. *Bisanzio fra tradizione e modernità. Ricordando Gianfranco Fiaccadori*, a cura di Fabrizio Conca e Carla Castelli
8. *Italiani di Milano. Studi in onore di Silvia Morgana*, a cura di Massimo Prada e Giuseppe Sergio
9. *Atene e Bisanzio*, a cura di Fabrizio Conca e Carla Castelli
10. *Cultura come cibo*, a cura di Beatrice Beatrice Barbiellini Amideie Martino Marazzi
11. *Anantaratnaprabhava* (Tomo I e II), a cura di Alice Crisanti, Cinzia Pieruccini, Chiara Policardi, Paola M. Rossi

12. Alfonso D'Agostino e Luca Barbieri, *Istoriotta Troiana con le eroidi gaddiane glossate*
13. "Ragionare dello Stato", *studi su Machiavelli*, a cura di Anna Maria Cabrini
14. Mario Piotti (a cura di), *Francesco Cberubini. Atti dei convegni 2016* (in preparazione)
15. Federico Russo, *Diplomazia e propaganda a Roma ai tempi delle guerre di oltremare*
16. Massimo Vai, *Nuove ricerche di sintassi vedica*
17. Maurizio Vitale, *La scienza delle parole. La lingua del Fuoco e della Città morta di Gabriele D'Annunzio*
18. Roberto Capel Badino, *Polemone di Ilio e la Grecia. Testimonianze e frammenti di periegesi antiquaria*
19. *L'agricoltura in età romana*, a cura di Simonetta Segenni
20. *La librettologia, crocevia interdisciplinare. Problemi e prospettive*, a cura di Ilaria Bonomi, Edoardo Buroni ed Emilio Sala
21. Federico Russo, *Suffragium. Magistrati, popolo e decurioni nei meccanismi elettorali della Baetica romana*



